



Accordo Nazionale Quadro, Disciplina, Contratti di Lavoro, etc...



Coordinamento per l'Indipendenza Sindacale delle Forze di Polizia



INDICE - SOMMARIO

- ✓ Accordo Nazionale Quadro - testo e circolare esplicativa
- ✓ Accordo per la costituzione delle Commissioni Paritetiche istituite ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 395/95 e successive modifiche
- ✓ D.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737 - Sanzioni disciplinari per il personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza e regolamentazione dei relativi procedimenti
- ✓ D.P.R. 1 ottobre 2010, n. 184 - Contratto di Lavoro, biennio economico 2008/2009
- ✓ D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51 - Contratto di Lavoro, accordo integrativo del D.P.R. 170/2007
- ✓ Circolare esplicativa del D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51
- ✓ D.P.R. 11 settembre 2007, n. 170 - Contratto di Lavoro, quadriennio normativo 2006/2009 e biennio economico 2006/2007
- ✓ ISTITUTI RIGUARDANTI IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO-direttive
- ✓ D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164 - Contratto di Lavoro, quadriennio normativo 2002/2005 e biennio economico 2002/2003
- ✓ D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254 - Contratto di Lavoro, quadriennio normativo 1998/2001 e biennio economico 1998/1999
- ✓ D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395 - Contratto di Lavoro, quadriennio normativo 1994/1997 e biennio economico 1994/1995
- ✓ D. Lgs. 12 maggio 1995, n. 195, modificato dal D. Lgs. 31 marzo 2000, n. 129 – Procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di Polizia e delle Forze Armate

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

557/RS/01/113/0461

Roma, 08/03/2010

OGGETTO: Circolare esplicativa dell'Accordo Nazionale Quadro sottoscritto il 31 luglio 2009.

- ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA	
-Ufficio Affari Generali e Personale	SEDE
-Ufficio Analisi, Programmi e Documentazione	SEDE
-Ufficio Ordine Pubblico	SEDE
-Ufficio Relazioni Esterne e Cerimoniale	SEDE
-Ufficio per i Servizi Tecnico-Gestionali	SEDE
-Segreteria Tecnica del Programma Operativo "Sicurezza per lo Sviluppo del Mezzogiorno d'Italia"	SEDE
-Ufficio per gli Interventi di Sviluppo delle Attività Amministrative	SEDE
- ALL'UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA	SEDE
- ALL'UFFICIO PER IL COORDINAMENTO E LA PIANIFICAZIONE DELLE FORZE DI POLIZIA	SEDE
- ALL'UFFICIO CENTRALE ISPETTIVO	SEDE
- ALLA DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI DELLA POLIZIA DI STATO	ROMA
- ALLA DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE	ROMA
- ALLA DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA DI PREVENZIONE	SEDE
- ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO	SEDE
- ALLA DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE	SEDE
- ALLA DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI ANTIDROGA	ROMA
- ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE	ROMA
- ALLA DIREZIONE CENTRALE PER GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE	SEDE
- ALLA DIREZIONE CENTRALE DI SANITA'	SEDE
- ALLA DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE	SEDE
- ALLA DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI DI RAGIONERIA DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA	SEDE
- ALL'UFFICIO CENTRALE INTERFORZE PER LA SICUREZZA PERSONALE	SEDE
- ALLA DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE	SEDE
- ALLA DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA	ROMA
- ALLA SCUOLA SUPERIORE DI POLIZIA	ROMA
- ALLA SCUOLA DI PERFEZIONAMENTO PER LE FORZE DI POLIZIA	ROMA

~~~~~

# *Ministero dell'Interno*

## **DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA**

|                                                                                                                                                                          |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| - AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA                                                                                                                                     | LORO SEDI      |
| - AL SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO PRESIDENZIALE DELLA POLIZIA<br>DI STATO PRESSO LA SOVRINTENDENZA CENTRALE DEI SERVIZI<br>DI SICUREZZA DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA | R O M A        |
| - AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA<br>PRESSO IL VATICANO                                                                                         | R O M A        |
| - AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA<br>PRESSO IL SENATO DELLA REPUBBLICA                                                                          | R O M A        |
| - AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA<br>PRESSO LA CAMERA DEI DEPUTATI                                                                              | R O M A        |
| - AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA<br>PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI<br>- "PALAZZO CHIGI"                                       | ROMA           |
| - AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA<br>SICUREZZA "PALAZZO VIMINALE"                                                                                         | S E D E        |
| - AL SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO SPECIALE DI PUBBLICA SICUREZZA<br>PRESSO LA REGIONE SICILIANA                                                                           | PALERMO        |
| - AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA STRADALE                                                                                                               | LORO SEDI      |
| - AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE DI POLIZIA DI FRONTIERA                                                                                                                  | LORO SEDI      |
| - AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA FERROVIARIA                                                                                                            | LORO SEDI      |
| - AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA POSTALE<br>E DELLE TELECOMUNICAZIONI                                                                                   | LORO SEDI      |
| - AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI MOBILI DELLA POLIZIA DI STATO                                                                                                           | LORO SEDI      |
| - AI SIGG. DIRIGENTI DEI GABINETTI REGIONALI E INTERREGIONALI<br>DI POLIZIA SCIENTIFICA                                                                                  | LORO SEDI      |
| - AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI VOLO DELLA POLIZIA DI STATO                                                                                                             | LORO SEDI      |
| - AL SIG. DIRIGENTE DEL CENTRO DI COORDINAMENTO<br>PER I SERVIZI A CAVALLO                                                                                               | LADISPOLI-ROMA |
| - AL SIG. DIRIGENTE DEL CENTRO POLIFUNZIONALE<br>SCUOLA TECNICA DI POLIZIA DI SPINACETO                                                                                  | R O M A        |
| - AL SIG. DIRETTORE DEL CENTRO NAUTICO E SOMMOZZATORI<br>DELLA POLIZIA DI STATO                                                                                          | LA SPEZIA      |
| - AL SIG. DIRETTORE DEL CENTRO ELETTRONICO NAZIONALE<br>DELLA POLIZIA DI STATO                                                                                           | NAPOLI         |
| - AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI PREVENZIONE CRIMINE                                                                                                                     | LORO SEDI      |
| - AI SIGG. DIRETTORI DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE,<br>PERFEZIONAMENTO E CENTRI DI ADDESTRAMENTO<br>DELLA POLIZIA DI STATO                                                | LORO SEDI      |
| - AI SIGG. DIRETTORI DEI SERVIZI<br>TECNICO-LOGISTICI E PATRIMONIALI                                                                                                     | LORO SEDI      |
| - AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE TELECOMUNICAZIONI                                                                                                                        | LORO SEDI      |
| - AI SIGG. DIRETTORI DEGLI AUTOCENTRI DELLA POLIZIA DI STATO                                                                                                             | LORO SEDI      |
| - AL SIG. DIRETTORE DELLO STABILIMENTO<br>E CENTRO RACCOLTA ARMI                                                                                                         | SENIGALLIA     |
| - AI SIGG. DIRETTORI DEI CENTRI DI RACCOLTA REGIONALI ED<br>INTERREGIONALI V.E.C.A.                                                                                      | LORO SEDI      |

# *Ministero dell'Interno*

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

e, per conoscenza:

- ALLA SEGRETERIA PARTICOLARE DEL CAPO DELLA POLIZIA  
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA S E D E
- ALLA SEGRETERIA DEL VICE CAPO DELLA POLIZIA  
CON FUNZIONI VICARIE S E D E
- ALLA SEGRETERIA DEL VICE CAPO DELLA POLIZIA  
PREPOSTO ALL'ATTIVITA' DI COORDINAMENTO  
E PIANIFICAZIONE DELLE FORZE DI POLIZIA S E D E
- ALLA SEGRETERIA DEL VICE CAPO DELLA POLIZIA  
DIRETTORE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE S E D E

~~~~~

- AI SIGG. PREFETTI DELLE PREFETTURE – UFFICI TERRITORIALI
DEL GOVERNO LORO SEDI
- AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI
BOLZANO
- AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI
TRENTO
- AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE AUTONOMA
AOSTA
VALLE D'AOSTA - Servizio Affari di Prefettura

L'Accordo Nazionale Quadro sottoscritto lo scorso 31 luglio costituisce il risultato di un costruttivo confronto dialettico tra questa Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali del personale della Polizia di Stato, sviluppatosi attraverso una complessa e sinergica attività elaborativa che ha tenuto conto sia delle problematiche emerse in fase di applicazione del precedente Accordo, sia delle innovazioni intervenute in materia sul piano normativo e giurisprudenziale.

Il nuovo strumento normativo assume particolare significativa valenza in un contesto, come quello attuale, in cui le note carenze di organici e risorse impongono alla dirigenza la massima cura ed attenzione nell'attività di gestione del personale della Polizia di Stato, che deve tendere alla piena valorizzazione delle professionalità e funzioni, nel rispetto delle disposizioni che regolano il rapporto di lavoro.

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Nella consapevolezza di quanto sopra, va sottolineato che le potenzialità insite nel nuovo Accordo implicano da parte di tutte le componenti interessate, sia dell'Amministrazione che delle Organizzazioni Sindacali, un forte e convinto impegno volto a stabilire una dialettica costante e costruttiva nelle materie che ne sono oggetto, che consenta di perseguire, nel rispetto dei ruoli e con il senso di responsabilità che da sempre contraddistingue gli appartenenti all'Istituzione, il comune fine di contribuire alla efficienza dei servizi nell'interesse della collettività e di creare le serene condizioni di lavoro nella corretta osservanza dei principi contrattuali.

In tale ottica si richiama l'attenzione delle SS.LL. sulla necessità di sollecitare il massimo coinvolgimento di ogni ufficio per assicurare la scrupolosa attuazione delle disposizioni in argomento.

Fatta questa premessa, si evidenzia che la nuova disciplina, nel rispetto dei principi di razionalità e trasparenza, tende ad assicurare maggiore flessibilità e funzionalità alle procedure negoziali e di confronto.

Tra gli aspetti maggiormente innovativi si segnalano:

- *il ruolo di centralità dell'Ufficio per le Relazioni Sindacali di questo Dipartimento per le problematiche interpretative ed applicative inerenti l'Accordo stesso. In tale ottica, è stata prevista l'istituzione di un tavolo centrale permanente di confronto per la risoluzione delle controversie che non dovessero trovare soluzione a livello periferico;*
- *l'attuazione della disposizione di cui all'articolo 24, comma 5, lett. c), del DPR n.164/2002 relativamente alla possibilità di definire accordi decentrati per l'eventuale adozione di orari diversi da quelli previsti dall'A.N.Q., onde consentire agli uffici di adeguare gli orari alle specifiche esigenze locali.*
- *la previsione di una disciplina mirata per gli orari dei servizi di ordine pubblico, al fine di sopperire alla carenza di chiare indicazioni in materia ed alla luce di recenti indirizzi giurisprudenziali;*
- *l'attuazione della disposizione di cui all'articolo 24, comma 5, lett. l), del D.P.R. n. 164/2002, relativamente ai criteri per l'impiego del personale ultracinquantenne o con più di trenta anni di servizio attraverso l'introduzione di una specifica norma, di natura temporanea e*

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

sperimentale, che consente al personale destinatario della stessa di essere esonerato a domanda dai turni previsti nelle fasce serali e notturne;

- *la valorizzazione dell'istituto dello straordinario programmato improntato a criteri di maggiore razionalità e funzionalità, tali da renderlo uno strumento organizzativo efficace e flessibile che, nell'assicurare l'efficienza dei servizi, consenta di razionalizzare le risorse disponibili;*
- *la modifica della disciplina del riposo compensativo, anche alla luce delle nuove disposizioni in materia di lavoro straordinario introdotte dal D.P.R. n.51/2009, con la previsione che le prestazioni orarie di lavoro straordinario, sia obbligatorio che programmato, possono essere commutate in giorni di riposo compensativo solo a richiesta del dipendente;*
- *la previsione della cadenza semestrale, e non più trimestrale, del confronto relativo a straordinario programmato, riposo compensativo, reperibilità e cambio turno, nonché la determinazione della durata massima del confronto stesso e l'individuazione della documentazione da fornire.*

Per la corretta ed uniforme applicazione dell'Accordo, sono fornite le seguenti più specifiche indicazioni in merito ai contenuti dei singoli articoli, per ognuno dei quali sono state evidenziate le parti sostanzialmente innovate.

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ART. 1

ARTICOLO 1

DEFINIZIONI E RIFERIMENTI NORMATIVI

1. Ai fini del presente Accordo:

- a) per orario di servizio si intende il periodo di tempo giornaliero necessario ad assicurare la funzionalità degli uffici centrali e periferici del Dipartimento della pubblica sicurezza;
- b) per orario di lavoro si intende il periodo di tempo giornaliero durante il quale ciascun dipendente assicura la prestazione lavorativa nell'ambito dell'orario di servizio secondo le disposizioni di cui al presente Accordo e nel rispetto delle norme contrattuali;
- c) per orario di servizio continuativo si intende il periodo di tempo necessario per assicurare la funzionalità del servizio per l'intera giornata;
- d) per orario di servizio non continuativo si intende il periodo di tempo giornaliero necessario per assicurare la funzionalità del servizio nella fascia oraria 08-20, ovvero 07-19;
- e) per orario di lavoro continuativo si intende la prestazione di lavoro che il dipendente deve effettuare in uno dei quadranti previsti nell'ambito dell'orario di servizio continuativo ai fini dell'effettuazione dell'orario d'obbligo;
- f) per orario di lavoro non continuativo si intende la prestazione di lavoro che il dipendente deve effettuare in uno dei due quadranti previsti nell'ambito dell'orario di servizio non continuativo ai fini dell'effettuazione dell'orario d'obbligo settimanale;
- g) per programmazione settimanale si intende la pianificazione dell'orario di lavoro che ogni dipendente deve rispettare nell'ambito dell'orario di servizio previsto per la settimana di riferimento;
- h) per cambio turno si intende la modifica dell'orario di lavoro previsto dalla programmazione settimanale disposta successivamente alla programmazione stessa;
- i) per riposo settimanale si intende la giornata destinata al recupero delle energie psicofisiche che ogni dipendente ha diritto a fruire nell'ambito dell'orario di lavoro settimanale;
- l) per lavoro straordinario si intende la prestazione di lavoro eccedente l'orario d'obbligo giornaliero che il dipendente effettua per esigenze di servizio. Esso si distingue in lavoro straordinario obbligatorio ai sensi dell'articolo 63 della Legge n. 121/81 ed in lavoro straordinario programmato ai sensi dell'articolo 25, comma 5, lett. f), del D.P.R. n.164/2002¹;
- m) per permesso breve si intende l'autorizzazione concessa al dipendente ad assentarsi nel corso dell'orario di lavoro giornaliero nei limiti di durata e con le modalità di recupero previsti dalle vigenti disposizioni;
- n) per orario flessibile si intende l'anticipo o il posticipo dell'inizio ovvero l'anticipo del termine dell'orario di lavoro obbligatorio giornaliero;
- o) per reperibilità si intende il turno corrispondente alle 24 ore finalizzato a garantire l'immediato e puntuale intervento reso necessario da particolari circostanze secondo i criteri e le modalità stabiliti nel presente Accordo e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 64, della Legge n. 121/81.

¹ Leggasi articolo 24, comma 5, lett. f), del D.P.R. 18 giugno 2002 n. 164.

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

segue ART. 1

2. Riferimenti normativi richiamati dal presente Accordo:

- a) Legge 1° aprile 1981, n. 121, recante “Nuovo Ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza”;
Decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 1995, n. 395, recante “Recepimento dell’accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato) e del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995, riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza)”;
- b) Regolamento di servizio dell’Amministrazione della pubblica sicurezza approvato con Decreto del Presidente della Repubblica del 28 ottobre 1985, n. 782;
- c) Decreto del Presidente della Repubblica del 16 marzo 1999, n. 254, recante “Recepimento dell’accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999”;
- e) Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modifiche”;
- f) Decreto del Presidente della Repubblica del 18 giugno 2002, n. 164, recante “Recepimento dell’accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003”;
- g) Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della Legge 28 novembre 2005, n. 246”;
- h) Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- i) Decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2009, n. 51, recante “Recepimento dell’accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare, integrativo del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007”.

L’articolo, ai fini di una più agevole consultazione del testo dell’Accordo, reca la definizione degli istituti disciplinati, indicandone i principali riferimenti normativi.

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ART. 2

ARTICOLO 2
AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Accordo si applica a tutto il personale dei ruoli della Polizia di Stato con esclusione dei dirigenti.
2. Le disposizioni contenute nel presente Accordo **entrano in vigore entro 60 giorni dalla sottoscrizione dello stesso** e, ferma restando la scadenza del quadriennio normativo vigente all'atto della sottoscrizione, continuano ad applicarsi sino all'adozione del nuovo Accordo nazionale quadro.

Destinatario dell'Accordo è tutto il personale della Polizia di Stato ad esclusione di quello che riveste qualifiche dirigenziali. Pertanto esso si applica al personale non dirigente che espleta funzioni di polizia, a quello che espleta attività tecnico – scientifica o tecnica ed a quello appartenente ai ruoli professionali dei sanitari.

L'Accordo produce i suoi effetti fino all'adozione del successivo. Pertanto, devono essere rinnovate le procedure e l'invio dell'informazione preventiva anche laddove non si ritenga di dover adottare delle modifiche.

Va precisato che le nuove disposizioni trovano applicazione anche alle verifiche ed ai confronti eventualmente non conclusi alla data di emanazione della presente circolare. Per gli istituti dello straordinario programmato e della reperibilità, le cui procedure siano state già definite prima di tale data, i relativi effetti si esauriranno allo scadere del termine previsto.

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ART. 3

ARTICOLO 3 CONTRATTAZIONE DECENTRATA

1. La contrattazione decentrata si svolge presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, **a cura dell'Ufficio per le Relazioni Sindacali e presso gli uffici indicati nell'allegato A unito al presente Accordo.**
2. **Per il personale in servizio presso gli uffici periferici interforze la contrattazione decentrata è stipulata a cura dell'ufficio o direzione centrale sovraordinati.**
3. **Per il personale in servizio presso gli uffici periferici diversi da quelli interforze, non ricompresi nell'allegato A, la contrattazione decentrata è stipulata a cura dell'ufficio competente alla gestione amministrativa.**
4. Gli accordi decentrati sono stipulati nell'ambito e nei limiti fissati dal D.P.R. n. 164/2002 e dal presente Accordo, relativamente alle seguenti materie:
 - a) criteri applicativi relativi alla formazione ed all'aggiornamento professionale, con riferimento ai tempi ed alle modalità;
 - b) criteri per la verifica della qualità e della salubrità dei servizi di mensa e degli spacci;
 - c) criteri per la verifica delle attività di protezione sociale e di benessere del personale;
 - d) misure dirette a favorire pari opportunità nel lavoro e nello sviluppo professionale, ai fini anche delle azioni positive secondo i principi di cui al D.Lgs. n. 198/2006;
 - e) gestione ed applicazione di quanto previsto dal comma 5, lettera a), dell'articolo 24, del D.P.R. n. 164/2002;
 - f) **criteri per l'esame delle istanze inoltrate dal personale ai sensi del comma 1 dell'articolo 12, del presente Accordo.**
5. Gli accordi decentrati non possono comportare, in ogni caso, oneri finanziari aggiuntivi ai sensi dell'articolo 24, comma 6, del D.P.R. n. 164/2002.
6. Gli accordi decentrati continuano ad applicarsi fino all'entrata in vigore dei successivi.

L'articolo individua gli Uffici sede di contrattazione decentrata e le materie oggetto della stessa. I titolari degli Uffici indicati nell'allegato A, in quanto responsabili delle relazioni sindacali, provvedono alla contrattazione decentrata per tutti gli uffici da loro dipendenti (ad es. il Compartimento della polizia stradale per le Sezioni, Sottosezioni, Distaccamenti ecc...).

Per gli Uffici e le Direzioni Centrali del Dipartimento tale contrattazione decentrata è curata dall'Ufficio per le Relazioni Sindacali; per gli uffici periferici interforze provvedono l'Ufficio o la Direzione Centrale rispettivamente competente (ad es. Centri Operativi DIA; Nuclei Operativi Protezione; Centri Cooperazione Internazionale); per gli uffici periferici diversi

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

da quelli interforze non indicati nell'allegato A provvede l'Ufficio competente alla gestione amministrativa (ad es. la Questura per gli Uffici stralcio e le Sezioni di P.G.). Riguardo alle materie oggetto di contrattazione decentrata, l'unica novità è rappresentata dalla lettera f) concernente l'individuazione dei criteri per l'esame delle istanze inoltrate dal personale che abbia compiuto 50 anni di età o con almeno 30 anni di servizio, materia disciplinata dal successivo articolo 12.

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ART. 4

ARTICOLO 4 PROCEDIMENTO

1. Gli accordi decentrati sono stipulati tra una delegazione di parte pubblica presieduta dai titolari degli uffici indicati dall'articolo 3 ed una delegazione sindacale, composta da non più di tre rappresentanti delle segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale al 31.12.2008 e firmatarie dell'Accordo recepito con D.P.R. n.164/2002. Gli accordi decentrati per il Dipartimento della pubblica sicurezza sono stipulati dall'Ufficio per le Relazioni Sindacali e dalla delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle segreterie provinciali. Le trattative potranno essere condotte anche a tavoli separati a richiesta delle organizzazioni sindacali.
2. Può essere delegato a presiedere la delegazione di parte pubblica il funzionario con qualifica più elevata che, ai sensi dell'articolo 7 del D.P.R. n. 782/1985, è destinato ad assumere la direzione dell'ufficio in caso di assenza o impedimento del titolare. La delega non può prevedere limitazioni all'assunzione delle determinazioni relative agli oggetti di contrattazione. In assenza o mancanza di funzionari preposti all'ufficio, l'Amministrazione può designare un funzionario responsabile che procederà all'avvio ed, eventualmente, alla definizione degli accordi.
3. Le trattative per la definizione degli accordi decentrati sono avviate entro e non oltre 30 giorni dall'entrata in vigore del presente Accordo e dovranno concludersi nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre i 60 giorni dalla scadenza del suddetto termine.
4. Gli accordi decentrati sono efficaci quando vengono sottoscritti dal presidente della delegazione di parte pubblica e dalle componenti della delegazione sindacale di cui al comma 1 che rappresentano la maggioranza assoluta (50%+1) del totale degli iscritti alle organizzazioni sindacali nella provincia.
5. Per gli uffici a competenza interprovinciale o interregionale, le trattative sono condotte in ambito provinciale e gli accordi sono sottoscritti dal titolare dei predetti uffici o da un suo delegato ai sensi del comma 2 del presente articolo e dai rappresentanti delle rispettive segreterie provinciali.
6. Qualora gli accordi decentrati non siano definiti entro il termine di cui al comma 3, il presidente della delegazione di parte pubblica, entro le successive 48 ore, trasmette al Dipartimento della pubblica sicurezza - Ufficio per le Relazioni Sindacali adeguate informazioni sui motivi della mancata intesa, corredate da proposte utili al suo raggiungimento. Le trattative per la definizione degli accordi proseguono presso l'Ufficio per le Relazioni Sindacali che, entro dieci giorni dalla ricezione della documentazione, convoca le Segreterie Nazionali.
7. Per il Dipartimento della pubblica sicurezza le trattative di cui al comma 6 proseguono, con le medesime modalità, presso l'Ufficio del Vice Capo della Polizia preposto al coordinamento ed alla pianificazione delle Forze di Polizia con la delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle Segreterie Nazionali.
8. Copia degli accordi è consegnata alle organizzazioni sindacali partecipanti e a quelle che ne facciano richiesta ed è trasmessa dai dirigenti agli uffici dipendenti.
9. Resta fermo il diritto dei singoli dipendenti ad ottenere copia dei predetti accordi ai sensi della L. n. 241/1990.

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

La norma disciplina il procedimento per la stipula degli accordi decentrati, individuando nei titolari degli Uffici indicati nell'articolo 3 gli organi di parte pubblica competenti alla sottoscrizione.

La delegazione di parte sindacale è composta da non più di tre rappresentanti delle segreterie provinciali designati da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale al 31 dicembre 2008 e firmatarie del presente Accordo, adottato ai sensi del D.P.R. n.164/2002 (in tal senso deve intendersi l'espressione "Accordo recepito con D.P.R. n.164/2002"), indipendentemente dal numero delle sigle sindacali che compongono la singola Federazione. La norma richiama un principio di carattere generale da applicare, salvo non sia stabilito diversamente, a tutti i momenti delle relazioni sindacali previsti dal presente Accordo. La composizione della delegazione è rimessa alla scelta esclusiva di ogni organizzazione sindacale.

E' confermata la possibilità di condurre le trattative a tavoli separati a richiesta delle organizzazioni sindacali. Al riguardo si coglie l'occasione per richiamare quanto previsto dalla circolare n.555/39/RS/01/113/2081 del 5 giugno 2000, con cui è stato chiarito che le trattative a tavoli separati non sono ipotizzabili né per le materie oggetto di informazione preventiva, né per gli istituti ad essa connessi (esame congiunto e confronto). Quella modalità procedurale, infatti, non può che riferirsi alle trattative che sono parte di un momento negoziale, individuando, in tal modo, il criterio generale distintivo della correlazione tra negoziazione/contrattazione e possibilità di trattativa a tavoli separati.

Il comma 2 disciplina l'ipotesi di delega alla contrattazione da parte dei titolari degli Uffici, in merito alla quale si rileva l'opportunità di limitarne il ricorso ai soli casi strettamente indispensabili, trattandosi di attività connaturata alla funzione di dirigenza. Nel caso di assenza, anche temporanea, di funzionari preposti all'ufficio, la designazione è effettuata dall'Ufficio o Direzione Centrale di cui sono articolazione, sentito l'Ufficio per le Relazioni Sindacali.

La delega è formulata per iscritto e non può prevedere limiti ad assumere le determinazioni in ordine alle materie oggetto di contrattazione.

I termini previsti dal comma 3, sospesi nel decorso mese di ottobre, riprendono a decorrere dalla ricezione della presente circolare, pertanto, gli Uffici entro 10

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

giorni da tale data avvieranno le trattative da concludersi entro i 60 giorni successivi.

Gli accordi divengono efficaci una volta sottoscritti dal presidente della delegazione di parte pubblica e dalle componenti della delegazione sindacale che rappresentano la maggioranza assoluta, calcolata sulla base del dato associativo provinciale, certificato dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Va precisato che le trattative devono essere svolte in ambito provinciale anche per gli Uffici a competenza interprovinciale e interregionale (Compartimenti delle Specialità, Zone, etc.) i cui titolari avranno cura di assicurare, nel rispetto delle peculiarità degli uffici rispettivamente dipendenti, l'omogeneità delle contrattazioni.

Il comma 6 prevede che, qualora gli accordi decentrati non siano conclusi entro il termine massimo di 60 giorni, le trattative per la definizione degli accordi proseguano presso l'Ufficio Relazioni Sindacali. E' un'ipotesi da ritenersi del tutto eccezionale, considerato che il corretto esplicarsi delle relazioni sindacali dovrebbe consentire, in via ordinaria, il raggiungimento delle intese a livello periferico, attesa anche la conferma delle materie oggetto di contrattazione decentrata previste dal precedente Accordo, con la sola novità della determinazione dei criteri di impiego del personale con particolari requisiti (articolo 12 dell'Accordo).

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ART. 5

ARTICOLO 5 VERIFICA SULL'ATTUAZIONE DEGLI ACCORDI DECENTRATI

1. I titolari degli uffici centrali e periferici sedi di contrattazione decentrata **convocano** con cadenza semestrale i rappresentanti delle corrispettive segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo decentrato per un confronto sullo stato di attuazione dell'accordo stesso.
2. La convocazione è effettuata entro 30 giorni dalla cadenza semestrale a partire dalla data di sottoscrizione dell'accordo decentrato. La data dell'incontro è comunicata con un anticipo di almeno 20 giorni.
3. I titolari degli uffici di cui al comma 1, entro 10 giorni prima dell'incontro, inviano alle organizzazioni sindacali un prospetto riepilogativo dei dati rilevanti ai fini della verifica e mettono a disposizione la documentazione relativa garantendone il diritto all'accesso fino al compimento della verifica stessa e, successivamente, ai sensi della L. n. 241/1990.
4. Dell'esito della verifica è redatto contestuale verbale dal quale risultano le posizioni delle organizzazioni sindacali e dell'Amministrazione. Copia dello stesso è consegnata alle organizzazioni sindacali partecipanti e successivamente a quelle che ne facciano richiesta.
5. Nel caso di inadempienze accertate nell'ambito della verifica, i titolari degli uffici di cui al comma 1 provvedono, entro e non oltre 10 giorni dall'incontro ad informare le segreterie provinciali delle misure adottate per ripristinare il rispetto degli accordi sottoscritti.

Con riferimento al comma 1, nel ribadire che i titolari degli Uffici sede di contrattazione decentrata provvedono ad effettuare le verifiche sull'attuazione degli accordi stipulati, si ricorda che, oltre alla possibilità di delega già prevista nell'articolo precedente, per gli Uffici a competenza interprovinciale o interregionale, ovvero per quelli che sono diretta promanazione di un Ufficio Centrale, la verifica può essere delegata al funzionario che dirige l'articolazione direttamente interessata.

E' previsto che i rappresentanti sindacali siano convocati per gli incontri dai titolari degli uffici ai sensi dell'articolo 32, comma 4, del D.P.R. 164/2002: i relativi permessi - da intendersi riferiti al turno di servizio giornaliero, secondo la durata prevista dalla programmazione settimanale - sono retribuiti con esclusione dell'indennità e dei compensi per lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni.

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Le altre disposizioni mirano a scandire le tempistiche della verifica e ad indicare i dati e la documentazione da fornire. In particolare, la convocazione prevista dal comma 2 va effettuata entro il 30° giorno che precede la scadenza del semestre, da calcolarsi a partire dalla data di sottoscrizione dell'accordo decentrato. Va precisato che l'eventuale attività di consultazione della documentazione messa a disposizione prima dell'incontro non dà titolo alla concessione di permessi sindacali a carico dell'Amministrazione.

Tra la documentazione da fornire ai fini della verifica, che è opportuno sia disponibile anche nel corso della verifica stessa, è compresa quella indicata dal successivo articolo 20, comma 7, relativa al numero delle giornate di aggiornamento professionale che, non utilizzate dal personale, sono da riportare all'anno successivo.

La documentazione da fornire alle organizzazioni sindacali ai sensi del presente Accordo è preferibilmente trasmessa, laddove sia possibile, per via telematica.

Il verbale costituisce il documento finale ed esaustivo della verifica, da redigere contestualmente e da consegnare alle organizzazioni sindacali al termine dell'incontro.

L'ultimo comma prevede un termine ("entro e non oltre 10 giorni dall'incontro") entro il quale l'Amministrazione provvede ad informare le segreterie provinciali in merito alle misure adottate nel caso di eventuali inadempienze accertate.

Si allega fac-simile del prospetto riepilogativo di cui al comma 3.

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ART. 6

ARTICOLO 6
MODIFICA DEGLI ACCORDI DECENTRATI

1. Su richiesta del titolare dell'ufficio ovvero di una o più organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo decentrato, che rappresentano il 30% degli iscritti nella provincia, e con le stesse procedure e modalità con cui è stato definito l'accordo, sono avviate specifiche trattative per la definizione di modifiche o integrazioni all'accordo precedentemente sottoscritto.
2. Alle trattative di cui al comma 1 sono invitate a partecipare tutte le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo decentrato oggetto delle modifiche.
3. Le modifiche o le integrazioni agli accordi decentrati sono efficaci quando vengono sottoscritte dalle parti secondo le modalità previste dal comma 4, dell'articolo 4 del presente Accordo.
4. La mancata sottoscrizione delle modifiche o integrazioni non incide sulla validità degli accordi sottoscritti ai sensi dell'articolo 4 del presente Accordo.

La norma stabilisce che gli accordi decentrati possono essere modificati a richiesta del titolare dell'Ufficio ovvero di una o più organizzazioni sindacali che rappresentano il 30% degli iscritti nella provincia. Le modifiche sono efficaci quando sono sottoscritte dai sindacati che rappresentano la maggioranza assoluta (50%+ 1). Tali percentuali vanno calcolate sulla base del dato associativo annualmente certificato.

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ART. 7

ARTICOLO 7 ORARIO DI SERVIZIO E ORARIO DI LAVORO

1. **L'orario di servizio è il periodo di tempo giornaliero necessario ad assicurare la funzionalità e l'efficienza delle strutture e degli uffici, centrali e periferici, del Dipartimento della pubblica sicurezza. Le tipologie di orari previste nel presente Accordo sono dirette a favorire la piena efficienza dei servizi di polizia, tenuto conto delle finalità istituzionali e delle esigenze operative, nel rispetto di quanto stabilito dall'ordinamento e dalle norme contrattuali vigenti in materia di orario di lavoro.**
2. **La scelta delle tipologie di orario di servizio da applicarsi presso gli uffici deve essere coerente e finalizzata al tipo di servizio.**
3. **Per orario di lavoro si intende il periodo di tempo giornaliero durante il quale ciascun dipendente assicura la prestazione lavorativa nell'ambito dell'orario di servizio. La scelta dell'orario di lavoro, nel rispetto dei principi di cui ai commi 1 e 2, deve assicurare il sereno e proficuo svolgimento del servizio.**
4. **Le articolazioni orarie di cui agli articoli 8 e 9 sono adottate con riferimento a periodi non inferiori ai tre mesi ai sensi dell'articolo 25 del D.P.R. n. 164/2002.**
5. **Per i servizi di ordine e sicurezza pubblica prevedibili e programmabili, disposti con l'ordinanza di cui all'articolo 37 del D.P.R. n. 782/1985, si applicano i turni stabiliti dagli articoli 8 e 9 del presente Accordo, con la possibilità, nel caso sia necessario assicurare particolari situazioni di servizio, di anticipare o posticipare di un'ora l'inizio dei predetti turni.**
6. **L'adozione per periodi determinati di orari diversi da quelli indicati negli articoli 8 e 9 del presente Accordo, resa necessaria per comprovate e specifiche esigenze, ovvero in ragione di specifiche esigenze locali, di cui all'articolo 24, comma 5, lettera c), del D.P.R. n. 164/2002, è assunta previa intesa con le segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo. In tali casi, il titolare dell'ufficio interessato invia alle segreterie provinciali l'informazione in ordine al periodo, all'articolazione oraria da adottare ed alle esigenze che la determinano e, contestualmente, invita le medesime segreterie all'incontro per il raggiungimento dell'accordo. La procedura si conclude entro il termine tassativo di 10 giorni dalla ricezione dell'informazione e l'accordo è efficace quando sottoscritto dal titolare dell'ufficio e dall'organizzazione sindacale o dalle organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo che rappresentano la maggioranza assoluta (50% + 1) del totale degli iscritti alle organizzazioni sindacali nella provincia.**
7. **In occasione di eccezionali, imprevedibili e indilazionabili esigenze operative che si ha necessità di assicurare entro 48 ore dal momento in cui se ne ha notizia e che non consentono né l'attivazione delle procedure stabilite per la contrattazione periferica, né l'applicazione degli orari previsti contrattualmente ovvero dai prospetti 1 e 2 allegati al presente Accordo, i titolari degli uffici possono disporre adeguati turni di servizio, anche in deroga alle fasce orarie di cui ai predetti prospetti ed a quelle oggetto di intesa, informandone, senza particolari formalità, le segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo e fornendo, ove richieste, successive motivazioni scritte. Le modifiche alle turnazioni saranno limitate al tempo strettamente necessario per assicurare le esigenze che le hanno determinate, fermo restando l'avvio, entro 24 ore, delle procedure di cui al comma 6, da concludersi tassativamente entro 48 ore, nel caso in cui le stesse si protraggano oltre 3 giorni consecutivi.**

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

segue ART. 7

8. La programmazione degli orari di lavoro deve essere disposta settimanalmente e affissa all'albo dell'ufficio entro le ore 13.00 del venerdì precedente. Essa deve indicare, oltre l'orario di lavoro giornaliero dei singoli dipendenti per l'effettuazione dell'orario d'obbligo settimanale, la giornata in cui, in quella settimana, il dipendente effettuerà il turno di riposo settimanale, i turni di reperibilità, nonché le eventuali prestazioni di lavoro straordinario programmato, i recuperi riposo, i riposi compensativi, il giorno libero dal servizio, le aspettative, i congedi straordinari e ordinari. Le eventuali successive variazioni alla programmazione settimanale che ricadono nelle giornate di sabato e domenica saranno comunicate al personale interessato.

La norma aggiorna la disciplina degli orari, richiamando l'istituto dell'informazione preventiva - disciplinato dall'articolo 25 del D.P.R. 164/2002 - con cui si provvede, nell'ambito delle articolazioni previste dall'Accordo Nazionale Quadro, a determinare le tipologie di orari di servizio da adottare per ogni Ufficio.

Nel ribadire che i titolari degli Uffici sede di contrattazione decentrata sono i responsabili delle relazioni sindacali nell'ambito di tutti gli uffici da essi dipendenti si richiama quanto precisato sub articolo 5 in materia di verifica dell'attuazione degli accordi decentrati, pertanto l'informazione preventiva può essere fornita dal funzionario che dirige l'articolazione periferica appositamente delegato.

In conformità a quanto previsto dal comma 4 gli orari di servizio definiti con l'informazione preventiva non possono essere modificati prima che siano trascorsi tre mesi dalla loro adozione.

Va, altresì, precisato che le articolazioni degli orari di servizio sono riferite agli uffici intesi nella loro unitarietà e, pertanto, si applicano a tutto il personale che vi presta servizio, compreso quello eventualmente aggregato.

Si richiama, in particolare, l'attenzione sul carattere innovativo del comma 5 volto a definire, anche alla luce di problematiche interpretative insorte nell'applicazione del precedente Accordo e delle pronunce giurisprudenziali intervenute in materia, la disciplina degli orari per i servizi di ordine e

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

sicurezza pubblica prima genericamente compresi negli orari di servizio "ordinari". In particolare, detta disposizione mira a chiarire che la procedura dell'informazione preventiva si applica anche a quei servizi di ordine e sicurezza pubblica che abbiano le caratteristiche di prevedibilità e programmabilità. In tali ipotesi è possibile definire, nel più ampio contesto dell'informazione preventiva per l'adozione degli orari di servizio, anche i criteri generali per l'individuazione dei turni previsti dagli articoli 8 e 9 da applicare ai menzionati servizi di ordine e sicurezza pubblica "prevedibili e programmabili", evitando di ricorrere ad un'informazione preventiva per ognuno di essi. Ulteriore novità per detti servizi è rappresentata dalla possibilità di anticipare o posticipare di un'ora l'inizio dei turni (prima prevista solo per il personale dei Reparti Mobili) in relazione a particolari esigenze connesse a servizi di ordine e sicurezza pubblica.

Pertanto la predetta possibilità di anticipare o posticipare di un'ora va riferita ai turni per i servizi di ordine e sicurezza pubblica individuati nell'informazione preventiva e non ai turni che il personale da impiegare nel servizio di ordine e sicurezza pubblica ordinariamente svolge.

La possibilità di adottare orari diversi da quelli previsti dall'Accordo è stata estesa a qualsiasi tipologia di servizio, diversamente da quanto previsto dal precedente Accordo che limitava tale facoltà "ai compiti esclusivamente operativi o investigativi". Il presupposto applicativo è costituito dall'esistenza di "comprovate e specifiche esigenze" ovvero da "specifiche esigenze locali", al fine di assicurare maggiore flessibilità organizzativa in relazione alle necessità. La norma, inoltre, definisce più puntualmente la procedura stabilendone il termine finale. Resta confermata la percentuale del 50% +1 delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo e rappresentative sulla base del dato associativo annualmente certificato.

Al riguardo, trattandosi di attività negoziale sussiste la possibilità di condurre le trattative a tavoli separati, a richiesta delle Organizzazioni Sindacali.

Il comma 7 estende la possibilità di adottare gli "orari in deroga" a qualsiasi tipologia di servizio (e non solo quelli a carattere continuativo come previsto dal precedente Accordo) da predisporre nell'arco delle 48 ore, in presenza di "eccezionali, imprevedibili ed indilazionabili esigenze operative" che non

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

consentano il ricorso alle procedure ordinarie. La norma conferma sostanzialmente le modalità previste dalla precedente disciplina (consistenti nel fornire l'informazione senza particolari formalità alle segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali, prevedendo l'obbligo di fornire successive motivazioni scritte alle segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali che ne abbiano fatto richiesta. Qualora gli orari in deroga debbano essere adottati per un periodo superiore a tre giorni, occorrerà avviare entro le 24 ore successive le procedure previste dal comma precedente, da concludersi nel più breve termine delle 48 ore (anziché 10 giorni).

Il comma 8 indica i contenuti della programmazione settimanale. Tale documento, da utilizzare in forma standardizzata per tutte le articolazioni del medesimo Ufficio, deve riportare la tipologia di assenza evitando riferimenti a dati sensibili. Si richiama l'attenzione sulla necessità che gli Uffici provvedano a comunicare al personale interessato le eventuali variazioni alla programmazione riguardanti le giornate di sabato e di domenica.

Infine, poiché, come noto, il personale della Polizia di Stato è tenuto a prestare il turno di lavoro giornaliero previsto, nell'eventualità che il servizio si riveli di durata inferiore ed atteso che non possono essere preventivamente ipotizzabili le situazioni, i dirigenti valuteranno caso per caso le modalità di completamento dell'orario alla luce delle peculiarità del servizio effettuato e dei possibili impieghi, coerenti con l'attività ordinaria. Resta fermo il principio che il dipendente non può svolgere più turni nella medesima giornata.

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ART. 8

ARTICOLO 8 SERVIZI CONTINUATIVI

1. I servizi continuativi sono articolati nei seguenti quadranti giornalieri:
 - a) articolazione in 6 turni settimanali:
00-07, 07-13, 13-19, 19-24 con la previsione per effetto dei 13 minuti in più espletati per ogni turno, di un giorno libero dal servizio, oltre al riposo settimanale, dopo l'effettuazione di 28 giorni lavorativi, secondo quanto indicato nel prospetto 1 allegato al presente Accordo comprese anche le assenze legittime. Per il personale impiegato occasionalmente nei servizi continuativi, per un periodo di tempo inferiore ai 28 giorni lavorativi, la prestazione aggiuntiva dei 13 minuti giornalieri è utilmente contabilizzata al compimento dei 60 minuti e remunerata come lavoro straordinario nei limiti del monte ore assegnati all'ufficio di appartenenza;
 - b) articolazione in 5 turni settimanali, da applicarsi esclusivamente per i servizi interni: 22-07, 07-14, 14-22 secondo quanto indicato dal prospetto 2 allegato al presente Accordo.
2. **Eventuali deroghe previste da accordi sottoscritti a livello territoriale, in ragione di specifiche esigenze locali di cui all'articolo 7, comma 6, possono attuarsi tenendo conto dei seguenti criteri:**
 - **dopo il riposo settimanale non può effettuarsi il turno ricadente nella fascia oraria 00-07;**
 - **tra un turno e l'altro devono intercorrere non meno di 11 ore.**
3. **Gli orari o le articolazioni di turno diversi da quelli di cui al comma 1 possono essere attuati previo accordo con le segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e firmatarie del presente Accordo e con le procedure di cui all'articolo 7, comma 6.**
4. Nell'orario di lavoro risultante dal prospetto 1 allegato al presente Accordo va computato, per i servizi esterni, il tempo occorrente per raggiungere, dall'ufficio di appartenenza, il luogo in cui deve svolgersi il servizio e quello per il rientro, nonché le frazioni di tempo necessarie per il completamento dell'orario d'obbligo contrattuale, in relazione ai periodi indicati nel prospetto stesso da destinare alle attività interne che sono diretta conseguenza del servizio effettuato. Qualora si tratti di servizi interni, il personale permane nell'ufficio cui è addetto per lo svolgimento delle attività di fine turno fino al completamento dell'orario d'obbligo contrattuale.
5. Il personale che fruisce di riposo settimanale o di un periodo di congedo ordinario di durata non inferiore a 6 giorni, non può essere impiegato, nella giornata precedente a quella del riposo o del congedo ordinario, nei turni 19-24 di cui al comma 1, lettera a). Il personale nella giornata di rientro da un **periodo di congedo ordinario di durata non inferiore a 6 giorni** o dal congedo straordinario non può essere impiegato nel turno **00-07**.

L'articolo mira ad aggiornare la disciplina dei servizi continuativi. Le principali innovazioni possono sintetizzarsi nei seguenti punti:

- *previsione di un'unica articolazione in sei turni settimanali, che corrisponde ad una ipotesi già contemplata dal precedente Accordo e che consente di superare alcune difficoltà applicative;*

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- *integrazione della previsione relativa al computo della prestazione aggiuntiva dei 13 minuti giornalieri per il personale impiegato occasionalmente nei servizi continuativi per un periodo di tempo inferiore a 28 giorni lavorativi. Qualora la prestazione aggiuntiva non raggiunga i sessanta minuti o i suoi multipli utili al pagamento del lavoro straordinario nel mese di riferimento, va riportata ai mesi successivi;*
- *individuazione di criteri inderogabili (comma 2) nel caso di adozione di “orari in deroga” stabiliti da accordi sottoscritti a livello territoriale in ragione di specifiche esigenze locali ai sensi dell’articolo 7, comma 6.*

Il comma 5 nel confermare la precedente disciplina, prevede, inoltre, di non impiegare il personale nel turno 00/07 nella giornata in cui rientra dal congedo ordinario di durata non inferiore a sei giorni.

In merito alla disciplina del giorno libero e delle assenze legittime si confermano le disposizioni impartite con la circolare 333-A/9807.F.1.2. del 20 gennaio 2003 concernente “Applicazione articolo 7, comma 1, dell’A.N.Q.: fruizione del c.d. giorno libero”.

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ART. 9

ARTICOLO 9 *SERVIZI NON CONTINUATIVI*

1. I servizi non continuativi sono articolati:
 - a) articolazione in 6 turni settimanali:
 - a.1) sulla fascia oraria 08-20 con turni 08-14 e 14-20, ovvero, in relazione a specifiche e motivate esigenze di servizio, sulla fascia oraria 07-19 con turni 07-13 e 13-19, secondo aliquote fissate dal responsabile dell'ufficio in maniera da assicurare la presenza di personale in entrambi i turni, **fermo restando che ogni dipendente non può effettuare più di due turni pomeridiani la settimana;**
 - a.2) con orario 08-14;
 - b) articolazione in 5 turni settimanali, con esclusione dei servizi esterni di controllo del territorio;
 - b.1) con orario 08-14 ovvero, in relazione a particolari esigenze di servizio, 07-13 integrata da due rientri di 3 ore **compresi nella fascia 14-18 che devono essere programmati dal lunedì al venerdì.** Tra il turno di lavoro antimeridiano ed il rientro pomeridiano deve essere prevista un'interruzione di almeno mezz'ora per la consumazione del pasto;
 - b.2) sulla fascia oraria 08-20 con turni 08-14 e 14-20 ovvero, in relazione a particolari esigenze di servizio 07-13 e 13-19, integrata da due rientri di 3 ore che **sono programmati dal lunedì al venerdì, compresi nella fascia 10-18.** Uno dei rientri può essere svolto in orario antimeridiano. Tra il turno di lavoro ordinario ed i rientri deve essere prevista un'interruzione di almeno mezz'ora per la consumazione del pasto.
2. Nelle ipotesi previste alle lettere a.1) e b.2), al fine di favorire il sereno ed efficace svolgimento del servizio ed assicurare un'equa rotazione tra tutto il personale, le aliquote di personale ripartite tra il turno antimeridiano e quello pomeridiano sono espressamente indicate nell'informazione preventiva.
3. Nelle ipotesi descritte al comma 1, il responsabile dell'ufficio, **nell'ambito della programmazione settimanale**, al fine di assicurare la presenza in servizio nella **fascia oraria 08-20** anche nelle giornate di sabato e/o domenica **attraverso un'equa rotazione** tra tutto il personale, individua le aliquote che, a turno, devono osservare il riposo in una o due giornate diverse consecutive che, a richiesta dell'interessato, possono essere non consecutive nella stessa settimana contemperando, a tal fine, le esigenze di servizio con le esigenze del personale interessato. Trova comunque applicazione il disposto dell'articolo 63, quinto comma, della L. n. 121/1981.
4. **L'aliquota di personale da impiegare nella giornata di domenica non può essere superiore al 20% della forza disponibile e ogni dipendente non può essere impiegato per più di due domeniche al mese.**
5. **Nel caso in cui la giornata programmata per il rientro coincida con un giorno festivo o di assenza legittima, non si procede al recupero delle ore di rientro.**

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

segue ART. 9

6. Nei casi in cui il personale impiegato **stabilmente** nei servizi non continuativi debba essere impiegato, per particolari **ed improrogabili** esigenze di servizio, in servizi continuativi ovvero in servizi di ordine pubblico restano salvi i seguenti criteri:
 - **impiego preferibilmente di personale che, secondo la pianificazione settimanale, non avrebbe dovuto effettuare il rientro nella medesima giornata;**
 - **non impiego di personale che abbia precedentemente effettuato servizio nella fascia 14-20;**
 - **non impiego nel turno 00-07 del personale che rientra dal congedo ordinario ovvero dal congedo straordinario.**
7. Per il personale addetto ai servizi di scorta e/o tutela nonché per il personale degli autoparchi e degli autocentri, ove non risulti possibile attuare il cambio sul posto, l'articolazione del servizio potrà essere prevista a giorni alterni, previ accordi con le segreterie provinciali secondo le procedure di cui all'articolo 7, comma 6.
8. La programmazione del riposo settimanale per il personale impiegato nei servizi non continuativi deve, prioritariamente, essere riferita alla giornata della domenica. In caso di particolari ed improrogabili esigenze di servizio che impediscano la fruizione del riposo settimanale di domenica, detto personale a rotazione, secondo il principio di equità, non potrà essere impiegato nella giornata di domenica per più di due settimane consecutive e, comunque, non oltre due al mese. Resta salva la possibilità di raggiungere accordi diversi con le segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo secondo le procedure di cui all'articolo 7, comma 6.

Sono stati sostanzialmente confermati i turni previsti dall'Accordo precedente che consentono di assicurare l'operatività degli uffici non impegnati in servizi continuativi, recependo anche alcuni orientamenti consolidatisi in materia (es. commi 5 e 6).

La norma prevede che tra il turno "ordinario" ed il rientro (antimeridiano e pomeridiano) deve intercorrere almeno mezz'ora al fine di assicurare il tempo necessario al pasto ed il recupero delle energie psico-fisiche, pertanto con l'informazione preventiva si provvederà ad indicare la durata dell'interruzione e il conseguente orario del rientro, individuati sulla base delle condizioni esistenti in loco per il pasto.

Inoltre la norma (comma 4) tiene debito conto del fatto che il personale destinatario della stessa è prevalentemente impiegato in uffici che non richiedono la copertura nella giornata di domenica. In tale ottica, anche alla luce del previsto limite d'impiego non superiore a due domeniche per ogni mese, si richiama l'attenzione sulla necessità che l'informazione preventiva

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

individuati criteri generali per una corretta ed uniforme attuazione delle disposizioni citate.

Con riguardo ai rientri pomeridiani o antimeridiani si precisa che, oltre al ricorso ai c.d. rientri “a scalare” (circolare n. 555/39/RS/01113/3454 del 22 ottobre 1998), possono essere previsti anche i c.d. rientri “fissi” ove ritenuti utili al fine di prevenire problemi organizzativi.

Con riferimento al comma 6, che si applica anche all'ipotesi di impiego nei servizi di ordine pubblico, il secondo criterio, per una corretta applicazione, va interpretato nel senso che il personale che abbia effettuato il turno 14/20 non può essere impiegato successivamente nel turno 00/07, in analogia a quanto previsto per i servizi continuativi per i quali la programmazione deve assicurare l'intervallo di almeno undici ore tra un turno e l'altro (articolo 8, comma 2, punto 2).

Infine si rammenta che è possibile ricorrere ad intese con le organizzazioni sindacali, ai sensi dell'articolo 7, comma 6 del presente Accordo, per programmare turni pomeridiani oltre il limite previsto dal comma 1; rientri pomeridiani nelle giornate di sabato e domenica; percentuali superiori a quelle previste dal comma 4; impiego di personale per più di due domeniche al mese.

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ART. 10

ARTICOLO 10 ORARIO FLESSIBILE

1. L'orario flessibile è applicabile nei servizi non continuativi con esclusione dei servizi esterni di controllo del territorio. I dirigenti responsabili degli uffici dispongono, su richiesta **scritta e motivata** del dipendente, l'applicazione dell'orario flessibile. L'eventuale provvedimento di **diniego deve essere adeguatamente motivato**. La flessibilità deve essere programmata settimanalmente e può essere prevista: anticipando o posticipando l'orario di entrata o anticipando l'orario di uscita di 30 o 60 minuti per ciascun turno.
2. **Il recupero dei 30 o 60 minuti di cui al comma 1 avviene:**
 - nella medesima giornata anticipando o prolungando l'orario d'obbligo;
 - ovvero in un turno unico settimanale di 3 ore nella prima ipotesi (30 minuti); in due turni settimanali di 3 ore nella seconda ipotesi (60 minuti).
3. Le modalità di recupero di cui al comma 2 sono disposte dal responsabile dell'ufficio **contemperando le esigenze del dipendente, indicate nella richiesta di avvalersi dell'orario flessibile, con le esigenze del servizio e con l'articolazione oraria dell'ufficio di appartenenza.**

La disciplina dell'orario flessibile, nel confermare la possibilità di posticipare l'orario di entrata, introduce come elemento innovativo la possibilità di anticipare l'orario di inizio del turno di servizio.

Si ricorda che la flessibilità può incidere sull'inizio o sul termine del turno di servizio unitariamente inteso.

La richiesta del dipendente deve essere presentata in forma scritta, indicando le relative motivazioni e con congruo anticipo rispetto alla programmazione settimanale e può far riferimento a periodi temporali secondo le esigenze del dipendente.

Il responsabile dell'Ufficio, valutata l'istanza in relazione all'esigenze dell'ufficio, è tenuto a motivare adeguatamente l'eventuale provvedimento di diniego.

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ART. 11

ARTICOLO 11 CAMBIO TURNO

1. Per cambio turno si intende la modifica dell'orario di lavoro previsto dalla programmazione settimanale disposta successivamente alla programmazione stessa.
2. La modifica dei turni previsti dagli articoli precedenti può essere disposta:
 - a) a richiesta scritta e motivata del personale interessato. **L'eventuale diniego deve essere motivato per iscritto;**
 - b) d'ufficio **per particolari e motivate esigenze di servizio** e per non più di una volta la settimana per ogni dipendente, **con criteri di rotazione e, comunque, nel limite massimo della pianificazione dei cambi turno annualmente stabilita per ogni ufficio dal Dipartimento della pubblica sicurezza.**
3. Il cambio del turno relativamente ai quadranti notturni può essere disposto solo in caso di assoluta necessità e, comunque, non più di una volta al mese.
4. **Per i servizi continuativi costituisce cambio turno solo la prima variazione di turno, configurandosi quelle successive quali sviluppo della tipologia di orario.**
5. I dirigenti degli uffici ripristinano, non appena possibile, la turnazione originaria.
6. **Non costituisce cambio turno l'anticipo o il posticipo del turno di un'ora nell'ipotesi previste dal presente Accordo.**
7. L'Amministrazione fornisce entro cinque giorni dalla richiesta ed in forma scritta alle organizzazioni sindacali che ne facciano richiesta il numero dei cambi turno **del mese precedente** disposti ai sensi del comma 2, lettera b), e le motivazioni che li hanno determinati.
8. **Entro il mese di febbraio di ciascun anno, presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, si tiene un incontro con una delegazione composta da un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e firmatarie del presente Accordo per l'individuazione dei criteri per la ripartizione dei cambi turno. In sede di prima attuazione l'incontro si tiene entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Accordo.**

Il nuovo Accordo introduce una disciplina autonoma del cambio turno, prima inserita tra le disposizioni concernenti i servizi continuativi e non continuativi. Ciò anche in conformità alle innovazioni apportate dall'articolo 22, comma 1, del D.P.R. n.51/2009, che ha inserito l'istituto tra le materie oggetto di confronto semestrale.

Si evidenzia, inoltre, che la nuova disciplina, nel tener conto delle problematiche emerse nel corso degli anni, mira a rendere omogenei i criteri applicativi dell'istituto anche al fine di evitare eccessive variazioni nella programmazione settimanale.

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

L'istituto del cambio turno fa riferimento alla modifica - disposta successivamente alla programmazione - dell'orario di lavoro indicato nella programmazione settimanale che, come noto, è predisposta secondo le tipologie di orario definite con l'informazione preventiva.

La norma, nel confermare quanto già previsto nell'Accordo precedente, stabilisce che successivamente alla programmazione settimanale possa disporsi un cambio turno alla settimana o, se relativo al quadrante notturno, uno al mese per dipendente.

Al riguardo, nel disporre i cambi turno si ricorrerà a criteri di rotazione al fine di evitare di gravare sul medesimo personale.

Considerato che l'Accordo per il Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali prevede, al momento, la corresponsione di un compenso in alcuni casi di variazione del turno, si precisa che non dà luogo a compenso per il cambio turno la modifica dell'orario disposta in sede di programmazione settimanale per non più di una volta a settimana.

Invece, le variazioni di turno disposte successivamente alla programmazione settimanale (non più di una a settimana o, se relativa a quadranti notturni, non più di una al mese) danno sempre diritto al compenso in oggetto.

Nelle more dell'individuazione dei criteri per la ripartizione dei cambi turno, di cui al comma 8, resta valido il numero dei cambi turno fissato dall'allegato 2 alla circolare n.555/39/RS/01/113/2081 del 5 giugno 2000.

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ART. 12

ARTICOLO 12 IMPIEGO DI PERSONALE CON PARTICOLARI REQUISITI

1. Il personale che abbia compiuto 50 anni di età, ovvero con un'anzianità di servizio di almeno 30 anni, impiegato nei servizi esterni, può chiedere di essere esonerato dai turni previsti nelle fasce serali e notturne.
2. I titolari degli uffici provvedono, con cadenza trimestrale, all'esame delle istanze di cui al comma 1 secondo criteri di priorità concordati preliminarmente con le segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali in sede di accordo decentrato.
Nell'individuazione dei criteri si tiene conto, nell'ordine:
 - dell'età del personale;
 - dell'anzianità di servizio;
 - delle infermità derivanti da causa di servizio;
 - del percorso professionale.
3. Nel caso in cui la dotazione organica o la tipologia di servizio dell'ufficio in cui opera il richiedente non consenta di accogliere la richiesta, l'Amministrazione informa l'interessato delle eventuali possibili soluzioni alternative.
4. Nel caso di accoglimento della richiesta di esonero, l'eventuale istanza di revoca presentata dall'interessato produce i suoi effetti in concomitanza della cadenza trimestrale di cui al comma 2.
5. Le disposizioni previste dal presente articolo hanno carattere sperimentale e saranno oggetto di verifica entro il 31 dicembre 2010.

Le disposizioni mirano a dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 24, comma 5, lett. l), del D.P.R. 164/2002 che demanda all'Accordo Nazionale Quadro l'individuazione dei criteri di valutazione delle istanze presentate dal personale con oltre 50 anni di età o con più di trenta anni di servizio.

Attesa l'esigenza di valutare attentamente l'impatto della norma sulla funzionalità dei servizi, anche alla luce dei dati sulle adesioni del personale interessato, si è ritenuto necessario attribuire alla disposizione carattere sperimentale - al fine di consentire eventuali successivi correttivi - e di circoscriverne l'applicazione alla sola ipotesi dell'esonero dai turni serali e notturni, intendendosi per questi ultimi quelli compresi nella fascia oraria 19/07.

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Destinatario della norma è il personale in possesso dei menzionati requisiti di anzianità, “ impiegato ” nei servizi esterni.

I criteri per la valutazione delle istanze, che devono tenere conto dei parametri indicati dal comma 2, sono definiti d'intesa con le organizzazioni sindacali in sede di contrattazione decentrata, dalla cui sottoscrizione decorre la cadenza trimestrale prevista dalla norma. Sulla base di tali criteri, il titolare dell'Ufficio provvede a valutare le istanze attribuendo alle stesse un ordine di priorità, cui andrà fatto riferimento qualora sussista la possibilità di aderire alla richiesta, tenuto conto della dotazione organica e della tipologia di servizio dell'ufficio in cui opera il dipendente. Ove non sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda l'Ufficio provvederà a darne comunicazione all'interessato informandolo sulle eventuali, possibili, soluzioni alternative.

Va precisato che l'ipotesi dell'eventuale presentazione di un'istanza di revoca, prevista dal comma 4, implica che il dipendente esonerato dai turni serali e notturni abbia continuato a permanere nel medesimo ufficio e che il relativo accoglimento dovrà avvenire con modalità compatibili con i tempi tecnici della programmazione dei servizi.

Nell'evidenziare, infine, che la disciplina in esame non può interferire con la materia della mobilità, che com'è noto non costituisce oggetto di contrattazione, sarà cura di questo Dipartimento avviare un monitoraggio ricognitivo sull'esito della sperimentazione entro il 31 dicembre 2010.

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ART. 13

ARTICOLO 13 REPARTI MOBILI

1. Per il personale dei Reparti Mobili impiegato nei servizi continuativi e non continuativi, interni ed esterni, vale quanto stabilito negli articoli 8 e 9 del presente Accordo.
2. L'orario d'obbligo contrattuale del personale dei Reparti Mobili impiegato in servizio di ordine pubblico ha la durata di:
 - a) per i servizi articolati in 6 turni settimanali: 6 ore continuative;
 - b) per i servizi articolati in 5 turni settimanali: 7 ore e 12 minuti continuativi;
 - c) **qualora gli orari di servizio necessari per assicurare le esigenze istituzionali siano difformi da quelli indicati negli articoli 8 e 9 del presente Accordo, gli stessi potranno essere adottati previ accordi con le segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo con le procedure di cui all'articolo 7, comma 6.**
3. Per i servizi di ordine e sicurezza pubblica prevedibili e programmabili, disposti con l'ordinanza di cui all'articolo 37 del D.P.R. n. 782/1985, si applicano i turni indicati dai commi precedenti, con la possibilità, **nel caso sia necessario assicurare particolari situazioni di servizio**, di anticipare o posticipare **di un'ora** l'inizio dei predetti turni.
4. Salvo che vi ostino improvvise ed improcrastinabili esigenze di servizio, al personale dei Reparti Mobili deve essere assicurato, **almeno due volte ogni cinque settimane**, il riposo settimanale coincidente con la domenica, **secondo un criterio di rotazione tra tutto il personale interessato.**
5. Ai sensi dell'articolo 42 del D.P.R. n. 782/85 l'ordine di servizio viene redatto giornalmente ed esposto all'albo del Reparto entro le ore 13.00 e, comunque, almeno 12 ore prima dell'orario di svolgimento delle attività previste. Eventuali successive variazioni vanno comunicate tempestivamente al personale interessato a cura del Reparto da cui dipende.
6. **Al personale di cui al comma 1 non si applica l'articolo 11 salvo quanto previsto dalla lettera a) del comma 2, dello stesso articolo.**

La disposizione riproduce quella dell'Accordo precedente prevedendo anche per il personale dei Reparti Mobili la possibilità di adottare - d'intesa con le organizzazioni sindacali - orari difformi da quelli di cui agli articoli 8 e 9. I dirigenti dei Reparti Mobili avranno cura di individuare le tipologie di orario da adottare per l'impiego del personale nei servizi di ordine pubblico, in particolare per quelli da espletare fuori sede in modo da coordinarsi con gli orari previsti nelle relative ordinanze emanate dalle competenti Autorità provinciali di pubblica sicurezza.

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Ulteriore novità è costituita dalla previsione del comma 4 che assicura il riposo settimanale coincidente con la domenica almeno due volte ogni cinque settimane e secondo un criterio di rotazione tra tutto il personale. Tali previsioni, costituendo una disciplina speciale correlata alla peculiarità dei servizi in questione, derogano pertanto alla normativa generale dell'articolo 9, comma 4.

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ART. 14

**ARTICOLO 14
REPARTI VOLO**

1. Per il personale aeronavigante e per quello addetto al settore tecnico e burocratico dei Reparti Volo si applicano le articolazioni orarie di cui agli articoli 8 e 9 ovvero per i servizi articolati in 5 turni settimanali anche con orario giornaliero di 7 ore e 12 minuti continuativi.
2. Le articolazioni orarie di cui al comma 1 sono adottate con le procedure previste per l'informazione preventiva di cui all'articolo 25 del D.P.R. n. 164/02, compresi i particolari turni di servizio predisposti per garantire i servizi di allarme.
3. Gli orari di servizio difforni da quelli indicati negli articoli 8 e 9 possono essere adottati, previ accordi con le segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo, con le procedure di cui all'articolo 7, comma 6.
4. Fino alla scadenza delle "Effemeridi" potrà farsi ricorso, per le tipologie di turni di servizio previste al comma 1 e per il personale impiegato nei servizi d'allarme disposti dal dirigente, a prestazioni di lavoro straordinario secondo i criteri indicati nell'articolo 16 del presente Accordo.

La norma, in relazione alla specificità del settore, mira ad assicurare la possibilità per i dirigenti dei Reparti, d'intesa con le organizzazioni sindacali, di individuare articolazioni orarie funzionali alle specifiche esigenze del servizio correlate agli organici ed alle peculiarità territoriali.

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ART. 15

ARTICOLO 15 BANDA MUSICALE

1. L'orario di lavoro dei componenti la Banda Musicale della Polizia di Stato può essere articolato:
 - a) personale orchestrale: prova unica di concertazione dalle ore 08.30 alle ore 10.00 e dalle ore 10.30 alle ore 11.45 con possibilità di accorpare tali periodi, ovvero di anticipare o posticipare di 30 minuti o 1 ora gli orari di inizio e fine dei periodi stessi. Le rimanenti ore d'obbligo sono destinate allo studio ed alla preparazione individuale **in sede**;
 - b) personale orchestrale addetto permanentemente ad attività di supporto: osserva l'orario del personale **dell'Ufficio per i servizi tecnico-gestionali della Segreteria del Dipartimento della pubblica sicurezza compatibilmente con le esigenze funzionali della Banda Musicale**.
2. In caso di impegni esterni, in sede e fuori sede, si considera come servizio, sempre che il trasferimento avvenga in forma collettiva e con mezzi messi a disposizione dell'Amministrazione:
 - a) il viaggio di trasferimento per il periodo compreso tra la partenza ed il raggiungimento della località ove è previsto lo svolgimento del servizio;
 - b) il tempo dell'effettiva prestazione musicale, **dell'attività preparatoria, nonché quello necessario al recupero e alla messa in custodia degli strumenti e dei materiali in dotazione**;
 - c) **il viaggio di trasferimento per il periodo compreso tra la partenza dal luogo ove si è svolto il servizio ed il raggiungimento della sede di servizio.**

In caso di viaggio di durata inferiore all'orario d'obbligo, il personale rimane reperibile fino a completamento dell'orario d'obbligo giornaliero.
3. Il servizio che si protrae oltre le ore 24.00 e fino alle ore 02.00 è considerato prolungamento dell'orario di lavoro del giorno precedente da retribuire a titolo di lavoro straordinario. Per l'ulteriore servizio nella stessa giornata debbono, di norma, intercorrere almeno 8 ore **salvo accordi diversi in sede di contrattazione decentrata**. Qualora il servizio abbia termine oltre le ore 02.00, il tempo compreso tra le ore 00.00 e l'orario di fine servizio è considerato servizio per la giornata e l'eventuale impiego nella stessa giornata da diritto al compenso per lavoro straordinario.
4. I concerti in pubblica piazza o in ambienti chiusi debbono avere, di norma, la durata massima di 3 ore nella giornata.
5. **Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al personale impiegato nelle attività della Fanfara della Polizia di Stato.**

La norma, salvo alcune precisazioni, conferma sostanzialmente la disciplina precedente relativa al personale della Banda Musicale della Polizia di Stato estendendola anche a quello della Fanfara.

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ART. 16

ARTICOLO 16

STRAORDINARIO PROGRAMMATO

1. **In relazione a prevedibili e particolari esigenze di servizio che richiedono prestazioni lavorative eccedenti l'orario ordinario di lavoro, i titolari degli uffici programmano turni di lavoro straordinario nella misura del 40% del monte ore assegnato all'ufficio. Nel caso in cui ne ravvisi la necessità il titolare dell'ufficio può provvedere alla programmazione di ulteriori quote percentuali di lavoro straordinario.**
2. **I turni di lavoro in straordinario programmato, di cui al comma 1, sono stabiliti con cadenza trimestrale dal titolare dell'ufficio previa informazione preventiva alle segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale e firmatarie del presente Accordo, in conformità a quanto previsto dall'articolo 25, comma 2, lettera c), del D.P.R. n. 164/2002, con congruo anticipo e, comunque, almeno 15 giorni prima dell'inizio del trimestre di riferimento. L'informazione deve contenere le seguenti indicazioni:**
 - a) **le finalità perseguite;**
 - b) **il trimestre relativo alla programmazione;**
 - c) **gli uffici interessati;**
 - d) **il personale che vi ha aderito;**
 - e) **la programmazione dei turni di lavoro.****L'informazione contiene, inoltre, il dato numerico complessivo delle ore effettuate a titolo di straordinario obbligatorio nel trimestre precedente.**
3. **La programmazione dei turni di lavoro straordinario di cui al presente articolo è predisposta nel rispetto dei seguenti criteri:**
 - a) **il personale interessato deve essere individuato su base volontaria e secondo criteri di rotazione;**
 - b) **il turno di lavoro straordinario programmato può precedere o seguire il turno di lavoro ordinario, salvo che non incida sui tempi destinati alla consumazione dei pasti. In tali casi dovrà essere assicurato al personale un intervallo di almeno 30 minuti;**
 - c) **il personale non può essere impiegato in turni di lavoro straordinario programmato per più di due volte a settimana e per più di 3 ore per ciascun turno;**
 - d) **il personale non può essere impiegato in turni di lavoro straordinario programmato nelle giornate di riposo ed in quelle di giorno libero, sia che i turni di servizio siano articolati in sei giorni che in cinque giorni;**
 - e) **per i servizi continuativi la programmazione dei turni di lavoro straordinario deve, altresì, tenere conto dell'esigenza di recupero delle energie psico-fisiche del personale interessato anche in relazione alla peculiarità del servizio svolto.**
4. **Il turno di straordinario programmato si configura come orario giornaliero obbligatorio di lavoro. Per sopravvenuti, gravi e improcrastinabili motivi il dipendente può richiedere l'esonero dall'effettuazione dello straordinario programmato, dandone preavviso nel più breve tempo possibile. L'esonero può essere richiesto anche per un periodo di tempo circoscritto.**
5. **Entro il mese di febbraio di ciascun anno presso il Dipartimento della pubblica sicurezza si tiene un incontro con una delegazione composta da un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e firmatarie del presente Accordo sui criteri di massima concernenti le modalità di ripartizione del monte ore di lavoro straordinario. A partire dal secondo anno, nell'incontro può, altresì, riscontrarsi l'andamento del ricorso alle ore di lavoro straordinario nell'anno precedente, anche con riferimento alle quote utilizzate per lo straordinario programmato.**

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

E' stata aggiornata la disciplina dell'istituto al fine di valorizzarne le potenzialità nell'ottica di una gestione più flessibile e razionale delle risorse, in coerenza con le finalità generali richiamate nelle premesse.

In particolare l'elevazione al 40% (a fronte del 20% previsto dal precedente Accordo) del monte ore complessivo assegnato all'Ufficio risponde alle finalità di conseguire un più ampio ricorso a tale strumento, che, se correttamente utilizzato, consente un impiego delle risorse umane ottimale e funzionale sia alla copertura dei servizi secondo le specifiche esigenze locali, sia per la realizzazione di progetti mirati ai fini istituzionali ogni qualvolta il lavoro ordinario non appaia sufficiente. In tale ottica, considerata la volontarietà dell'istituto, sarà opportuna un'azione di impulso da parte dei titolari degli uffici tendente a favorire la più diffusa adesione del personale, condizione, questa, indispensabile per l'effettiva utilità di tale strumento. Inoltre, poiché la disciplina in argomento si inserisce in quella più generale del lavoro straordinario, va doverosamente richiamata l'esigenza di prestare la massima attenzione sul razionale utilizzo delle risorse disponibili, avendo cura di verificare che il ricorso allo straordinario obbligatorio, c.d. "straordinario emergente", avvenga solo nei casi in cui debbano essere fronteggiate situazioni contingenti e non suscettibili di preventiva programmazione.

Particolare rilievo riveste l'attività di verifica e controllo sul ricorso allo straordinario da svolgersi a cura dei responsabili degli Uffici. A tale attività corrisponderà l'attività di monitoraggio generale che questo Dipartimento avvierà in conformità a quanto previsto dal comma 5, che prevede un incontro annuale con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali, anche al fine di verificare le reali esigenze degli Uffici e le capacità progettuali per l'utilizzo dello straordinario programmato e la validità dei criteri generali di ripartizione dello straordinario.

Le innovazioni apportate mirano, fra l'altro, a standardizzare il contenuto e le procedure dell'informazione preventiva, per la quale resta confermata la cadenza trimestrale e a codificare criteri e principi applicativi consolidati. Tra questi la possibilità che il turno di lavoro straordinario programmato preceda o segua, con o senza soluzione di continuità, il turno di lavoro ordinario purché

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

non incida sui tempi destinati al pasto e per i servizi continuativi sia consentito il recupero delle energie psico-fisiche.

Infine, il comma 4 chiarisce che il turno di straordinario programmato, per chi vi ha aderito, costituisce orario di lavoro obbligatorio, prevedendo, pur tuttavia la possibilità di chiedere l'esonero dalla prestazione. L'istanza di esonero, per non snaturare l'istituto e per non pregiudicare la funzionalità dei servizi, va accolta esclusivamente in presenza dei presupposti tassativamente fissati dalla norma.

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ART. 17

ARTICOLO 17 **RIPOSO COMPENSATIVO**

1. Le prestazioni orarie di lavoro straordinario **obbligatorio e programmato** effettuate possono essere commutate, a richiesta del dipendente, in un numero corrispondente di giorni di riposo compensativo. La richiesta, l'**accoglimento** e l'eventuale diniego **motivato** vanno formulati per iscritto.
2. Per il computo di ciascun giorno di riposo compensativo si fa riferimento alla durata effettiva dell'orario di lavoro relativo al giorno in cui si usufruisce del riposo.
3. Le giornate di riposo compensativo debbono essere fruite, a richiesta dell'interessato e tenuto conto delle esigenze di servizio, **entro l'anno successivo a quello nel quale sono state maturate**.
4. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il riposo compensativo è cumulabile con il riposo settimanale e con il congedo ordinario.
5. Per il confronto **semestrale** di cui all'articolo 28, comma 2, del D.P.R. n. 164/2002, vale quanto previsto **dall'articolo 19** del presente Accordo.

Le modifiche apportate dall'articolo 15, comma 6, del D.P.R. n. 51/2009 che stabilisce che "le ore di lavoro straordinario...sono comunque retribuite nell'ambito delle risorse disponibili, limitatamente alla quota spettante, entro l'anno successivo" hanno reso necessario l'aggiornamento dell'istituto del riposo compensativo relativamente alla commutabilità delle ore di lavoro straordinario. In tal senso, la norma in esame innova la precedente disciplina stabilendo che tale commutazione possa avvenire esclusivamente su richiesta del dipendente tanto per l'ipotesi dello straordinario programmato, che in quella dello straordinario obbligatorio (1° comma).

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ART. 18

ARTICOLO 18 REPERIBILITA'

1. Oltre quanto previsto dall'articolo 64 della L. n. 121/1981 ed in conformità al disposto di cui agli articoli 25, comma 2, lettera e) e 28, comma 2, del DPR n.164/2002, al fine di garantire l'immediato e puntuale intervento, nei casi in cui particolari circostanze lo rendano necessario, può essere fatto obbligo al personale della Polizia di Stato di mantenere la reperibilità previo accordo semestrale con le segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo, secondo le procedure stabilite in materia di contrattazione e sulla base dei seguenti criteri:
 - a) **la programmazione dei turni di reperibilità da attuarsi presso gli uffici deve essere coerente con la finalità dell'istituto e contenuta nei limiti massimi della pianificazione stabilita per gli uffici annualmente dal Dipartimento della pubblica sicurezza;**
 - b) **ciascun dipendente non può essere collocato in reperibilità per più di 5 turni al mese, da espletarsi in modo non consecutivo, salvo particolari esigenze di servizio previste in sede di accordo decentrato;**
 - c) **la durata del servizio di reperibilità, con detrazione del turno di lavoro giornaliero, deve corrispondere a 24 ore secondo l'articolazione da concordare in sede di accordo decentrato;**
 - d) **i turni di reperibilità devono essere stabiliti con formali ordini di servizio, seguendo un criterio funzionale di rotazione fra il personale;**
 - e) **il dipendente non può essere collocato in reperibilità nella giornata che precede o segue il congedo ordinario ovvero il riposo settimanale, fatte salve eventuali deroghe previste in sede di accordo decentrato;**
 - f) **non possono essere collocati in reperibilità i dipendenti che si avvalgono degli istituti previsti dall'articolo 17, del D.P.R. n. 164/2002 ed il personale che si avvale della facoltà di cui all'articolo 12 del presente Accordo.**
2. All'istituto della reperibilità non può farsi ricorso per i servizi interni ed esterni stabilmente organizzati in turni che coprono l'intera giornata.
3. **Il numero delle reperibilità giornaliere disposte ai sensi dell'articolo 64 della L. n. 121/1981 e del presente articolo non può, comunque, superare complessivamente il numero corrispondente al 5% della forza effettiva dell'ufficio rilevata al 31 dicembre dell'anno precedente.**
4. **I dirigenti degli uffici comunicano alle organizzazioni sindacali che ne facciano richiesta il numero complessivo delle reperibilità disposte nel mese precedente.**
5. Al pagamento dei compensi si provvede con le risorse individuate ai sensi dell'articolo 15, comma 2, lettera d), del D.P.R. n. 164/2002.
6. Per l'individuazione dei criteri di assegnazione delle giornate di reperibilità si applica quanto previsto dall'articolo 11, comma 8.

La norma mira a ricondurre la reperibilità "pattizia" alle finalità connaturali a tale istituto, già oggetto della circolare n. 333-A/9807.F.11.1 del 5 dicembre 2005.

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

In particolare, occorrerà prestare la massima attenzione all'individuazione sia degli uffici per i quali è ritenuto utile il ricorso all'istituto, sia del personale da impiegare, in relazione alle qualifiche rivestite e alle funzioni svolte [criterio funzionale richiamato dalla lett. d) comma 1].

Va ricordato che il limite massimo del numero di reperibilità assegnato annualmente da questo Dipartimento è comprensivo anche delle reperibilità disposte ai sensi dell'articolo 64 Legge 121/81 e degli eventuali c.d. "interventi su chiamata" (al momento compensati con le risorse del Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionale sotto la voce "indennità di reperibilità").

La nuova disciplina offre maggiori margini di flessibilità rispetto alla precedente attraverso il ricorso agli accordi decentrati [vedi ipotesi di cui alle lett. b), c) ed e) del comma 1].

Restano invariate le procedure relative all'accordo semestrale con le organizzazioni sindacali che fanno riferimento al raggiungimento di un'intesa sottoscritta dal titolare dell'Ufficio e dalle organizzazioni sindacali che rappresentano la maggioranza assoluta degli iscritti (50% + 1 del totale degli iscritti) calcolata sulla base del dato associativo annualmente certificato. Inoltre, in ordine alla possibilità di delega ed alle trattative a tavoli separati si richiama quanto indicato in materia di contrattazione decentrata.

Alle organizzazioni sindacali che lo richiedano dovrà essere comunicato il numero complessivo delle reperibilità disposte nel mese precedente, ripartite per singolo ufficio.

Analogamente a quanto precisato in merito ai cambi turno, nelle more dell'individuazione dei criteri per determinare il numero delle reperibilità da ripartire tra gli uffici, resta valido il numero fissato dall'allegato 2 alla circolare n.555/39/RS/01/113/2081 del 5 giugno 2000.

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ART. 19

ARTICOLO 19 CONFRONTO SEMESTRALE

1. Ai sensi dell'articolo 28 del D.P.R. n. 164/ 2002, le modalità di attuazione:
 - dei criteri definiti dall'informazione preventiva concernenti gli istituti previsti dagli articoli 16 e 17;
 - degli accordi raggiunti in materia di reperibilità;
 - dei criteri dispositivi dei cambi turno, sono oggetto di confronto, senza natura negoziale e con cadenza semestrale, con le segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali **maggiormente rappresentative sul piano nazionale al 31.12.2008 e firmatarie dell'Accordo recepito con D.P.R n. 164/2002.**
2. La data del confronto deve essere comunicata con almeno dieci giorni di anticipo alle predette segreterie, fornendo, contestualmente, un prospetto riepilogativo dei dati necessari al confronto.
3. Almeno 48 ore prima della data fissata per il confronto l'Amministrazione mette a disposizione le programmazioni settimanali, gli ordini di servizio ed i fogli firma relativi al periodo oggetto del confronto. Entro lo stesso termine, a richiesta delle organizzazioni sindacali, l'Amministrazione fornisce eventuali ulteriori informazioni necessarie a consentire la verifica della corrispondenza delle modalità attuative dei criteri e degli accordi di cui al comma 1.
4. Prima del confronto le organizzazioni sindacali possono richiedere copia degli atti di cui al comma 3 oggetto di eventuali contestazioni.
5. Il confronto si conclude nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre cinque sedute, anche non consecutive, nell'arco massimo di quindici giorni.
6. Ai sensi dell'articolo 28 del D.P.R. n. 164/2002, qualora in sede di confronto le organizzazioni sindacali riscontrino una diversa valutazione sottopongono la questione all'Amministrazione centrale.

Il nuovo Accordo disciplina autonomamente l'istituto del confronto che ha per oggetto le modalità di attuazione dei criteri di programmazione dei turni di lavoro straordinario, di riposo compensativo, dei turni di reperibilità e dei cambi turno.

Si ricorda che titolare ad effettuare il confronto è il funzionario responsabile dell'Ufficio centrale o periferico; per gli Uffici territoriali a competenza interregionale e interprovinciale il titolare dell'ufficio è competente anche per

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

le dipendenti articolazioni (ad es. il funzionario che dirige la sezione di polizia stradale effettuerà il confronto anche per i dipendenti distaccamenti).

Le principali innovazioni riguardano, in sostanza, il prolungamento a sei mesi, rispetto ai tre precedentemente previsti, della cadenza del confronto, la più puntuale determinazione della procedura, la previsione della durata massima del confronto e l'individuazione della documentazione da fornire.

Va ricordato che per il confronto, diversamente dalle attività di carattere preliminare (es. le consultazioni degli atti) sono concessi permessi sindacali su convocazione dell'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 32, comma 4, del D.P.R. 164/2002. La delegazione di parte sindacale è composta da non più di tre rappresentanti delle segreterie provinciali designati da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale al 31 dicembre 2008 e firmatarie del presente Accordo adottato ai sensi del D.P.R. n.164/2002 (in tal senso deve intendersi l'espressione "Accordo recepito con D.P.R. n.164/2002"), indipendentemente dal numero delle sigle sindacali che compongono la singola federazione.

Inoltre, con riguardo alla facoltà per le organizzazioni sindacali di richiedere copia degli atti prima del confronto (comma 4), va evidenziato che la disposizione circoscrive tale richiesta ai soli documenti che formeranno oggetto di contestazione, fermo restando, al di fuori di tale ipotesi, la possibilità per la organizzazione sindacale di acquisire altri atti inerenti al confronto previo corrispettivo dei previsti costi di riproduzione. Peraltro, è doveroso segnalare, anche alla luce delle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'esigenza di fare il più ampio ricorso agli strumenti informatici per la trasmissione di atti e per l'adempimento di oneri di comunicazione e di convocazione.

Si allega fac-simile del prospetto riepilogativo di cui al comma 2.

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ART. 20

ARTICOLO 20

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

1. Ai sensi dell'articolo 22, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 395/95, ciascun dipendente dispone ogni anno di:
 - a) 6 giornate lavorative per l'addestramento al tiro ed alle tecniche operative;
 - b) 6 giornate lavorative per l'aggiornamento professionale.
2. I dipendenti appartenenti al ruolo dei sanitari ed ai ruoli tecnici della Polizia di Stato dispongono ogni anno di:
 - a) 6 giornate lavorative per l'addestramento al tiro ed alle tecniche operative connesse alle materie di specifico interesse;
 - b) 6 giornate lavorative per l'aggiornamento professionale nelle materie di specifico interesse.
3. **L'Amministrazione assicura l'effettiva partecipazione del personale ai cicli di addestramento al tiro ed alle tecniche operative e di aggiornamento professionale. I predetti cicli potranno effettuarsi anche con conferenze e seminari, attuati nel rispetto dei programmi di insegnamento stabiliti dall'Amministrazione con le procedure previste dall'articolo 22, comma 3, del D.P.R. n. 395/1995 e con le modalità previste dall'articolo 3 del presente Accordo. Detti programmi prevedono corsi di durata non inferiore a tre giorni da dedicare all'aggiornamento professionale in materia di interesse generale, ai quali parteciperà, secondo aliquote da stabilire in sede periferica, il personale in servizio presso gli uffici della Polizia di Stato presenti nelle singole province. Le residue giornate riservate all'aggiornamento professionale saranno utilizzate per l'approfondimento di specifiche tematiche di settore, secondo i criteri stabiliti dal Direttore centrale per gli istituti di istruzione, sentita la Commissione di cui all'articolo 22, comma 3, del D.P.R. n. 395/95, da trattare nell'ambito di ciascun ufficio ai sensi dell'articolo 3 del presente Accordo.**
4. La Direzione centrale per gli istituti di istruzione fornisce, anche attraverso le strutture periferiche, i necessari supporti didattici e ad essa sono comunicati, in via preventiva, i nominativi dei dipendenti incaricati dell'insegnamento, **a tal fine formati e qualificati.**
5. Nei limiti delle 6 giornate annue disponibili, il personale può essere autorizzato, **senza oneri a carico dell'Amministrazione**, a partecipare a seminari, convegni o congressi su temi di interesse professionale relativi ai programmi di insegnamento stabiliti dall'Amministrazione con le procedure di cui al comma 3.
6. La Direzione centrale per gli istituti di istruzione, sentita la Commissione di cui all'articolo 22, comma 3, del D.P.R. n. 395/95, individua i corsi di specializzazione, di qualificazione, di abilitazione, di addestramento e per la progressione in carriera che, per i contenuti e le esercitazioni previste, siano idonei ad assolvere in tutto o in parte agli obblighi di aggiornamento e di addestramento professionale di cui al presente articolo.
7. **L'Amministrazione, in occasione della verifica semestrale di cui all'articolo 5 del presente Accordo, comunica il numero delle giornate non utilizzate dal personale, il cui recupero dovrà avvenire entro l'anno successivo.**
8. La commissione di cui all'articolo 26, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 395/95, verifica la puntuale attuazione, in ogni provincia, delle attività di addestramento ed aggiornamento professionale, formulando valutazioni sullo stato di applicazione della normativa derivante dal presente Accordo e le proposte ritenute necessarie.

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

La disciplina dell'aggiornamento professionale tiene conto della particolare rilevanza della materia per il perseguimento dei fini istituzionali. Pertanto, nel quadro organizzativo generale, i titolari degli Uffici avranno cura di programmare l'aggiornamento professionale del personale utilizzando al meglio le risorse disponibili ed assicurando l'effettiva partecipazione del personale.

La Direzione Centrale degli Istituti di Istruzione, avvalendosi della Commissione di cui all'articolo 22, comma 3, del D.P.R. n.395/1995 e successive modifiche provvede ad individuare per i corsi organizzati direttamente dalla stessa quelli che possono assolvere in tutto o in parte l'obbligo di aggiornamento professionale, al fine di evitare possibili duplicazioni.

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ART. 21

ARTICOLO 21***COMMISSIONE CONSULTIVA PER IL FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA
POLIZIA DI STATO***

1. In attuazione dell'articolo 22 del D.P.R. n. 51/2009, nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per gli affari generali della Polizia di Stato, è costituita la Commissione consultiva per il Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato, competente a formulare proposte e pareri non vincolanti in merito agli indirizzi generali del medesimo Fondo.
2. La Commissione è presieduta dal presidente del Fondo o da un suo delegato, ed è composta dal direttore dell'Ufficio programmazione interventi assistenziali, da un dirigente della Polizia di Stato in servizio presso la Direzione centrale per le risorse umane, da cinque rappresentanti designati in maniera proporzionale dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito con il D.P.R. n.51/2009. La Commissione è disposta con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza. Alle sedute della Commissione partecipa in qualità di segretario e senza diritto al voto un funzionario della Polizia di Stato, in servizio presso la Direzione centrale per gli affari generali della Polizia di Stato, designato dal presidente. Il presidente stabilisce l'ordine del giorno e convoca la Commissione con cadenza almeno semestrale.
3. A decorrere dal 2010 la Commissione avrà cadenza biennale coincidente con quella prevista dal provvedimento di ripartizione dei contingenti complessivi dei distacchi sindacali adottato ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del D.P.R. n. 164/2002.

La materia, oggetto di Accordo Nazionale Quadro ai sensi dell'articolo 24, del D.P.R. 164/2002, è disciplinata in conformità alle disposizioni introdotte dal D.P.R. n.51/2009.

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ART. 22

ARTICOLO 22

CRITERI DI IDONEITA' DEGLI ALLOGGI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE IN MISSIONE

1. Il personale della Polizia di Stato comandato in servizio di missione ha diritto ad una decorosa sistemazione alloggiativa presso le strutture dell'Amministrazione.
2. Ai fini di cui sopra, in applicazione dell'articolo 24, comma 5, lettera d), del D.P.R. n. 164/2002, l'adeguatezza della sistemazione alloggiativa è determinata in base a criteri di valutazione che fissano gli *standard* minimi strutturali e di arredo degli alloggi.
3. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Accordo è istituita, presso la Direzione centrale per gli affari generali della Polizia di Stato, una Commissione competente a formulare proposte per l'individuazione dei criteri di cui al comma 2, alla quale sono chiamati a far parte rappresentanti degli Uffici e delle Direzioni centrali interessati e rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e firmatarie del presente Accordo.

I criteri per gli alloggi del personale inviato in missione saranno individuati da questo Dipartimento sulla base delle proposte formulate da un'apposita commissione, di cui fanno parte anche rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e firmatarie del presente Accordo.

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ART. 23

ARTICOLO 23
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Accordo, l'Amministrazione avvia il confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e firmatarie del presente Accordo per la definizione delle modalità applicative dell'articolo 47 del D.Lgs. n. 81/2008, la cui efficacia è subordinata all'emanazione del provvedimento di cui all'articolo 3, comma 2, del predetto decreto legislativo o, comunque, alla scadenza del termine ivi previsto.

Va chiarito che, nelle more della definizione della disciplina attuativa dell'art. 47 del D.Lgs. n. 81/2008, sono fatte salve le disposizioni attualmente in vigore in materia, ivi comprese quelle contenute nell'articolo 24 del precedente A.N.Q., nonché quelle contemplate nella circolare n.559/LEG/503.031.627 ter del 10 giugno 1997, con particolare riferimento alle funzioni di "rappresentante per la sicurezza" che "potranno essere svolte dalle segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale ove costituite".

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ART. 24

ARTICOLO 24 *QUESITI*

1. Nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, all'Ufficio Relazioni Sindacali del Dipartimento della pubblica sicurezza è riservata l'esclusiva competenza in ordine alle questioni interpretative e applicative sulle norme del presente Accordo.

La norma persegue la finalità di assicurare un'applicazione uniforme ed omogenea delle disposizioni dell'Accordo, nonché la ricerca di soluzioni coerenti ed unitarie alle problematiche ad esso direttamente connesse. A tal fine, i quesiti relativi a questioni interpretative e applicative dell'Accordo vanno inoltrati all'Ufficio per le Relazioni Sindacali del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Al riguardo, si richiama l'attenzione sulla necessità che i quesiti siano formulati in termini precisi e circostanziati in ordine a problematiche di carattere generale, non ricadenti su profili gestionali rimessi all'esclusiva competenza del dirigente dell'ufficio, che non abbiano trovato soluzione alla luce delle norme del presente Accordo e dei principi generali della materia.

La richiesta di parere non costituisce, di prassi, condizione sospensiva per l'applicazione delle norme oggetto del quesito, né motivo di esonero dalle conseguenti responsabilità.

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ART. 25

ARTICOLO 25 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Presso l'Ufficio per le Relazioni Sindacali del Dipartimento della pubblica sicurezza è istituito il tavolo di confronto permanente per la risoluzione delle controversie che si riunisce in prima seduta entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente Accordo e successivamente con cadenza almeno mensile.
2. Il tavolo, presieduto dal direttore dell'Ufficio per le Relazioni Sindacali, è composto da un massimo di due rappresentanti per ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e firmatarie del presente Accordo e da funzionari in servizio presso l'Ufficio per le Relazioni Sindacali. Il presidente, anche a richiesta delle organizzazioni sindacali, può chiedere la partecipazione di rappresentanti degli uffici centrali e periferici direttamente interessati dalle controversie portate all'attenzione del tavolo.
3. Al tavolo è rimesso l'approfondimento di controversie sorte in sede centrale o periferica sulla applicazione delle materie regolate dal presente Accordo che non hanno trovato soluzione con le ordinarie dinamiche delle relazioni sindacali.
4. La controversia è portata all'attenzione del presidente con istanza documentata dalle Segreterie Nazionali delle organizzazioni sindacali indicate al comma 2 o dai titolari degli uffici indicati all'articolo 3 del presente Accordo. Il presidente, valutata l'istanza, informa senza particolari formalità i partecipanti al tavolo, fornendo la relativa documentazione e la iscrive all'ordine del giorno del primo incontro utile. Qualora la controversia oggetto dell'istanza non sia di competenza del tavolo, il presidente ne dà comunicazione alle parti interessate.
5. Sulle materie di cui al comma 4 il tavolo esprime pareri vincolanti ai quali gli uffici ove la controversia è sorta, immediatamente informati, dovranno obbligatoriamente conformarsi. Nell'ipotesi in cui non si pervenga ad un parere condiviso il presidente emana direttive in conformità al parere prevalente espresso dal tavolo. Nei 10 giorni successivi all'espressione del parere le organizzazioni sindacali si astengono dall'assumere iniziative conflittuali.
6. I pareri resi dal tavolo che siano di interesse generale vengono portati a conoscenza di tutti gli uffici secondo modalità stabilite dal tavolo stesso.
7. Dell'attività del tavolo l'Ufficio Relazioni Sindacali avrà cura di informare il Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza con particolare riferimento al perdurare di situazioni di criticità.

La norma prevede l'istituzione di un tavolo permanente per la risoluzione di quelle controversie che, caratterizzate da particolari criticità, non hanno trovato soluzione nell'ambito delle ordinarie relazioni sindacali.

L'intervento del tavolo, finalizzato anche a prevenire eventuali contenziosi, può essere richiesto dai titolari degli uffici e dalle organizzazioni sindacali e presuppone che sia stato già esperito ogni possibile tentativo di soluzione della

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

controversia, da ricercare con reciproco spirito di collaborazione e senso di responsabilità.

Si richiama, inoltre, l'attenzione sui seguenti aspetti: la necessità che il tavolo disponga di un'istanza corredata da tutte le informazioni necessarie per la compiuta conoscenza della controversia; la possibilità che i rappresentanti degli uffici interessati partecipino, anche a richiesta, al tavolo; il carattere vincolante del parere espresso che, se di interesse generale, sarà portato a conoscenza degli altri uffici.

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ART. 26

ARTICOLO 26
ATTUAZIONE DELL'ACCORDO NAZIONALE QUADRO

1. I titolari degli uffici sede di contrattazione decentrata dovranno adottare le iniziative più idonee ad assicurare la scrupolosa attuazione delle disposizioni di cui al presente Accordo.

ART. 27

ARTICOLO 27
VIOLAZIONE DELL'ACCORDO NAZIONALE QUADRO

1. L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente Accordo costituisce violazione contrattuale.

I titolari degli Uffici, in quanto responsabili delle relazioni sindacali nell'ambito delle articolazioni che da loro dipendono, dovranno controllare che sia data corretta e compiuta attuazione ai contenuti dell'Accordo Nazionale Quadro, vigilare sul personale incaricato di tenere i rapporti sindacali, individuato per attitudine e professionalità, adottare ogni opportuno intervento correttivo, al fine di prevenire criticità ed eventuali contenziosi connessi alla violazione delle norme contrattuali.

000

Con la presente circolare, consultabile sul sito www.poliziadistato.it, si intendono riscontrate le note pervenute a questo Dipartimento con le quali sono stati posti quesiti sugli argomenti oggetto dell' Accordo.

Il Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Manganelli



Allegato A

UFFICI SEDE DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA

- Dipartimento della Pubblica Sicurezza (Ufficio Relazioni Sindacali)
- Direzione Investigativa Antimafia
- Scuola Superiore di Polizia
- Scuola di perfezionamento per le Forze di polizia
- Questure
- Ufficio Presidenziale della Polizia di Stato presso la Sovrintendenza Centrale dei Servizi di Sicurezza della Presidenza della Repubblica
- Ispettorato di Pubblica Sicurezza presso il Vaticano
- Ispettorato di Pubblica Sicurezza presso il Senato della Repubblica
- Ispettorato di Pubblica Sicurezza presso la Camera dei Deputati
- Ispettorato di Pubblica Sicurezza presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Palazzo Chigi
- Ispettorato di Pubblica Sicurezza “Palazzo Viminale”
- Ufficio Speciale di Pubblica Sicurezza presso la Regione Siciliana
- Compartimenti Polizia Stradale
- Zone Polizia di Frontiera
- Compartimenti Polizia Ferroviaria
- Compartimenti Polizia Postale e delle Telecomunicazioni
- Reparti Mobili della Polizia di Stato
- Gabinetti Interregionali e Regionali di Polizia Scientifica
- Reparti Volo della Polizia di Stato
- Centro Nautico e Sommozzatori della Polizia di Stato
- Centro Elettronico Nazionale della Polizia di Stato
- Reparti Prevenzione Crimine
- Istituti di istruzione, di Perfezionamento e Centri di Addestramento della Polizia di Stato
- Zone Telecomunicazioni
- Autocentri della Polizia di Stato
- Stabilimento e Centro Raccolta Armi
- Centri di Raccolta Regionali ed Interregionali V.E.C.A.
- Reparti a Cavallo e Cinofili
- Uffici Tecnico-Logistico territoriali

PROSPETTO 1 **SCHEMA DEI SERVIZI CONTINUATIVI ARTICOLATI SU** **SEI TURNI SETTIMANALI**

Settimana	Giorno	A	B	C	D	E
1^	Lunedì	00/07	07/13	13/19	19/24	Giorno libero
	Martedì	Add.Aggr.Prof.	00/07	07/13	13/19	19/24
	Mercoledì	19/24	RS	00/07	07/13	13/19
	Giovedì	13/19	19/24	RS	00/07	07/13
	Venerdì	07/13	13/19	19/24	RS	00/07
	Sabato	00/07	07/13	13/19	19/24	RS
	Domenica	RS	00/07	07/13	13/19	19/24
2^	Lunedì	19/24	Giorno libero	00/07	07/13	13/19
	Martedì	13/19	19/24	Add.Aggr.Prof.	00/07	07/13
	Mercoledì	07/13	13/19	19/24	RS	00/07
	Giovedì	00/07	07/13	13/19	19/24	RS
	Venerdì	RS	00/07	07/13	13/19	19/24
	Sabato	19/24	RS	00/07	07/13	13/19
	Domenica	13/19	19/24	RS	00/07	07/13
3^	Lunedì	07/13	13/19	19/24	Giorno libero	00/07
	Martedì	00/07	07/13	13/19	19/24	Add.Aggr.Prof.
	Mercoledì	RS	00/07	07/13	13/19	19/24
	Giovedì	19/24	RS	00/07	07/13	13/19
	Venerdì	13/19	19/24	RS	00/07	07/13
	Sabato	07/13	13/19	19/24	RS	00/07
	Domenica	00/07	07/13	13/19	19/24	RS
4^	Lunedì	Giorno libero	00/07	07/13	13/19	19/24
	Martedì	19/24	Add.Aggr.Prof.	00/07	07/13	13/19
	Mercoledì	13/19	19/24	RS	00/07	07/13
	Giovedì	07/13	13/19	19/24	RS	00/07
	Venerdì	00/07	07/13	13/19	19/24	RS
	Sabato	RS	00/07	07/13	13/19	19/24
	Domenica	19/24	RS	00/07	07/13	13/19
5^	Lunedì	13/19	19/24	Giorno libero	00/07	07/13
	Martedì	07/13	13/19	19/24	Add.Aggr.Prof.	00/07
	Mercoledì	00/07	07/13	13/19	19/24	RS
	Giovedì	RS	00/07	07/13	13/19	19/24
	Venerdì	19/24	RS	00/07	07/13	13/19
	Sabato	13/19	19/24	RS	00/07	07/13
	Domenica	07/13	13/19	19/24	RS	00/07

NOTE: Il completamento dell'orario d'obbligo si realizza nell'arco delle cinque settimane aggiungendo ad ogni turno di servizio 13 minuti divisi in 5 minuti prima e 8 minuti dopo a ciascun turno.

PROSPETTO 2 **SCHEMA DEI SERVIZI CONTINUATIVI ARTICOLATI SU** **CINQUE TURNI SETTIMANALI**

Settimana	Giorno	A	B	C	D	E
1^	Lunedì	22/07	08/14	14/22	07/13	R
	Martedì	R	22/07	add.agg.prof.	14/22	07/14
	Mercoledì	R	R	22/07	07/14	14/22
	Giovedì	14/22	R	R	22/07	07/14
	Venerdì	07/14	14/22	R	R	22/07
	Sabato	22/07	07/14	14/22	R	R
	Domenica	R	22/07	07/14	14/22	R
2^	Lunedì	07/13	R	22/07	08/14	14/22
	Martedì	14/22	07/14	R	22/07	Add.Agg.Prof
	Mercoledì	07/14	14/22	R	R	22/07
	Giovedì	22/07	07/14	14/22	R	R
	Venerdì	R	22/07	07/14	14/22	R
	Sabato	R	R	22/07	07/14	14/22
	Domenica	14/22	R	R	22/07	07/14
3^	Lunedì	08/14	14/22	07/13	R	22/07
	Martedì	22/07	Add.Agg.Prof.	14/22	07/14	R
	Mercoledì	R	22/07	07/14	14/22	R
	Giovedì	R	R	22/07	07/14	14/22
	Venerdì	14/22	R	R	22/07	07/14
	Sabato	07/14	14/22	R	R	22/07
	Domenica	22/07	07/14	14/22	R	R
4^	Lunedì	R	22/07	08/14	14/22	07/13
	Martedì	07/14	R	22/07	Add.Agg.Prof.	14/22
	Mercoledì	14/22	R	R	22/07	07/14
	Giovedì	07/14	14/22	R	R	22/07
	Venerdì	22/07	07/14	14/22	R	R
	Sabato	R	22/07	07/14	14/22	R
	Domenica	R	R	22/07	07/14	14/22
5^	Lunedì	14/22	07/13	R	22/07	08/14
	Martedì	Add.Agg.Prof.	14/22	07/14	R	22/07
	Mercoledì	22/07	07/14	14/22	R	R
	Giovedì	R	22/07	07/14	14/22	R
	Venerdì	R	R	22/07	07/14	14/22
	Sabato	14/22	R	R	22/07	07/14
	Domenica	07/14	14/22	R	R	22/07

UFFICIO

OGGETTO: Verifica semestrale Accordi Decentrati di cui all'art. 5 dell'A.N.Q..
Prospetto riepilogativo dei dati da trasmettere alle Organizzazioni Sindacali.

1. AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE:

- a) numero giornate programmate _____ ;
- b) numero dei dipendenti partecipanti _____ ;
- c) numero dei dipendenti ammessi alla frequenza di corsi idonei _____ ;

2. QUALITA' E SALUBRITA' DEI SERVIZI DI MENSA E SPACCIO:

(iniziative adottate in merito ai criteri di verifica)

3. PROTEZIONE SOCIALE E BENESSERE:

(iniziative adottate in merito ai criteri di verifica)

4. PARI OPPORTUNITA' E SVILUPPO PROFESSIONALE:

(iniziative adottate in merito ai criteri di verifica)

5. FONDO PER L'EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI:

(stato di applicazione del Fondo)

6. ESENZIONE DAI TURNI SERALI E NOTTURNI (art. 12):

- a) numero istanze inoltrate: _____
- b) numero revoche inoltrate: _____

N.B. L'elenco dei dipendenti predisposto secondo i criteri di priorità sarà consultabile nel corso della verifica

UFFICIO

OGGETTO: Confronto semestrale di cui all'art. 19 dell'A.N.Q..
Prospetto riepilogativo dei dati da trasmettere alle Organizzazioni Sindacali.

1. STRAORDINARIO PROGRAMMATO:

- a) numero ore _____ destinate allo straordinario programmato nel periodo dal _____ al _____ ;
- b) numero dei dipendenti che hanno aderito al programma;
- Ufficio di Gabinetto n. _____ per n. ore _____
 - Squadra Mobile n. _____ per n. ore _____
 - DIGOS n. _____ per n. ore _____
 - _____
 - _____
- c) numero dei dipendenti che nel periodo considerato hanno svolto prestazioni di straordinario programmato;
- Ufficio di Gabinetto n. _____ per n. ore _____
 - Squadra Mobile n. _____ per n. ore _____
 - DIGOS n. _____ per n. ore _____
 - _____
 - _____

2. REPERIBILITA':

- a) numero di servizi previsti nel periodo considerato _____
- b) numero di servizi svolti nel periodo considerato _____

3. CAMBI TURNO:

- a) numero dei cambi turno disposti d'ufficio nel periodo considerato _____

4. RIPOSO COMPENSATIVO

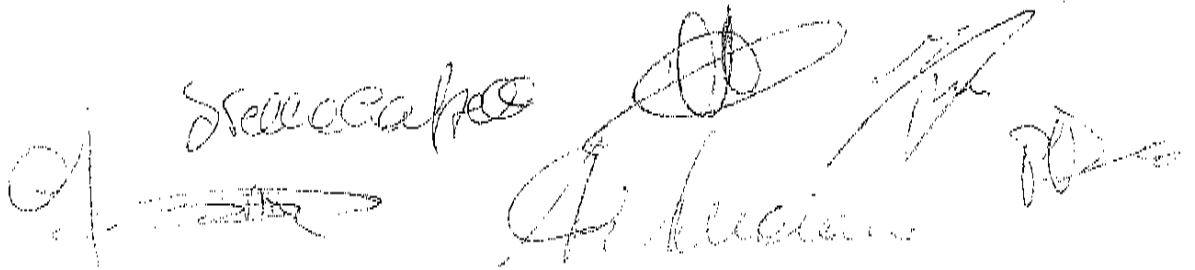
- a) numero dei riposi richiesti nel periodo considerato _____
- b) numero dei riposi concessi nel periodo considerato _____

Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nella persona del Direttore dell'Ufficio per le Relazioni Sindacali, ed i Segretari Generali delle Organizzazioni Sindacali del personale della Polizia di Stato firmatarie dell'Accordo Nazionale Quadro sottoscritto il 31 luglio 2009:

- preso atto delle difficoltà verificatesi nell'avvio delle relazioni sindacali di cui all'A.N.Q. presso gli Uffici a composizione interforze;
- considerata l'urgenza di provvedere comunque alla definizione della contrattazione decentrata e dell'informazione preventiva, anche nell'interesse del personale della Polizia di Stato ivi in servizio;
- valutata l'opportunità che a provvedere agli istituti indicati siano Funzionari della Polizia di Stato;
- su proposta dei vertici di riferimento degli uffici interforze;
- confermati i principi in materia di titolarità e di responsabilità delle relazioni sindacali stabiliti dall'articolo 3 dell'Accordo Nazionale Quadro;

convengono

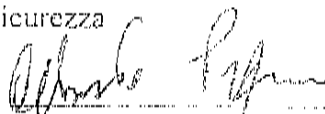
- che alla contrattazione decentrata ed all'informazione preventiva per la struttura centrale della Direzione Investigativa Antimafia e per il Centro Operativo di Roma provveda l'Ufficio per le Relazioni Sindacali, nell'ambito della contrattazione decentrata e dell'informazione preventiva per gli uffici del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.
- che alla contrattazione decentrata ed all'informazione preventiva per le articolazioni periferiche della Direzione Investigativa Antimafia, per i Nuclei Operativi di Protezione ed i Centri di Cooperazione di Polizia e Dogana, presso i quali non sia in servizio un funzionario



della Polizia di Stato, provveda un funzionario della Questura di riferimento, preferibilmente in servizio all'Ufficio di Gabinetto;

- che resta confermata la competenza in materia di verifiche e di confronti, di cui agli articoli 5 e 19 dell'A.N.Q., e pertanto provvederanno direttamente gli uffici interessati.

Per il Dipartimento della Pubblica Sicurezza

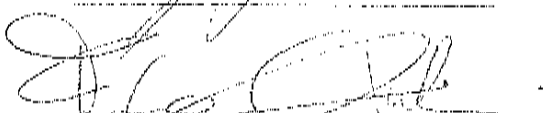


Per le OO.SS.

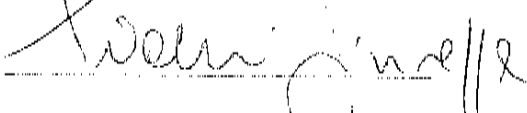
SIULP



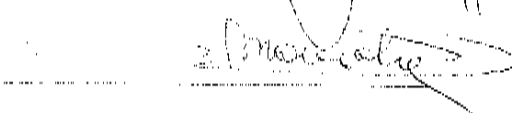
SAP



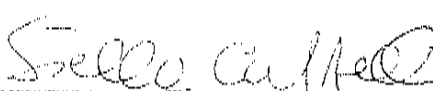
SIAP



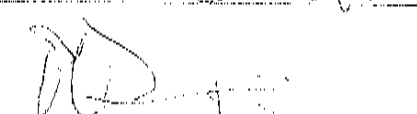
SILP PER LA CGIL



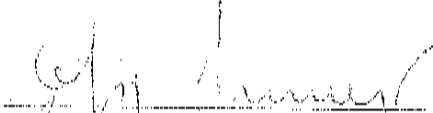
UGL-POLIZIA DI STATO



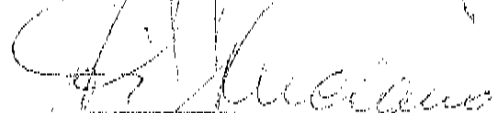
FEDERAZIONE COISP



CONSAP



FEDERAZIONE SP



Roma, 4 giugno 2010



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

ACCORDO PER LA COSTITUZIONE DELLE COMMISSIONI PARITETICHE ISTITUTITE AI SENSI DELL'ART. 26 DEL D.P.R. 395/95

IL GIORNO 15 SETTEMBRE 2009 ALLE ORE 10,30 PRESSO IL MINISTERO
DELL'INTERNO, HA AVUTO LUOGO L'INCONTRO TRA

L'AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA SICUREZZA, NELLA PERSONA
DEL VICE CAPO DELLA POLIZIA PREPOSTO ALL'ATTIVITA' DI
COORDINAMENTO E PIANIFICAZIONE DELLE FORZE DI POLIZIA PREFETTO
CALVO

E LE SEGUENTI **ORGANIZZAZIONI SINDACALI** DEL PERSONALE DELLA
POLIZIA DI STATO:

SIULP

SAP

SIAP

SILP PER LA CGIL

UGL - POLIZIA DI STATO

COISP-UP-FPS- ADP-PNFI-MPS



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

**CONFEDERAZIONE SINDACALE AUTONOMA
DI POLIZIA (CONSAP) - ITALIA SICURA (ANIP)**

Giov. Mancusi

UILPS

P. Luciani

PER STABILIRE, ALLA LUCE DELLE INNOVAZIONI APPORTATE DALL'ART. 22 DEL D.P.R. 51/2009, LE MODALITA' DI COSTITUZIONE DELLE SOTTOINDICATE COMMISSIONI ISTITUITE AI SENSI DELL'ART. 26 DEL D.P.R. 395/95 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI:

- FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE (a livello centrale e periferico)
- QUALITA' E SALUBRITA' DEI SERVIZI DI MENSA E DEGLI SPACCI (a livello centrale e periferico)
- PROTEZIONE SOCIALE E BENESSERE DEL PERSONALE (a livello centrale e periferico)
- PARI OPPORTUNITA' NEL LAVORO E NELLO SVILUPPO PROFESSIONALE (solo a livello periferico)
- QUALITA' E FUNZIONALITA' DEL VESTIARIO (solo a livello centrale)
- AUTOMEZZI (a livello centrale e periferico)
- TECNOLOGIA ED INFORMATICA (a livello centrale e periferico)

G. Mancusi

Gi. Luciani

Luigi

F. Luciani

P. Luciani

Luciani



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

PREMESSO CHE

L'ARTICOLO 22 DEL D.P.R. 16 APRILE 2009, N. 51 HA MODIFICATO LA DISCIPLINA RELATIVA ALLA COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI ISTITUITE AI SENSI DELL'ART. 26 DEL D.P.R. 395/95 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, PREVEDENDO CHE TALI COMMISSIONI "SONO COSTITUITE, CON CADENZA BIENNALE, CON RAPPRESENTANTI SINDACALI DESIGNATI IN MANIERA PROPORZIONALE DALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI RAPPRESENTATIVE INDIVIDUATE DAL DECRETO DEL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA E FIRMATARIE DEL QUADRIENNIO NORMATIVO, IN NUMERO COMUNQUE NON SUPERIORE A DIECI. LE MEDESIME COMMISSIONI POSSONO, ALTRESÌ, ESSERE COSTITUITE ANCHE IN FORMA PARITETICA; IN TALE IPOTESI SONO CHIAMATI A FAR PARTE DELLE PREDETTE COMMISSIONI UN RAPPRESENTANTE PER CIASCUNA DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI COME SOPRA INDIVIDUATE E LA MANIFESTAZIONE DI VOLONTÀ ESPRESSA DA CIASCUN RAPPRESENTANTE SINDACALE È CONSIDERATA IN RAGIONE DEL GRADO DI RAPPRESENTATIVITÀ DELL'ORGANIZZAZIONE SINDACALE DI APPARTENENZA. LE MODALITÀ DI COSTITUZIONE DELLE PREDETTE COMMISSIONI SONO DEMANDATE AD APPOSITO ACCORDO A LIVELLO DI SINGOLA AMMINISTRAZIONE";

LE PARTI CONVENUTE STABILISCONO CHE

ARTICOLO 1

1. PER LA POLIZIA DI STATO LE COMMISSIONI CENTRALI E PERIFERICHE ISTITUITE AI SENSI DELL'ART. 26 DEL D.P.R. 395/95 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI SONO COSTITUITE IN FORMA PARITETICA. LE MEDESIME COMMISSIONI SONO PRESIEDEUTE DA UN RAPPRESENTANTE DELL'AMMINISTRAZIONE E COMPOSTE IN PARI NUMERO DA RAPPRESENTANTI DELL'AMMINISTRAZIONE E DA UN



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

RAPPRESENTANTE PER CIASCUNA DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI RAPPRESENTATIVE E INDIVIDUATE DAL DECRETO DEL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA E FIRMATARIE DEL QUADRIENNIO NORMATIVO 2006-2009.

2. LE COMMISSIONI CENTRALI SONO COSTITUITE CON PROVVEDIMENTO DEL CAPO DELLA POLIZIA – DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA, QUELLE PERIFERICHE CON PROVVEDIMENTO DEL QUESTORE.
3. ALL'ATTO DELLA DESIGNAZIONE DEI RISPETTIVI RAPPRESENTANTI, L'AMMINISTRAZIONE E LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI PROVVEDONO AD INDICARE, PER CIASCUNO DEI DESIGNATI, ANCHE IL NOMINATIVO DI UN COMPONENTE SUPPLENTE DA CONVOCARE IN CASO DI IMPEDIMENTO DEL TITOLARE.
4. LE SUDETTE COMMISSIONI SI RIUNISCONO NON MENO DI DUE VOLTE L'ANNO.

ARTICOLO 2

1. LA MANIFESTAZIONE DI VOLONTA' ESPRESSA DA CIASCUN RAPPRESENTANTE SINDACALE È CONSIDERATA IN RAGIONE DEL GRADO DI RAPPRESENTATIVITÀ DELL'ORGANIZZAZIONE SINDACALE DI APPARTENENZA, RILEVATO SU SCALA NAZIONALE PER LE COMMISSIONI ISTITUITE A LIVELLO CENTRALE, E SU SCALA PROVINCIALE PER QUELLE ISTITUITE A LIVELLO PERIFERICO.

ARTICOLO 3

1. LA MANCATA DESIGNAZIONE DEI DELEGATI SINDACALI DA PARTE DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI AVENTI TITOLO, DETERMINA LA CORRISPONDENTE RIDUZIONE DEL NUMERO COMPLESSIVO DEI COMPONENTI SINDACALI E, CONSEGUENTEMENTE, DEI RAPPRESENTANTI DELL'AMMINISTRAZIONE IN SENO ALLE COMMISSIONI.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

2. PER LE COMMISSIONI DA ISTITUIRE A LIVELLO PERIFERICO, NELL'IPOTESI DI ASSENZA NELLA PROVINCIA DI UNA SEGRETERIA REGOLARMENTE COSTITUITA DELLE PREDETTE ORGANIZZAZIONI SINDACALI SI APPLICA LA DISPOSIZIONE DI CUI AL PUNTO 1.

ARTICOLO 4

1. ENTRO 3 MESI DALLA SOTTOSCRIZIONE DEL PRESENTE ACCORDO SARANNO DEFINITE, D'INTESA TRA LE PARTI CHE L'HANNO SOTTOSCRITTO, LE DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI OGGETTO DELL'ACCORDO.

Giorgio Mancini
Carbelle
Di Maccan

Luigi
Luigi
Bj



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

**INTESA INTEGRATIVA DELL'ACCORDO SIGLATO IL 15 SETTEMBRE 2009:
DETERMINAZIONE DELLE DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER IL
FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI PARITETICHE ISTITUITE AI
SENSI DELL'ART. 26 DEL D.P.R. N. 395 DEL 1995 (ART. 4)**

IL GIORNO 23 FEBBRAIO ALLE ORE 10,30 PRESSO IL MINISTERO
DELL'INTERNO HA AVUTO LUOGO L'INCONTRO TRA

L'AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA SICUREZZA, NELLA PERSONA
DEL VICE CAPO DELLA POLIZIA PREPOSTO ALL'ATTIVITA' DI
COORDINAMENTO E PIANIFICAZIONE DELLE FORZE DI POLIZIA PREFETTO
BASILONE

[Signature]

E LE SEGUENTI ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEL PERSONALE DELLA
POLIZIA DI STATO:

SIULP

SAP

SIAP

SILP PER LA CGIL

UGL - POLIZIA DI STATO

[Signatures of representatives]



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

COISP-UP-FPS-ADP-PNFI

CONSAP

FEDERAZIONE SP
(UILPS-SUP-Anip Italia Sicura)

[Three handwritten signatures on horizontal lines]

PER DEFINIRE, AI SENSI DELL'ART. 4 ACCORDO SIGLATO IL 15
SETTEMBRE 2009, LE DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER IL FUNZIONAMENTO
DELLE COMMISSIONI OGGETTO DELL'ACCORDO.

**INTESA INTEGRATIVA DELL'ACCORDO SIGLATO IL 15 SETTEMBRE 2009:
DETERMINAZIONE DELLE DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER IL FUNZIONAMENTO
DELLE COMMISSIONI PARITETICHE ISTITUITE AI SENSI DELL'ART. 26 DEL D.P.R. N.
395 DEL 1995**

PREMESSO CHE

Il 15 settembre 2009 è stato siglato tra l'Amministrazione della pubblica sicurezza e le Organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato rappresentative sul piano nazionale l'Accordo per la costituzione delle commissioni paritetiche istituite ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395, di seguito denominato Accordo;

l'art. 4 dell'Accordo prevede che siano definite, d'intesa tra le parti che lo hanno sottoscritto, le disposizioni attuative per il funzionamento delle commissioni sopra citate commissioni;

LE PARTI

visti l'art. 26 del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395, e l'art. 28 del D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164;

STABILISCONO QUANTO SEGUE

Compiti delle commissioni

Le commissioni centrali e periferiche, istituite ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. n. 395 del 1995, sono competenti all'esame ed alla formulazione di proposte sulle materie ad esse rispettivamente demandate. In base alle determinazioni assunte dalle predette commissioni l'Amministrazione adotta le conseguenti iniziative, fornendo congrue motivazioni alle Organizzazioni sindacali in ordine alle ragioni per le quali dovesse eventualmente discostarsene.

Designazione dei componenti

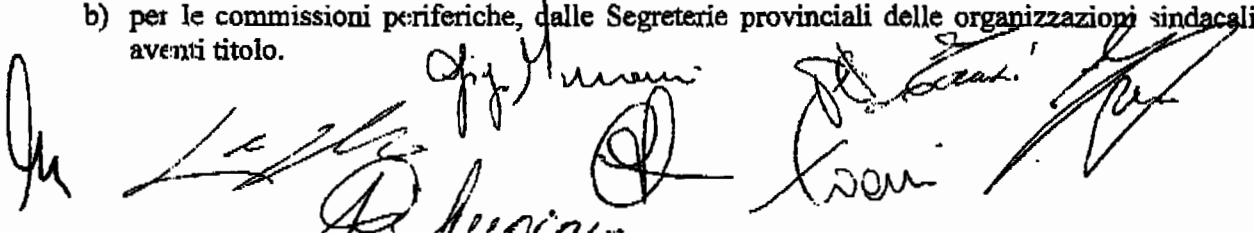
Ai fini della costituzione delle commissioni, secondo le modalità previste dall'art. 1 dell'Accordo:

i rappresentanti dell'Amministrazione, compresi i componenti supplenti, sono designati:

- a) per le commissioni centrali, tra gli appartenenti alla Polizia di Stato di livello non inferiore a quello direttivo in servizio nell'ambito delle articolazioni centrali del Dipartimento della Pubblica Sicurezza;
- b) per le commissioni periferiche, tra gli appartenenti alla Polizia di Stato con qualifica non inferiore a quella di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza in servizio nell'ambito dei vari uffici presenti nella provincia;

i rappresentanti sindacali, compresi i componenti supplenti, sono designati:

- a) per le commissioni centrali, dalle Segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali aventi titolo;
- b) per le commissioni periferiche, dalle Segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali aventi titolo.



Le organizzazioni sindacali comunicano i nominativi dei propri rappresentanti sindacali, in forma scritta, entro 15 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione.

In caso di revoca dell'incarico di componente dovrà essere contestualmente designato un nuovo rappresentante con conseguente variazione del provvedimento costitutivo della commissione.

Funzionamento

Ai sensi dell'art. 1 dell'Accordo le commissioni sono convocate almeno due volte l'anno, la prima entro il 30 giugno e la seconda entro il 31 dicembre. Ulteriori convocazioni possono essere richieste, oltre che dal presidente, anche da un numero di componenti non inferiore al quaranta per cento, con istanza scritta e specificamente motivata.

La convocazione è effettuata dal presidente con comunicazione scritta inviata ai singoli componenti, almeno 10 giorni prima della data fissata per l'incontro, che deve contenere l'indicazione della data, dell'orario e del luogo della riunione, nonché gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Ai sensi dell'art. 32, comma 4, del D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164, ai componenti di designazione sindacale convocati sono concessi permessi sindacali in conformità alla disciplina prevista dalla medesima norma.

Per gli adempimenti connessi al funzionamento delle commissioni il presidente si avvale di un segretario.

Assunzione delle determinazioni

Il presidente all'inizio della seduta verifica la regolarità della costituzione della commissione.

Per la validità della seduta è necessario che siano presenti almeno due terzi dei componenti.

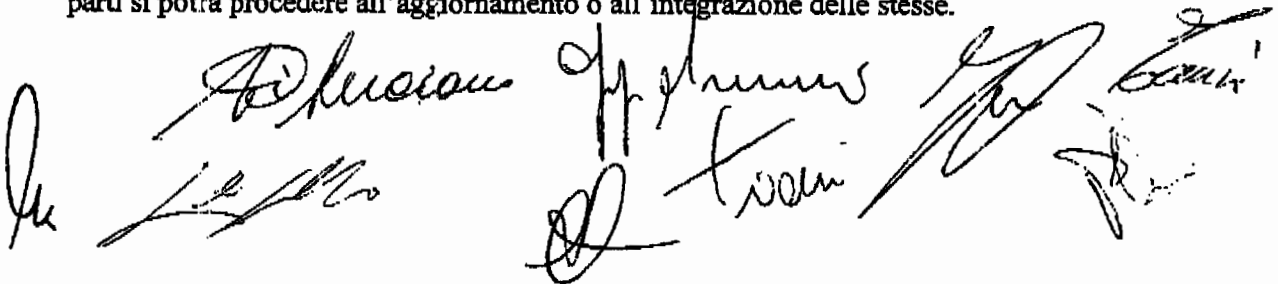
Le determinazioni sono assunte previo parere favorevole della maggioranza dei presenti, tenuto conto che, per la parte sindacale, la manifestazione di volontà espressa da ciascun rappresentante è considerata in ragione del grado di rappresentatività dell'organizzazione sindacale di appartenenza, rilevato su scala nazionale per le commissioni istituite a livello centrale, e su scala provinciale per quelle istituite a livello periferico.

Dell'esito di ogni riunione è redatto un verbale, firmato dal presidente, dai componenti presenti e dal segretario, ove sono riportate le posizioni espresse dai singoli e la determinazione finale adottata dalla commissione. Copia del verbale è rilasciata ai singoli componenti.

Nel caso in cui nel corso della riunione non sia stato possibile esaurire l'ordine del giorno, il presidente dispone il rinvio ad altra data da concordarsi con i componenti per l'esame dei restanti argomenti.

Disposizioni finali

Alla luce delle esigenze riscontrate in sede di applicazione delle presenti disposizioni, d'intesa tra le parti si potrà procedere all'aggiornamento o all'integrazione delle stesse.





D.P.R. 25 Ottobre 1981, n. 737

Sanzioni disciplinari per il personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza e regolamentazione dei relativi procedimenti

TITOLO I: Disciplina

CAPO I: Principi fondamentali

Art. 1 - Sanzioni disciplinari

L'appartenente ai ruoli della Amministrazione della Pubblica Sicurezza che viola i doveri specifici e generici del servizio e della disciplina indicati dalla legge, dai regolamenti o conseguenti alla emanazione di un ordine, qualora i fatti non costituiscano reato, commette infrazione disciplinare ed è soggetto alle seguenti sanzioni:

- 1) richiamo orale;
- 2) richiamo scritto;
- 3) pena pecuniaria;
- 4) deplorazione;
- 5) sospensione dal servizio;
- 6) destituzione.

Le predette sanzioni devono essere graduate, nella misura, in relazione alla gravità delle infrazioni ed alle conseguenze che le stesse hanno prodotto per la Amministrazione o per il servizio. Il provvedimento che infligge la sanzione deve essere motivato.

Art. 2 - Richiamo orale

Il richiamo orale consiste in un ammonimento con cui vengono punite lievi mancanze non abituali o omissioni di lieve entità causate da negligenza o da scarsa cura della persona o dell'aspetto esteriore.

Può essere inflitto da qualsiasi superiore senza obbligo di rapporto.

Art. 3 - Richiamo scritto

Il richiamo scritto è una dichiarazione di biasimo con la quale vengono punite:

- 1) la reiterazione in lievi mancanze;
- 2) la negligenza in servizio;
- 3) la mancanza di correttezza nel comportamento;
- 4) il disordine nella divisa o l'uso promiscuo di capi di vestiario della divisa con altri non pertinenti alla stessa;
- 5) il pernottamento senza autorizzazione fuori della caserma o dell'alloggio collettivo di servizio;
- 6) il contegno comunque scorretto verso superiori, pari qualifica, dipendenti, pubblico.



È inflitto, per iscritto, dal capo dell'Ufficio o dal comandante del Reparto dal quale il trasgressore gerarchicamente dipende.

Ai capi degli Uffici o ai comandanti di reparto è inflitto dal Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza.

Art. 4 - Pena pecuniaria

La pena pecuniaria consiste nella riduzione in misura non superiore a cinque trentesimi di una mensilità dello stipendio e degli altri assegni a carattere fisso e continuativo.

Con tale sanzione vengono punite le seguenti infrazioni:

- 1) la recidiva in una mancanza punibile con il richiamo scritto;
- 2) l'esercizio occasionale di commercio o di mestiere incompatibile;
- 3) il mantenimento, al di fuori di esigenze di servizio, di relazioni con persone che notoriamente non godono in pubblico estimazione o la frequenza di locali o compagnie non confacenti al proprio stato;
- 4) il contrarre debiti senza onorarli, ovvero contrarne con dipendenti o con persone pregiudicate o sospette di reato;
- 5) l'allontanamento dalla sede di servizio da uno a cinque giorni senza autorizzazione;
- 6) l'abituale negligenza nell'apprendimento delle norme e delle nozioni che concorrono alla formazione professionale;
- 7) l'inosservanza dell'obbligo di mantenere la permanenza o la reperibilità;
- 8) la manifesta negligenza nel prendere visione dell'ordine di servizio;
- 9) l'omessa o ritardata presentazione in servizio sino ad un massimo di quarantotto ore;
- 10) la grave negligenza in servizio;
- 11) il ritardo o la negligenza nell'esecuzione di un ordine;
- 12) l'irregolarità nell'ordine di trattazione degli affari;
- 13) l'inosservanza del dovere di informare immediatamente i superiori della ricezione di un ordine la cui esecuzione costituisce manifestamente reato;
- 14) l'inosservanza delle norme di comportamento politico fissate per gli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;
- 15) l'inosservanza delle norme che regolano i diritti sindacali degli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;
- 16) l'emanazione di un ordine non attinente al servizio o alla disciplina o eccedente i compiti d'istituto o lesivo della dignità personale;
- 17) l'omissione o l'imprecisione nell'emanazione di ordini o di disposizioni di servizio;
- 18) qualsiasi altro comportamento, anche fuori dal servizio, non espressamente preveduto nelle precedenti ipotesi, comunque non conforme al decoro delle funzioni degli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza.

Agli allievi degli istituti di istruzione, in luogo della pena pecuniaria, può essere applicata, ove le circostanze lo consiglino, la consegna in istituto per un periodo non superiore a cinque giorni. Il consegnato non può uscire dall'istituto se non per disimpegnare il proprio servizio, dal quale non è esonerato.

La pena pecuniaria è inflitta agli appartenenti alle qualifiche dirigenziali o direttive dal Capo Della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza.

Al personale dei restanti ruoli dell'Amministrazione della P.S. in servizio presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza: dal Direttore del Servizio; al personale dei restanti ruoli in servizio presso





le Questure e Uffici dipendenti: dal Questore; al personale in servizio ai Commissariati di Pubblica Sicurezza presso i Compartimenti delle ferrovie dello Stato e delle poste e telecomunicazioni, alle zone di frontiera terrestre, agli Uffici di Pubblica Sicurezza di frontiera marittima e aerea, agli Uffici Compartimentali di polizia stradale e agli Istituti di istruzione: dai rispettivi dirigenti; al personale in servizio presso i reparti mobili: dal comandante del reparto; al personale in servizio presso ogni altro Ufficio non compreso tra quelli indicati: dal funzionario preposto all'ufficio.

Art. 5 - Deplorazione

La deplorazione è una dichiarazione scritta di formale riprovazione, con la quale vengono punite:

- 1) le abituali e gravi negligenze nell'adempimento dei propri doveri;
- 2) le persistenti trasgressioni già punite con sanzioni di minore gravità;
- 3) le gravi mancanze attinenti alla disciplina o alle norme di contegno;
- 4) le mancanze gravemente lesive della dignità delle funzioni;
- 5) gli atti diretti ad impedire o limitare lo esercizio dei diritti politici o sindacali o del mandato di difensore o di componente di un organo collegiale previsto dalle norme sulla Polizia di Stato;
- 6) la negligenza nel governo o nella cura delle condizioni di vita o di benessere del personale o nel controllo sul comportamento disciplinare dei dipendenti;
- 7) la negligenza o l'imprudenza o la inosservanza delle disposizioni sull'impiego del personale e dei mezzi o dell'uso, nella custodia o nella conservazione di armi, esplosivi, mezzi, materiali, infrastrutture, carteggio e documenti.

Essa comporta il ritardo di un anno nell'aumento periodico dello stipendio o nell'attribuzione della classe di stipendio superiore, a decorrere dal giorno in cui verrebbe a maturare il primo beneficio successivo alla data nella quale la mancanza è stata rilevata.

La deplorazione può essere inflitta anche in aggiunta alla pena pecuniaria in relazione alla gravità della mancanza e alla personalità del responsabile.

La deplorazione è inflitta dagli stessi organi di cui all'art. 4.

Art. 6 - Sospensione dal servizio

La sospensione dal servizio consiste nell'allontanamento dal servizio per un periodo da uno a sei mesi, con la privazione della retribuzione mensile, salva la concessione di un assegno alimentare di importo pari alla metà dello stipendio e degli altri eventuali emolumenti valutabili a tal fine a norma della disposizioni vigenti, oltre gli assegni per carichi di famiglia.

Comporta la deduzione dal computo della anzianità di un periodo pari a quello trascorso dal punito in sospensione dal servizio nonché il ritardo di due anni nella promozione o nell'aumento periodico dello stipendio o nell'attribuzione di una classe superiore di stipendio con la decorrenza di cui al precedente art. 5. Tale ritardo è elevato a tre anni se la sospensione dalla qualifica è superiore a quattro mesi.

Può essere inflitta nei seguenti casi:

- 1) mancanze previste dal precedente art. 4, qualora rivestano carattere di particolare gravità ovvero siano reiterate o abituali;
- 2) condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo che non comporti gli effetti di cui al successivo art. 8;
- 3) denigrazione dell'Amministrazione o dei superiori;





- 4) comportamento che produce turbamento nella regolarità o nella continuità del servizio di istituto;
- 5) tolleranza di abusi commessi da dipendenti;
- 6) atti contrari ai doveri derivanti dalla subordinazione;
- 7) assidua frequenza, senza necessità di servizio ed in maniera da suscitare pubblico scandalo, di persone dedite ad attività immorale o contro il buon costume ovvero di pregiudicati;
- 8) uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope risultante da referto medico legale;
- 9) allontanamento, senza autorizzazione, dalla sede di servizio per un periodo superiore a cinque giorni;
- 10) omessa o ritardata presentazione in servizio per un periodo superiore a quarantotto ore e inferiore ai cinque giorni o, comunque, nei casi in cui l'omissione o la ritardata presentazione in servizio di cui all'art. 4, n. 10, provochi gravi disservizi ovvero sia reiterata o abituale.

La sospensione dal servizio è inflitta con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, previo giudizio del Consiglio Centrale di Disciplina, qualora trattisi di personale appartenente alle qualifiche dirigenziali e direttive e, previo giudizio del Consiglio Provinciale di Disciplina, per il restante personale.

Art. 7 - Destituzione

La destituzione consiste nella cancellazione dai ruoli dell'appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza la cui condotta abbia reso incompatibile la sua ulteriore permanenza in servizio.

La destituzione è inflitta:

- 1) per atti che rivelino mancanza del senso dell'onore o del senso morale;
- 2) per atti che siano in grave contrasto con i doveri assunti con il giuramento;
- 3) per grave abuso di autorità o di fiducia;
- 4) per dolosa violazione dei doveri che abbia arrecato grave pregiudizio allo Stato, all'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, ad enti pubblici o a privati;
- 5) per gravi atti di insubordinazione commessi pubblicamente o per istigazione all'insubordinazione;
- 6) per reiterazione delle infrazioni per le quali è prevista la sospensione dal servizio o per persistente riprovevole condotta dopo che siano stati adottati altri provvedimenti disciplinari;
- 7) per omessa riassunzione del servizio, senza giustificato motivo, dopo cinque giorni di assenza arbitraria.

La destituzione è inflitta con le stesse modalità previste per la sospensione dal servizio.

Art. 8 - Destituzione di diritto

L'appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza incorre nella destituzione di diritto: (1)

- a) per condanna passata in giudicato per i delitti contro la personalità dello Stato; per i delitti di peculato, malversazione, concussione, corruzione; per i delitti contro la fede pubblica, escluso quello di cui all' art. 457 del codice penale; per i delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume previsti dagli articoli 519, 520, 521 e 537 del codice penale e per delitti



previsti dagli articoli 3 e 4 della L. 20 Febbraio 1958, n. 75; per i delitti di rapina, estorsione, millantato credito, furto, truffa, appropriazione indebita, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, circonvenzione di persone incapaci, usura, ricettazione; per ogni tipo di delitto a fine di eversione; per i delitti previsti dalla legge sul nuovo ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza e per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale sia stata irrogata una pena non inferiore ad un anno di reclusione (2) (3).

- b) per condanna, passata in giudicato, che importi l'interdizione perpetua dai pubblici uffici (4);
- c) per applicazione di una misura di sicurezza personale di cui all'art. 215 del codice penale ovvero di una misura di prevenzione prevista dall' art. 3 della L. 27 Dicembre 1956, n. 1423.

Nei casi contemplati dal precedente art. 7 e dal presente articolo il trattamento di quiescenza e previdenza è regolato dalle disposizioni vigenti in materia.

La destituzione di diritto è disposta con decreto del Ministro dell'Interno per il personale appartenente alle qualifiche dirigenziali e direttive; (5) con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza per il restante personale.

- (1) *L'art. 9 della legge 7 febbraio 1990, n. 19 stabilisce «Il pubblico dipendente non può essere destituito di diritto a seguito di condanna penale. È abrogata ogni contraria disposizione di legge ...omissis ...».*
- (2) *La Corte costituzionale, con sentenza 1214 ottobre 1988, n. 971 (Gazz. Uff. 19 ottobre 1988, n. 42-Serie speciale), ha, fra l'altro, dichiarato in applicazione dell'art. 27, L. 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità dell'art. 8, letto a) nella parte in cui non prevedono, in luogo del provvedimento di destituzione di diritto, l'apertura lo svolgimento del procedimento disciplinare.*
- (3) *Cfr. legge 26 aprile 1990, n. 86 che ha apportato modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la p.A.; in particolare v. artt. 314, 315, 316, 316-bis c.p.*
- (4) *Lettera così sostituita dall'art. 11, L. 10 ottobre 1986, n. 668.*
- (5) *Il decreto ora viene emesso dal Capo della Polizia per effetto dell'art. 11 del D.Lgs. 80/98.*

CAPO II: Provvedimenti cautelari

Art. 9 - Sospensione cautelare in pendenza di procedimento penale

L'appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, colto da ordine o mandato di cattura o che si trovi, comunque, in stato di carcerazione preventiva, deve essere sospeso dal servizio con provvedimento del capo dell'ufficio dal quale gerarchicamente dipende, che deve, altresì, riferire immediatamente alla direzione centrale del personale presso il dipartimento della pubblica sicurezza (1).

Fuori dai casi previsti nel comma precedente, l'appartenente ai ruoli dell' Amministrazione della Pubblica Sicurezza sottoposto a procedimento penale, quando la natura del reato sia particolarmente grave, può essere sospeso dal servizio con provvedimento del Ministro su rapporto motivato del capo dell'ufficio dal quale dipende (2) (3).

In caso di concessione di libertà provvisoria ovvero di revoca dell'ordine o mandato di cattura o dell'ordine di arresto ovvero di scarcerazione per decorrenza dei termini, ove le circostanze lo consiglino, la sospensione cautelare può essere revocata con effetto dal giorno successivo a quello in cui il dipendente ha riacquisito la libertà e con riserva di riesame del caso quando sul procedimento penale si è formato il giudicato.

I relativi provvedimenti sono adottati dal Ministro su proposta motivata degli organi indicati nel precedente art. 4 per i rispettivi dipendenti.





Se il procedimento penale è definito con sentenza la quale dichiara che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, la sospensione è revocata a tutti gli effetti.

Quando da un procedimento penale, comunque definito, emergono fatti e circostanze che rendano l'appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza passibile di sanzioni disciplinari, questi deve essere sottoposto a procedimento disciplinare entro il termine di giorni 120 dalla data di pubblicazione della sentenza, oppure entro 40 giorni dalla data di notificazione della sentenza stessa all'Amministrazione.

Se il procedimento penale si conclude con sentenza di proscioglimento o di assoluzione per motivi diversi da quelli contemplati nel comma quinto del presente articolo, la sospensione cautelare può essere mantenuta qualora venga iniziato o ripreso il procedimento disciplinare (4).

(1) Comma così sostituito dall'art. 7, L. 10 ottobre 1986, n. 668.

(2) Comma così sostituito dall'art. 7, Legge 10 ottobre 1986 n. 668.

(3) Il decreto è emesso, ora, dal Capo della Polizia per effetto dell'art. 11 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 80.

(4) Comma così sostituito dall'art. 8, L. 10 ottobre 1986, n. 668.

Art. 10 - Rinvio

La sospensione cautelare per motivi disciplinari, gli effetti sulla progressione di carriera, l'esclusione e la ammissione agli esami e agli scrutini a seguito della sospensione per motivi disciplinari o penali, il computo della sospensione dal servizio a seguito di condanna penale e la revoca di diritto della sospensione, nonché la riabilitazione, la reintegrazione del dipendente prosciolto in sede di revisione del procedimento disciplinare, la reintegrazione del dipendente assolto in sede di giudizio penale di revisione, la premorienza del dipendente alla sentenza di assoluzione in sede di revisione sono regolati dalle norme contenute nel testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con D.P.R. 10 Gennaio 1957, n. 3, e dalle norme sulla disciplina delle funzioni dirigenziali delle Amministrazioni dello Stato di cui al D.P.R. 30 Giugno 1972, n. 748

Art. 11 - Procedimento disciplinare connesso con procedimento penale

Quando l'appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza viene sottoposto, per gli stessi fatti, a procedimento disciplinare ed a procedimento penale, il primo deve essere sospeso fino alla definizione del procedimento penale con sentenza passata in giudicato

TITOLO II: Procedimento disciplinare

CAPO I: Principi generali

Art. 12 - Procedura da osservare nel rilevare le infrazioni

Ogni superiore è competente a rilevare le infrazioni.

Il superiore che rileva l'infrazione deve: far constatare, dopo essersi qualificato, la mancanza al responsabile; procedere alla sua identificazione; astenersi, di massima, dal richiamarlo in presenza di altre persone, tranne che le circostanze non impongano l'immediata repressione; in tal caso deve riferirsi unicamente al particolare fatto del momento; dare le eventuali disposizioni atte ad eliminare





o ad attenuare le conseguenze della infrazione; inoltrare rapporto sui fatti all'organo competente ad infliggere la sanzione.

Il rapporto deve indicare chiaramente, e concisamente tutti gli elementi utili a configurare l'infrazione e non deve contenere alcuna proposta relativa alla specie e all'entità della sanzione.

Art. 13 - Modalità per l'irrogazione delle sanzioni

L'organo competente ad infliggere la sanzione deve:

- tener conto di tutte le circostanze attenuanti, dei precedenti disciplinari e di servizio del trasgressore, del carattere, dell'età, della qualifica e dell'anzianità di servizio;
- sanzionare con maggior rigore le mancanze commesse in servizio o che abbiano prodotto più gravi conseguenze per il servizio, quelle commesse in presenza o in concorso con inferiori o indicanti scarso senso morale e quelle recidive o abituali.

Ogni sanzione deve essere inflitta previa contestazione degli addebiti e dopo che siano state sentite o vagliate le giustificazioni dell'interessato, nei modi previsti dall'art. 14.

Nello svolgimento del procedimento deve essere garantito il contraddittorio.

Per infliggere la deplorazione deve essere sentito il parere della commissione consultiva di cui all'art. 15.

La sospensione dal servizio e la destituzione vengono inflitte a seguito del giudizio del Consiglio Centrale o Provinciale di Disciplina di cui all'art. 16.

Art. 14 - Contestazione degli addebiti e giustificazioni dell'interessato

Per infliggere una sanzione più grave del richiamo orale, la contestazione degli addebiti dev'essere fatta per iscritto. Essa deve indicare succintamente e con chiarezza i fatti e la specifica trasgressione di cui l'incolpato è chiamato a rispondere; copia del foglio contenente le contestazioni deve essere consegnata al trasgressore e altra copia, firmata dallo stesso, deve rimanere agli atti del procedimento.

L'eventuale rifiuto a sottoscrivere deve risultare da attestazione scritta del capo dell'ufficio o del comandante del reparto incaricato della consegna.

Con lo stesso atto formale l'incolpato dev'essere avvertito che, entro il termine di dieci giorni dalla notifica, egli potrà presentare giustificazioni, documenti o chiedere l'audizione di testimoni o indicare le circostanze sulle quali richiedere ulteriori indagini o testimonianze. Tale termine può, a richiesta motivata dell'interessato, essere opportunamente prorogato di altri dieci giorni per una sola volta.

È in facoltà dell'incolpato di rinunciare al termine, purché lo dichiari espressamente per iscritto. Nei procedimenti disciplinari a carico dei dirigenti generali si applicano le disposizioni di cui all'art. 123 del testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 Gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni

Art. 15 - Commissione consultiva

La commissione consultiva è composta da tre appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza di cui uno di qualifica superiore e uno di qualifica pari a quella del trasgressore, designati dall'organo competente a infliggere la sanzione, ed uno di qualifica superiore a quella del trasgressore, indicato dai sindacati di polizia più rappresentativi della provincia.





All'inizio di ogni anno verrà predisposto, a cura dell'organo competente ad infliggere la sanzione, l'elenco degli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza chiamati a far parte delle commissioni consultive.

Nel caso che si proceda a carico di appartenenti alle qualifiche dirigenziali e direttive ovvero di personale in servizio presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, il terzo componente della commissione consultiva verrà designato dai sindacati di polizia più rappresentativi sul piano nazionale.

Qualora nella stessa sede di servizio del trasgressore non esista, in tutto o in parte, il personale avente qualifica corrispondente a quella stabilita per la costituzione della commissione, l'organo competente richiederà alla direzione centrale del personale presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza la designazione del personale necessario.

Non possono far parte della commissione il superiore che ha rilevato la mancanza e il dipendente eventualmente offeso o danneggiato.

I componenti la commissione sono vincolati al segreto d'ufficio.

Nel caso che più dipendenti di pari qualifica abbiano concorso a commettere la medesima mancanza, la commissione è unica.

Art. 16 - Consiglio superiore, consiglio centrale e consiglio provinciale di disciplina

Con decreto del Ministro dell'Interno è costituito annualmente il Consiglio Superiore di Disciplina composto:

- dal Ministro o, per sua delega, dal Sottosegretario di Stato, che lo convoca e lo presiede dal Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza;
- dal Vice Direttore Generale della Pubblica Sicurezza con funzioni vicarie;
- da due funzionari della Polizia di Stato con qualifica dirigenziale, designati dai sindacati di polizia più rappresentativi sul piano nazionale.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della Polizia di Stato, con qualifica dirigenziale.

Le deliberazioni del Consiglio sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti.

Con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza è costituito il Consiglio Centrale di Disciplina composto:

- a) dal direttore centrale del personale presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, o per sua delega, dal direttore di un servizio della direzione centrale, che lo convoca e lo presiede;
- b) da due funzionari della Polizia di Stato con la qualifica di dirigente superiore;
- c) da due funzionari della Polizia di Stato con qualifica dirigenziale non inferiore a quella dell'incolpato, designati di volta in volta dai sindacati più rappresentativi sul piano nazionale.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della Polizia di Stato con qualifica direttiva.

I membri di cui alla lettera b) durano in carica un anno.

Con le stesse modalità si procede alla nomina di un pari numero di supplenti per i membri di cui alla lettera b).

Con decreto del Questore è costituito, in ogni provincia, il Consiglio di Disciplina composto:

- a) dal vice questore con funzioni vicarie che lo convoca e lo presiede;
- b) da due funzionari del ruolo direttivo della Polizia di Stato;





- c) da due appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato di qualifica superiore a quella dell'incolpato, designati di volta in volta dai sindacati di polizia più rappresentativi sul piano provinciale.

Un funzionario del ruolo direttivo della Polizia di Stato funge da segretario.

I membri di cui alla lettera b) durano in carica un anno.

Con le stesse modalità si procede alla nomina di un pari numero di supplenti per i membri di cui alla lettera b).

Il Consiglio Provinciale di Disciplina è competente a giudicare gli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza fino alla qualifica di ispettore capo, che prestano servizio nell'ambito della provincia.

Il presidente o i membri dei Consigli di Disciplina possono essere ricusati o debbono astenersi ove si trovino nelle condizioni di cui all'art. 149 del decreto del Presidente della Repubblica 10 Gennaio 1957, n. 3. Il relativo procedimento è regolato dal suddetto articolo.

Qualora il ricusato sia il presidente del consiglio provinciale, il Ministro provvede alla nomina del sostituto.

I componenti dei consigli di cui al presente articolo sono vincolati al segreto d'ufficio.

CAPO II: Procedimenti

Art. 17 - Procedimenti per l'irrogazione del richiamo scritto e della pena pecuniaria

Il procedimento per irrogare il richiamo scritto o la pena pecuniaria deve svolgersi attraverso le seguenti fasi:

- contestazione scritta degli addebiti al trasgressore;
- acquisizione delle giustificazioni scritte dell'interessato;
- valutazione delle giustificazioni addotte e degli elementi raccolti;
- decisione;
- notifica della decisione al trasgressore;
- comunicazione della sanzione inflitta agli uffici interessati.

Art. 18 - Procedimento per l'irrogazione della deplorazione

Il procedimento per irrogare la deplorazione deve svolgersi attraverso le seguenti fasi:

- contestazione scritta degli addebiti al trasgressore;
- acquisizione delle giustificazioni scritte dell'interessato;
- convocazione del trasgressore, degli eventuali testimoni e della commissione consultiva di cui all'art. 15, da parte dell'organo competente ad irrogare la sanzione;
- svolgimento della riunione.

Il predetto organo, assistito da un segretario, dà lettura degli addebiti contestati e delle giustificazioni presentate dal trasgressore, rendendo inoltre noti i suoi precedenti disciplinari e di servizio, nonché l'età e l'anzianità di servizio; acquisisce le dichiarazioni degli eventuali testimoni; chiede, d'iniziativa o a richiesta dei membri della commissione, eventuali ulteriori chiarimenti al trasgressore sui fatti addebitatigli; congedato il trasgressore, raccoglie il parere dei singoli membri della commissione.

Della seduta è redatto apposito verbale, sottoscritto dal funzionario procedente e dal segretario.





La decisione deve essere notificata al trasgressore entro il termine di cinque giorni dalla data della seduta.

Della sanzione inflitta deve essere data comunicazione scritta agli uffici interessati.

Art. 19 - Istruttoria per l'irrogazione della sospensione dal servizio o della destituzione

L'istruttoria per irrogare la sospensione dal servizio o la destituzione deve svolgersi attraverso le seguenti fasi:

Il capo dell'Ufficio o il comandante del Reparto che abbia notizia di un'infrazione commessa da un dipendente, per la quale sia prevista una sanzione più grave della deplorazione, se il trasgressore appartiene a qualifica dirigenziale o direttiva o, comunque, è in servizio presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, ne dà comunicazione all'autorità centrale competente a infliggere la sanzione; se invece appartiene al restante personale, informa il Questore della provincia in cui lo stesso presta servizio.

Le predette autorità, ove ritengano che l'infrazione comporti l'irrogazione della sospensione dal servizio o della destituzione, dispongono che venga svolta inchiesta disciplinare affidandone lo svolgimento ad un funzionario istruttore che appartenga a servizio diverso da quello dell'inquisito, e che rivesta qualifica dirigenziale o direttiva superiore a quella dell'incolpato.

Per il funzionario istruttore valgono le norme sulla astensione e sulla ricsuzione dei componenti i consigli di disciplina.

Egli provvede, entro dieci giorni, a contestare gli addebiti al trasgressore invitandolo a presentare le giustificazioni nei termini e con le modalità di cui all'art. 14 e svolge, successivamente, tutti gli altri accertamenti ritenuti da lui necessari o richiesti dall'inquisito.

L'inchiesta dev'essere conclusa entro il termine di quarantacinque giorni, prorogabile una sola volta di quindici giorni a richiesta motivata dell'istruttore.

Questi riunisce tutti gli atti in un fascicolo, numerandoli progressivamente in ordine cronologico e apponendo su ciascun foglio la propria firma, e redige apposita relazione, alla quale allega tutto il carteggio raccolto, trasmettendo la all'autorità che ha disposto l'inchiesta.

Detta autorità, esaminati gli atti, se ritiene che gli addebiti non sussistono, ne dispone l'archiviazione con provvedimento motivato, ovvero li trasmette con le opportune osservazioni, all'organo competente a infliggere una sanzione minore.

Qualora gli addebiti sussistano, trasmette il carteggio dell'inchiesta, con le opportune osservazioni, al Consiglio di Disciplina competente in base al disposto degli articoli 6 e 7.

Art. 20 - Procedimenti dinanzi al consiglio centrale o provinciale di disciplina

Il consiglio centrale o provinciale di disciplina è convocato dall'organo indicato nell'art. 16 entro dieci giorni dalla ricezione del carteggio. Nella prima riunione il presidente ed i membri del Consiglio esaminano gli atti e ciascuno di essi redige dichiarazione per far constatare tale adempimento; indi il presidente nomina relatore uno dei membri e fissa il giorno e l'ora della riunione per la trattazione orale e per la deliberazione del Consiglio che dovrà aver luogo entro quindici giorni dalla data della prima riunione del Consiglio stesso.

Il segretario, appena terminata la prima riunione, notifica per iscritto all'inquisito che dovrà presentarsi al Consiglio di Disciplina nel giorno e nell'ora fissati, avvertendolo che ha facoltà di prendere visione degli atti dell'inchiesta o di chiederne copia entro dieci giorni e di farsi assistere da un difensore appartenente all'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, comunicandone il





nominativo entro tre giorni; lo avverte inoltre che, se non si presenterà, né darà notizia di essere legittimamente impedito, si procederà in sua assenza.

Il difensore, se lo richiede, ha facoltà di prendere visione degli atti prima della data della riunione e di chiederne copia; lo stesso non può intervenire alle sedute degli organi collegiali senza l'assenso dell'interessato.

Nel giorno fissato, aperta la seduta, il presidente, dopo aver fatto introdurre l'inquisito e l'eventuale difensore:

- a) legge l'ordine di convocazione;
- b) rende noti i precedenti disciplinari e di servizio dell'inquisito;
- c) legge le dichiarazioni scritte dell'avvenuto esame, da parte propria e degli altri membri, degli atti dell'inchiesta formale;
- d) fa leggere dal segretario la contestazione degli addebiti, le giustificazioni e la relazione del funzionario istruttore;
- e) chiede se i membri del Consiglio o l'inquisito desiderino che sia letto qualche altro atto dell'inchiesta e, se lo ritiene necessario, ne autorizza la lettura.

Il presidente, o i membri del Consiglio previa autorizzazione del presidente, possono chiedere al giudicando chiarimenti sui fatti a lui addebitati. Questi può presentare una memoria preparata in precedenza e firmata, contenente la sua difesa, e può produrre eventuali nuovi elementi; la memoria e i documenti sono letti da uno dei componenti il Consiglio ed allegati agli atti. Il presidente dà la parola al difensore, se presente, le cui conclusioni devono essere riportate nel verbale della seduta, ed infine chiede all'inquisito se ha altro da aggiungere. Udite le ulteriori ragioni a difesa ed esaminati gli eventuali nuovi documenti, il presidente dichiara chiusa la trattazione orale e fa ritirare l'inquisito ed il difensore.

Il Consiglio, se ritiene di non poter esprimere il proprio giudizio senza un supplemento di istruttoria, sospende il procedimento e restituisce gli atti all'organo proponente indicando i punti sui quali giudica necessario ulteriori accertamenti.

Non verificandosi l'ipotesi di cui al precedente comma, il consiglio delibera a maggioranza di voti, con le seguenti modalità:

- a) il presidente sottopone separatamente a decisione le questioni pregiudiziali, quelle incidentali la cui decisione sia stata differita, quelle di fatto e di diritto riguardanti le infrazioni contestate e, quindi, i componenti del consiglio danno il loro voto su ciascuna questione;
- b) qualora nella votazione si manifestino più di due opinioni, i componenti il Consiglio che hanno votato per la sanzione più grave si uniscono a quelli che hanno votato per la sanzione immediatamente inferiore fino a che venga a sussistere la maggioranza. In ogni altro caso, quando su una questione vi è parità di voti, prevale l'opinione più favorevole al giudicando.

Art. 21 - Deliberazione del consiglio di disciplina

Il Consiglio di Disciplina, se ritiene che nessun addebito possa muoversi all'inquisito, lo dichiara nella deliberazione. Se ritiene che gli addebiti siano in tutto o in parte fondati, propone la sanzione da applicare. La deliberazione motivata viene redatta dal relatore o da altro componente il Consiglio ed è firmata dal presidente, dall'estensore e dal segretario.

Copia della deliberazione con gli atti del procedimento e la copia del verbale della trattazione orale, viene trasmessa entro dieci giorni alla direzione centrale del personale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.





Il Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza provvede con decreto motivato a dichiarare l'inquisito prosciolto da ogni addebito o ad infliggergli la sanzione in conformità della deliberazione del consiglio, salvo che egli non ritenga di disporre in modo più favorevole all'inquisito.

Il decreto deve essere comunicato all'interessato entro dieci giorni dalla sua data, nei modi previsti dall'art. 104 del testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con D.P.R. 10 Gennaio 1957, n. 3.

CAPO III: Presentazione dei ricorsi amministrativi

Art 22 - Generalità

I ricorsi amministrativi, previsti dal presente decreto, devono essere presentati all'organo che ha inflitto la sanzione, il quale li trasmette con le proprie osservazioni a quello competente per la decisione.

Si applicano, altresì, per quanto non previsto e se compatibili con le norme contenute nel presente capo, le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 Novembre 1971, n. 1199.

Art. 23 - Riesame delle sanzioni del richiamo scritto e della pena pecuniaria

Avverso le sanzioni del richiamo scritto e della pena pecuniaria si ricorre all'organo gerarchicamente superiore a quello che ha irrogato la sanzione.

Nel ricorso debbono essere indicati i motivi di impugnazione del provvedimento.

Art. 24 - Riesame della sanzione della deplorazione

Avverso la sanzione della deplorazione è ammesso rivolgere istanza di riesame al Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza.

L'esito del riesame è fatto risultare da decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, adottato in conformità della deliberazione del Consiglio Centrale di Disciplina di cui al precedente articolo 16.

Si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui ai precedenti articoli 20 e 21.

Art. 25 - Riesame delle sanzioni della sospensione dal servizio e della destituzione

Avverso le sanzioni della sospensione dal servizio e della destituzione è ammesso rivolgere istanza di riesame al Ministro dell'Interno.

L'esito del riesame è fatto risultare da decreto ministeriale, adottato in conformità della deliberazione del Consiglio Superiore di Disciplina (1) o del Consiglio Centrale di Disciplina, a seconda che il provvedimento oggetto di riesame sia stato emanato previo giudizio del consiglio centrale di disciplina o del consiglio provinciale di disciplina.

Si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui ai precedenti articoli 20 e 21.

(1) *Il Consiglio Superiore di Disciplina, di fatto, non ha più competenze, attesa la intervenuta definitività degli atti originariamente impugnabili dinanzi ad esso (quelli del Capo della*



Polizia) per i quali, ora, è consentito solo il ricorso giurisdizionale e non più il ricorso gerarchico.

TITOLO III: Procedura per la riapertura del procedimento disciplinare

Art. 26 - Riapertura del procedimento disciplinare

Il procedimento disciplinare può essere riaperto se l'appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza cui fu inflitta la sanzione disciplinare, ovvero il coniuge superstite o i figli, adducano nuove prove tali da far ritenere che possa essere dichiarato il proscioglimento dagli addebiti ovvero irrogata una sanzione di minore gravità.

La riapertura del procedimento è disposta dal capo della polizia -direttore generale della pubblica sicurezza su relazione della direzione centrale del personale ed il nuovo procedimento si svolge nelle forme previste dal titolo II.

Il Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, qualora non ritenga di disporre la riapertura del procedimento, provvede con decreto motivato, sentito il consiglio centrale di disciplina.

Art. 27 - Effetti della riapertura del procedimento

In caso di riapertura del procedimento, ove le circostanze lo consiglino, il Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza può disporre la sospensione degli effetti della sanzione già inflitta.

All'appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza già punito, nei confronti del quale sia stata disposta la riapertura del procedimento disciplinare, non può essere inflitta una sanzione più grave di quella già applicata.

Qualora egli venga prosciolto o sia ritenuto passibile di sanzione meno grave, devono essergli corrisposti, in tutto o in parte, gli assegni non percepiti, escluse le indennità per servizi e funzioni di natura speciale o per prestazioni di lavoro straordinario, salva la deduzione dell'eventuale assegno alimentare già percepito.

La disposizione del comma precedente si applica anche nel caso in cui la riapertura del procedimento sia stata richiesta dal coniuge superstite o dai figli.

TITOLO IV: Norme transitorie

Art. 28.

I procedimenti disciplinari relativi ad infrazioni commesse dopo l'entrata in vigore della legge sul nuovo ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza e non ancora esauriti alla data di entrata in vigore del presente decreto, dovranno essere trasferiti ai nuovi organi disciplinari con le seguenti modalità.





Al dipendente dei ruoli dei funzionari, delle ispettrici e delle assistenti della Polizia di Stato, nei confronti del quale sia iniziato procedimento disciplinare per l'irrogazione della censura, si applicano le norme e la procedura previste per il richiamo scritto.

Qualora l'incolpato sia sottoposto a procedimento per l'irrogazione della riduzione dello stipendio, valgono le disposizioni stabilite per la comminatoria della sanzione disciplinare della pena pecuniaria.

Nell'ipotesi di sospensione dalla qualifica o di destituzione, saranno seguite le procedure per l'irrogazione della sospensione dal servizio o della destituzione.

All'appartenente ai ruoli degli ufficiali, dei sanitari e dei sottufficiali della Polizia di Stato, nei cui confronti sia iniziato procedimento disciplinare per l'irrogazione del rimprovero, e all'appartenente ai ruoli degli appuntati, delle guardie scelte e delle guardie della polizia di Stato, nei cui confronti sia iniziato procedimento disciplinare per l'irrogazione della consegna, si applicano le norme e la procedura predette, per il richiamo scritto.

Qualora l'appartenente ai ruoli di cui al precedente comma sia sottoposto a procedimento disciplinare per l'irrogazione della consegna di rigore, valgono le disposizioni stabilite per la comminatoria della sanzione disciplinare della pena pecuniaria.

Art. 29

I procedimenti disciplinari pendenti all'entrata in vigore del presente decreto proseguiranno davanti ai nuovi organi, nella fase successiva a quella svolta, ove ciò non ne pregiudichi la regolarità.

Art. 30

Fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento del personale dell' Amministrazione della Pubblica Sicurezza, continuano ad applicarsi, nei confronti degli appartenenti al disciolto Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza, le sanzioni di stato previste dai rispettivi stati giuridici.

Art. 31.

Per quanto non previsto dal presente decreto in materia di disciplina e di procedura, si applicano, in quanto compatibili, le corrispondenti norme contenute nel testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 Gennaio 1957, n. 3.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 ottobre 2010, n. 184 Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare (biennio economico 2008-2009). (10G0205) (GU n. 263 del 10-11-2010 - Suppl. Ordinario n.246)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, recante procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate;

Viste le disposizioni degli articoli 1, 2 e 7 del citato decreto legislativo n. 195 del 1995, che disciplinano le procedure negoziali e di concertazione - da avviare, sviluppare e concludere con carattere di contestualità - per l'adozione di separati decreti del Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e ad ordinamento militare, nonché il personale delle Forze armate, con esclusione dei rispettivi dirigenti civili e militari, del personale di leva ed ausiliario di leva;

Viste le disposizioni degli articoli 2 e 7 del predetto decreto legislativo n. 195 del 1995, relative alle modalità di costituzione delle delegazioni di parte pubblica, delle delegazioni sindacali e dei rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza che partecipano alle richiamate procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente per le Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), per le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza) e per le Forze armate (Esercito, Marina ed Aeronautica);

Viste in particolare le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere A) e B), ed all'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 195 del 1995, riguardanti le delegazioni e le procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e delle Forze di polizia ad ordinamento militare in precedenza indicate;

Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione in data 19 febbraio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2009, recante individuazione della delegazione sindacale che partecipa alle trattative per la definizione dell'accordo sindacale per il biennio economico 2008-2009, riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, recante recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare (quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, recante recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare, integrativo del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007;

Vista l'ipotesi di accordo sindacale riguardante il personale non

dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato) per il biennio economico 2008 - 2009, sottoscritta - ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 - in data 16 settembre 2010 dalla delegazione di parte pubblica e dalle seguenti organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale:

per la Polizia di Stato:

S.I.U.L.P. (Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia)

S.A.P. (Sindacato Autonomo Polizia)

S.I.L.P. PER LA CGIL (Sindacato Italiano Lavoratori Polizia per la CGIL)

S.I.A.P. (Sindacato Italiano Appartenenti Polizia)

Federazione SP (UILPS-SUP-ANIP Italia Sicura)

UGL - Polizia di Stato

CONSAP - NUOVA FEDERAZIONE AUTONOMA (gia' CONSAP)

COISP (gia' COISP - UP - FPS - ADP - PNFI - MPS)

per il Corpo di polizia penitenziaria:

S.A.P.Pe. (Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria)

O.S.A.P.P. (Organizzazione Sindacale Autonomo Polizia Penitenziaria)

FNS CISL (gia' CISL-FNS/Penitenziario)

UIL-PA

S.I.N.A.P.Pe. (Sindacato Nazionale Autonomo Polizia Penitenziaria)

UGL Polizia Penitenziaria (gia' U.S.P.P. per l'UGL)

FP - CGIL

F. S. A. - C.N.P.P.

per il Corpo forestale dello Stato:

S.A.P.A.F. (Sindacato Autonomo Polizia Ambientale Forestale)

Federazione Nazionale UGL/Corpo Forestale dello Stato

Fe. Si. Fo. (gia' SAPECoFS - CISAL - DIRFOR)

FNS CISL (gia' CISL/CFS)

UIL-PA/Corpo Forestale dello Stato

CGIL /CFS

Visto lo schema di provvedimento di concertazione riguardante il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza) per il biennio 2008 - 2009, concertato - ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 - in data 16 settembre 2010 dalla delegazione di parte pubblica, dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri, dal Comando generale del Corpo della guardia di finanza, dalla Sezione COCER carabinieri, dalla Sezione COCER guardia di finanza;

Visti l'articolo 3, comma 144, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), l'articolo 2, comma 28, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 (legge finanziaria 2009), l'articolo 2, comma 43, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010);

Visti l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e l'articolo 7, comma 11, ultimo periodo del decreto legislativo n. 195 del 1995;

Considerato che l'ipotesi di accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e' stata sottoscritta da tutte le organizzazioni sindacali partecipanti alle trattative, che lo schema di provvedimento per le Forze di polizia ad ordinamento militare e' stato concertato con entrambe le Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza del Consiglio centrale di rappresentanza e che, pertanto, non sussiste il presupposto per l'attivazione della procedura di dissenso ai sensi dell'articolo 7, commi 4 e 6, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 settembre 2010, con la quale sono stati approvati, ai sensi del citato articolo 7, comma 11, del decreto legislativo n. 195

del 1995, previa verifica delle compatibilita' finanziarie e in assenza delle osservazioni di cui ai commi 4 e 6 del medesimo articolo 7, l'ipotesi di accordo sindacale riguardante il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e lo schema di provvedimento riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare in precedenza indicati;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro della difesa, con il Ministro della giustizia e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

Decreta:

Art. 1

Ambito di applicazione e durata

1. Il presente decreto si applica al personale dei ruoli della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva.

2. Le disposizioni del presente decreto sono relative al periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009 per la parte economica.

Art. 2

Nuovi stipendi

1. A decorrere dal 1° gennaio 2008, il valore del punto parametrico, stabilito dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, e' fissato in euro 165,65 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, individuato nell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, e', pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

Qualifiche ed equiparate	Parametri	Incrementi mensili lordi	Stipendi annui lordi (12 mensilità)
		Euro	Euro
Vice questore aggiunto	150,00	11,88	24.847,50
Commissario Capo	144,50	11,44	23.936,43
Commissario	139,00	11,00	23.025,35
Vice Commissario	133,25	10,55	22.072,86
Ispettore Superiore s. UPS sostituto commissario	139,00	11,00	23.025,35
Ispettore Superiore s. UPS (con 8 anni nella qualifica)	135,50	10,73	22.445,58
Ispettore Superiore s. UPS	133,00	10,53	22.031,45
Ispettore Capo	128,00	10,13	21.203,20
Ispettore	124,00	9,82	20.540,60
Vice Ispettore	120,75	9,56	20.002,24
Sovrintendente Capo (con 8 anni nella qualifica)	122,50	9,70	20.292,13
Sovrintendente Capo	120,25	9,52	19.919,41
Sovrintendente	116,25	9,20	19.256,81
Vice Sovrintendente	112,25	8,89	18.594,21
Assistente Capo (con 8 anni nella qualifica)	113,50	8,99	18.801,28
Assistente Capo	111,50	8,83	18.469,98
Assistente	108,00	8,55	17.890,20
Agente scelto	104,50	8,27	17.310,43
Agente	101,25	8,02	16.772,06



2. A decorrere dal 1° gennaio 2009, il valore del punto parametrico, stabilito dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, e' fissato in euro 172,70 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, individuato nell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, e', pertanto, incrementato delle misure

mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

10-11-2010

Supplemento ordinario n. 246/L alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 263

2. A decorrere dal 1° gennaio 2009, il valore del punto parametrico, stabilito dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, è fissato in euro 172,70 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, individuato nell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, è, pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

Qualifiche ed equiparate	Parametri	Incrementi mensili lordi	Stipendi annui lordi (12 mensilità)
		Euro	Euro
Vice questore aggiunto	150,00	100,00	25.905,00
Commissario Capo	144,50	96,33	24.955,15
Commissario	139,00	92,67	24.005,30
Vice Commissario	133,25	88,83	23.012,28
Ispettore Superiore s. UPS sostituto commissario	139,00	92,67	24.005,30
Ispettore Superiore s. UPS (con 8 anni nella qualifica)	135,50	90,33	23.400,85
Ispettore Superiore s. UPS	133,00	88,67	22.969,10
Ispettore Capo	128,00	85,33	22.105,60
Ispettore	124,00	82,67	21.414,80
Vice Ispettore	120,75	80,50	20.853,53
Sovrintendente Capo (con 8 anni nella qualifica)	122,50	81,67	21.155,75
Sovrintendente Capo	120,25	80,17	20.767,18
Sovrintendente	116,25	77,50	20.076,38
Vice Sovrintendente	112,25	74,83	19.385,58
Assistente Capo (con 8 anni nella qualifica)	113,50	75,67	19.601,45
Assistente Capo	111,50	74,33	19.256,05
Assistente	108,00	72,00	18.651,60
Agente scelto	104,50	69,67	18.047,15
Agente	101,25	67,50	17.485,88

— 4 —



3. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi precedenti, per la quota parte relativa all'indennità integrativa speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio

2003, n. 193, non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, e dell'applicazione dell'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in servizio all'estero.

4. I valori stipendiali di cui ai commi 1 e 2, assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione corrisposto quale indennita' di vacanza contrattuale ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170.

Art. 3

Effetti dei nuovi stipendi

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 3 e 4, le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennita' di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.

2. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti dell'indennita' di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

3. La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti dall'applicazione del presente decreto, avviene in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.

Art. 4

Indennita' pensionabile

1. A decorrere dal 1° ottobre 2009, le misure dell'indennita' pensionabile di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, sono incrementate e rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:

3. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi precedenti, per la quota parte relativa all'indennità integrativa speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, e dell'applicazione dell'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in servizio all'estero.

4. I valori stipendiali di cui ai commi 1 e 2, assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione corrisposto quale indennità di vacanza contrattuale ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170.

Art. 3.

Effetti dei nuovi stipendi

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 3 e 4, le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.

2. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti dell'indennità di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

3. La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti dall'applicazione del presente decreto, avviene in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.

Art. 4.

Indennità pensionabile

1. A decorrere dal 1° ottobre 2009, le misure dell'indennità pensionabile di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009,

n. 51, sono incrementate e rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:

Indennità pensionabile a decorrere dal 1° ottobre 2009	Incrementi mensili lordi	Importi mensili lordi
Qualifiche ed equiparate	Euro	Euro
Vice questore aggiunto	17,90	830,60
Commissario Capo	17,50	815,10
Commissario	17,40	807,70
Vice Commissario	16,70	775,00
Ispettore Superiore s. UPS sostituto commissario	17,00	789,10
Ispettore Superiore s. UPS (con 8 anni nella qualifica)	17,00	789,10
Ispettore Superiore s. UPS	17,00	789,10
Ispettore Capo	16,20	753,50
Ispettore	15,70	730,10
Vice Ispettore	15,20	707,20
Sovrintendente Capo (con 8 anni nella qualifica)	15,60	726,70
Sovrintendente Capo	15,60	726,70
Sovrintendente	14,70	683,90
Vice Sovrintendente	14,60	680,50
Assistente Capo (con 8 anni nella qualifica)	16,20	615,10
Assistente Capo	16,20	615,10
Assistente	17,10	562,40
Agente scelto	19,00	519,30
Agente	19,90	487,80

Art. 5.

Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali

1. Per ogni Forza di polizia ad ordinamento civile il Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, come incrementato dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348, dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, n. 220, dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, è ulteriormente incrementato delle seguenti risorse economiche annue:

a) per l'anno 2008:

Polizia di Stato: euro 458.000,00;
Polizia penitenziaria: euro 149.000,00;
Corpo forestale dello Stato: euro 36.000,00;

— 5 —



Art. 5

Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali

1. Per ogni Forza di polizia ad ordinamento civile il Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, come incrementato dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348, dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, n. 220, dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, e' ulteriormente incrementato delle seguenti risorse economiche annue:

a) per l'anno 2008:

Polizia di Stato: euro 458.000,00;
Polizia penitenziaria: euro 149.000,00;
Corpo forestale dello Stato: euro 36.000,00;

b) per l'anno 2009:

Polizia di Stato: euro 6.132.000,00;
Polizia penitenziaria: euro 1.793.000,00;
Corpo forestale dello Stato: euro 118.000,00;

c) a decorrere dal 31 dicembre 2009 ed a valere per l'anno 2010:

Polizia di Stato: euro 3.267.000,00;
Polizia penitenziaria: euro 567.000,00;
Corpo forestale dello Stato: euro 26.000,00.

2. Gli importi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato. Gli importi di cui alle lettere a) e b) non hanno effetto di trascinarsi negli anni successivi.

3. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.

Art. 6

Lavoro straordinario

1. A decorrere dal 31 dicembre 2009 ed a valere dal 2010, le misure orarie lorde del compenso per lavoro straordinario, fissate nella tabella di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, sono rideterminate negli importi di cui alla seguente tabella:

b) per l'anno 2009:

Polizia di Stato: euro 6.132.000,00;

Polizia penitenziaria: euro 1.793.000,00;

Corpo forestale dello Stato: euro 118.000,00;

c) a decorrere dal 31 dicembre 2009 ed a valere per l'anno 2010:

Polizia di Stato: euro 3.267.000,00;

Polizia penitenziaria: euro 567.000,00;

Corpo forestale dello Stato: euro 26.000,00.

2. Gli importi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato. Gli importi di cui alle lettere a) e b) non hanno effetto di trascinamento negli anni successivi.

3. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.

Art. 6.

Lavoro straordinario

1. A decorrere dal 31 dicembre 2009 ed a valere dal 2010, le misure orarie lorde del compenso per lavoro straordinario, fissate nella tabella di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, sono rideterminate negli importi di cui alla seguente tabella:

Misure orarie del lavoro straordinario a decorrere dal 31 dicembre 2009 ed a valere dal 2010		Feriale	Nottur- no festivo	Nottur- no festivo
Qualifiche ed equiparate	Parametri	Euro	Euro	Euro
Vice Questore Aggiunto	150,00	15,52	17,54	20,24
Commissario Capo	144,50	14,95	16,89	19,49
Commissario	139,00	14,38	16,25	18,76
Vice Commissario	133,25	13,78	15,58	17,98
Ispettore s. UPS sostituto commissario	139,00	14,38	16,25	18,76
Ispettore superiore s. UPS (8 anni nella qualifica)	135,50	14,01	15,84	18,28
Ispettore Superiore s. UPS	133,00	13,76	15,55	17,95
Ispettore Capo	128,00	13,24	14,97	17,27
Ispettore	124,00	12,83	14,50	16,73
Vice Ispettore	120,75	12,49	14,12	16,29
Sovrintendente capo (con 8 anni nella qualifica)	122,50	12,67	14,33	16,52
Sovrintendente capo	120,25	12,44	14,06	16,23
Sovrintendente	116,25	12,02	13,59	15,69
Vice Sovrintendente	112,25	11,61	13,12	15,15
Assistente Capo (con 8 anni nella qualifica)	113,50	11,74	13,28	15,32
Assistente Capo	111,50	11,54	13,04	15,05
Assistente	108,00	11,17	12,63	14,57
Agente scelto	104,50	10,81	12,22	14,10
Agente	101,25	10,48	11,84	13,66

— 6 —



Art. 7

Ambito di applicazione e durata

1. Il presente decreto si applica al personale dei ruoli dell'Arma

dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva.

2. Le disposizioni del presente decreto sono relative al periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009 per la parte economica.

Art. 8

Nuovi stipendi

1. A decorrere dal 1° gennaio 2008, il valore del punto parametrico, stabilito dall'articolo 20, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, e' fissato in euro 165,65 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare, individuato nell'articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, e', pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

TITOLO II
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE

Art. 7.

Ambito di applicazione e durata

1. Il presente decreto si applica al personale dei ruoli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva.

2. Le disposizioni del presente decreto sono relative al periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009 per la parte economica.

Art. 8.

Nuovi stipendi

1. A decorrere dal 1° gennaio 2008, il valore del punto parametrico, stabilito dall'articolo 20, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, è fissato in euro 165,65 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare, individuato nell'articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, è, pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

Gradi	Parametri	Incrementi mensili lordi	Stipendi annui lordi (12 mensilità)
		Euro	Euro
Tenente Colonnello/Maggiore	150,00	11,88	24.847,50
Capitano	144,50	11,44	23.936,43
Tenente	139,00	11,00	23.025,35
Sottotenente	133,25	10,55	22.072,86
Maresciallo Aiutante s. UPS "Luogotenente"/Maresciallo Aiutante Luogotenente	139,00	11,00	23.025,35
Maresciallo Aiutante s. UPS/ Maresciallo Aiutante (con 8 anni nel grado)	135,50	10,73	22.445,58
Maresciallo Aiutante s. UPS/Maresciallo Aiutante	133,00	10,53	22.031,45
Maresciallo capo	128,00	10,13	21.203,20
Maresciallo ordinario	124,00	9,82	20.540,60
Maresciallo	120,75	9,56	20.002,24
Brigadiere capo (con 8 anni nel grado)	122,50	9,70	20.292,13
Brigadiere capo	120,25	9,52	19.919,41
Brigadiere	116,25	9,20	19.256,81
Vice Brigadiere	112,25	8,89	18.594,21
Appuntato scelto (con 8 anni nel grado)	113,50	8,99	18.801,28
Appuntato scelto	111,50	8,83	18.469,98
Appuntato	108,00	8,55	17.890,20
Carabiniere scelto/Finanziere scelto	104,50	8,27	17.310,43
Carabiniere/Finanziere	101,25	8,02	16.772,06



2. A decorrere dal 1° gennaio 2009, il valore del punto parametrico, stabilito dall'articolo 20, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, è fissato in euro 172,70 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare, individuato nell'articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente della

Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, e', pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

10-11-2010

Supplemento ordinario n. 246/L alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 263

2. A decorrere dal 1° gennaio 2009, il valore del punto parametrico, stabilito dall'articolo 20, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, è fissato in euro 172,70 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare, individuato nell'articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, è, pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

Gradi	Parametri	Incrementi mensili lorde	Stipendi annui lordi (12 mensilità)
		Euro	Euro
Tenente Colonnello/Maggiore	150,00	100,00	25.905,00
Capitano	144,50	96,33	24.955,15
Tenente	139,00	92,67	24.005,30
Sottotenente	133,25	88,83	23.012,28
Maresciallo Aiutante s. UPS "Luogotenente"/Maresciallo Aiutante Luogotenente	139,00	92,67	24.005,30
Maresciallo Aiutante s. UPS/ Maresciallo Aiutante (con 8 anni nel grado)	135,50	90,33	23.400,85
Maresciallo Aiutante s. UPS/Maresciallo Aiutante	133,00	88,67	22.969,10
Maresciallo capo	128,00	85,33	22.105,60
Maresciallo ordinario	124,00	82,67	21.414,80
Maresciallo	120,75	80,50	20.853,53
Brigadiere capo (con 8 anni nel grado)	122,50	81,67	21.155,75
Brigadiere capo	120,25	80,17	20.767,18
Brigadiere	116,25	77,50	20.076,38
Vice Brigadiere	112,25	74,83	19.385,58
Appuntato scelto (con 8 anni nel grado)	113,50	75,67	19.601,45
Appuntato scelto	111,50	74,33	19.256,05
Appuntato	108,00	72,00	18.651,60
Carabiniere scelto/Finanziere scelto	104,50	69,67	18.047,15
Carabiniere/Finanziere	101,25	67,50	17.485,88

3. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi precedenti, per la quota parte relativa all'indennità integrativa speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, e dell'applicazione dell'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in servizio all'estero.

4. I valori stipendiali di cui ai commi 1 e 2 assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione corrisposto quale indennità di vacanza contrattuale ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170.

Art. 9.

Effetti dei nuovi stipendi

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, commi 3 e 4, le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.

— 8 —



3. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi precedenti, per la quota parte relativa all'indennità integrativa

speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, e dell'applicazione dell'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in servizio all'estero.

4. I valori stipendiali di cui ai commi 1 e 2 assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione corrisposto quale indennità di vacanza contrattuale ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170.

Art. 9

Effetti dei nuovi stipendi

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, commi 3 e 4, le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.

2. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti dell'indennità di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

3. La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti dall'applicazione del presente decreto, avviene in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.

Art. 10

Indennità pensionabile

1. A decorrere dal 1° ottobre 2009, le misure dell'indennità pensionabile di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, sono incrementate e rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:

2. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti dell'indennità di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

3. La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti dall'applicazione del presente decreto, avviene in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.

Art. 10.

Indennità pensionabile

1. A decorrere dal 1° ottobre 2009, le misure dell'indennità pensionabile di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, sono incrementate e rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:

Indennità pensionabile a decorrere dal 1° ottobre 2009	Incrementi mensili lordi	Importi mensili lordi
Gradi	Euro	Euro
Tenente Colonnello/Maggiore	17,90	830,60
Capitano	17,50	815,10
Tenente	17,40	807,70
Sottotenente	16,70	775,00
Maresciallo Aiutante s. UPS "Luogotenente"/ Maresciallo Aiutante Luogotenente	17,00	789,10
Maresciallo Aiutante s. UPS/ Maresciallo Aiutante (con 8 anni nel grado)	17,00	789,10
Maresciallo Aiutante s. UPS/Maresciallo Aiutante	17,00	789,10
Maresciallo capo	16,20	753,50
Maresciallo ordinario	15,70	730,10
Maresciallo	15,20	707,20
Brigadiere capo (con 8 anni nel grado)	15,60	726,70
Brigadiere capo	15,60	726,70
Brigadiere	14,70	683,90
Vice Brigadiere	14,60	680,50
Appuntato scelto (con 8 anni nel grado)	16,20	615,10
Appuntato scelto	16,20	615,10
Appuntato	17,10	562,40
Carabiniere scelto/Finanziere scelto	19,00	519,30
Carabiniere/Finanziere	19,90	487,80

Art. 11.

Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali

1. Per ogni Forza di polizia ad ordinamento militare il Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, come incrementato dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348, dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, n. 220, dall'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, dall'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, è ulteriormente incrementato delle seguenti risorse economiche annue:

a) per l'anno 2008:

Arma dei carabinieri: euro 495.000,00;

Corpo della Guardia di finanza: euro 250.000,00;



Art. 11

Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali

1. Per ogni Forza di polizia ad ordinamento militare il Fondo per

l'efficienza dei servizi istituzionali di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, come incrementato dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348, dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, n. 220, dall'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, dall'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, e' ulteriormente incrementato delle seguenti risorse economiche annue:

a) per l'anno 2008:

Arma dei carabinieri: euro 495.000,00;

Corpo della Guardia di finanza: euro 250.000,00;

b) per l'anno 2009:

Arma dei carabinieri: euro 8.560.000,00;

Corpo della Guardia di finanza: euro 4.789.000,00;

c) a decorrere dal 31 dicembre 2009 ed a valere per l'anno 2010:

Arma dei carabinieri: euro 5.831.000,00;

Corpo della Guardia di finanza: euro 3.348.000,00.

2. Gli importi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato. Gli importi di cui alle lettere a) e b) non hanno effetto di trascinarsi negli anni successivi.

3. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.

Art. 12

Lavoro straordinario

1. A decorrere dal 31 dicembre 2009 ed a valere dal 2010, le misure orarie lorde del compenso per lavoro straordinario, fissate nella tabella di cui all'articolo 29, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, sono rideterminate negli importi di cui alla seguente tabella:

b) per l'anno 2009:

Arma dei carabinieri: euro 8.560.000,00;

Corpo della Guardia di finanza: euro 4.789.000,00;

c) a decorrere dal 31 dicembre 2009 ed a valere per l'anno 2010:

Arma dei carabinieri: euro 5.831.000,00;

Corpo della Guardia di finanza: euro 3.348.000,00.

2. Gli importi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato. Gli importi di cui alle lettere a) e b) non hanno effetto di trascinamento negli anni successivi.

3. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.

Art. 12.

Lavoro straordinario

1. A decorrere dal 31 dicembre 2009 ed a valere dal 2010, le misure orarie lorde del compenso per lavoro straordinario, fissate nella tabella di cui all'articolo 29, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, sono rideterminate negli importi di cui alla seguente tabella:

Misure orarie del lavoro straordinario a decorrere dal 31 dicembre 2009 ed a valere dal 2010		Feriale	Notturno o festivo	Notturno festivo
Gradi	Parametri	Euro	Euro	Euro
Tenente Colonnello/Maggiore	150,00	15,52	17,54	20,24
Capitano	144,50	14,95	16,89	19,49
Tenente	139,00	14,38	16,25	18,76
Sottotenente	133,25	13,78	15,58	17,98
Maresciallo Aiutante s. UPS "Luogotenente"/Maresciallo Aiutante Luogotenente	139,00	14,38	16,25	18,76
Maresciallo Aiutante s. UPS/ Maresciallo Aiutante (con 8 anni nel grado)	135,50	14,01	15,84	18,28
Maresciallo Aiutante s. UPS/Maresciallo Aiutante	133,00	13,76	15,55	17,95
Maresciallo capo	128,00	13,24	14,97	17,27
Maresciallo ordinario	124,00	12,83	14,50	16,73
Maresciallo	120,00	12,49	14,12	16,29
Brigadiere capo (con 8 anni nel grado)	122,50	12,67	14,33	16,52
Brigadiere capo	120,25	12,44	14,06	16,23
Brigadiere	116,25	12,02	13,59	15,69
Vice Brigadiere	112,25	11,61	13,12	15,15
Appuntato scelto (con 8 anni nel grado)	113,50	11,74	13,28	15,32
Appuntato scelto	111,50	11,54	13,04	15,05
Appuntato	108,00	11,17	12,63	14,57
Carabiniere scelto/Finanziere scelto	104,50	10,81	12,22	14,10
Carabiniere/Finanziere	101,25	10,48	11,84	13,66

— 10 —



Art. 13

Proroga di efficacia di norme

1. Al personale di cui ai Titoli I e II continuano ad applicarsi,

ove non in contrasto con il presente decreto, le norme previste dai precedenti provvedimenti di accordo e concertazione.

Art. 14

Decorrenza del provvedimento

1. Salvo quanto espressamente previsto, le disposizioni dei precedenti articoli hanno efficacia a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto.

Art. 15

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, pari ad euro 1.140.483.000 per l'anno 2010 ed euro 578.652.000 a decorrere dall'anno 2011, si provvede:

per l'anno 2010, quanto ad euro 561.831.000, a valere sulle disponibilita' in conto residui, all'uopo conservate, sul capitolo 3027 «Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle Amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, ivi compreso il personale militare e quello dei Corpi di polizia e delle Universita'»; quanto ad euro 80.656.000 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 3, comma 144, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quanto ad euro 426.000.000 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 2, comma 28, della legge 22 dicembre 2008 n. 203; quanto ad euro 71.996.000 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 2, comma 43, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

a decorrere dall'anno 2011, quanto ad euro 80.656.000 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 3, comma 144, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quanto ad euro 426.000.000 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 2, comma 28, della legge 22 dicembre 2008 n. 203 e quanto ad euro 71.996.000 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 2, comma 43, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 1° ottobre 2010

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri

Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione

Maroni, Ministro dell'interno

Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze

La Russa, Ministro della difesa

Alfano, Ministro della giustizia

Galan, Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 2 novembre 2010
Ministeri istituzionali, registro n. 17, foglio n. 287



Decreto del Presidente della Repubblica 16 Aprile 2009, n. 51

Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare, integrativo del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007)

TITOLO I

FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE

Art. 1 - Ambito di applicazione e durata.

1. Il presente decreto si applica al personale dei ruoli della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva.
2. Le disposizioni del presente decreto integrano quelle relative ai periodi dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2009 per la parte normativa e dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2007 per la parte economica, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, di recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare.

Art. 2 - Nuovi stipendi.

1. La decorrenza degli stipendi annui lordi del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, in applicazione dell'articolo 15 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni nella legge 29 novembre 2007, n. 222, viene retrodatata al 1° febbraio 2007.
2. Le misure degli stipendi annui lordi di cui al comma precedente e i relativi incrementi mensili lordi sono riportati nella tabella seguente:

QUALIFICHE	PARAMETRO	INCREMENTI MENSILI LORDI (EURO)	STIPENDI ANNUI LORDI (EURO)
Vice Questore Aggiunto e qualifiche equiparate	150,00	127,50	24.705,00
Commissario Capo e qualifiche equiparate	144,50	122,83	23.799,15
Commissario e qualifiche equiparate	139,00	118,15	22.893,30
Vice Commissario e qualifiche equiparate	133,25	113,26	21.946,28
Ispettore Superiore SUPS sostituto commissario e qualifiche equiparate	139,00	118,15	22.893,30
Ispettore Superiore SUPS (con 8 anni nella qualifica) e qualifiche equiparate	135,50	115,18	22.316,85
Ispettore Superiore SUPS e qualifiche equiparate	133,00	113,05	21.905,10
Ispettore Capo e qualifiche equiparate	128,00	108,80	21.081,60
Ispettore e qualifiche equiparate	124,00	105,40	20.422,80



Decreto del Presidente della Repubblica 16 Aprile 2009, n. 51

Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare, integrativo del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007)

Vice Ispettore e qualifiche equiparate	120,75	102,64	19.887,53
Sovrintendente Capo (con 8 anni nella qualifica) e qualifiche equiparate	122,50	104,13	20.175,75
Sovrintendente Capo e qualifiche equiparate	120,25	102,21	19.805,18
Sovrintendente e qualifiche equiparate	116,25	98,81	19.146,38
Vice Sovrintendente e qualifiche equiparate	112,25	95,41	18.487,58
Assistente Capo (con 8 anni nella qualifica) e qualifiche equiparate	113,50	96,48	18.693,45
Assistente Capo e qualifiche equiparate	111,50	94,77	18.364,05
Assistente e qualifiche equiparate	108,00	91,80	17.787,60
Agente Scelto e qualifiche equiparate	104,50	88,83	17.211,15
Agente e qualifiche equiparate	101,25	86,06	16.675,88

3. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi precedenti, per la quota parte relativa all'indennità integrativa speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, e dell'applicazione dell'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in servizio all'estero.
4. I valori stipendiali di cui al comma 2 riassorbono gli incrementi attribuiti dal 1° febbraio 2007 ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170.

Art. 3 - Effetti dei nuovi stipendi.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 3 e 4, le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.
2. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti dell'indennità di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
3. La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti dall'applicazione del presente decreto, avviene in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.

Art. 4 - Indennità pensionabile.

1. La decorrenza delle misure dell'indennità mensile pensionabile di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, viene retrodata al 1° febbraio 2007.



COISP - COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA



Segreteria Nazionale
Ufficio Studi





Decreto del Presidente della Repubblica 16 Aprile 2009, n. 51

Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare, integrativo del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007)

2. Le misure dell'indennità mensile pensionabile di cui al comma precedente e i relativi incrementi mensili lordi sono riportati nella tabella seguente:

QUALIFICHE	INCREMENTI MENSILI LORDI (EURO)	VALORI MENSILI LORDI (EURO)
Vice Questore Aggiunto e qualifiche equiparate	13,00	812,70
Commissario Capo e qualifiche equiparate	12,70	797,60
Commissario e qualifiche equiparate	12,60	790,30
Vice Commissario e qualifiche equiparate	12,10	758,30
Ispettore Superiore SUPS e qualifiche equiparate	12,30	772,10
Ispettore Capo e qualifiche equiparate	11,80	737,30
Ispettore e qualifiche equiparate	11,40	714,40
Vice Ispettore e qualifiche equiparate	11,00	692,00
Sovrintendente Capo e qualifiche equiparate	11,30	711,10
Sovrintendente e qualifiche equiparate	10,70	669,20
Vice Sovrintendente e qualifiche equiparate	10,60	665,90
Assistente Capo e qualifiche equiparate	9,50	598,90
Assistente e qualifiche equiparate	8,70	545,30
Agente Scelto e qualifiche equiparate	8,00	500,30
Agente e qualifiche equiparate	12,90	467,90

3. Gli importi di cui al precedente comma 2 riassorbono gli incrementi attribuiti a decorrere dal 1° ottobre 2007 ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170.

Art. 5 - Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali

1. Per ogni Forza di polizia ad ordinamento civile il Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, così come incrementato dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348, dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, e dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, n. 220, dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, è ulteriormente incrementato delle seguenti risorse economiche annue:
- a) per l'anno 2007:
 - 1) Polizia di Stato: euro 13.804.000;
 - 2) Polizia penitenziaria: euro 5.195.000;
 - 3) Corpo forestale dello Stato: euro 702.000;
 - b) per l'anno 2008:
 - 1) Polizia di Stato: euro 46.203.000;
 - 2) Polizia penitenziaria: euro 17.820.000;
 - 3) Corpo forestale dello Stato: euro 3.462.000;
 - c) a decorrere dall'anno 2009:
 - 1) Polizia di Stato: euro 11.637.000;



COISP - COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA



Segreteria Nazionale
Ufficio Studi





Decreto del Presidente della Repubblica 16 Aprile 2009, n. 51

Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare, integrativo del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007)

- 2) Polizia penitenziaria: euro 1.908.000;
- 3) Corpo forestale dello Stato: euro 188.000.
2. Gli importi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato. Quelli afferenti all'anno 2007 e all'anno 2008 non hanno effetto di trascinamento negli anni successivi.
3. Per il solo anno 2009 gli importi di cui al precedente comma 1, lettera c), sono maggiorati come segue:
 - a) Polizia di Stato: euro 174.000;
 - b) Polizia penitenziaria: euro 77.000;
 - c) Corpo forestale dello Stato: euro 9.000.
4. Gli importi di cui al precedente comma 3 non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato e non hanno effetto di trascinamento negli anni successivi.
5. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.

Art. 6 - Lavoro straordinario

1. A decorrere dal 1° dicembre 2008, le misure orarie lorde del compenso per lavoro straordinario, fissate nella tabella di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, sono rideterminate negli importi di cui alla seguente tabella:

MISURE ORARIE DEL LAVORO STRAORDINARIO A DECORRERE DAL 1° DICEMBRE 2008		FERIALE	NOTTURNO O FESTIVO	NOTTURNO/FESTIVO
QUALIFICHE	Parametro	euro	euro	euro
Vice Questore Aggiunto e qualifiche equiparate	150,00	15,18	17,17	19,81
Commissario Capo e qualifiche equiparate	144,50	14,63	16,53	19,08
Commissario e qualifiche equiparate	139,00	14,07	15,90	18,35
Vice Commissario e qualifiche equiparate	133,25	13,49	15,25	17,59
Ispettore Superiore SUPS sostituto commissario e qualifiche equiparate	139,00	14,07	15,90	18,35
Ispettore Superiore SUPS (con 8 anni nella qualifica) e qualifiche equiparate	135,50	13,71	15,51	17,89
Ispettore Superiore SUPS e qualifiche equiparate	133,00	13,46	15,22	17,56
Ispettore Capo e qualifiche equiparate	128,00	12,96	14,65	16,90
Ispettore e qualifiche equiparate	124,00	12,55	14,18	16,37
Vice Ispettore e qualifiche equiparate	120,75	12,23	13,82	15,94
Sovrintendente Capo (con 8 anni nella qualifica) e qualifiche equiparate	122,50	12,40	14,02	16,17
Sovrintendente Capo e qualifiche equiparate	120,25	12,17	13,76	15,87
Sovrintendente e qualifiche equiparate	116,25	11,77	13,30	15,35
Vice Sovrintendente e qualifiche equiparate	112,25	11,36	12,85	14,82
Assistente Capo (con 8 anni nella qualifica) e qualifiche equiparate	113,50	11,49	12,98	14,99
Assistente Capo e qualifiche equiparate	111,50	11,29	12,76	14,72



COISP - COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA



Segreteria Nazionale
Ufficio Studi





Decreto del Presidente della Repubblica 16 Aprile 2009, n. 51

Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare, integrativo del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007)

Assistente e qualifiche equiparate	108,00	10,93	12,36	14,26
Agente Scelto e qualifiche equiparate	104,50	10,57	11,96	13,80
Agente e qualifiche equiparate	101,25	10,25	11,59	13,37

Art. 7 - Buoni pasto

1. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di buoni pasto, a decorrere dal 31 dicembre 2008 e a valere dall'anno 2009 l'importo del buono pasto di cui all'articolo 35, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, è rideterminato in euro 7,00.

Art. 8 - Assegno funzionale

1. A decorrere dal 1° dicembre 2008, fermi restando i requisiti di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, all'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, n. 220, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) la misura prevista al compimento di 29 anni di servizio per le qualifiche di Agente, Agente scelto, Assistente e Assistente Capo, viene incrementata di euro 781,00 annui lordi;
 - b) le misure previste al compimento di 29 anni, ivi compresa quella di cui al punto precedente, vengono attribuite al compimento di 27 anni di servizio;
 - c) al compimento di 32 anni di servizio, le misure attribuite a 27 anni di servizio vengono rideterminate negli importi indicati nella colonna 4 della tabella di cui al successivo comma 2 e nella colonna 4 della tabella di cui al successivo comma 3.
2. Per effetto di quanto previsto al precedente comma 1, a decorrere dal 1° dicembre 2008, le misure dell'assegno funzionale sono fissate negli importi annui lordi di cui alla tabella seguente:

MISURE ANNUE DELL'ASSEGNO FUNZIONALE A DECORRERE DAL 1° DICEMBRE 2008	17 ANNI DI SERVIZIO	27 ANNI DI SERVIZIO	32 ANNI DI SERVIZIO
QUALIFICHE	euro	euro	euro
Agente e qualifiche equiparate	1.448,40	2.949,83	3.392,30
Agente Scelto e qualifiche equiparate	1.448,40	2.949,83	3.392,30
Assistente e qualifiche equiparate	1.448,40	2.949,83	3.392,30
Assistente Capo e qualifiche equiparate	1.448,40	2.949,83	3.392,30
Vice Sovrintendente e qualifiche equiparate	1.800,20	3.018,20	3.470,98
Sovrintendente e qualifiche equiparate	1.800,20	3.018,20	3.470,98
Sovrintendente Capo e qualifiche equiparate	1.800,20	3.018,20	3.470,98
Vice Ispettore e qualifiche equiparate	1.829,40	3.070,50	3.531,03
Ispettore e qualifiche equiparate	1.829,40	3.070,50	3.531,03
Ispettore Capo e qualifiche equiparate	1.829,40	3.070,50	3.531,03
Ispettore Superiore SUPS e qualifiche equiparate	1.829,40	3.070,50	3.531,03

3. Per gli appartenenti al ruolo dei commissari o qualifiche equiparate della Polizia di Stato, ai ruoli dei commissari del Corpo di polizia penitenziaria, al ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato, per gli ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di custodia, provenienti da ruoli inferiori, per effetto di quanto previsto al precedente comma 1, a decorrere dal 1° dicembre



COISP - COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA



Segreteria Nazionale
Ufficio Studi





Decreto del Presidente della Repubblica 16 Aprile 2009, n. 51

Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare, integrativo del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007)

2008, le misure dell'assegno funzionale sono fissate negli importi annui lordi di cui alla tabella seguente:

MISURE ANNUE DELL'ASSEGNO FUNZIONALE A DECORRERE DAL 1° DICEMBRE 2008	17 ANNI DI SERVIZIO	27 ANNI DI SERVIZIO	32 ANNI DI SERVIZIO
QUALIFICHE	euro	euro	euro
Vice Commissario e qualifiche equiparate	2.153,50	3.231,70	3.716,51
Commissario e qualifiche equiparate	2.153,50	3.231,70	3.716,51
Commissario Capo e qualifiche equiparate	2.770,90	5.144,10	5.915,67
Vice Questore Aggiunto e qualifiche equiparate	2.770,90	5.144,10	5.915,67

- Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti nei commi precedenti, per il compimento delle prescritte anzianità è valutato il servizio comunque prestato senza demerito nelle Forze di polizia e nelle Forze armate.
- A decorrere dal 31 dicembre 2008 e a valere dall'anno 2009, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dal presente articolo, per il compimento delle prescritte anzianità è valutato il servizio comunque prestato senza demerito nel soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie.
- A decorrere dal 31 dicembre 2008 e a valere dall'anno 2009, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dal presente articolo, per il compimento delle prescritte anzianità è valutato il servizio di leva prestato nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 9 - Indennità di impiego per il personale del Nucleo operativo di sicurezza (NOCS)

- Al personale del Nucleo operativo centrale di sicurezza (NOCS) della Polizia di Stato in possesso della qualifica di operatore NOCS, che ha superato la verifica periodica d'idoneità per l'impiego nel settore operativo dello stesso Nucleo, è attribuita, a decorrere dal 1 gennaio 2009, un'indennità mensile stabilita in relazione alla qualifica e all'anzianità di servizio nella misura indicata nella seguente tabella:

QUALIFICA	INDENNITÀ D'IMPIEGO PER IL PERSONALE DEL NUCLEO OPERATIVO DI SICUREZZA
Vice Questore Aggiunto + 25	725,11
Vice Questore Aggiunto	669,33
Commissario Capo	599,60
Commissario	539,19
Vice Commissario	297,49
Ispettore Superiore + 29	618,19
Ispettore Superiore + 25	599,60
Ispettore Superiore	539,19
Ispettore Capo + 25	539,19
Ispettore Capo	502,00
Ispettore + 15	464,81
Ispettore + 10	427,63
Ispettore	325,63



COISP - COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA



Segreteria Nazionale
Ufficio Studi





Decreto del Presidente della Repubblica 16 Aprile 2009, n. 51

Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare, integrativo del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007)

Vice Ispettore	278,89
Sovrintendente Capo + 25	539,19
Sovrintendente Capo	502,00
Sovrintendente + 18	464,81
Sovrintendente + 15	427,63
Sovrintendente	325,37
Vice Sovrintendente + 10	325,37
Vice Sovrintendente	288,00
Assistente Capo + 29	502,00
Assistente Capo + 25	464,81
Assistente Capo + 17	427,63
Assistente Capo	413,68
Assistente	325,37
Agente Scelto	278,89
Agente	216,00

2. L'indennità di cui al comma 1 è cumulabile anche con l'indennità mensile pensionabile, secondo le modalità e le misure previste dall'articolo 1, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 505.
3. Con la stessa decorrenza di cui al comma 1, al personale del Nucleo centrale di sicurezza non in possesso della qualifica di operatore NOCS, addetto ai compiti di supporto e sanitari, è corrisposta l'indennità di cui al medesimo comma 1, limitatamente ai giorni di effettiva partecipazione ad operazioni ed esercitazioni.

Art. 10 - Indennità per operatori subacquei

1. Agli operatori subacquei delle Forze di polizia, con decorrenza dal 1° gennaio 2009, le indennità previste dalla tabella C, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, e successive modificazioni, sono rivalutate nelle misure indicate nella tabella 1 allegata al presente decreto.

Art. 11 - Indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco ed altre indennità

1. Ferme restando le vigenti disposizioni relative all'equiparazione tra i gradi e le qualifiche del personale delle Forze di polizia e quello delle Forze armate, l'indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e di imbarco, nonché le relative indennità supplementari attribuite al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, sono rapportate, con le medesime modalità applicative e ferme restando le vigenti percentuali di cumulo tra le diverse indennità, agli importi ed alle maggiorazioni vigenti per il personale delle Forze armate impiegato nelle medesime condizioni operative.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'articolo 17, comma 8, della legge 23 marzo 1983, n. 78, non si applica nel caso di assenza per infermità dipendente da causa di servizio.



COISP - COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA



Segreteria Nazionale
Ufficio Studi





Decreto del Presidente della Repubblica 16 Aprile 2009, n. 51

Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare, integrativo del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007)

3. Per il personale di cui all'articolo 1 del presente decreto, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, il limite dei 60 giorni previsto dall'articolo 10, comma 4, ultimo capoverso della legge 23 marzo 1983, n. 78, non si applica.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'emolumento fisso aggiuntivo di polizia di cui al comma 2 dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, spettante ai sovrintendenti e qualifiche equiparate con un'anzianità inferiore a 15 anni, è incrementato di euro 5 mensili e, conseguentemente, la tabella allegata al suddetto comma 2 è sostituita dalla tabella 2 allegata al presente decreto.

Art. 12 - Indennità di bilinguismo

1. A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'indennità speciale di seconda lingua, corrisposta ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1961, n. 1165, come modificato dal decreto legislativo 9 settembre 1997, n. 354, al personale di cui all'articolo 1 del presente decreto, in servizio nella provincia di Bolzano o in uffici collocati a Trento e aventi competenza regionale, rideterminata dall'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 140, è incrementata nelle seguenti misure mensili lorde:

ATTESTATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA	
	euro
Attestato A	17,20
Attestato B	14,34
Attestato C	11,49
Attestato D	10,32

2. A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'indennità speciale di seconda lingua, corrisposta ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 1988, n. 287, al personale di cui all'articolo 1 del presente decreto, in servizio presso uffici o enti ubicati nella regione autonoma a statuto speciale Valle d'Aosta, rideterminata dall'articolo 10, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 140, è incrementata nelle seguenti misure mensili lorde:

INDENNITÀ SPECIALE DI SECONDA LINGUA	
	euro
Prima fascia	17,20
Seconda fascia	14,34
Terza fascia	11,49
Quarta fascia	10,32

3. A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'indennità di cui ai commi 1 e 2 è rideterminata nelle seguenti misure mensili lorde:

ATTESTATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA	
	euro
Attestato A	227,91
Attestato B	189,94
Attestato C	151,97
Attestato D	136,85

INDENNITÀ SPECIALE DI SECONDA LINGUA	
	euro
Prima fascia	227,91
Seconda fascia	189,94
Terza fascia	151,97
Quarta fascia	136,85

Art. 13 - Trattamento di missione

1. Al personale comandato in missione fuori dalla sede di servizio, che utilizzi il mezzo aereo o altro mezzo non di proprietà dell'Amministrazione senza la prevista autorizzazione, è



COISP - COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA



Segreteria Nazionale
Ufficio Studi





Decreto del Presidente della Repubblica 16 Aprile 2009, n. 51

Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare, integrativo del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007)

rimborsata una somma nel limite del costo del biglietto ferroviario. Al personale autorizzato i rimborsi vengono effettuati secondo le disposizioni vigenti in materia.

2. Al personale inviato in missione compete, il rimborso del biglietto di 1^a classe, relativo al trasporto ferroviario o marittimo, nonché il rimborso del vagone letto a comparto singolo o della cabina, in alternativa al pernottamento fuori sede. In caso di pernottamento compete il rimborso delle spese dell'albergo fino alla prima categoria con esclusione di quelle di lusso.
3. Al personale che pernotta presso alberghi non convenzionati sono rimborsate le spese di pernottamento in misura pari alla tariffa media degli alberghi convenzionati ubicati nella stessa sede. Nei limiti previsti dalla vigente normativa, qualora nella sede di missione non esistano alberghi convenzionati l'Amministrazione rimborsa la spesa effettivamente sostenuta.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254 si applicano anche a missioni di durata non inferiore a quindici giorni ed anche in caso di invio in missione non connessa con particolari attività di servizio di carattere operativo e che coinvolga anche una singola unità di personale.
5. Al personale chiamato a comparire, quale indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, dinanzi ad organi della Magistratura ordinaria, militare o contabile ovvero a presentarsi davanti a consigli o commissioni di disciplina o di inchiesta, compete il trattamento economico di missione previsto dalla legge sulle missioni e successive modificazioni, solo alla conclusione del procedimento ed esclusivamente nel caso di proscioglimento o di assoluzione definitiva. Le spese di viaggio sostenute possono essere rimborsate, di volta in volta, a richiesta, salvo ripetizione qualora il procedimento stesso si concluda con sentenza definitiva di condanna a titolo doloso o anche per colpa grave nel giudizio per responsabilità amministrativo - contabile. Le disposizioni del presente comma si applicano anche al personale chiamato a comparire, quale indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, dinanzi ad organi della Magistratura di Paesi stranieri.
6. Al personale sottoposto, anche su propria dichiarazione, ad accertamenti sanitari, per il quale sia stato redatto il previsto modello di lesione traumatica ovvero che abbia riportato ferite o lesioni in servizio per le quali l'Amministrazione abbia iniziato d'ufficio il procedimento di riconoscimento della causa di servizio, compete il trattamento economico di missione previsto dalle vigenti disposizioni in materia.
7. A decorrere dal 1° gennaio 2009, la maggiorazione dell'indennità oraria di missione, prevista dall'articolo 7, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, è elevata ad euro 8,00 per ogni ora.
8. Al personale in trasferta che dichiara di non aver potuto consumare i pasti per ragioni di servizio o per mancanza di strutture che consentano la consumazione dei pasti pur avendone il diritto ai sensi della vigente normativa, compete nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio un rimborso pari al 100 per cento del limite vigente, ferma restando la misura del 40 per cento della diaria di trasferta. Il rimborso è corrisposto nella misura di un pasto dopo otto ore e di due pasti dopo dodici ore, nel limite massimo complessivo di due pasti ogni 24 ore di servizio in missione, a prescindere dagli orari destinati alla consumazione degli stessi.
9. Fermo restando quanto previsto al comma 8, ultimo periodo, per missioni superiori a 24 ore si ha diritto al rimborso del pasto, solo dietro presentazione della relativa documentazione, nel giorno in cui si conclude la missione, a condizione che siano state effettuate almeno 5 ore di servizio fuori sede, purché quest'ultimo pasto ricada negli orari destinati alla consumazione dello stesso. Il presente comma non si applica nei casi previsti dal comma 12 del presente articolo.



COISP - COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA



Segreteria Nazionale
Ufficio Studi





Decreto del Presidente della Repubblica 16 Aprile 2009, n. 51

Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare, integrativo del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007)

10. L'Amministrazione è tenuta ad anticipare al personale inviato in missione una somma pari all'intero importo delle spese di viaggio e pernottamento, nel limite del costo medio della categoria consentita, nonché l'85 per cento delle presumibili spese di vitto.
L'Amministrazione trimestralmente consegna, a richiesta, al personale interessato un prospetto riepilogativo delle somme retribuite o da retribuire relative ai singoli servizi di missione svolti.
11. La località di abituale dimora o altra località può essere considerata la sede di partenza e di rientro dalla missione, ove richiesto dal personale e più conveniente per l'Amministrazione. Ove la sede di missione coincida con la località di abituale dimora del dipendente, al personale compete il rimborso documentato delle spese relative ai pasti consumati, nonché la diaria di missione qualora sia richiesto, per esigenze di servizio, di iniziare la missione dalla sede di servizio.
12. L'Amministrazione, a richiesta dell'interessato, autorizza preventivamente, oltre al rimborso delle spese di viaggio, la corresponsione a titolo di rimborso di una somma forfetaria di euro 110,00 per ogni ventiquattro ore compiute di missione, in alternativa al trattamento economico di missione vigente, nell'ambito delle risorse allo scopo assegnate sui pertinenti capitoli di bilancio. Il rimborso forfetario non compete qualora il personale fruisca di vitto o alloggio a carico dell'Amministrazione. A richiesta è concesso l'anticipo delle spese di viaggio e del 90 per cento della somma forfetaria. In caso di prosecuzione della missione per periodi non inferiori alle 12 ore continuative è corrisposto, a titolo di rimborso, una ulteriore somma forfetaria di euro 50,00. Resta fermo quanto previsto in tema di esclusione del beneficio in caso di fruizione di vitto o alloggio a carico dell'Amministrazione e circa la concessione delle spese di viaggio.
13. A decorrere dal 1° gennaio 2003 per il personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, impegnato nella frequenza di corsi addestrativi e formativi, il limite di missione continuativa nella medesima località, di cui all'articolo 7, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, rimane fissato in trecentosessantacinque giorni.
14. Al personale comunque inviato in missione compete altresì il rimborso, nell'ambito delle risorse allo scopo assegnate sui pertinenti capitoli di bilancio, delle spese per i mezzi di trasporto urbano o dei taxi nei casi di indisponibilità dei mezzi pubblici o comunque per impossibilità a fruirne in relazione alla particolare tipologia di servizio nei casi preventivamente individuati dall'Amministrazione.
15. I visti di arrivo e di partenza del personale inviato in missione sono attestati con dichiarazione dell'interessato sul certificato di viaggio.
16. L'indennità di cui all'articolo 10 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 è corrisposta, nei limiti delle risorse previste, per tutte le attività istituzionali di controllo del territorio transfrontaliero degli Stati confinanti lungo l'arco alpino o per i compiti che vengono espletati oltre detto confine come ordinarie attività di servizio, derivanti da forme di cooperazione transfrontaliera individuate dagli accordi internazionali vigenti.

Art. 14 - Trattamento economico di trasferimento

1. L'Amministrazione, ove non disponga di mezzi idonei ad effettuare il trasporto dei mobili e delle masserizie dei dipendenti trasferiti d'ufficio, come previsto dall'articolo 19, comma 8, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni e integrazioni, provvede a stipulare apposite convenzioni con trasportatori privati. Gli oneri del predetto trasporto sono a carico dell'Amministrazione fino ad un massimo di 120 quintali.



COISP - COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA



Segreteria Nazionale
Ufficio Studi





Decreto del Presidente della Repubblica 16 Aprile 2009, n. 51

Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare, integrativo del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007)

2. Il personale trasferito d'autorità che, ove sussista l'alloggio di servizio, ne abbia titolo in relazione all'incarico ricoperto, ed abbia presentato domanda per ottenerlo, ove prevista, può richiedere, dietro presentazione di formale contratto di locazione o di fattura quietanzata, il rimborso del canone dell'alloggio per un importo massimo di euro 775,00 mensili, fino all'assegnazione dell'alloggio di servizio e, comunque, per un periodo non superiore a tre mesi.
3. Nelle stesse condizioni indicate al comma 2 il personale ha facoltà di optare per la riduzione dell'importo mensile ivi previsto in relazione alla elevazione proporzionale dei mesi di durata del beneficio e comunque non oltre i sei mesi.
4. A richiesta dell'interessato il rimborso previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 29 marzo 2001, n. 86, può essere anticipato nella misura corrispondente a tre mensilità, fermi restando i limiti massimi previsti dallo stesso comma 3.
5. Al personale con famiglia a carico trasferito d'autorità che non fruisca dell'alloggio di servizio o che, comunque, non benefici di alloggi forniti dall'Amministrazione, è dovuta in un'unica soluzione, all'atto del trasferimento del nucleo familiare nella nuova sede di servizio, o nelle località viciniori consentite, un'indennità di euro 1.500,00. Tale indennità è corrisposta nella misura di euro 775,00 al personale senza famiglia a carico o al seguito.
6. Il personale trasferito all'estero può optare, mantenendo il diritto alle indennità ed ai rimborsi previsti dalla normativa vigente, per il trasporto dei mobili e delle masserizie nel domicilio eletto nel territorio nazionale anziché nella nuova sede di servizio all'estero.
7. In caso di assunzione e rilascio di alloggio di servizio connesso con l'incarico, si applicano le disposizioni di cui al comma 1, per le spese di trasporto dei mobili e delle masserizie da uno ad altro alloggio di servizio ovvero da alloggio privato ad alloggio di servizio e viceversa anche nell'ambito dello stesso comune.
8. Il diritto al rimborso delle spese di cui all'articolo 20, comma 5, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, decorre dalla data di comunicazione formale al dipendente del provvedimento di trasferimento.
9. Il personale di cui all'articolo 1 del presente decreto trasferito d'ufficio ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 29 marzo 2001, n. 86, che non fruisce nella nuova sede di alloggio di servizio e abbia scelto il rimborso del canone mensile per l'alloggio privato può, al termine del primo anno di percezione di tale trattamento, optare per l'indennità mensile pari a trenta diarie di missione in misura ridotta del 30 per cento per i successivi dodici mesi. Tale opzione può essere esercitata una sola volta.

Art. 15 - Orario di lavoro

1. La durata dell'orario di lavoro è di 36 ore settimanali.
2. Al completamento dell'orario di lavoro di cui al comma 1 concorrono le assenze riconosciute ai sensi delle vigenti disposizioni, ivi compresi le assenze per malattia, i congedi ordinario e straordinario, i recuperi di cui al comma 4 ed i riposi compensativi.
3. Il personale inviato in servizio fuori sede che sia impiegato oltre la durata del turno giornaliero, comprensivo sia dei viaggi che del tempo necessario all'effettuazione dell'incarico, è esonerato dall'espletamento del turno ordinario previsto o dal completamento dello stesso; qualora il predetto servizio si protragga oltre le ore 24:00 per almeno tre ore, il dipendente ha diritto ad un intervallo per il recupero psico-fisico non inferiore alle dodici ore. Il turno giornaliero si intende completato anche ai fini dell'espletamento dell'orario settimanale d'obbligo.



COISP - COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA



Segreteria Nazionale
Ufficio Studi





Decreto del Presidente della Repubblica 16 Aprile 2009, n. 51

Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare, integrativo del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007)

4. Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall'Amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale, a decorrere dal 1° gennaio 2009, l'indennità spettante ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero, è rideterminata in euro 8,00.
5. Al personale impiegato in turni continuativi, qualora il giorno di riposo settimanale o il giorno libero coincida con una festività infrasettimanale, è concesso un ulteriore giorno di riposo da fruire entro le quattro settimane successive.
6. Per il personale della Polizia di Stato, le ore di lavoro straordinario eventualmente non retribuite o non recuperate a titolo di riposo compensativo entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui sono state effettuate sono comunque retribuite nell'ambito delle risorse disponibili, limitatamente alla quota spettante, entro l'anno successivo.

Art. 16 - Congedi straordinari e aspettativa

1. La riduzione di un terzo di tutti gli assegni, spettanti al pubblico dipendente per il primo giorno di ogni periodo ininterrotto di congedo straordinario, con esclusione delle indennità per servizi e funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario prevista dall'articolo 3, comma 39, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non si applica al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile.
2. Le esigenze di trasloco e di riorganizzazione familiare di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, sussistono anche per il personale accasermato.
3. Il personale giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale permane ovvero è collocato in aspettativa fino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione o infermità che ha causato la predetta non idoneità anche oltre i limiti massimi previsti dalla normativa in vigore.

Fatte salve le disposizioni che prevedono un trattamento più favorevole, durante l'aspettativa per infermità, sino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione subita o della infermità contratta, competono gli emolumenti di carattere fisso e continuativo in misura intera. Nel caso in cui non venga riconosciuta la dipendenza da causa di servizio e non vengano attivate le procedure di transito in altri ruoli della stessa Amministrazione o in altre amministrazioni, previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339 e dal decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono ripetibili la metà delle somme corrisposte dal tredicesimo al diciottesimo mese continuativo di aspettativa e tutte le somme corrisposte oltre il diciottesimo mese continuativo di aspettativa.

Non si dà luogo alla ripetizione qualora la pronuncia sul riconoscimento della causa di servizio intervenga oltre il ventiquattresimo mese dalla data del collocamento in aspettativa.

Tale periodo di aspettativa non si cumula con gli altri periodi di aspettativa fruiti ad altro titolo ai fini del raggiungimento del predetto limite massimo.

4. A decorrere dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, fermi restando i limiti di cui all'articolo 68, comma 3, e all'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e fatte salve le disposizioni di maggior favore, al personale collocato in aspettativa per infermità, in attesa della pronuncia sul



COISP - COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA



Segreteria Nazionale
Ufficio Studi





Decreto del Presidente della Repubblica 16 Aprile 2009, n. 51

Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare, integrativo del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007)

riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione o infermità, competono gli emolumenti di carattere fisso e continuativo in misura intera.

Nel caso in cui non venga riconosciuta la dipendenza da causa di servizio sono ripetibili la metà delle somme corrisposte dal tredicesimo al diciottesimo mese continuativo di aspettativa e tutte le somme corrisposte oltre il diciottesimo mese continuativo di aspettativa.

5. Il personale del Corpo forestale dello Stato, appartenente ai ruoli degli agenti e assistenti, sovrintendenti, ispettori, giudicato permanentemente inidoneo in forma assoluta all'assolvimento dei compiti d'istituto per motivi di salute, dipendenti o meno da causa di servizio, in attesa del transito nei ruoli tecnici del Corpo forestale dello Stato ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 7 ottobre 2005, n. 228, è collocato in aspettativa con il godimento del trattamento dovuto all'atto dell'inidoneità, sino ad avvenuto trasferimento.
6. Il personale che non completa il turno per ferite o lesioni verificatesi durante il servizio ha diritto alla corresponsione delle indennità previste per la giornata lavorativa.

Art. 17 - Terapie salvavita

1. A decorrere dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, in caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, ai fini del presente articolo, sono esclusi dal computo dei giorni di congedo straordinario o di aspettativa per infermità i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente Azienda sanitaria locale o struttura convenzionata o da equivalente struttura sanitaria. I giorni di assenza di cui al presente articolo sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'Amministrazione e sono retribuiti, con esclusione delle indennità e dei compensi per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni.
2. Per agevolare il soddisfacimento di particolari esigenze collegate a terapie o visite specialistiche di cui al comma 1, le amministrazioni favoriscono un'adeguata articolazione dell'orario di lavoro nei confronti dei soggetti interessati.

Art. 18 - Tutela delle lavoratrici madri

1. Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile si applicano le seguenti disposizioni:
 - a) esonero dalla sovrapposizione completa dei turni, a richiesta degli interessati, tra coniugi dipendenti dalla stessa Amministrazione con figli fino a sei anni di età;
 - b) esonero, a domanda, per la madre o, alternativamente, per il padre, dal turno notturno sino al compimento del terzo anno di età del figlio;
 - c) esonero, a domanda, sino al compimento del terzo anno di età del figlio, per la madre dal turno notturno o da turni continuativi articolati sulle 24 ore, o per le situazioni monoparentali da turni continuativi articolati sulle 24 ore;
 - d) esonero, a domanda, dal turno notturno per le situazioni monoparentali, ivi compreso il genitore unico affidatario, sino al compimento del dodicesimo anno di età del figlio convivente;
 - e) divieto di inviare in missione fuori sede o in servizio di ordine pubblico per più di una giornata, senza il consenso dell'interessato, il personale con figli di età inferiore a tre anni che



Segreteria Nazionale
Ufficio Studi



Decreto del Presidente della Repubblica 16 Aprile 2009, n. 51

Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare, integrativo del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007)

- ha proposto istanza per essere esonerato dai turni continuativi e notturni e dalla sovrapposizione dei turni;
- f) esonero, a domanda, dal turno notturno per i dipendenti che abbiano a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
 - g) possibilità per le lavoratrici madri e per i lavoratori padri vincitori di concorso interno, con figli fino al dodicesimo anno di età, di frequentare il corso di formazione presso la scuola più vicina al luogo di residenza, tra quelle in cui il corso stesso si svolge;
 - h) divieto di impiegare la madre o il padre che fruiscono dei riposi giornalieri, ai sensi degli articoli 39 e 40, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 in turni continuativi articolati sulle 24 ore.
- 2. La disposizione di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, si applica anche alle appartenenti al Corpo forestale dello Stato.
 - 3. Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i benefici di cui ai commi 1 e 2 si applicano dalla data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.

Art. 19 - Diritto allo studio

- 1. Per la preparazione all'esame per il conseguimento del diploma della scuola secondaria di secondo grado, nonché agli esami universitari o post-universitari, nell'ambito delle 150 ore per il diritto allo studio di cui all'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, possono essere attribuite e conteggiate le quattro giornate lavorative immediatamente precedenti agli esami sostenuti in ragione di sei ore per ogni giorno; in caso di sovrapposizione di esami, al dipendente possono essere attribuite e conteggiate 4 giornate lavorative per ciascun esame. Il personale, in tali giornate, non può comunque essere impiegato in servizio.
- 2. Le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, si applicano anche in caso di corsi organizzati presso le Aziende sanitarie locali.
- 3. Non si applicano i commi 1 e 2 dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254 nel caso di iscrizione a corsi per il conseguimento del diploma di scuola secondaria di secondo grado, a corsi universitari o post-universitari fuori dalla sede di servizio laddove nella sede di appartenenza siano attivati analoghi corsi. In tal caso i giorni eventualmente necessari per il raggiungimento di tali località ed il rientro in sede sono conteggiati nelle 150 ore medesime.

Art. 20 - Asili nido

- 1. Nell'ambito delle attività assistenziali nei confronti del personale e nei limiti degli stanziamenti relativi ai capitoli ad esse inerenti l'Amministrazione, in luogo della istituzione di asili nido, può concedere il rimborso, anche parziale, delle rette relative alle spese sostenute dai dipendenti per i figli a carico, secondo modalità e criteri da concordare con le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale.
- 2. A decorrere dall'anno 2009, le risorse di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, sono incrementate, per le finalità di cui al comma 1, dei seguenti importi annui:
 - a) Polizia di Stato: euro 533.695;
 - b) Polizia penitenziaria: euro 500.000;



COISP - COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA



Segreteria Nazionale
Ufficio Studi





Decreto del Presidente della Repubblica 16 Aprile 2009, n. 51

Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare, integrativo del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007)

c) Corpo forestale dello stato: euro 126.715.

Art. 21 - Tutela legale

1. Le disposizioni di cui all'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e dell'articolo 18 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con legge 23 maggio 1997, n. 135, si applicano anche a favore del coniuge e dei figli del dipendente deceduto. In mancanza del coniuge e dei figli del dipendente deceduto, si applicano le vigenti disposizioni in materia di successione. Alla relativa spesa si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.
2. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 1, agli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria indagati o imputati per fatti inerenti al servizio, che intendono avvalersi di un libero professionista di fiducia, può essere anticipata, a richiesta dell'interessato, la somma di € 2.500,00 per le spese legali, salvo rivalsa se al termine del procedimento viene accertata la responsabilità del dipendente a titolo di dolo.
3. L'importo di cui al comma 2 può essere anticipato anche al personale convenuto in giudizi per responsabilità civile ed amministrativa previsti dalle disposizioni di cui al comma 1, salvo rivalsa ai sensi delle medesime norme.
4. Sono ammesse al rimborso, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, le spese di difesa relative a procedimento penale concluso con la remissione di querela.
5. La richiesta di rimborso, fermi restando i limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 18 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con legge 23 maggio 1997, n. 135, ha efficacia fino alla decisione dell'Amministrazione.

Art. 22 - Forme di partecipazione

1. Al comma 2 dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, dopo le parole «turni di reperibilità», sono inserite le seguenti parole: «ed il cambio turno.».
2. Il comma 5 dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, è sostituito dal seguente comma:
«5. Ferma restando l'invarianza della spesa, dalla data di sottoscrizione dell'ipotesi di accordo recepita con il presente decreto e fino all'introduzione di una nuova normativa sulle forme di partecipazione, le Commissioni istituite ai sensi dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395 e successive modificazioni sono costituite, con cadenza biennale, con rappresentanti sindacali designati in maniera proporzionale dalle organizzazioni sindacali rappresentative individuate dal decreto del Ministro per la funzione pubblica e firmatarie del quadriennio normativo, in numero comunque non superiore a dieci. Le medesime Commissioni possono, altresì, essere costituite anche in forma paritetica; in tale ipotesi sono chiamati a far parte delle predette Commissioni un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali come sopra individuate e la manifestazione di volontà espressa da ciascun rappresentante sindacale è considerata in ragione del grado di rappresentatività dell'organizzazione sindacale di appartenenza. Le modalità di costituzione delle predette Commissioni sono demandate ad apposito accordo a livello di singola Amministrazione.».
3. All'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente comma:
«6. Per la Polizia di Stato, ferma restando l'invarianza della spesa, in sede di Accordo Nazionale Quadro di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, saranno definite le modalità per la costituzione di una Commissione consultiva, competente a



COISP - COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA



Segreteria Nazionale
Ufficio Studi





Decreto del Presidente della Repubblica 16 Aprile 2009, n. 51

Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare, integrativo del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007)

formulare proposte e pareri non vincolanti in merito agli indirizzi generali del Fondo di assistenza, alla quale partecipano cinque rappresentanti designati in maniera proporzionale dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell'ipotesi di accordo recepita con il presente decreto. Per il Corpo di Polizia penitenziaria, ferme restando le previsioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2008, in sede di Accordo Nazionale Quadro di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, saranno definite, nel rispetto dell'invarianza della spesa, le modalità per la costituzione di una Commissione consultiva competente a formulare al Consiglio di amministrazione dell'Ente di assistenza, proposte e pareri non vincolanti finalizzati al benessere degli appartenenti al Corpo. Partecipano alla Commissione consultiva cinque rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'ipotesi di accordo recepita con il presente decreto.».

4. Con decorrenza 1° gennaio 2009, all'articolo 31, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, dopo le parole «Alla ripartizione degli specifici contingenti complessivi dei distacchi sindacali di cui al comma 1 tra le organizzazioni sindacali del personale,» sono aggiunte le seguenti parole:
«individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. A) del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e».
5. Con decorrenza 1° gennaio 2009, all'articolo 32, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, dopo le parole «Alla ripartizione degli specifici monte ore annui complessivi di permessi sindacali indicati nel comma 2 tra le organizzazioni sindacali del personale,» sono aggiunte le seguenti parole:
«individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera A) del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e».
6. All'articolo 34, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, le parole «associativi e» sono eliminate.

Art. 23 - Norme di garanzia

1. Al comma 2 dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, dopo le parole «periferiche dell'Amministrazione» sono aggiunte le seguenti parole:
«che provvederanno immediatamente ad adeguarsi al contenuto dello stesso.».
2. Il comma 3 dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, e' sostituito dal seguente comma:
«3. Presso ciascuna delle amministrazioni interessate, è istituita, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per i fini di cui al comma 2, una Commissione, dotata di autonomo regolamento che ne disciplina la funzionalità e l'organizzazione, presieduta da un rappresentante dell'Amministrazione e composta in pari numero da rappresentanti dell'Amministrazione e da un rappresentante per ognuna delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'ipotesi di accordo recepita dal presente decreto.».

TITOLO II

FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE

omissis



COISP - COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA



Segreteria Nazionale
Ufficio Studi





Decreto del Presidente della Repubblica 16 Aprile 2009, n. 51

Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare, integrativo del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007)

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 46 – Proroga di efficacia di norme

1. Al personale di cui ai Titoli I e II continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente decreto, le norme previste dai precedenti provvedimenti di accordo e concertazione.

Art. 47 – Decorrenza del provvedimento

1. Salvo quanto espressamente previsto, le disposizioni dei precedenti articoli hanno efficacia a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto.

Art. 48 – Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in 362,167 milioni di euro per l'anno 2007, in 205,154 milioni di euro per l'anno 2008 ed in 210,561 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede: quanto a 267,416 milioni di euro, per l'anno 2007, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222; quanto a 94,751 milioni di euro, per l'anno 2007, e quanto a 58,463 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2008, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 133, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; quanto a 146,691 milioni di euro, per l'anno 2008, e quanto a 152,098 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2009, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 134, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 aprile 2009



COISP - COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA



Segreteria Nazionale
Ufficio Studi





Decreto del Presidente della Repubblica 16 Aprile 2009, n. 51

Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare, integrativo del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007)

TABELLA N. 1

Articolo 10

INDENNITA' DI RISCHIO PER SUBACQUEI

Profondità massima raggiunta durante l'immersione (in metri)	Indennità in euro per ogni ora di immersione non in saturazione usando apparecchiature a			Indennità in euro per ogni ora di immersione in saturazione
	Aria	Miscela sintetiche	Ossigeno	
0 - 12	1,24	1,64	248	0,60
13 - 25	1,64	2,48	350	0,82
26 - 40	2,06	3,50	--	1,02
41 - 55	3,08	4,54	--	1,24
56 - 80	5,16	6,18	--	1,44
81 - 110	6,18	7,22	--	1,64
111 - 150	--	8,26	--	2,06
151 - 200	--	9,30	--	2,58
oltre 200	--	10,32	--	3,10

TABELLA N. 2

Articolo 11

INDENNITÀ DI IMPIEGO OPERATIVO PER ATTIVITÀ DI AERONAVIGAZIONE, DI VOLO, DI PILOTAGGIO, DI IMBARCO ED ALTRE INDENNITÀ

QUALIFICA	Emolumento aggiuntivo fisso di polizia		QUALIFICA	Emolumento aggiuntivo fisso di polizia
	euro			euro
Vice Questore Aggiunto + 25	85,00		Sovrintendente Capo + 25	100,00
Vice Questore Aggiunto	80,00		Sovrintendente Capo	110,00
Commissario Capo	75,00		Sovrintendente + 18	130,00
Commissario	95,00		Sovrintendente + 15	215,00
Vice Commissario	90,00		Sovrintendente	215,00
Ispettore Superiore + 29	75,00		Vice Sovrintendente + 10	215,00
Ispettore Superiore + 25	75,00		Vice Sovrintendente	215,00
Ispettore Superiore	105,00		Assistente Capo + 29	105,00
Ispettore Capo + 25	100,00		Assistente Capo + 25	105,00
Ispettore Capo	110,00		Assistente Capo + 17	130,00
Ispettore + 15	110,00		Assistente Capo	145,00
Ispettore + 10	130,00		Assistente	220,00
Ispettore	150,00		Agente Scelto	200,00
Vice Ispettore	150,00		Agente	220,00



COISP - COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA



Segreteria Nazionale
Ufficio Studi





Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE
Ufficio I – Affari Generali e Giuridici

N. 333-A/9807.B.7 / 10079-2009

Roma, 31 DIC. 2009

OGGETTO: D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51, concernente il recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, integrativo del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170 (quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007).

ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- | | |
|--|-------------|
| - Ufficio Affari Generali e Personale | <u>SEDE</u> |
| - Ufficio Analisi, Programmi e Documentazione | <u>SEDE</u> |
| - Ufficio Ordine Pubblico | <u>SEDE</u> |
| - Ufficio Relazioni Esterne e Cerimoniale | <u>SEDE</u> |
| - Ufficio per i Servizi Tecnico-Gestionali | <u>SEDE</u> |
| - Segreteria Tecnica del Programma Operativo
"Sicurezza per lo Sviluppo del Mezzogiorno d'Italia" | <u>SEDE</u> |
| - Ufficio per gli Interventi di Sviluppo
delle Attività Amministrative | <u>SEDE</u> |

ALL'UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA SEDE

ALL'UFFICIO PER IL COORDINAMENTO E LA PIANIFICAZIONE
DELLE FORZE DI POLIZIA SEDE

ALL'UFFICIO CENTRALE ISPETTIVO SEDE

ALLA DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI
DELLA POLIZIA DI STATO SEDE

ALLA DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE SEDE

ALLA DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA DI PREVENZIONE SEDE

ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE
COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO SEDE



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ALLA DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE
E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE SEDE

ALLA DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI ANTIDROGA SEDE

ALLA DIREZIONE CENTRALE PER GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SEDE

ALLA DIREZIONE CENTRALE DI SANITA' SEDE

ALLA DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO- LOGISTICI
E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE SEDE

ALLA DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI DI RAGIONERIA SEDE

ALL'UFFICIO CENTRALE INTERFORZE PER LA SICUREZZA PERSONALE SEDE

ALLA DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE SEDE

ALLA DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA SEDE

ALLA SCUOLA SUPERIORE DI POLIZIA SEDE

ALLA SCUOLA DI PERFEZIONAMENTO PER LE FORZE DI POLIZIA SEDE

AL CENTRO RICERCA SICUREZZA SEDE

e, per conoscenza:

ALLA SEGRETERIA PARTICOLARE DEL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA SEDE

ALLA SEGRETERIA DEL VICE CAPO DELLA POLIZIA
CON FUNZIONI VICARIE SEDE

ALLA SEGRETERIA DEL VICE CAPO DELLA POLIZIA
PREPOSTO ALL'ATTIVITA' DI COORDINAMENTO E
PIANIFICAZIONE DELLE FORZE DI POLIZIA SEDE

ALLA SEGRETERIA DEL VICE CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE SEDE



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 119 del 25 maggio 2009 è stato pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, concernente il recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare, integrativo del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007.

Le disposizioni introdotte dal predetto decreto hanno efficacia, salvo diversa espressa previsione contenuta nelle specifiche norme, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del D.P.R. 51/2009, ovvero dal 1° giugno 2009.

Ciò premesso, si ritiene opportuno procedere ad una disamina delle norme di maggior rilievo in materia di gestione ed amministrazione del personale della Polizia di Stato, al fine di sottolinearne gli aspetti di particolare interesse.

NUOVI STIPENDI

(art. 2)

L'articolo 2 del D.P.R. n. 51/09 prevede l'anticipo al 1/2/2007 della decorrenza degli stipendi annui lordi del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, fissati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170. Quest'ultimo comma aveva previsto le misure dei nuovi stipendi a decorrere dal 1/9/2007, determinate elevando il punto parametrico a 164,70.

Si ritiene di dover precisare che l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 2 del D.P.R. 51/2009 non comporta alcuna modifica, né corresponsione, di emolumenti arretrati, in quanto l'anticipo dell'applicazione delle suddette misure al 1/2/2007, è stato già effettuato in applicazione dell'articolo 15 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni nella legge 29 novembre 2007, n. 222. Risultava tuttavia necessario recepire nell'accordo contrattuale l'anticipazione al 1/2/2007, in quanto espressamente prevista dal comma 5 dell'articolo 15 del decreto legge 159/2007 che ha stabilito: *"Gli importi corrisposti ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 costituiscono anticipazione dei benefici complessivi del biennio 2006-2007 da definire, in sede contrattuale, dopo l'approvazione del disegno di legge finanziaria per l'anno 2008"*.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

INDENNITÀ PENSIONABILE

(art. 4)

L'articolo prevede l'anticipo al 1/2/2007 delle misure di indennità pensionabile che l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, aveva già previsto con decorrenza 1/10/2007. A seguito di tale previsione al personale della Polizia di Stato sono stati corrisposti gli importi arretrati, in quanto l'anticipazione prevista dall'articolo 15 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, riguardava la sola voce stipendio.

ASSEGNO FUNZIONALE

(art. 8)

L'art. 8, nell'indicare gli incrementi dell'assegno funzionale, ha introdotto alcune novità in materia.

In particolare, per effetto di quanto sancito al comma 1, le misure previste al compimento dei 29 anni di anzianità di servizio vengono, per tutte le qualifiche ed i gradi corrispondenti, anticipate al compimento dei 27 anni.

È stata inoltre istituita una nuova fascia a 32 anni di servizio. Al raggiungimento di tale anzianità l'assegno funzionale viene corrisposto nelle nuove misure fissate nell'articolo medesimo.

Anche per l'attribuzione della nuova fascia debbono essere valutati i requisiti soggettivi di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254.

La norma in esame, al comma 5, consente di valutare, per il compimento delle anzianità prescritte ai fini dell'applicazione dei benefici previsti in materia di assegno funzionale, il servizio prestato senza demerito nel soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie.

Il successivo comma 6 prevede, altresì, la possibilità di riconoscere, ai medesimi fini, anche il servizio di leva prestato nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, parimenti a quanto già avviene per il servizio di leva prestato nelle Forze di polizia e nelle Forze armate.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

INDENNITÀ PER OPERATORI SUBACQUEI (art. 10)

L'articolo stabilisce che agli operatori subacquei delle Forze di Polizia, con decorrenza dal 1° gennaio 2009, vengono rivalutate le indennità previste dalla tabella C, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, e successive modificazioni, nelle misure indicate nella tabella 1 allegata al medesimo decreto n. 51 consultabile nel sito "raccolta circolari", al link "Servizio TEP", digitando nel browser consueto il seguente indirizzo: <http://10.119.182.1>.

INDENNITA' DI IMPIEGO OPERATIVO PER ATTIVITA' DI AERONAVIGAZIONE, DI VOLO, DI PILOTAGGIO, DI IMBARCO ED ALTRE INDENNITA' (art. 11)

L'art. 11 del D.P.R. n. 51/2009, nel disciplinare l'indennità di impiego operativo ha confermato, al comma 1, quanto già previsto all'art.13, comma 1, del D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164.

In particolare la citata disposizione si riferisce agli effetti, sul personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, di quanto stabilito, per le indennità di impiego operativo, dallo schema di provvedimento di concertazione integrativo per il quadriennio normativo 2006-2009 ed il biennio economico 2006-2007 riferito alle Forze armate.

I relativi effetti riguardano la modifica apportata alle misure dell'indennità di impiego operativo di base, di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 78, e successive modificazioni ed integrazioni, con l'introduzione di una nuova fascia di anzianità per i sergenti con 10 anni di servizio. La predetta variazione comporta l'istituzione della nuova fascia anche per le Forze di polizia ad ordinamento civile (vice sovrintendente + 10 anni).

Al riguardo, si informa che il prontuario "Tabelle indennità operative 2009", consultabile nel sito "raccolta circolari", al link "Servizio TEP", digitando nel browser consueto il seguente indirizzo: <http://10.119.182.1>, è stato aggiornato con l'inserimento di tale nuova fascia economica per tutte le indennità fondamentali e supplementari.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Al comma 2 del presente articolo, inoltre, viene stabilito che, *“a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, l'art. 17, comma 8, della legge 23 marzo 1983, n. 78, non si applica nel caso di assenza per infermità dipendente da causa di servizio”*

In merito a tale disposizione si espone quanto segue.

L'articolo 17, comma 8, della legge n. 78/1983 prevede i casi in cui le indennità mensili di cui agli articoli 3, 4, 7 e 14, nonché tutte le indennità supplementari, non siano corrisposte. Tra i casi contemplati viene indicata anche l'assenza per malattia oltre il 15° giorno.

Con la norma in questione si limita tale esclusione alla sola malattia non dipendente da causa di servizio, prevedendo il pagamento delle relative indennità nei casi di assenza per malattia che sia, invece, dipendente da causa di servizio.

Il successivo comma 3, del medesimo art. 11, sancisce che *“per il personale di cui all'art. 1 del presente decreto, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, il limite dei 60 giorni previsto dall'art. 10, comma 4, ultimo capoverso della legge 23 marzo 1983, n. 78, non si applica”*.

L'attuale articolo 10, comma 4, della legge n. 1983/78, prevede che l'indennità di fuori sede, pari al 180% dell'indennità di impiego operativo di base, corrisposta al personale in servizio sulle unità navali, possa essere attribuita anche nelle giornate di sosta nei porti diversi da quello di assegnazione, nel limite massimo di 60 giorni consecutivi. La disposizione in esame rimuove tale limite, nella considerazione che l'indennità supplementare di marcia di cui all'articolo 8 della predetta legge, analoga all'indennità di fuori sede nella misura mensile e nelle modalità applicative, non contiene alcuna disposizione limitativa in tal senso.

Viene, infine, previsto, al comma 4, l'incremento di 5 euro mensili dell'emolumento fisso aggiuntivo di polizia, di cui alle tabelle 1 e 2 allegate al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164 (articolo 13, comma 2), per la sola qualifica di sovrintendente.

L'intervento si è reso necessario al fine di evitare che, a seguito della promozione da vice sovrintendente a sovrintendente si determini una *reformatio in peius* della retribuzione. Tale situazione si verificherebbe in conseguenza della istituzione della nuova figura del vice sovrintendente con più di 10 anni di servizio ai fini delle indennità operative effettuata dagli articoli 11 e 34, comma 1. La suddetta nuova figura percepisce le medesime indennità operative del sovrintendente, ma un emolumento fisso aggiuntivo di polizia superiore (215,00 euro contro 210,00 del sovrintendente). Con la previsione in questione viene stabilito che al sovrintendente debba essere corrisposto l'emolumento



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

suddetto nella misura già fissata per il vice sovrintendente. Tale operazione comporta, come già precisato, l'incremento di 5 euro mensili dell'emolumento fisso aggiuntivo di polizia spettante al sovrintendente.

INDENNITÀ DI BILINGUISMO

(art. 12)

L'articolo dispone che le indennità speciali di seconda lingua, corrisposte ai sensi:

1. dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1961, n. 1165, come modificato dal decreto legislativo 9 settembre 1997, n. 354, al personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile in servizio nella provincia di Bolzano o in uffici collocati a Trento e aventi competenza regionale;
2. dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 1988, n. 287, al personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile in servizio

presso uffici o enti ubicati nella regione autonoma a statuto speciale Valle d'Aosta, così come rivalutate, rispettivamente, dai commi 1 e 2 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 140, siano incrementate a decorrere dal 1° gennaio 2009 delle misure mensili lorde ivi indicate, che tengono conto della rivalutazione operata sullo specifico istituto dai contratti collettivi di lavoro nei confronti del personale della Pubblica Amministrazione.

Anche in questo caso, le tabelle contenenti gli incrementi mensili lordi disposti dall'art. 12 e le nuove misure mensili lorde delle indennità di bilinguismo sono consultabili nel sito "raccolta circolari al link "Servizio TEP", digitando nel browser consueto il seguente indirizzo: <http://10.119.182.1>.

TRATTAMENTO DI MISSIONE

(art. 13)

In riferimento al comma 2 dell'art.13, si ribadisce che al personale inviato in missione compete il rimborso del biglietto di 1^ classe e del vagone letto a comparto singolo, quest'ultimo in alternativa al pernottamento fuori sede, relativamente ai trasporti ferroviari. Si introduce, per i trasporti marittimi, il rimborso della cabina, sempre in alternativa al pernottamento.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Il comma 3 del medesimo articolo prevede che, nei limiti previsti dalla normativa vigente, qualora nella sede di missione non esistano alberghi convenzionati, l'Amministrazione rimborsi la spesa effettivamente sostenuta dal dipendente per il pernottamento.

Al successivo comma 5, sulla base dei rilievi precedentemente mossi al riguardo dalla Corte dei Conti, è stato precisato che le spese di viaggio rimborsate al personale chiamato a comparire quale indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, sono ripetibili, oltre che nell'ipotesi in cui il procedimento si concluda con sentenza definitiva di condanna a titolo doloso, anche quando, nel giudizio di responsabilità amministrativo contabile, il procedimento si concluda con sentenza definitiva di condanna per colpa grave.

Viene, inoltre, prevista, al comma 7 della disposizione in esame, la maggiorazione dell'indennità oraria di missione da 6,00 a 8,00 euro, per ogni ora, con decorrenza 1° gennaio 2009.

Circa l'imponibilità previdenziale e fiscale si richiamano i limiti di esenzione giornaliera previsti dalla normativa vigente per le trasferte (D.P.R. 314/97).

Al comma 8 è stato stabilito che al personale in trasferta che dichiara di non aver potuto consumare i pasti per ragioni di servizio o per mancanza di strutture che consentano la consumazione dei pasti pur avendone il diritto ai sensi della vigente normativa, il relativo rimborso potrà essere corrisposto nella misura di un pasto dopo otto ore e di due pasti dopo dodici ore, nel limite massimo complessivo di due pasti ogni ventiquattro ore di servizio in missione, a prescindere dagli orari destinati alla consumazione degli stessi.

Resta invariata la disciplina del rimborso del pasto documentato con fattura o ricevuta fiscale che è regolamentato dalla normativa in vigore, la quale prevede, per ogni ventiquattro ore di servizio:

- rimborso di un pasto con otto ore di missione;
- rimborso di due pasti dopo dodici ore.

Il comma 9, innovativamente, prevede, per missioni superiori a 24 ore, il diritto al rimborso del pasto, solo dietro presentazione della relativa documentazione, nel giorno in cui si conclude la missione, a condizione che siano state effettuate almeno 5 ore di servizio fuori sede e purché quest'ultimo pasto ricada negli orari destinati alla consumazione dello stesso. Quanto previsto ai commi 8 e 9 non si applica, ovviamente, nel caso di opzione per il rimborso forfetario.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Il comma 10 ha esteso la previsione - in precedenza limitata alla sola Polizia penitenziaria - riguardante la consegna trimestrale, a richiesta del personale, di un prospetto riepilogativo delle somme retribuite o da retribuire, precisando che tale prospetto deve riguardare i singoli servizi di missione svolti.

Al comma 11 viene chiarito che, come sede di partenza e di rientro dalla missione, può essere considerata, oltre alla località di abituale dimora del dipendente, anche altra località, sempre che sia richiesto dal personale e sia più conveniente per l'Amministrazione. Ove la sede di missione coincida con la località di abituale dimora del dipendente, al personale compete il rimborso documentato delle spese relative ai pasti consumati, nonché la diaria di missione qualora sia richiesto, per esigenze dell'Amministrazione, di iniziare la missione dalla sede di servizio. Questa condizione dovrà essere espressamente indicata nel provvedimento formale di invio in missione. Si rammenta che la diaria di missione potrà essere corrisposta nel rispetto dei requisiti minimi di durata dell'incarico previsti dalla norma.

Il comma 12, nel riprodurre sostanzialmente la previgente disposizione ed al fine di chiarire dubbi interpretativi, reca delle modifiche meramente terminologiche, precisando che l'Amministrazione, a richiesta dell'interessato, autorizza (e non "può autorizzare", come precedentemente previsto) preventivamente, oltre al rimborso delle spese di viaggio, la corresponsione, a titolo di rimborso, di una somma forfetaria.

Chiarisce, inoltre, che il rimborso forfetario non compete (invece di "non può essere concesso"), qualora il personale fruisca di vitto o alloggio a carico dell'Amministrazione.

Il comma 15 consente al personale inviato in missione di attestare, sotto la propria responsabilità, con dichiarazione sul certificato di viaggio, negli appositi spazi, i visti di arrivo e partenza. Le suddette dichiarazioni dovranno contenere tutte le informazioni necessarie per consentire lo sviluppo dei conteggi relativi alla missione effettuata. Pertanto, i quadri A e B devono essere compilati a cura del personale che ha effettuato il servizio fuori sede.

La precedente normativa prevedeva tale possibilità solo per le missioni effettuate presso strutture diverse dall'Amministrazione o di altre Forze di polizia.

Pertanto, il personale inviato in missione può attestare, sotto la propria responsabilità, con dichiarazione sul certificato di viaggio, negli appositi spazi, i visti di arrivo e partenza. Resta inteso che il Dirigente, sottoscrivendo il foglio di viaggio, continuerà ad attestare che i servizi sono stati regolarmente autorizzati ed eseguiti.

Per quanto concerne il rimborso del biglietto ferroviario in caso di utilizzo del mezzo non di proprietà dell'Amministrazione, è prevista la corresponsione dell'equivalente rilevabile dal tariffario chilometrico.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

La disposizione di cui al comma 16 prevede la corresponsione dell'indennità di trasferta di cui all'articolo 10 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, nei limiti delle risorse a tal fine già previste, per tutte le attività istituzionali di controllo del territorio transfrontaliero degli Stati confinanti lungo l'arco alpino o per i compiti che vengono espletati oltre detto confine, come ordinarie attività di servizio, derivanti da forme di cooperazione transfrontaliera individuate dagli accordi internazionali vigenti. L'aggiunta del comma in questione ha formalizzato il criterio interpretativo dell'articolo 10 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, già seguito dall'Amministrazione, secondo cui, in tali ipotesi, va corrisposta l'indennità oraria di trasferta, anziché quella di missione estera (giornaliera e non frazionabile, di entità notevolmente più elevata), criterio che ha superato positivamente il vaglio giurisdizionale da parte del Consiglio di Stato, in occasione della decisione n. 139 del 14 gennaio 2009.

TRATTAMENTO ECONOMICO DI TRASFERIMENTO

(art. 14)

L'art. 14, al comma 8, al fine di chiarire possibili dubbi interpretativi, precisa che il diritto al rimborso delle spese di cui all'articolo 20, comma 5, della legge n. 836/1973 (indennità e rimborsi relativi al trasferimento della famiglia, del mobilio e delle masserizie) decorre dalla data di comunicazione formale al dipendente del provvedimento di trasferimento.

Pertanto, a decorrere dal 1° giugno 2009, il movimento deve risultare avvenuto entro 3 anni dalla data del provvedimento di trasferimento e non più dalla data di decorrenza del provvedimento che dispone il trasferimento d'autorità, come invece fissato dall'art. 20, comma 5, della legge 18 dicembre 1973, n. 836.

Il dipendente trasferito d'autorità è legittimato ad ottenere le indennità ed il rimborso delle spese relative al trasloco, anche se questo risulti avvenuto nel lasso temporale che va dalla data di comunicazione formale del provvedimento di trasferimento d'autorità, alla data di decorrenza del trasferimento stesso.

Il successivo comma 9 prevede che, al personale trasferito d'ufficio ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 29 marzo 2001, n. 86, che non fruisce nella nuova sede di alloggio di servizio ed abbia scelto il rimborso del canone mensile per l'alloggio privato, può, al termine del primo anno di percezione di tale trattamento, optare per l'indennità mensile, pari a trenta diarie di missione in misura ridotta del 30 per cento, per i successivi dodici mesi. Tale opzione può essere esercitata una sola volta.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ORARIO DI LAVORO

(art. 15)

In materia di orario di lavoro, l'art. 15, al comma 2, ha inteso ribadire che al completamento dell'orario di lavoro settimanale di 36 ore concorrono *"le assenze riconosciute ai sensi delle vigenti disposizioni"*.

In tal modo la norma chiarisce, esplicitamente, che qualsiasi legittima assenza dal servizio, come le assenze per malattia, per congedo ordinario o straordinario, i recuperi riposo di cui al successivo comma 4 ed i riposi compensativi, sono da computarsi nell'orario settimanale d'obbligo.

Il comma 4 del medesimo articolo ha elevato, a decorrere dal 1° gennaio 2009, da euro 5 ad euro 8, l'indennità spettante, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, al personale che, per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio, sia chiamato dall'Amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale, fermo restando il diritto al recupero.

Il comma 6 introduce, per il personale della Polizia di Stato, la disposizione in base alla quale le ore di lavoro straordinario eccedenti il monte ore o il limite individuale previsto annualmente, non retribuite o non recuperate mediante l'istituto del riposo compensativo entro l'anno successivo a quello di prestazione, sono retribuite entro l'anno seguente nell'ambito delle risorse assegnate dall'amministrazione finanziaria.

Analoga disposizione è prevista per le Forze di polizia ad ordinamento militare dall'art. 38.

CONGEDI STRAORDINARI E ASPETTATIVA

(art. 16)

L'articolo 16, al comma 4, integra le disposizioni vigenti in materia di aspettativa per infermità, introducendo una modifica riguardante il trattamento economico del personale posto nella predetta posizione di aspettativa ed in attesa della pronuncia dei competenti uffici sull'eventuale riconoscimento della causa di servizio.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Al riguardo si ritiene di dover fornire le seguenti precisazioni.

Il comma 4 non riguarda il personale dichiarato parzialmente idoneo ai servizi di polizia per il quale si applicano le più favorevoli disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 12 del D.P.R. 170/2007, che, peraltro, sono state ribadite al comma 3 del medesimo articolo 16 del D.P.R. 51/2009. In merito all'applicazione di quest'ultimo comma si rinvia a quanto indicato circa l'applicazione dell'articolo 12, comma 3, suddetto con la circolare 333-A/9807.B.7 del 26/05/2008 nel punto riferito ai congedi straordinari ed aspettative.

A seguito della novità di cui al comma 4 al personale collocato in aspettativa per infermità ed in attesa del giudizio sull'eventuale riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità sofferta, deve essere corrisposto l'intero trattamento economico, salvo la ripetizione delle somme corrisposte in caso di non riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.

La normativa precedente prevedeva che, dopo dodici mesi di aspettativa continuativa per una infermità non dipendente da causa di servizio, il trattamento economico dovesse essere corrisposto in misura del 50% fino al diciottesimo mese continuativo di aspettativa. Tali disposizioni sono state ora, in parte modificate, in quanto al personale in aspettativa deve essere corrisposto l'intero trattamento economico fino a quando non sia adottato il provvedimento di cui all'articolo 14 del D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, con cui l'infermità sofferta viene riconosciuta dipendente da causa di servizio, ovvero l'istanza di riconoscimento non viene accolta.

Presupposto essenziale per l'applicazione del comma 4 dell'articolo 16 in argomento è la presentazione formale dell'istanza con cui il dipendente richiede il riconoscimento, come dipendente da causa di servizio, della malattia, dell'infermità o della lesione per la quale è stato posto in aspettativa. In mancanza di tale richiesta continuano ad applicarsi gli articoli 68, 69 e 70 del D.P.R. 3/57 e, conseguentemente, al termine dei dodici mesi continuativi di aspettativa per infermità occorre ridurre il

trattamento economico al 50%, mentre oltre il diciottesimo mese non compete alcun trattamento economico.

Al fine di applicare correttamente tale disposizione si precisa che per i dipendenti destinatari della norma dovrà essere emanato un primo apposito provvedimento, in analogia a quanto già avviene per i periodi di aspettativa per infermità, nel quale, oltre alla posizione di aspettativa in cui il dipendente si trova, devono essere espressamente indicati gli estremi dell'istanza di riconoscimento presentata, nonché



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

l'applicabilità del comma 4 dell'articolo 16 del D.P.R. 51/2009, in attesa della pronuncia sul riconoscimento della malattia, infermità o lesione.

Successivamente alla pronuncia del Comitato di verifica per le cause di servizio di cui all'articolo 10 del D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461 ed all'emanazione del provvedimento di cui all'art. 14 del medesimo D.P.R. da parte del Servizio Trattamento di Pensione e Previdenza di questa Direzione Centrale, gli uffici periferici competenti in materia di trattamento giuridico (uffici del personale), dovranno verificare la posizione del dipendente ed attivarsi tempestivamente per l'emanazione di un apposito provvedimento definitivo a seguito di quello indicato al precedente capoverso. In particolare:

- nel caso in cui l'infermità non sia stata riconosciuta, nel provvedimento dovranno essere, tra l'altro, precisati gli eventuali periodi di riduzione della retribuzione al 50%, nonché gli ulteriori periodi in cui la retribuzione non è dovuta; copia di tale provvedimento, una volta perfezionato e debitamente notificato all'interessato, dovrà essere trasmesso all'Ufficio Amministrativo contabile per i successivi provvedimenti relativi alla quantificazione e recupero delle eventuali somme non spettanti;

- nel caso in cui l'infermità sofferta venga riconosciuta come dipendente da causa di servizio, nel provvedimento dovranno essere indicati anche gli estremi dell'atto di cui all'articolo 14 del D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461 e dovrà essere precisato che, per tutto il periodo di aspettativa fruito ai sensi del comma 4 dell'articolo 16 del D.P.R. 51/2009, compete l'intera retribuzione e che, conseguentemente, non si dovrà procedere ad alcun recupero.

Si sottolinea, infine, che quanto disposto dal comma 4 dall'articolo 16 ha effetto retroattivo in quanto, per l'espressa previsione contenuta nel comma medesimo, deve essere applicato a decorrere dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170.

TERAPIE SALVAVITA

(art. 17)

Il comma 1 dell'art. 17 integra la previgente disposizione in materia di terapie salvavita, consentendo di equiparare - al servizio prestato nell'Amministrazione - i giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital ed i giorni di assenza dovuti alle terapie



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

salvavita, nel caso in cui il dipendente fruisca a tal fine non solo del congedo straordinario, ma anche dell'aspettativa per infermità.

La decorrenza della citata disposizione va riferita alla data di entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170.

TUTELA DELLE LAVORATRICI MADRI

(art. 18)

L'art. 18 integra la disciplina in materia di tutela delle lavoratrici madri, prevedendo, in particolare al comma 1, lettera d), l'esonero, a domanda, dal turno notturno per le situazioni monoparentali, in presenza di un figlio convivente di età inferiore a 12 anni, comprendendo esplicitamente in tali fattispecie quella del genitore unico affidatario del minore di dodici anni.

La previsione è mutuata dal disposto dell'articolo 53, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

Di conseguenza il disposto di cui alla precedente lettera c) dell'art. 18 è stato modificato lasciando per le situazioni monoparentali il limite del terzo anno di età del figlio unicamente per l'esonero, a domanda, dai turni continuativi articolati sulle 24 ore.

Al comma 1, lettera g), è stata, inoltre, estesa, anche ai lavoratori padri, vincitori di concorso interno, con figli fino al dodicesimo anno di età, la possibilità, già prevista per le lavoratrici madri, di frequentare il corso di formazione presso la scuola più vicina al luogo di residenza, tra quelle in cui il corso stesso si svolge.

DIRITTO ALLO STUDIO

(art. 19)

L'art. 19, al 1° comma, stabilisce che in caso di sovrapposizione di esami, al dipendente possono essere attribuite e conteggiate, nell'ambito delle 150 ore per il diritto allo studio di cui all'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, quattro giornate lavorative per ciascun esame.

Si precisa che nella nozione di sovrapposizione di esami deve ricomprendersi anche l'ipotesi di sovrapposizione delle giornate per la preparazione degli



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

esami stessi, in modo che, pur non essendo questi ultimi previsti nella medesima giornata, il dipendente possa fruire del beneficio in misura proporzionale al numero degli esami da sostenere.

Nel caso di due esami previsti a distanza di due giorni l'uno dall'altro (ad esempio il martedì ed il venerdì), potranno quindi riconoscersi al richiedente, complessivamente, otto giornate di permesso, sei delle quali dovranno necessariamente precedere il primo dei due esami.

Con l'aggiunta del comma 3, inoltre, in linea con quanto già previsto dal comma 1 dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170 (che aveva esteso il beneficio delle quattro giornate anche al caso della preparazione dell'esame per il conseguimento del diploma della scuola secondaria di secondo grado) viene prevista la possibilità di fruire delle 150 ore per il diritto allo studio ai fini della frequenza, fuori dalla sede di servizio, di corsi per il conseguimento del diploma di scuola secondaria di secondo grado, così come già previsto per corsi universitari o post-universitari, anche laddove nella sede di appartenenza siano attivati analoghi corsi.

In tale ipotesi, inoltre, è stato innovativamente previsto che i giorni eventualmente necessari per il raggiungimento di tali località ed il rientro in sede, possono essere conteggiati nell'ambito delle 150 ore medesime.

TUTELA LEGALE (art. 21)

L'art. 21, in materia di tutela legale, con l'aggiunta del comma 3, estende la possibilità di ottenere l'anticipo della somma di 2.500 euro per spese legali, già riconosciuta dall'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 170/07, al personale, indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, in relazione a quanto statuito dagli articoli 32 della legge n. 152/75 e 18 del d.l. n. 67/97, convertito in legge n. 135/97, anche alle ipotesi di esposizione ai giudizi per responsabilità civile o amministrativa, salvo rivalsa ai sensi delle norme menzionate. Il richiamato regime giuridico (articoli 32 l. n. 152/75 e 18 del d.l. n. 67/97), pur prevedendo forme di anticipazione, riferite anche a tali specifici giudizi, non ne fissa una precisa quantificazione, demandandola alla conclusione di una procedura talvolta complessa ed articolata. La norma consente, quindi, di fruire, con un iter semplificato, anche nel processo civile e per responsabilità amministrativa, di una somma rigidamente prefissata nell'ammontare massimo, che, sino ad oggi, veniva erogata unicamente nell'ambito di quello penale, per le primarie incombenze economiche discendenti dall'esercizio del diritto di difesa.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Con il successivo comma 4, inoltre, si riconosce la concessione della tutela legale anche ai casi in cui il procedimento penale si conclude a seguito di remissione di querela, qualora sussistano i requisiti di legge. La previsione consente di assicurare migliori garanzie agli operatori delle Forze di polizia, che, in conseguenza di fatti compiuti in servizio o connessi con lo stesso, si trovino coinvolti in procedimenti penali che si concludano con pronuncia di improcedibilità per remissione di querela.

L'istituto della remissione di querela, se, da un lato, con l'accettazione, può costituire per il querelato il mezzo più rapido ed economico per giungere alla conclusione del procedimento penale a suo carico, dall'altro, è sintomatico della volontà del querelante di non pervenire ad una pronuncia di responsabilità.

Infine, il comma 5 precisa che la richiesta di rimborso, nei limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art. 18 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con legge 23 maggio 1997, n. 135, ha efficacia fino alla decisione dell'Amministrazione.

Con tale disposizione si è inteso ribadire che l'istanza prodotta dal dipendente rimane valida per tutto il tempo necessario al perfezionamento della pratica di tutela legale, fermo restando l'onere da parte del medesimo di interrompere i termini di prescrizione di legge che, come noto, decorrono dalla data di irrevocabilità della sentenza.

Nel segnalare che la presente circolare è consultabile sul sito www.poliziadistato.it, se ne raccomanda la scrupolosa osservanza.

Il Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Manganelli

AV/pp



Decreto del Presidente della Repubblica 11 Settembre 2007, n. 170

Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare (quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007)

Art. 1 - Ambito di applicazione e durata.

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, Il presente CCNL si applica al personale dei ruoli della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva.
2. IL presente CCNL concerne il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2009 per la parte normativa e dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2007 per la parte economica.
3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica disciplinata dal presente CCNL, al personale di cui al comma 1 è corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo è pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 195 del 1995.

Art. 2 - Nuovi stipendi.

1. Dal 1° gennaio 2006, il valore del punto parametrico, stabilito dall'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, è fissato in euro 155,39 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, individuato nell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, è, pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

QUALIFICHE	PARAMETRO	INCREMENTI MENSILI LORDI (EURO)	STIPENDI ANNUI LORDI (EURO)
Vice Questore Aggiunto e qualifiche equiparate	150,00	11,13	23.308,50
Commissario Capo e qualifiche equiparate	144,50	10,72	22.453,86
Commissario e qualifiche equiparate	139,00	10,31	21.599,21
Vice Commissario e qualifiche equiparate	133,25	9,88	20.705,72
Ispettore Superiore SUPS sostituto commissario e qualifiche equiparate	139,00	10,31	21.599,21
Ispettore Superiore SUPS (con 8 anni nella qualifica) e qualifiche equiparate	135,50	10,05	21.055,35
Ispettore Superiore SUPS e qualifiche equiparate	133,00	9,86	20.666,87
Ispettore Capo e qualifiche equiparate	128,00	9,49	19.899,92



Decreto del Presidente della Repubblica 11 Settembre 2007, n. 170

Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare (quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007)

Ispettore e qualifiche equiparate	124,00	9,20	19.286,36
Vice Ispettore e qualifiche equiparate	120,75	8,96	18.763,34
Sovrintendente Capo (con 8 anni nella qualifica) e qualifiche equiparate	122,50	9,09	19.035,28
Sovrintendente Capo e qualifiche equiparate	120,25	8,92	18.685,65
Sovrintendente e qualifiche equiparate	116,25	8,62	18.064,09
Vice Sovrintendente e qualifiche equiparate	112,25	8,33	17.442,53
Assistente Capo (con 8 anni nella qualifica) e qualifiche equiparate	113,50	8,42	17.636,77
Assistente Capo e qualifiche equiparate	111,50	8,27	17.325,99
Assistente e qualifiche equiparate	108,00	8,01	16.782,12
Agente Scelto e qualifiche equiparate	104,50	7,75	16.238,26
Agente e qualifiche equiparate	101,25	7,51	15.733,24

2. Dal 1° febbraio 2007, il valore del punto parametrico, stabilito dall'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, è fissato in euro 155,82 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, individuato nell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, è, pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

QUALIFICHE	PARAMETRO	INCREMENTI MENSILI LORDI (EURO)	STIPENDI ANNUI LORDI (EURO)
Vice Questore Aggiunto e qualifiche equiparate	150,00	16,50	23.373,00
Commissario Capo e qualifiche equiparate	144,50	15,90	22.515,99
Commissario e qualifiche equiparate	139,00	15,29	21.658,98
Vice Commissario e qualifiche equiparate	133,25	14,66	20.763,02
Ispettore Superiore SUPS sostituto commissario e qualifiche equiparate	139,00	15,29	21.658,98
Ispettore Superiore SUPS (con 8 anni nella qualifica) e qualifiche equiparate	135,50	14,91	21.113,61
Ispettore Superiore SUPS e qualifiche equiparate	133,00	14,63	20.724,06
Ispettore Capo e qualifiche equiparate	128,00	14,08	19.944,96
Ispettore e qualifiche equiparate	124,00	13,64	19.321,68
Vice Ispettore e qualifiche equiparate	120,75	13,28	18.815,27
Sovrintendente Capo (con 8 anni nella qualifica) e qualifiche equiparate	122,50	13,48	19.087,95
Sovrintendente Capo e qualifiche equiparate	120,25	13,23	18.737,36
Sovrintendente e qualifiche equiparate	116,25	12,79	18.114,08
Vice Sovrintendente e qualifiche equiparate	112,25	12,35	17.490,80
Assistente Capo (con 8 anni nella qualifica) e qualifiche equiparate	113,50	12,49	17.685,57
Assistente Capo e qualifiche equiparate	111,50	12,27	17.373,93



Decreto del Presidente della Repubblica 11 Settembre 2007, n. 170

Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare (quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007)

Assistente e qualifiche equiparate	108,00	11,88	16.828,56
Agente Scelto e qualifiche equiparate	104,50	11,50	16.283,19
Agente e qualifiche equiparate	101,25	11,14	15.776,78

3. Dal 1° settembre 2007, il valore del punto parametrale, stabilito dall'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, è fissato in euro 164,70 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, individuato nell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, è, pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

QUALIFICHE	PARAMETRO	INCREMENTI MENSILI LORDI (EURO)	STIPENDI ANNUI LORDI (EURO)
Vice Questore Aggiunto e qualifiche equiparate	150,00	127,50	24.705,00
Commissario Capo e qualifiche equiparate	144,50	122,83	23.799,15
Commissario e qualifiche equiparate	139,00	118,15	22.893,30
Vice Commissario e qualifiche equiparate	133,25	113,26	21.946,28
Ispettore Superiore SUPS sostituto commissario e qualifiche equiparate	139,00	118,15	22.893,30
Ispettore Superiore SUPS (con 8 anni nella qualifica) e qualifiche equiparate	135,50	115,18	22.316,85
Ispettore Superiore SUPS e qualifiche equiparate	133,00	113,05	21.905,10
Ispettore Capo e qualifiche equiparate	128,00	108,80	21.081,60
Ispettore e qualifiche equiparate	124,00	105,40	20.422,80
Vice Ispettore e qualifiche equiparate	120,75	102,64	19.887,53
Sovrintendente Capo (con 8 anni nella qualifica) e qualifiche equiparate	122,50	104,13	20.175,75
Sovrintendente Capo e qualifiche equiparate	120,25	102,21	19.805,18
Sovrintendente e qualifiche equiparate	116,25	98,81	19.146,38
Vice Sovrintendente e qualifiche equiparate	112,25	95,41	18.487,58
Assistente Capo (con 8 anni nella qualifica) e qualifiche equiparate	113,50	96,48	18.693,45
Assistente Capo e qualifiche equiparate	111,50	94,77	18.364,05
Assistente e qualifiche equiparate	108,00	91,80	17.787,60
Agente Scelto e qualifiche equiparate	104,50	88,83	17.211,15
Agente e qualifiche equiparate	101,25	86,06	16.675,88

4. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi precedenti, per la quota parte relativa all'indennità integrativa speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, e dell'applicazione dell'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in servizio all'estero.



Decreto del Presidente della Repubblica 11 Settembre 2007, n. 170

Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare (quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007)

5. Gli importi stabiliti dai commi precedenti assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione previsto, in caso di vacanza contrattuale, dall'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301.

Art. 3 - Effetti dei nuovi stipendi.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 4 e 5, le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione della presente ipotesi di accordo hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.
2. I benefici economici risultanti dall'applicazione della presente ipotesi di accordo sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza della presente ipotesi di accordo. Agli effetti dell'indennità di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
3. La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti dall'applicazione della presente ipotesi di accordo, avviene in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.
4. Le nuove misure del trattamento stipendiale di cui all'articolo 2 non hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario. Le misure orarie lorde del compenso per lavoro straordinario restano quelle fissate nella tabella di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301.

Art. 4 - Indennità pensionabile.

1. A decorrere dal 1° ottobre 2007, le misure dell'indennità mensile pensionabile di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, n. 220, sono incrementate e rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:

QUALIFICHE	INCREMENTI MENSILI LORDI (EURO)	VALORI MENSILI LORDI (EURO)
Vice Questore Aggiunto e qualifiche equiparate	13,00	812,70
Commissario Capo e qualifiche equiparate	12,70	797,60
Commissario e qualifiche equiparate	12,60	790,30
Vice Commissario e qualifiche equiparate	12,10	758,30
Ispettore Superiore SUPS e qualifiche equiparate	12,30	772,10
Ispettore Capo e qualifiche equiparate	11,80	737,30
Ispettore e qualifiche equiparate	11,40	714,40
Vice Ispettore e qualifiche equiparate	11,00	692,00
Sovrintendente Capo e qualifiche equiparate	11,30	711,10
Sovrintendente e qualifiche equiparate	10,70	699,20
Vice Sovrintendente e qualifiche equiparate	10,60	665,90



COISP - COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA



Segreteria Nazionale
Ufficio Studi





Decreto del Presidente della Repubblica 11 Settembre 2007, n. 170

Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare (quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007)

Assistente Capo e qualifiche equiparate	9,50	598,90
Assistente e qualifiche equiparate	8,70	545,30
Agente Scelto e qualifiche equiparate	8,00	500,30
Agente e qualifiche equiparate	12,90	467,90

Art. 5 - Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali

- Per ogni Forza di polizia ad ordinamento civile il Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, così come incrementato dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348, dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, e dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, n. 220, è ulteriormente incrementato delle seguenti risorse economiche annue:
 - per l'anno 2007:
 - Polizia di Stato: euro 10.530.000,00;
 - Polizia penitenziaria: euro 4.020.000,00;
 - Corpo forestale dello Stato: euro 542.000,00;
 - a decorrere dal 31 dicembre 2007 e a valere dal 2008:
 - Polizia di Stato: euro 20.836.000,00;
 - Polizia penitenziaria: euro 7.994.000,00;
 - Corpo forestale dello Stato: euro 1.000.000,00.
- Gli importi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato. Quelli afferenti all'anno 2007 non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo.
- Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.

Art. 6 - Trattamento di missione

- Al personale comandato in missione fuori dalla sede di servizio, che utilizzi il mezzo aereo o altro mezzo non di proprietà dell'amministrazione senza la prevista autorizzazione, è rimborsata una somma nel limite del costo del biglietto ferroviario. Al personale autorizzato i rimborsi vengono effettuati secondo le disposizioni vigenti in materia.
- Al personale inviato in missione compete il rimborso del biglietto ferroviario di 1a classe, nonché il rimborso del vagone letto a comparto singolo, in alternativa al pernottamento fuori sede. In caso di pernottamento compete il rimborso delle spese dell'albergo fino alla prima categoria con esclusione di quelle di lusso.
- Al personale che pernotta presso alberghi non convenzionati sono rimborsate le spese di pernottamento in misura pari alla tariffa media degli alberghi convenzionati ubicati nella stessa sede.
- Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254 si applicano anche a missioni di durata non inferiore a 15 giorni ed anche in caso di invio in missione non connessa con particolari attività di servizio di carattere operativo e che coinvolga anche una singola unità di personale.
- Al personale chiamato a comparire, quale indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, dinanzi ad organi della Magistratura ordinaria, militare o contabile ovvero a presentarsi davanti



COISP - COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA



Segreteria Nazionale
Ufficio Studi





Decreto del Presidente della Repubblica 11 Settembre 2007, n. 170

Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare (quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007)

a consigli o commissioni di disciplina o di inchiesta, compete il trattamento economico di missione previsto dalla legge sulle missioni e successive modificazioni, solo alla conclusione del procedimento ed esclusivamente nel caso di proscioglimento o di assoluzione definitiva. Le spese di viaggio sostenute possono essere rimborsate, di volta in volta, a richiesta, salvo ripetizione qualora il procedimento stesso si concluda con sentenza definitiva di condanna a titolo doloso. Le disposizioni del presente comma si applicano anche al personale chiamato a comparire, quale indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, dinanzi ad organi della Magistratura di Paesi stranieri.

6. Al personale sottoposto, anche su propria dichiarazione, ad accertamenti sanitari, per il quale sia stato redatto il previsto modello di lesione traumatica ovvero che abbia riportato ferite o lesioni in servizio per le quali l'Amministrazione abbia iniziato d'ufficio il procedimento di riconoscimento della causa di servizio, compete il trattamento economico di missione previsto dalle vigenti disposizioni in materia.
7. La maggiorazione dell'indennità oraria di missione, prevista dall'articolo 7, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, rimane fissata in € 6,00 per ogni ora.
8. Al personale in trasferta che dichiara di non aver potuto consumare i pasti per ragioni di servizio o per mancanza di strutture che consentano la consumazione dei pasti pur avendone il diritto ai sensi della vigente normativa, compete nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio un rimborso pari al 100 per cento del limite vigente, ferma restando la misura del 40 per cento della diaria di trasferta.
9. L'amministrazione è tenuta ad anticipare al personale inviato in missione una somma pari all'intero importo delle spese di viaggio e pernottamento, nel limite del costo medio della categoria consentita, nonché l'85 per cento delle presumibili spese di vitto. L'amministrazione penitenziaria trimestralmente consegna, a richiesta, al personale interessato un prospetto riepilogativo delle somme retribuite o da retribuire relative ai servizi di missione svolti.
10. La località di abituale dimora può essere considerata la sede di partenza e di rientro dalla missione, ove richiesto dal personale e più conveniente per l'amministrazione. Ove la sede di missione coincida con la località di abituale dimora del dipendente, al personale compete il rimborso documentato delle spese relative ai pasti consumati.
11. L'amministrazione, a richiesta dell'interessato, può preventivamente autorizzare, oltre al rimborso delle spese di viaggio, la corresponsione a titolo di rimborso di una somma forfetaria di € 110,00 per ogni ventiquattro ore compiute di missione, in alternativa al trattamento economico di missione vigente, nell'ambito delle risorse allo scopo assegnate sui pertinenti capitoli di bilancio. Il rimborso forfetario non può essere concesso qualora il personale fruisca di vitto o alloggio a carico dell'amministrazione. A richiesta è concesso l'anticipo delle spese di viaggio e del 90 per cento della somma forfetaria. In caso di prosecuzione della missione per periodi non inferiori alle 12 ore continuative è corrisposto, a titolo di rimborso, una ulteriore somma forfetaria di € 50,00. Resta fermo quanto previsto in tema di esclusione del beneficio in caso di fruizione di vitto o alloggio a carico dell'amministrazione e circa la concessione delle spese di viaggio.
12. A decorrere dal 1° gennaio 2003 per il personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, impegnato nella frequenza di corsi addestrativi e formativi, il limite di missione continuativa nella medesima località, di cui all'articolo 7, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, rimane fissato in trecentosessantacinque giorni.



Segreteria Nazionale
Ufficio Studi



Decreto del Presidente della Repubblica 11 Settembre 2007, n. 170

Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare (quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007)

13. Al personale comunque inviato in missione compete altresì il rimborso, nell'ambito delle risorse allo scopo assegnate sui pertinenti capitoli di bilancio, delle spese per i mezzi di trasporto urbano o dei taxi nei casi di indisponibilità dei mezzi pubblici o comunque per impossibilità a fruirne in relazione alla particolare tipologia di servizio nei casi preventivamente individuati dall'amministrazione.
14. I visti di arrivo e di partenza del personale inviato in missione presso strutture diverse da quelle dell'amministrazione o di altre Forze di Polizia, sono attestati con dichiarazione dell'interessato sul certificato di viaggio.

Art. 7 - Trattamento economico di trasferimento

1. L'amministrazione, ove non disponga di mezzi idonei ad effettuare il trasporto dei mobili e delle masserizie dei dipendenti trasferiti d'ufficio, come previsto dall'art. 19, comma 8, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni e integrazioni, provvede a stipulare apposite convenzioni con trasportatori privati. Gli oneri del predetto trasporto sono a carico dell'amministrazione fino ad un massimo di 120 quintali.
2. Il personale trasferito d'autorità, ove sussista l'alloggio di servizio, ne abbia titolo in relazione all'incarico ricoperto, ed abbia presentato domanda per ottenerlo, ove prevista, può richiedere, dietro presentazione di formale contratto di locazione o di fattura quietanzata, il rimborso del canone dell'alloggio per un importo massimo di € 775,00 mensili, fino all'assegnazione dell'alloggio di servizio e, comunque, per un periodo non superiore a tre mesi.
3. Nelle stesse condizioni indicate al comma 2 il personale ha facoltà di optare per la riduzione dell'importo mensile ivi previsto in relazione alla elevazione proporzionale dei mesi di durata del beneficio e comunque non oltre i sei mesi.
4. A richiesta dell'interessato il rimborso previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 29 marzo 2001, n. 86, può essere anticipato nella misura corrispondente a tre mensilità, fermi restando i limiti massimi previsti dallo stesso comma 3.
5. Al personale con famiglia a carico trasferito d'autorità che non fruisca dell'alloggio di servizio o che, comunque, non benefici di alloggi forniti dall'amministrazione, è dovuta in un'unica soluzione, all'atto del trasferimento del nucleo familiare nella nuova sede di servizio, o nelle località viciniori consentite, un'indennità di € 1500,00. Tale indennità è corrisposta nella misura di € 775,00 al personale senza famiglia a carico o al seguito.
6. Il personale trasferito all'estero può optare, mantenendo il diritto alle indennità ed ai rimborsi previsti dalla normativa vigente, per il trasporto dei mobili e delle masserizie nel domicilio eletto nel territorio nazionale anziché nella nuova sede di servizio all'estero.
7. In caso di assunzione e rilascio di alloggio di servizio connesso con l'incarico, si applicano le disposizioni di cui al comma 1, per le spese di trasporto dei mobili e delle masserizie da uno ad altro alloggio di servizio ovvero da alloggio privato ad alloggio di servizio e viceversa anche nell'ambito dello stesso comune.

Art. 8 - Indennità per servizi esterni

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 9 del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395, dall'articolo 11 del D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254 e dall'articolo 9 del D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164, l'indennità per servizi esterni viene corrisposta in misura unica giornaliera.
2. Al personale che, per esigenze eccezionali dell'Amministrazione, effettua un orario settimanale articolato a giorni alterni, l'indennità di cui al comma 1 compete in misura doppia. Ai fini



COISP - COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA



Segreteria Nazionale
Ufficio Studi





Decreto del Presidente della Repubblica 11 Settembre 2007, n. 170

Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare (quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007)

dell'invarianza della spesa le indennità per servizi esterni attribuibili a ciascun dipendente, nell'arco del mese, non possono essere superiori a 30.

Art. 9 - Premio di disattivazione per artificieri.

1. Il premio di disattivazione di cui all'articolo 1 della legge 29 maggio 1985, n. 294, nell'importo stabilito dall'articolo 9 del D.P.R. 10 maggio 1996, n. 359, compete anche al personale specializzato artificiere chiamato dall'autorità prefettizia o dalle autorità locali di pubblica sicurezza per l'identificazione, la neutralizzazione e la bonifica in caso di ritrovamento di artifizi pirotecnici non riconosciuti, per ogni giornata in cui esplicano tali effettive operazioni in presenza di un reale rischio.

Art. 10 - Orario di lavoro.

1. La durata dell'orario di lavoro è di 36 ore settimanali.
2. Il personale inviato in servizio fuori sede che sia impiegato oltre la durata del turno giornaliero, comprensivo sia dei viaggi che del tempo necessario all'effettuazione dell'incarico, è esonerato dall'espletamento del turno ordinario previsto o dal completamento dello stesso; qualora il predetto servizio si protragga oltre le ore 24.00 per almeno tre ore, il dipendente ha diritto ad un intervallo per il recupero psico-fisico non inferiore alle dodici ore. Il turno giornaliero si intende completato anche ai fini dell'espletamento dell'orario settimanale d'obbligo.
3. Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall'Amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale è corrisposta una indennità di € 5,00 a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero.
4. Al personale impiegato in turni continuativi, qualora il giorno di riposo settimanale o il giorno libero coincida con una festività infrasettimanale, è concesso un ulteriore giorno di riposo da fruire entro le quattro settimane successive.

Art. 11 - Congedo ordinario

1. Qualora indifferibili esigenze di servizio non abbiano reso possibile la completa fruizione del congedo ordinario nel corso dell'anno, la parte residua deve essere fruita entro l'anno successivo. Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze di carattere personale, il dipendente deve fruire del congedo residuo entro l'anno successivo a quello di spettanza.
2. Per il personale inviato in missione all'estero a far data dall'entrata in vigore del decreto che recepisce la presente ipotesi di accordo, i termini di cui al comma 1 iniziano a decorrere dalla data di effettivo rientro nella sede di servizio.
3. Al personale a cui, per indifferibili esigenze di servizio, venga revocato il congedo ordinario già concesso compete, sulla base della documentazione fornita, il rimborso delle spese sostenute successivamente alla concessione del congedo stesso e connesse al mancato viaggio e soggiorno.
4. Al pagamento sostitutivo del congedo ordinario si procede, oltre che nei casi previsti dall'articolo 14, comma 14, del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395 e dell'articolo 18, comma 1, del D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254, anche nei casi di transito ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 339, dell'articolo 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 7 ottobre 2005, n. 228, e dell'articolo 75 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, qualora non sia prevista nell'Amministrazione di destinazione la fruizione del congedo maturato e non fruito.



Segreteria Nazionale
Ufficio Studi



Decreto del Presidente della Repubblica 11 Settembre 2007, n. 170

Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare (quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007)

5. Ai fini del computo dell'anzianità di servizio utile per la maturazione del congedo ordinario di cui all'articolo 14, comma 2, del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395, si considera il servizio prestato presso le Forze di Polizia e le Forze Armate, nonché quello prestato nel soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie.

Art. 12 - Congedi straordinari e aspettativa

1. La riduzione di un terzo di tutti gli assegni, spettanti al pubblico dipendente per il primo giorno di ogni periodo ininterrotto di congedo straordinario, con esclusione delle indennità per servizi e funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario prevista dall'articolo 3, comma 39, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non si applica al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile.
2. Le esigenze di trasloco e di riorganizzazione familiare di cui all'articolo 15, comma 2, del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395, sussistono anche per il personale accasermato.
3. Il personale giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale permane ovvero è collocato in aspettativa fino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione o infermità che ha causato la predetta non idoneità anche oltre i limiti massimi previsti dalla normativa in vigore. Fatte salve le disposizioni che prevedono un trattamento più favorevole, durante l'aspettativa per infermità, sino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione subita o della infermità contratta, competono gli emolumenti di carattere fisso e continuativo in misura intera. Nel caso in cui non venga riconosciuta la dipendenza da causa di servizio e non vengano attivate le procedure di transito in altri ruoli della stessa amministrazione o in altre amministrazioni, previste dal D.P.R. 24 aprile 1982, n. 339 e dal Decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono ripetibili la metà delle somme corrisposte dal tredicesimo al diciottesimo mese continuativo di aspettativa e tutte le somme corrisposte oltre il diciottesimo mese continuativo di aspettativa. Non si dà luogo alla ripetizione qualora la pronuncia sul riconoscimento della causa di servizio intervenga oltre il ventiquattresimo mese dalla data del collocamento in aspettativa. Tale periodo di aspettativa non si cumula con gli altri periodi di aspettativa fruiti ad altro titolo ai fini del raggiungimento del predetto limite massimo.
4. Il personale del Corpo forestale dello Stato, appartenente ai ruoli degli agenti e assistenti, sovrintendenti, ispettori, giudicato permanentemente inidoneo in forma assoluta all'assolvimento dei compiti d'istituto per motivi di salute, dipendenti o meno da causa di servizio, in attesa del transito nei ruoli tecnici del Corpo forestale dello Stato ai sensi del decreto del Ministro della politiche agricole e forestali 7 ottobre 2005, n. 228, è collocato in aspettativa con il godimento del trattamento dovuto all'atto dell'inidoneità, sino ad avvenuto trasferimento.
5. Il personale che non completa il turno per ferite o lesioni verificatesi durante il servizio ha diritto alla corresponsione delle indennità previste per la giornata lavorativa.

Art. 13 - Terapie salvavita

1. In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, ai fini del presente articolo, sono esclusi dal computo dei giorni di congedo straordinario i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente Azienda sanitaria locale o struttura convenzionata o da equivalente struttura sanitaria militare. I giorni di assenza di cui al presente articolo sono a tutti



COISP - COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA



Segreteria Nazionale
Ufficio Studi





Decreto del Presidente della Repubblica 11 Settembre 2007, n. 170

Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare (quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007)

gli effetti equiparati al servizio prestato nell'Amministrazione e sono retribuiti, con esclusione delle indennità e dei compensi per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni.

2. Per agevolare il soddisfacimento di particolari esigenze collegate a terapie o visite specialistiche di cui al comma 1, le amministrazioni favoriscono un'adeguata articolazione dell'orario di lavoro nei confronti dei soggetti interessati.

Art. 14 - Tutela delle lavoratrici madri

1. Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, al personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile si applicano le seguenti disposizioni:
 - a) esonero dalla sovrapposizione completa dei turni, a richiesta degli interessati, tra coniugi dipendenti dalla stessa Amministrazione con figli fino a sei anni di età;
 - b) esonero, a domanda, per la madre o, alternativamente, per il padre, dal turno notturno sino al compimento del terzo anno di età del figlio;
 - c) esonero, a domanda, per la madre o per le situazioni monoparentali dal turno notturno o da turni continuativi articolati sulle 24 ore sino al compimento del terzo anno di età del figlio;
 - d) divieto di inviare in missione fuori sede o in servizio di ordine pubblico per più di una giornata, senza il consenso dell'interessato, il personale con figli di età inferiore a tre anni che ha proposto istanza per essere esonerato dai turni continuativi e notturni e dalla sovrapposizione dei turni;
 - e) esonero, a domanda, dal turno notturno per i dipendenti che abbiano a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
 - f) possibilità per le lavoratrici madri vincitrici di concorso interno, con figli fino al dodicesimo anno di età, di frequentare il corso di formazione presso la scuola più vicina al luogo di residenza, tra quelle in cui il corso stesso si svolge;
 - g) divieto di impiegare la madre o il padre che fruiscono dei riposi giornalieri, ai sensi degli articoli 39 e 40, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 in turni continuativi articolati sulle 24 ore.
2. La disposizione di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, si applica anche alle appartenenti al Corpo forestale dello Stato.
3. Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i benefici di cui ai commi 1 e 2 si applicano dalla data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.

Art. 15 - Congedo parentale

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 151, al personale con figli minori di tre anni che intende avvalersi del congedo parentale previsto dall'articolo 32 del medesimo decreto legislativo, è concesso il congedo straordinario di cui all'articolo 15 del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395, sino alla misura complessiva di quarantacinque giorni, anche frazionati, nell'arco del triennio e comunque entro il limite massimo annuale previsto per il medesimo istituto. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai fini della definizione dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto che recepisce la presente ipotesi di accordo.
2. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il personale è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare l'ufficio di appartenenza almeno quindici giorni prima della data di inizio del congedo.



Segreteria Nazionale
Ufficio Studi



Decreto del Presidente della Repubblica 11 Settembre 2007, n. 170

Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare (quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007)

3. In caso di malattia del figlio di età non superiore a tre anni i periodi di congedo di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 151, non comportano riduzione del trattamento economico, fino ad un massimo di cinque giorni lavorativi nell'arco di ciascun anno oltre il limite dei quarantacinque giorni di cui al comma 1.
4. In caso di malattia del figlio di età compresa tra i tre e gli otto anni ciascun genitore ha diritto ad astenersi alternativamente dal lavoro nel limite di cinque giorni lavorativi annui per i quali non viene corrisposta alcuna retribuzione.
5. In caso di parto prematuro alle lavoratrici madri spettano i periodi di congedo di maternità non goduti prima della data presunta del parto che vengono aggiunti al periodo di astensione dopo il parto. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso strutture ospedaliere pubbliche o private, la madre ha facoltà di riprendere effettivo servizio richiedendo, previa presentazione di un certificato medico attestante la sua idoneità al servizio, la fruizione del restante periodo di congedo obbligatorio post-partum e del periodo ante-partum, qualora non fruito, a decorrere dalla data di effettivo rientro a casa del bambino.
6. Nei casi di adozione o di affidamento preadottivo nazionale ed internazionale di cui agli articoli 36 e 37 del decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 151, è concesso un corrispondente periodo di congedo straordinario senza assegni non computabile nel limite dei quarantacinque giorni annui. Tale periodo di congedo non riduce le ferie e la tredicesima mensilità ed è computato nell'anzianità di servizio.
7. Al personale collocato in congedo di maternità o di paternità è attribuito il trattamento economico ordinario nella misura intera.
8. I riposi giornalieri di cui agli articoli 39 e seguenti del decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 151, non incidono sul periodo di congedo ordinario e sulla tredicesima mensilità.
9. Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i benefici di cui al presente articolo si applicano dalla data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.

Art. 16 - Diritto allo studio

1. Per la preparazione all'esame per il conseguimento del diploma della scuola secondaria di secondo grado, nonché agli esami universitari o post-universitari, nell'ambito delle 150 ore per il diritto allo studio di cui all'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, possono essere attribuite e conteggiate le quattro giornate lavorative immediatamente precedenti agli esami sostenuti in ragione di sei ore per ogni giorno. Il personale, in tali giornate, non può comunque essere impiegato in servizio.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 1, del D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254, si applicano anche in caso di corsi organizzati presso le Aziende sanitarie locali.

Art. 17 - Tutela legale

1. Le disposizioni di cui all'art. 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152 e dell'art. 18 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con legge 23 maggio 1997, n. 135, si applicano anche a favore del coniuge e dei figli del dipendente deceduto. In mancanza del coniuge e dei figli del dipendente deceduto, si applicano le vigenti disposizioni in materia di successione. Alla relativa spesa si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.
2. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 1, agli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria indagati o imputati per fatti inerenti al servizio, che intendono avvalersi di un libero professionista di fiducia, può essere anticipata, a richiesta dell'interessato, la somma di



COISP - COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA



Segreteria Nazionale
Ufficio Studi





Decreto del Presidente della Repubblica 11 Settembre 2007, n. 170

Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare (quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007)

€ 2.500,00 per le spese legali, salvo rivalsa se al termine del procedimento viene accertata la responsabilità del dipendente a titolo di dolo.

Art. 18 - Uniforme applicazione delle disposizioni negoziali e di concertazione

1. Al fine di garantire uniformità applicativa alle disposizioni recate dai decreti del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in attuazione di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 8 del citato decreto, le Amministrazioni ed i Comandi generali provvedono a trasmettere reciprocamente e tempestivamente le proprie disposizioni applicative, emanate sulle materie oggetto di contrattazione e di concertazione.
2. Le Amministrazioni e i Comandi generali, qualora ravvisino l'esigenza di approfondimenti a seguito della trasmissione delle disposizioni applicative di cui al comma 1, possono richiedere, anche singolarmente, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica di convocare e coordinare appositi incontri tra le Amministrazioni che partecipano alle procedure di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

Art. 19 - Proroga di efficacia di norme.

1. Al personale di cui all'articolo 1, comma 1, continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con la presente ipotesi di accordo, le norme previste dai precedenti provvedimenti di accordo e concertazione.

Art. 20 - Decorrenza del provvedimento.

1. Salvo quanto espressamente previsto, le disposizioni dei precedenti articoli hanno efficacia a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che recepisce la presente ipotesi di accordo.

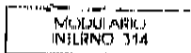
Art. 21 - Norma programmatica.

1. Le procedure di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, da attivare subordinatamente alle risorse rese disponibili dalla legge finanziaria per l'anno 2008 integreranno, anche con riguardo alla parte normativa, le previsioni contenute nella presente ipotesi di accordo.



Segreteria Nazionale
Ufficio Studi





Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- AL SIG. DIRETTORE DEL CENTRO NAUTICO E SOMMOZZATORI DELLA POLIZIA DI STATO = LA SPEZIA =
- AL SIG. DIRETTORE DEL CENTRO ELETTRONICO NAZIONALE DELLA POLIZIA DI STATO = NAPOLI =
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI PREVENZIONE CRIMINE = LORO SEDE =
- AI SIGG. DIRETTORI DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE, DI PERFEZIONAMENTO E CENTRI DI ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO = LORO SEDE =
- AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE TELECOMUNICAZIONI = LORO SEDE =
- AI SIGG. DIRETTORI DEGLI AUTOCENTRI DELLA POLIZIA DI STATO = LORO SEDE =
- AL SIG. DIRETTORE DELLO STABILIMENTO E CENTRO RACCOLTA ARMI = SENIGALLIA =
- AI SIGG. DIRETTORI DEI CENTRI DI RACCOLTA REGIONALI ED INTERREGIONALI V.E.C.A. = LORO SEDE =

Nel corso dei lavori volti alla definizione dell'Accordo Sindacale integrativo del D.P.R. 11 settembre 2007, n. 170, per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007, è emersa l'esigenza di una più compiuta, puntuale ed uniforme attuazione delle normative e delle direttive emanate nel tempo in materia di stato giuridico del personale della Polizia di Stato, soprattutto con riguardo ad alcuni istituti giuridici per i quali si è avuto modo di riscontrare non infrequenti difformità applicative nelle varie realtà territoriali.

Pertanto, prima dell'emanazione della circolare illustrativa sul nuovo Accordo che sarà diramata successivamente alla pubblicazione del relativo provvedimento di recepimento, si ravvisa l'opportunità di fornire sintetici elementi di chiarimento in merito ad alcune problematiche attinenti i seguenti argomenti:

Trattamento di missione.

Con riferimento al rimborso del costo del biglietto ferroviario previsto in caso di utilizzazione, senza autorizzazione, di mezzo aereo ovvero di "altro mezzo non di proprietà dell'Amministrazione" (art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 170/2007), si precisa che con tale locuzione si intende qualsiasi mezzo che non sia di proprietà dell'Amministrazione, indipendentemente dalla circostanza che il richiedente il rimborso sia il proprietario del mezzo stesso. Come noto è rimborsabile il biglietto ferroviario corrispondente alla prima classe.

MISURAZIONE
INTELLIGENZA 314

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

In ordine alla citazione del personale della Polizia di Stato in procedimenti civili, penali o amministrativi, anche su richiesta delle parti private del processo, si chiarisce che, previa valutazione delle eventuali preminenti esigenze di servizio, l'ufficio di appartenenza deve considerare il dipendente in servizio, con eventuale conseguente corresponsione del trattamento di missione, qualora l'attività di testimonianza consegua a fatti connessi all'espletamento del servizio stesso o all'assolvimento di obblighi istituzionali.

Congedo ordinario.

Con specifico riferimento al periodo estivo ed alle principali festività, si sottolinea la necessità che gli uffici provvedano, con congruo anticipo, ad una attenta pianificazione dei periodi di fruizione del congedo ordinario sulla base delle istanze prodotte dagli interessati e a comunicare agli stessi, almeno quindici giorni prima dell'inizio del periodo di congedo richiesto, gli eventuali dinieghi.

Congedi straordinari e aspettativa.

Nel caso di malattia insorta successivamente all'avvenuto completamento dell'orario di servizio giornaliero e documentata da certificato medico avente la stessa data, andrà scorporata, dal computo dei giorni di prognosi indicati nel certificato medico, la giornata lavorativa effettivamente espletata, non essendo possibile considerare la stessa come giorno di congedo straordinario ovvero di aspettativa per malattia, con le conseguenti implicazioni di ordine giuridico ed economico.

Se, invece, la malattia insorge durante l'orario di servizio giornaliero, la mancata residuale prestazione lavorativa dovrà essere giustificata facendo ricorso agli istituti che regolano le assenze dal servizio. Pertanto, ove l'assenza incida solo parzialmente sul turno di servizio, l'interessato potrà eventualmente fare ricorso allo strumento dei permessi brevi, di cui all'art. 17 del D.P.R. 395/95, nei limiti ivi indicati. In tal caso dovrà essere scorporata, dal computo dei giorni di prognosi concessi, la giornata in cui il dipendente ha prestato parzialmente servizio.

In merito all'art. 12, comma 5, del D.P.R. n. 170/2007, che prevede il diritto alla corresponsione delle indennità previste per la giornata lavorativa per il personale che non completa il turno per ferite o lesioni verificatesi durante il servizio, si precisa che tale previsione comprende anche il caso in cui durante il servizio venga contratta altra patologia derivante dallo svolgimento del servizio stesso, debitamente refertata.

Con riferimento alla certificazione medica di temporanea inidoneità al servizio, fermo restando l'obbligo per il personale, che per ragioni di salute non sia in condizione di prestare servizio, di darne tempestiva notizia all'ufficio da cui dipende di trasmettere nel più breve tempo possibile il certificato medico (art. 61 del D.P.R. n. 782/1985), si



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

richiama la scrupolosa osservanza della circolare della Direzione Centrale di Sanità datata 3 novembre 2006, ove è stata, fra l'altro, chiarita la possibilità di considerare valido il certificato medico rilasciato in data successiva, non superiore a 48 ore, rispetto a quella in cui il dipendente riferisce di essere ammalato.

Al riguardo, al fine di consentire al personale di giustificare l'assenza nelle ipotesi in cui l'insorgenza della malattia coincida con giorni di festività consecutive, si chiarisce che possono ritenersi validi i certificati rilasciati il primo giorno utile lavorativo, sempreché rechino l'indicazione della data dalla quale gli interessati riferiscono di essere ammalati. In tal caso, gli stessi, oltre alle comunicazioni d'obbligo già previste, dovranno informare tempestivamente l'ufficio di appartenenza sull'impossibilità di procurarsi, nell'immediatezza, la prescritta certificazione medica. Ciò per consentire ai dirigenti degli uffici di valutare, ove ne sussista la possibilità, l'eventuale invio di un medico della Polizia di Stato per l'assistenza sanitaria.

Diritto allo studio.

Si precisa che il beneficio delle 150 ore per il diritto allo studio potrà essere concesso anche ove i corsi organizzati dagli enti pubblici territoriali siano materialmente gestiti da terzi, purché effettivamente organizzati dagli enti medesimi (e non semplicemente patrocinati o finanziati), i quali dovranno rilasciare il suddetto titolo di studio o attestato professionale.

Atteso che la fruizione del beneficio è consentita anche per gli impegni direttamente connessi allo svolgimento del corso, si chiarisce che tra gli stessi può ricomprendersi anche l'iscrizione od altri adempimenti burocratici, sempre che sia comprovata, con idonea documentazione, la necessaria coincidenza dell'impegno con l'orario di servizio. Si richiama, infine, la deliberazione della Commissione Paritetica, di cui all'art. 29, comma 2, del D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164, la quale nella seduta del 9 aprile 2008 ha statuito la possibilità di fruizione delle 150 ore anche in forma cumulativa, fermo restando l'onere di documentazione delle esigenze a carico dell'interessato. Tale fruizione in forma cumulativa potrà essere concessa anche per la redazione della tesi di laurea, producendo come documentazione giustificativa l'attestazione dell'avvenuta discussione finale.

Permessi mensili, di cui all'art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Con circolare della Direzione Centrale per le risorse umane n. 333-A/9806.G.3.2 del 31 luglio 2001 è stato previsto che l'attestazione di handicap "in situazione di gravità" venga annualmente rinnovata, ritenendo comunque sufficiente, a tal fine, l'attestazione da parte delle A.S.L. che non si è proceduto a rettifiche o che non sia stato revocato o modificato il giudizio.

MODULARIO
INTERNO 314

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

A tal proposito, si ritiene opportuno precisare che, qualora la commissione medica istituita presso la USL emetta un giudizio di "handicap grave" di natura permanente o rivedibile, con indicazione della data in cui il disabile dovrà essere sottoposto nuovamente a visita, potrà essere ritenuto sufficiente che il richiedente il beneficio si impegni, con dichiarazione di responsabilità, a comunicare eventuali rettifiche, modifiche o revoche del giudizio.

Pianificazione dei turni di servizio e ordine di servizio.

Nel richiamare la scrupolosa osservanza delle disposizioni che disciplinano l'ordine di servizio (art. 42 del D.P.R. n. 782/1985), le relative modalità di esposizione all'albo e l'obbligo del personale di prenderne visione, si richiama, altresì, l'attenzione in merito alla pianificazione dei turni di servizio prevista dall'art. 6, comma 4, del vigente Accordo Nazionale Quadro, ai sensi del quale tale pianificazione deve essere disposta settimanalmente ed affissa all'albo dell'Ufficio Istituto o Reparto entro le ore 18 del venerdì precedente.

Appare opportuno rammentare che, ai sensi del citato art. 42 del DPR 782/1985, costituisce specifico dovere per ogni ufficio comunicare tempestivamente al personale interessato ogni eventuale successiva variazione all'ordine di servizio.

Computo dei permessi sindacali concessi per la partecipazione a riunioni su convocazione dell'Amministrazione.

Con riguardo alla richiesta di esame congiunto prevista dall'art. 26 del D.P.R. n. 164/2002, si precisa che i rappresentanti delle organizzazioni sindacali, compreso quello appartenente all'organizzazione che ha presentato la richiesta, partecipano alla riunione fruendo dei permessi sindacali retribuiti di cui all'art. 32, comma 4, del citato D.P.R. non computabili, pertanto, nel contingente complessivo assegnato a ciascuna delle predette organizzazioni sindacali. Anche in tale ipotesi i permessi sindacali sono autorizzati in misura pari alle ore corrispondenti al turno di servizio giornaliero, secondo la durata prevista dalla programmazione settimanale.

Convenzioni in materia di sicurezza.

In coerenza con le vigenti disposizioni contrattuali, in occasione della stipula o dei rinnovi di convenzioni tra l'Amministrazione ed altri soggetti pubblici o privati, concernenti servizi specialistici della Polizia di Stato, le Direzioni Centrali competenti, per il tramite dell'Ufficio per le Relazioni Sindacali, avranno cura di informare preventivamente le organizzazioni sindacali rappresentative in merito ai contenuti che riguardano l'impiego del personale e l'erogazione di compensi a favore dello stesso.

MODULO
INTERNO 314

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Asili Nido.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 38 del D.P.R. 164/02, il rimborso delle rette relative agli asili nido, sostenute dai dipendenti con figli a carico, è assicurato fino al termine del terzo anno di asilo nido, anziché fino al terzo anno di età dei bambini, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

Con la presente circolare, consultabile sul portale Doppiavela, si intendono riscontrate tutte le note con le quali sono stati posti quesiti relativi agli argomenti sopra esposti.

Il Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Manganelli



Decreto del Presidente della Repubblica 18 Giugno 2002, n. 164

Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare (quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003)

TITOLO I

GENERALITA'



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87¹ della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n.195, recante norme sulle "Procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale di polizia e delle Forze armate";

Visti gli articoli 1, 2 e 7² del citato decreto legislativo n.195 del 1995, che disciplinano le procedure negoziali e di concertazione - da avviare, sviluppare e concludere con carattere di contestualità - per l'adozione di

¹ - L'art.87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

² - Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n.195, come modificato e integrato dal decreto legislativo 31 marzo 2000, n.129, reca: Attuazione dell'art.2 della legge 6 marzo 1992, n.216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate. Si trascrive il testo degli articoli 1, 2 e 7: "Art.1 (Ambito di applicazione). - 1. Le procedure che disciplinano i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare e delle Forze armate, esclusi i rispettivi dirigenti civili e militari ed il personale di leva nonché quello ausiliario di leva, sono stabilite dal presente decreto legislativo. Il rapporto di impiego del personale civile e militare con qualifica dirigenziale resta disciplinato dai rispettivi ordinamenti ai sensi dell'art. 2, comma 4, e delle altre disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le procedure di cui al comma 1, da attuarsi secondo le modalità e per le materie indicate negli articoli seguenti, si concludono con l'emanazione di separati decreti del Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare e quello delle Forze armate."

"Art.2 (Provvedimenti). - 1. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art.1, comma 2, concernente il personale delle Forze di polizia è emanato:

a) per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), a seguito di accordo sindacale stipulato da una delegazione di parte pubblica, composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, e dai Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della difesa, delle finanze, della giustizia e delle politiche agricole e forestali o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, e da una delegazione sindacale, composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica in conformità alle disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di accertamento della rappresentatività sindacale, misurata tenendo conto del dato associativo e del dato elettorale; le modalità di espressione di quest'ultimo, le relative forme di rappresentanza e le loro attribuzioni sono definite, tra le suddette delegazioni di parte pubblica e sindacale, con apposito accordo, recepito, con le procedure di cui all'art.7, comma 4 e 11, con decreto del Presidente della Repubblica, in attesa della cui entrata in vigore il predetto decreto del Ministro per la funzione pubblica tiene conto del solo dato associativo;

b) per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza), a seguito di concertazione fra i Ministri indicati nella lettera a) o i Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati alla quale partecipano, nell'ambito delle delegazioni dei Ministri della difesa e delle finanze, i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza o loro delegati ed i rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza (COCER - Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza).

2. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art.1, comma 2, concernente il personale delle Forze armate è emanato a seguito di concertazione tra i Ministri per la funzione pubblica, del tesoro e della difesa, o Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, alla quale partecipano, nell'ambito della delegazione del Ministro della difesa, il Capo di Stato maggiore della difesa o suoi delegati ed i rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza (COCER - Sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica).

3. Le delegazioni delle organizzazioni sindacali di cui al comma 1, lettera a) sono composte da rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale. Nelle delegazioni dei Ministeri della difesa e delle finanze di cui al comma 1, lettera b), e al comma 2 le rappresentanze militari partecipano con rappresentanti di ciascuna sezione del Consiglio centrale di rappresentanza (COCER), in modo da consentire la rappresentanza di tutte le categorie interessate."

"Art.7 (Procedimento). - 1. Le procedure per l'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica di cui all'art.2 sono avviate dal Ministro per la funzione pubblica almeno quattro mesi prima dei termini di scadenza previsti dai precedenti decreti. Entro lo stesso termine, le organizzazioni sindacali del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile possono presentare proposte e richieste relative alle materie oggetto delle procedure stesse. Il COCER Interforze può presentare nel termine predetto, anche separatamente per sezioni Carabinieri, Guardia di finanza e Forze armate, le relative proposte e richieste al Ministro per la funzione pubblica, al Ministro della difesa e, per il Corpo della Guardia di finanza, al Ministro delle

finanze, per il tramite dello stato maggiore della Difesa o del Comando generale corrispondente.

1-bis. Le procedure di cui all'art.2 hanno inizio contemporaneamente e si sviluppano con carattere di contestualità nelle fasi successive, compresa quella della sottoscrizione dell'ipotesi di accordo sindacale, per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento civile, e della sottoscrizione dei relativi schemi di provvedimento, per quanto attiene le Forze di polizia ad ordinamento militare e al personale delle Forze armate.

2. Al fine di assicurare condizioni di sostanziale omogeneità, il Ministro per la funzione pubblica, in qualità di presidente delle delegazioni di parte pubblica, nell'ambito delle procedure di cui ai commi 3, 5 e 7, può convocare, anche congiuntamente, le delegazioni di parte pubblica, i rappresentanti dello Stato maggiore difesa, dei Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza e dei COCER di cui all'art.2, nonché delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale delle Forze di polizia ad ordinamento civile di cui al medesimo art.2.

3. Le trattative per la definizione dell'accordo sindacale riguardante le Forze di polizia ad ordinamento civile di cui all'art.2, comma 1, lettera a), si svolgono in riunioni cui partecipano i rappresentanti delle organizzazioni sindacali legittimate a parteciparvi ai sensi della citata disposizione e si concludono con la sottoscrizione di una ipotesi unica di accordo sindacale.

4. Le organizzazioni sindacali dissenzienti dall'ipotesi di accordo di cui al comma 3 possono trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le loro osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla sottoscrizione dell'accordo.

5. I Lavori per la formulazione dello schema di provvedimento riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare di cui all'art.2, comma 1, lettera b), si svolgono in riunioni cui partecipano i delegati dei Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza e rappresentanti delle rispettive sezioni COCER e si concludono con la sottoscrizione dello schema di provvedimento concordato.

6. Le Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza del Consiglio centrale di rappresentanza, entro il termine di cinque giorni dalla ricezione dello schema di provvedimento di cui al comma 5, possono trasmettere, ove dissenzienti, al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri competenti, le loro osservazioni in ordine al predetto schema, per il tramite dei rispettivi Comandi generali.

7. I lavori per la formulazione dello schema di provvedimento riguardante le Forze armate si svolgono in riunioni cui partecipano i delegati dello stato maggiore della Difesa e i rappresentanti del COCER (sezioni Esercito, Marina e Aeronautica) e si concludono con la sottoscrizione dello schema di provvedimento concordato.

8. Le Sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica del Consiglio centrale di rappresentanza, entro il termine di cinque giorni dalla ricezione dello schema di provvedimento di cui al comma 7, possono trasmettere, ove dissenzienti, al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri competenti le loro osservazioni in ordine al predetto schema, per il tramite dello Stato maggiore difesa.

9. Per la formulazione di pareri, richieste ed osservazioni sui provvedimenti in concertazione, il Consiglio centrale di rappresentanza (COCER) si articola e delibera nei comparti. I comparti interessati sono due e sono formati rispettivamente dai delegati con rapporto d'impiego delle Sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica, e dai delegati con rapporto d'impiego delle Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza.

10. L'ipotesi di accordo sindacale di cui al comma 3 e gli schemi di provvedimento di cui ai commi 5 e 7 sono corredati da appositi prospetti contenenti l'individuazione del personale interessato, i costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento economico, nonché la quantificazione complessiva della spesa, diretta ed indiretta, ivi compresa quella eventualmente rimessa alla contrattazione decentrata, con l'indicazione della copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di validità dei predetti atti, prevedendo, altresì, la possibilità di prorogarne l'efficacia temporale, ovvero di sospendere l'esecuzione parziale, o totale, in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa. Essi possono prevedere la richiesta - da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri o delle organizzazioni sindacali firmatarie ovvero delle sezioni COCER, per il tramite dei rispettivi Comandi generali o dello Stato maggiore della difesa - al Nucleo di valutazione della spesa relativa al pubblico impiego (istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro dall'art.10 della legge 30 dicembre 1991, n.412) di controllo e certificazione dei costi esorbitanti sulla base delle rilevazioni effettuate dalla Ragioneria generale dello Stato, dal Dipartimento della funzione pubblica e dall'Istituto nazionale di statistica. Il nucleo si pronuncia entro quindici giorni dalla richiesta. L'ipotesi di accordo sindacale ed i predetti schemi di provvedimento non possono in ogni caso comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto stabilito nel documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge finanziaria e nel provvedimento collegato, nonché nel bilancio. In nessun caso possono essere previsti oneri aggiuntivi, diretti o indiretti, oltre il periodo di validità dei decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 11, in particolare per effetto della decorrenza dei benefici a regime.

11. Il Consiglio dei Ministri, entro quindici giorni dalla sottoscrizione, verificate le compatibilità finanziarie ed esaminate le osservazioni di cui ai commi 4, 6 e 8, approva l'ipotesi di accordo sindacale riguardante le Forze di polizia ad ordinamento civile e gli schemi di provvedimento riguardanti rispettivamente le Forze di polizia ad ordinamento militare e le Forze armate, i cui contenuti sono recepiti con i decreti del Presidente della Repubblica di cui all'art.1, comma 2, per i quali si prescinde dal parere del Consiglio di Stato.

11-bis. Nel caso in cui la Corte dei conti, in sede di esercizio del controllo preventivo di legittimità sui decreti di cui al comma 11, richieda chiarimenti o elementi integrativi, ai sensi dell'art.3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n.20, le controdeduzioni devono essere trasmesse alla stessa entro quindici giorni.

12. La disciplina emanata con i decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 11, ha durata quadriennale per gli aspetti normativi e biennali per quelli retributivi, a decorrere dai termini di scadenza previsti dai precedenti decreti, e conserva efficacia fino all'entrata in vigore dei decreti successivi.

13. Nel caso in cui l'accordo e le concertazioni di cui al presente decreto non vengano definiti entro centocinquanta giorni dall'inizio delle relative procedure, il Governo riferisce alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica nelle forme e nei modi stabiliti dai rispettivi regolamenti."

separati decreti del Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché del personale delle Forze armate, con esclusione dei rispettivi dirigenti civili e militari, del personale di leva ed ausiliario di leva;

Viste le disposizioni degli articoli 2 e 7 del predetto decreto legislativo n.195 del 1995 relative alle modalità di costituzione delle delegazioni di parte pubblica, delle delegazioni sindacali e dei rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza che partecipano alle richiamate procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente per le Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), per le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza) e per le Forze armate;

Viste in particolare le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), ed all'articolo 7 del citato decreto legislativo n.195, del 1995, riguardanti le delegazioni e le procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e delle Forze di polizia ad ordinamento militare in precedenza indicate;

Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica e per il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza dell'8 marzo 2002 riguardante "Individuazione della delegazione sindacale che partecipa alle trattative per la definizione dell'accordo sindacale per il quadriennio 2002-2005, per la parte normativa, e per il biennio 2002-2003, per gli aspetti retributivi, riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato)";

Vista l'"ipotesi di accordo sindacale" riguardante il quadriennio 2002-2005, per la parte normativa, ed il biennio 2002-2003, per la parte economica, per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), sottoscritta - ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.195 - in data 14 maggio 2002 dalla delegazione di parte pubblica e dalle seguenti organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale per la Polizia di Stato:

SIULP - SAP - Federazione SILP per la CGIL - UILPS - FSP - SIAP - Federazione Italia sicura - COISP - Federazione CONSAP, Rinnovo sindacale per L'UGL;

per la Polizia penitenziaria:

SAPPE - OSAPP - CISL/Polizia penitenziaria - UIL/Polizia penitenziaria - CGIL/Polizia penitenziaria - SINAPPE - FSA - SALPE ASIA - SAG Polizia penitenziaria;

per il Corpo forestale dello Stato:

SAPAF - CISL/Corpo forestale dello Stato - UIL/Corpo forestale dello Stato - SAPECOFS - UGL Corpo forestale dello Stato - CGIL/Corpo forestale dello Stato;

Visto "lo schema di provvedimento di concertazione" riguardante il quadriennio 2002-2005, per gli aspetti normativi, ed il biennio 2002-2003, per gli aspetti retributivi, per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza), concertato - ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.195, in data 14 maggio 2002, dalla delegazione di parte pubblica, dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri, dal Comando generale del Corpo della guardia di finanza, dalla Sezione COCER carabinieri, dalla Sezione COCER guardia di finanza;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n.448³ (legge finanziaria per il 2002);

Visto l'articolo 17⁴, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400, e l'articolo 7, comma 11, ultimo periodo, del decreto legislativo n.195 del 1995;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 maggio 2002, con la quale sono stati approvati, ai sensi del citato articolo 7, comma 11, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.195, previa verifica delle compatibilità finanziarie e in assenza delle osservazioni di cui al comma 4 del medesimo art. 7, l'ipotesi di accordo sindacale riguardante il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e lo schema di provvedimento riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare in precedenza indicati;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della difesa, con il Ministro della giustizia, con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

³ - La legge 28 dicembre 2001, n.448 (legge finanziaria per il 2002), indica le risorse disponibili per corrispondere i miglioramenti economici al personale.

⁴ - Il testo dell'art.17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400 (Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente: "1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge."

Decreta:

Articolo 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto:

- a) per "Polizia ad ordinamento civile" si intende il personale della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva;
- b) per "Polizia ad ordinamento militare" si intende il personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva;
- c) per "Forze Armate" (esclusa l'Arma dei carabinieri), si intende il personale militare dell'Esercito, della Marina, compreso il Corpo delle Capitanerie di porto e dell'Aeronautica, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva;
- d) per "decreto sulle procedure" si intende il decreto legislativo 12 maggio 1995, n.195, e successive modificazioni, recante: "Attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n.216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate";
- e) per "primo quadriennio normativo Forze armate" si intende il decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 1995, n.394, di recepimento del provvedimento di concertazione sottoscritto in data 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze armate, quadriennio normativo 1994-1997 e biennio economico 1994-1995;
- f) per "primo quadriennio normativo Polizia" si intende il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n.395, di recepimento dell'accordo sindacale sottoscritto in data 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare, quadriennio normativo 1994-1997 e biennio economico 1994-1995;
- g) per "biennio economico Forze armate 1996-1997" si intende il decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n.360, di recepimento del provvedimento di concertazione sottoscritto in data 18 aprile 1996, riguardante il biennio 1996-1997, per gli aspetti retributivi per il personale non dirigente delle Forze armate, emanato a seguito del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n.394;
- h) per "biennio economico Polizia 1996-1997" si intende il decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n.359, di recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione sottoscritto in data 18 aprile 1996, riguardante il biennio 1996-1997, per gli aspetti retributivi, per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, emanato a seguito del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n.395;
- i) per "secondo quadriennio normativo Forze armate" si intende il decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n.255, di recepimento del provvedimento di concertazione, sottoscritto in data 17 febbraio 1999, per le Forze armate relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999;
- j) per "secondo quadriennio normativo Polizia" si intende il decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n.254, di recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare sottoscritti in data 17 febbraio 1999, relativi al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999;
- k) per "biennio economico Forze armate 2000-2001" si intende il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n.139, di recepimento del provvedimento di concertazione, sottoscritto in data 24 gennaio 2001, per le Forze armate relativo al biennio economico 2000-2001, emanato a seguito del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n.255;
- l) per "biennio economico Polizia 2000-2001", si intende il decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n.140, di recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare, sottoscritti in data 24 gennaio 2001, relativi al biennio economico 2000-2001, emanato a seguito del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n.254;
- m) per "legge finanziaria 1994" si intende la legge 24 dicembre 1993, n.537, recante "Interventi correttivi di finanza pubblica";
- n) per "legge finanziaria 1998" si intende la legge 27 dicembre 1997, n.449, recante "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica";
- o) per "legge di bilancio 1999" si intende la legge 23 dicembre 1998, n.449, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato";
- p) per "legge finanziaria 1999" si intende la legge 23 dicembre 1998, n.448, recante "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo";
- q) per "legge finanziaria 2002" si intende la legge 28 dicembre 2001, n.448, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato";

- r) per "regolamento del 1990" si intende il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n.147, recante "Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 22 dicembre 1989 concernente il personale della Polizia di Stato";
- s) per "legge sulle indennità" si intende la legge 27 maggio 1977, n.284 e successive modificazioni, recante "Adeguamento e riordinamento di indennità alle Forze di polizia ed al personale civile degli istituti penitenziari";
- t) per "Testo unico a tutela della maternità" si intende il decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151, recante "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n.53";
- u) per "statuto degli impiegati civili dello Stato", si intende il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato";
- v) per "legge sulle missioni" si intende la legge 18 dicembre 1973, n.836, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali";
- w) per "legge sulle indennità operative" si intende la legge 23 marzo 1983, n.78, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Aggiornamento della legge 5 maggio 1976, n.187, relativa alle indennità operative del personale militare".

TITOLO II

FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE

Articolo 2

Ambito di applicazione e durata

1. Il presente titolo si applica alla Polizia ad ordinamento civile.
2. Il presente titolo concerne il periodo dal 1 gennaio 2002 al 31 dicembre 2005 per la parte normativa, dal 1 gennaio 2002 al 31 dicembre 2003 per la parte economica.
3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente decreto, al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile è corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai livelli retributivi tabellari vigenti, inclusa l'indennità integrativa speciale. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo è pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2⁵, comma 1, lettera a), del decreto sulle procedure.

Articolo 3

Nuovi stipendi

1. Gli stipendi del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, stabiliti dall'articolo 2⁶ del biennio economico Polizia 2000-2001, sono incrementati, dal 1 gennaio 2002, delle seguenti misure mensili lorde:

livello V	Euro ...	30,20
livello VI	Euro ...	32,10

⁵ - L'art.2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.195, è riportato nella nota n.2.

⁶ - Il decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n.140, concerne il "recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al biennio economico 2000-2001"; si trascrive il testo del relativo art.2: "Art.2 (Nuovi stipendi). - 1. Gli stipendi stabiliti dall'art.2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n.254, sono incrementati, a regime, delle seguenti misure mensili lorde:

Livello IV	Lire 86.000
Livello V	Lire 90.000
Livello VI	Lire 96.000
Livello VI-bis	Lire 100.500
Livello VII	Lire 105.000
Livello VII-bis	Lire 110.000
Livello VIII	Lire 115.000
Livello IX	Lire 126.000

livello VI-bis	Euro ...	33,60
livello VII	Euro ...	35,10
livello VII-bis	Euro ...	36,70
livello VIII	Euro ...	38,40
livello IX	Euro ...	42,20

2. Gli stipendi di cui al comma 1, a decorrere dal 1 gennaio 2003, sono ulteriormente incrementati delle seguenti misure mensili lorde:

livello V	Euro ...	18,90
livello VI	Euro ...	20,00
livello VI-bis	Euro ...	21,00
livello VII	Euro ...	21,90
livello VII-bis	Euro ...	22,90
livello VIII	Euro ...	24,00
livello IX	Euro ...	26,30

3. I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 sono:

livello V	Euro ...	8.776,59
livello VI	Euro ...	9.675,07
livello VI-bis	Euro ...	10.379,57
livello VII	Euro ...	11.082,86
livello VII-bis	Euro ...	11.861,89
livello VIII	Euro ...	12.643,32
livello IX	Euro ...	14.437,35

4. Gli importi stabiliti dal presente articolo assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione previsto, in caso di vacanza contrattuale, dall'articolo 1⁷, comma 3, del biennio economico Polizia 2000-2001.

Articolo 4

Effetti dei nuovi stipendi

1. Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'art. 82⁸ dello statuto degli impiegati civili dello Stato o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.

2. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti dell'indennità di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

3. La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti dall'applicazione del presente decreto, avviene in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172⁹ della legge 11 luglio 1980, n.312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.

⁷ - Si trascrive il testo dell'art.1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n.140: "3. Dopo un periodo di tre mesi dalla data di scadenza del presente decreto, al personale di cui al comma 1 sarà corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai livelli retributivi tabellari vigenti, inclusa l'indennità integrativa speciale. Dopo ulteriori tre mesi, detto importo sarà pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'art.2, comma 2, del decreto legislativo n.195 del 1995, come sostituito dall'art.4 del decreto legislativo 31 marzo 2000, n.129".

⁸ - Il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3, reca: (Testo unico delle disposizioni concernente lo statuto degli impiegati dello Stato). Si trascrive il testo dell'art.82: "Art.82 (Assegno alimentare). - All'impiegato sospeso è concesso un assegno alimentare in misura non superiore alla metà dello stipendio, oltre gli assegni per carichi di famiglia. ".

⁹ - Si trascrive il testo dell'art.172, della legge 11 luglio 1980, n.312 (Nuovo assetto retributivo funzionale del personale civile e militare dello Stato): "Art.172 (Disposizioni per la sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico). - Gli uffici che liquidano gli stipendi sono autorizzati a provvedere al pagamento dei nuovi trattamenti economici, in via provvisoria e fino al perfezionamento dei provvedimenti formali, fatti salvi comunque i successivi conguagli, sulla base dei dati in possesso o delle

4. Gli incrementi stipendiali di cui all'articolo 3 non hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario. A decorrere dal 1 gennaio 2002 è soppresso l'articolo 5¹⁰ del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n.150. Conseguentemente le misure orarie restano fissate nei seguenti importi lordi:

Livello		Feriale	Festiva o notturna	Notturna festiva
livello V	Euro ...	9,65	10,91	12,59
livello VI	Euro ...	10,26	11,60	13,39
livello VI-bis	Euro ...	10,74	12,14	14,00
livello VII	Euro ...	11,21	12,67	14,62
livello VII-bis	Euro ...	11,71	13,24	15,27
livello VIII	Euro ...	12,27	13,87	16,01
livello IX	Euro ...	13,48	15,24	17,58

Articolo 5

Indennità pensionabile

1. Le misure dell'indennità mensile pensionabile stabilite dall'articolo 4¹¹ del biennio economico polizia 2000-2001 spettante al personale dei ruoli della Polizia ad ordinamento civile sono rideterminate, a decorrere dalle date di seguito indicate, nei seguenti importi mensili lordi:

a) dal 1 gennaio 2002:

Qualifiche	Euro
Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate	677,60
Commissario capo e qualifiche equiparate	665,00
Commissario e qualifiche equiparate	659,00
Vice commissario e qualifiche equiparate	632,20
Ispettore superiore s.U.P.S. e qualifiche equiparate	643,70

comunicazioni degli uffici presso cui presta servizio il personale interessato relative agli elementi necessari per la determinazione del trattamento stesso.".

¹⁰ - Si trascrive il testo dell'art.5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n.150 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 13 febbraio 1987 per il personale della Polizia di Stato): "Art.5 (Lavoro straordinario). - 1. A decorrere dal 31 dicembre 1987, la misura oraria dei compensi per lavoro straordinario è determinata maggiorando la misura oraria di lavoro ordinario, calcolata convenzionalmente dividendo per 156 i seguenti elementi retributivi:

stipendio base iniziale di livello mensile; indennità integrativa speciale in godimento nel mese di dicembre dell'anno precedente; rateo di tredicesima mensilità, relativo ai due elementi precedenti.

2. La maggiorazione è pari al quindici per cento per lavoro straordinario diurno, al trenta per cento per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno ed al cinquanta per cento per quello prestato in orario notturno festivo.

3. Per orario notturno si intende quello che intercorre dalle ore 22 di un giorno alle ore 6 del giorno successivo."

¹¹ - Il decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n.140, concerne il "recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al biennio economico 2000-2001"; si trascrive il testo del relativo art.4: "Art.4 (Indennità pensionabile). - 1. Le misure dell'indennità di cui all'art.4, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n.254, sono rideterminate a decorrere dal 1 gennaio 2001 nei seguenti nuovi importi mensili lordi:

QUALIFICHE	Lire
Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate	1.240.000
Commissario capo " "	1.217.000
Commissario " "	1.206.000
Vice commissario " "	1.157.000
Ispettore superiore S.U.P.S. " "	1.178.000
Ispettore capo " "	1.125.000
Ispettore " "	1.090.000
Vice ispettore " "	1.056.000
Sovrintendente capo " "	1.085.000
Sovrintendente " "	1.021.000
Vice sovrintendente " "	1.016.000
Assistente capo " "	914.000
Assistente " "	832.000
Agente scelto " "	761.000
Agente " "	700.000

Ispettore capo e qualifiche equiparate	614,70
Ispettore e qualifiche equiparate	595,60
Vice ispettore e qualifiche equiparate	577,00
Sovrintendente capo e qualifiche equiparate	592,90
Sovrintendente e qualifiche equiparate	557,90
Vice sovrintendente e qualifiche equiparate	555,20
Assistente capo e qualifiche equiparate	499,40
Assistente e qualifiche equiparate	454,60
Agente scelto e qualifiche equiparate	415,80
Agente e qualifiche equiparate	382,50

b) dal 1 gennaio 2003:

Qualifiche	Euro
Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate	716,00
Commissario capo e qualifiche equiparate	702,70
Commissario e qualifiche equiparate	696,30
Vice commissario e qualifiche equiparate	668,10
Ispettore superiore s.U.P.S e qualifiche equiparate	680,20
Ispettore capo e qualifiche equiparate	649,60
Ispettore e qualifiche equiparate	629,40
Vice ispettore e qualifiche equiparate	609,70
Sovrintendente capo e qualifiche equiparate	626,50
Sovrintendente e qualifiche equiparate	589,50
Vice sovrintendente e qualifiche equiparate	586,60
Assistente capo e qualifiche equiparate	527,70
Assistente e qualifiche equiparate	480,40
Agente scelto e qualifiche equiparate	439,40
Agente e qualifiche equiparate	404,20

Articolo 6

Indennità integrativa speciale

1. A decorrere dal 1 gennaio 2002 al personale inquadrato nel livello retributivo settimo-bis è attribuita l'indennità integrativa speciale nella misura di euro 541,29 mensili lordi.

Articolo 7

Trattamento di missione

1. Al personale comandato in missione fuori dalla sede di servizio, che utilizzi il mezzo aereo o altro mezzo non di proprietà dell'Amministrazione senza la prevista autorizzazione, è rimborsata una somma nel limite del costo del biglietto ferroviario. Al personale autorizzato i rimborsi vengono effettuati secondo le disposizioni vigenti in materia.
2. Al personale inviato in missione compete il rimborso del biglietto ferroviario di 1a classe, nonché il rimborso del vagone letto a comparto singolo, in alternativa al pernottamento fuori sede. In caso di pernottamento compete il rimborso delle spese dell'albergo fino alla prima categoria con esclusione di quelle di lusso.
3. Al personale che pernotta presso alberghi non convenzionati sono rimborsate le spese di pernottamento in misura pari alla tariffa media degli alberghi convenzionati ubicati nella stessa sede.
4. Al personale chiamato a comparire, quale indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, dinanzi ad organi della Magistratura ordinaria, militare o contabile ovvero a presentarsi davanti a consigli o commissioni di disciplina o di inchiesta, compete il trattamento economico di missione previsto dalla legge sulle missioni¹² e successive modificazioni, solo alla conclusione del procedimento ed esclusivamente nel caso di proscioglimento o di assoluzione definitiva. Le spese di viaggio sostenute possono essere rimborsate, di volta in volta, a richiesta, salvo ripetizione qualora il procedimento stesso si concluda con sentenza definitiva di condanna a titolo doloso. Le disposizioni del presente comma si applicano anche al personale chiamato a

¹² - La legge 18 dicembre 1973, n.836, e successive modificazioni, reca: (Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali).

comparire, quale indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, dinanzi ad organi della Magistratura di Paesi stranieri.

5. La maggiorazione dell'indennità oraria di missione, prevista dall'articolo 6¹³, comma 3, secondo quadriennio normativo Polizia, è rideterminata in euro 6,00 per ogni ora.

6. Al personale in trasferta che dichiara di non aver potuto consumare i pasti per ragioni di servizio, pur avendone il diritto ai sensi della vigente normativa, compete nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio un rimborso pari al 100 per cento del limite vigente, ferma restando la misura del 40 per cento della diaria di trasferta.

7. L'amministrazione è tenuta ad anticipare al personale inviato in missione una somma pari all'intero importo delle spese di viaggio e pernottamento, nel limite del costo medio della categoria consentita, nonché l'85 per cento delle presumibili spese di vitto.

8. La località di abituale dimora può essere considerata la sede di partenza e di rientro dalla missione, ove richiesto dal personale e più conveniente per l'amministrazione. Ove la sede di missione coincida con la località di abituale dimora del dipendente, al personale compete il rimborso documentato delle spese relative ai pasti consumati.

9. L'amministrazione, a richiesta dell'interessato, può preventivamente autorizzare, oltre al rimborso delle spese di viaggio, la corresponsione a titolo di rimborso di una somma forfettaria di euro 100,00 per ogni 24 ore compiute di missione, in alternativa al trattamento economico di missione vigente, nell'ambito delle risorse allo scopo assegnate sui pertinenti capitoli di bilancio. Il rimborso forfettario non può essere concesso qualora il personale fruisca di vitto o alloggio a carico dell'amministrazione. A richiesta è concesso l'anticipo delle spese di viaggio e dell'85 per cento della somma forfettaria.

10. A decorrere dal 1 gennaio 2003 per la Polizia ad ordinamento civile, impegnato nella frequenza di corsi addestrativi e formativi, il limite di duecentoquaranta giorni di missione continuativa nella medesima località, previsto dall'articolo 1¹⁴, comma 3, della legge 26 luglio 1978, n.417, è elevato a trecentosessantacinque giorni.

11. Al personale comunque inviato in missione compete altresì il rimborso, nell'ambito delle risorse allo scopo assegnate sui pertinenti capitoli di bilancio, delle spese per i mezzi di trasporto urbano o dei taxi nei casi di indisponibilità dei mezzi pubblici o comunque per impossibilità a fruirne in relazione alla particolare tipologia di servizio nei casi preventivamente individuati dall'amministrazione.

12. I visti di arrivo e di partenza del personale inviato in missione presso strutture diverse da quelle dell'amministrazione o delle altre Forze di polizia sono attestati con dichiarazione dell'interessato sul certificato di viaggio.

13. Fermo restando quanto stabilito al comma 10 le disposizioni del presente articolo hanno efficacia a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 8

Trattamento economico di trasferimento

1. L'Amministrazione, ove non disponga di mezzi idonei ad effettuare il trasporto dei mobili e delle masserizie dei dipendenti trasferiti d'ufficio, previsto dall'art.19¹⁵, comma 8, della legge sulle missioni, provvede a stipulare apposite convenzioni con trasportatori privati. Gli oneri del predetto trasporto sono a carico dell'Amministrazione anche per la parte eccedente i 40 quintali e fino ad un massimo di 80 quintali.

2. Il personale trasferito d'autorità, ove sussista l'alloggio di servizio, ne abbia titolo in relazione all'incarico ricoperto ed abbia presentato domanda per ottenerlo, ove prevista, può richiedere, dietro presentazione di formale contratto di locazione o di fattura quietanzata, il rimborso del canone dell'alloggio per un importo massimo di euro 775,00 mensili, fino all'assegnazione dell'alloggio di servizio e, comunque, per un periodo non superiore a tre mesi.

¹³ - Si trascrive il testo dell'art.6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n.254: "3. Al personale inviato in servizio fuori sede compete, limitatamente alla durata del viaggio, l'indennità oraria di missione maggiorata di lire 2.500 per ogni ora, a condizione che il personale stesso sia impiegato oltre la durata del turno giornaliero. Tale maggiorazione non è cumulabile con il compenso per lavoro straordinario. La spesa derivante dall'incremento deve essere contenuta dalle singole Amministrazioni negli ordinari stanziamenti di bilancio".

¹⁴ - La legge 26 luglio 1978, n.417, e successive modificazioni, reca: Adeguamento del trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali. Se ne trascrive l'art.1 comma 3: "3. Il trattamento previsto dal primo comma del presente articolo cessa dopo i primi duecentoquaranta giorni di missione continuativa nella medesima località".

¹⁵ - Si trascrive il testo dell'art.19, comma 8 della legge 18 dicembre 1973, n.836: "8. Ove il trasporto dei mobili e delle masserizie sia compiuto con mezzi forniti gratuitamente dall'amministrazione, al dipendente trasferito non compete alcuna indennità chilometrica.".

3. Nelle stesse condizioni indicate al comma 2 il personale ha facoltà di optare per la riduzione dell'importo mensile ivi previsto in relazione alla elevazione proporzionale dei mesi di durata del beneficio e comunque non oltre i sei mesi.
4. A richiesta dell'interessato il rimborso previsto dall'articolo 1¹⁶, comma 3, della legge 29 marzo 2001, n.86, può essere anticipato nella misura corrispondente a tre mensilità, fermi restando i limiti massimi previsti dallo stesso comma 3.
5. Al personale con famiglia a carico trasferito d'autorità che non fruisca dell'alloggio di servizio o che, comunque, non benefici di alloggi forniti dall'Amministrazione, è dovuta in un'unica soluzione, all'atto del trasferimento del nucleo familiare nella nuova sede di servizio, o nelle località viciniori consentite, un'indennità di euro 1.500,00. Tale indennità è corrisposta nella misura di euro 775,00 al personale senza famiglia a carico o al seguito.
6. Il personale trasferito all'estero può optare, mantenendo il diritto alle indennità ed ai rimborsi previsti dalla normativa vigente, per il trasporto dei mobili e delle masserizie nel domicilio eletto nel territorio nazionale anziché nella nuova sede di servizio all'estero.
7. In caso di assunzione e rilascio di alloggio di servizio connesso con l'incarico, si applicano le disposizioni di cui al comma 1, per le spese di trasporto dei mobili e delle masserizie da uno ad altro alloggio di servizio ovvero da alloggio privato ad alloggio di servizio e viceversa anche nell'ambito dello stesso comune.
8. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai trasferimenti effettuati a decorrere dal primo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 9

Servizi esterni

1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, il compenso giornaliero corrisposto al personale impiegato nei servizi esterni di durata non inferiore a tre ore, secondo le modalità di cui all'articolo 9¹⁷ del primo quadriennio normativo Polizia, e all'articolo 11¹⁸ del secondo quadriennio normativo Polizia, è rideterminato nella misura di euro 6,00.

¹⁶ - Si riporta il testo dell'art.1, comma 3, della legge 29 marzo 2001, n.86 (Disposizioni in materia di personale delle Forze armate e delle Forze di polizia): 3. Il personale che non fruisce nella nuova sede di alloggio di servizio può optare, in luogo del trattamento di cui al comma 1, per il rimborso del 90 per cento del canone mensile corrisposto per l'alloggio privato fino ad un importo massimo di lire 1.000.000 mensili per un periodo non superiore a trentasei mesi. Al rimborso di cui al presente comma si applica l'art.48, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917".

¹⁷ - Il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n.395, recante il "recepimento dell'accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato) e del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza)". Se ne trascrive l'art.9: "Art.9 (Servizi esterni ed ordine pubblico in sede). - 1. A decorrere dal 1 novembre 1995 al personale impiegato nei servizi esterni, organizzati in turni sulla base di ordini formali di servizio, ivi compresi quelli di vigilanza esterna agli istituti di pena e quelli svolti dal personale del Corpo forestale dello Stato, è corrisposto un compenso giornaliero pari a L. 5.100 lorde.

2. Il compenso di cui al comma 1 compete anche al personale del Corpo di polizia penitenziaria impiegato in servizi organizzati in turni, sulla base di ordini formali di servizio, presso le sezioni o i reparti e, comunque, in altri ambienti in cui siano presenti detenuti o internati.

3. A decorrere dal 1 novembre 1995 le misure dell'indennità di ordine pubblico in sede di cui all'art. 5 della legge 27 maggio 1977, n.284, come rideterminate dall'art.3 della legge 5 agosto 1978, n.505, sono incrementate di L. 2.500 lorde per ogni turno".

¹⁸ - Il decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n.254, reca il "recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999". Se ne trascrive l'art.11: "Art.11 (Servizi esterni ed ordine pubblico in sede). - 1. A decorrere dal 1 giugno 1999 il compenso giornaliero di cui all'art.9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n.395, è esteso al personale delle forze di polizia ad ordinamento civile che eserciti precipuamente attività di tutela, scorta, traduzione, vigilanza, lotta alla criminalità, nonché tutela della normativa in materia di poste e comunicazioni, impiegato in turni e sulla base di ordini formali di servizio svolti all'esterno degli Uffici o presso enti e strutture di terzi.

2. A decorrere dal 1 gennaio 1999 le misure dell'indennità di ordine pubblico in sede di cui all'art. 5 della legge 27 maggio 1977, n.284, come rideterminate dall'art.3 della legge 5 agosto 1978, n.505, e dall'art.9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n.395, sono incrementate di L. 1.000 lorde per ogni turno".

Articolo 10

Indennità di ordine pubblico

1. L'indennità di ordine pubblico fuori sede di cui all'articolo 10¹⁹, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n.147, è corrisposta per ciascun turno di servizio giornaliero della durata di almeno quattro ore, nella misura unica di euro 26,00.
2. Restano ferme le disposizioni di cui al comma 2, lettere b), c), d) ed e) dell'articolo 10 citato al comma 1.
3. L'indennità di ordine pubblico in sede è corrisposta per ciascun turno di servizio giornaliero della durata di almeno quattro ore, nella misura unica di euro 13,00.
4. Le indennità di cui ai commi 1 e 3 sono corrisposte anche al personale che, a seguito di infermità o lesioni traumatiche verificatesi nel corso ed a causa del servizio, non può completare il previsto turno di quattro ore.
5. Le disposizioni del presente articolo hanno efficacia a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 11

Specializzazioni

1. L'istituzione di nuove specializzazioni può essere proposta anche in sede di accordo nazionale quadro.
2. Con lo stesso accordo possono essere definiti criteri di massima per la determinazione dei compensi relativi a servizi aggiuntivi a favore di soggetti pubblici o privati in forza di specifiche convenzioni con l'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Articolo 12

Indennità di presenza notturna e festiva ed altre indennità

1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto al personale impiegato in turni di servizio, effettuati tra le ore 22 e le ore 6, l'indennità di cui all'articolo 8²⁰, comma 1, del biennio economico Polizia 2000-2001 è rideterminata nella misura lorda di euro 4,10 per ciascuna ora.
2. A decorrere dal 1 gennaio 2002, al personale chiamato a prestare servizio in attività di istituto nei giorni di Natale, 26 dicembre, Capodanno, Pasqua, lunedì di Pasqua, 1 maggio, Ferragosto e 2 giugno, il compenso di cui al comma 2 dell'art.12²¹ del secondo quadriennio normativo Polizia è rideterminato nella misura lorda di euro 40,00.

¹⁹ - Il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n.147, reca il "regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 22 dicembre 1989 concernente il personale della Polizia di Stato"; se ne trascrive l'art.10: "Art.10 (Indennità di ordine pubblico fuori sede). - 1. Al personale della Polizia di Stato, comandato in servizio di ordine pubblico fuori sede in maniera isolata o collettiva, compete, in sostituzione dell'indennità di cui all'art.1 della legge 31 maggio 1975, n.201, e successive modificazioni ed integrazioni, un'indennità giornaliera di ordine pubblico fuori sede nelle seguenti misure:

a) livello V, VI, VI-bis, VII, VIII ed VIII-bis: L. 40.000;

b) livello IV: L. 30.000.

2. Ai fini della corresponsione dell'indennità di cui al comma 1:

a) le frazioni del servizio di ordine pubblico di quattro o più ore comportano l'attribuzione della indennità di ordine pubblico fuori sede in misura intera; per le frazioni, aventi durata inferiore a quattro ore, l'indennità è dovuta in ragione di un ventiquattresimo per ogni ora di servizio di ordine pubblico fuori sede;

b) l'indennità compete per il servizio di ordine pubblico in località poste in comune diverso dalla ordinaria sede di servizio;

c) l'indennità non è cumulabile con l'indennità di marcia e con il trattamento economico di missione;

d) in caso di servizio che non comporta il pernottamento fuori sede, l'indennità di cui al comma 1 è ridotta del trenta per cento;

e) il personale in servizio di ordine pubblico fuori sede è obbligato a consumare il vitto fornito dall'amministrazione e ad alloggiare, in locale messo a disposizione dalla stessa amministrazione.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 hanno effetto dal 1 giugno 1990".

²⁰ - Il testo dell'art.8, del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n.140, è il seguente: "Art.8 (Indennità di presenza notturna e festiva). - 1. A decorrere dal 1 gennaio 2001 al personale impiegato in turno di servizio che si effettua tra le ore 22 e le ore 6, l'indennità di cui all'art.12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n.254, è rideterminata nella misura lorda di L. 6.000 per ciascuna ora.

2. A decorrere dal 1 gennaio 2001 al personale che presta servizio in un giorno festivo l'indennità di cui all'art. 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n.359, è rideterminata nella misura lorda di L. 19.000 per ogni turno".

²¹ - Il testo dell'art.12, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n.254, è il seguente: "Art.12 (Indennità di presenza notturna e festiva). - 1. A decorrere dal 30 novembre 1999, al personale impiegato in turno di servizio che si effettua

3. A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, al personale del Corpo di polizia penitenziaria impiegato in servizi organizzati in turni, sulla base di ordini formali di servizio, di sorveglianza, di traduzione o di piantonamento di detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis²² della legge 26 giugno 1975, n.354, compete un compenso per ogni turno giornaliero pari ad euro 12,00 non cumulabile con l'indennità per servizi esterni.

4. Con la medesima decorrenza di cui al comma 3, al personale del Corpo forestale dello Stato preposto all'attività di controllo del territorio in zone montane, site al di sopra di 700 metri di altitudine, compete un compenso aggiuntivo per ogni turno giornaliero pari ad euro 2,50.

Articolo 13

Indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco ed altre indennità.

1. Ferme restando le vigenti disposizioni relative all'equiparazione tra i gradi e le qualifiche del personale delle Forze di polizia e quello delle Forze armate, l'indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e di imbarco, nonché le relative indennità supplementari attribuite al personale delle forze di polizia ad ordinamento civile, sono rapportate, con le medesime modalità applicative e ferme restando le vigenti percentuali di cumulo tra le diverse indennità, agli importi ed alle maggiorazioni vigenti per il personale delle Forze armate impiegato nelle medesime condizioni operative.

2. Al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile destinatario dell'indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione e di volo, al fine di riequilibrare il trattamento economico connesso con la specifica responsabilità operativa nel quadro generale dell'espletamento dei compiti istituzionali, compete un emolumento fisso aggiuntivo di polizia nelle misure mensili di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto. Detto emolumento compete, all'atto del passaggio alla qualifica o anzianità superiore, nella misura corrispondente alla nuova qualifica o anzianità.

3. Ai fini della prevista corresponsione dell'indennità di comando navale per il personale che riveste funzioni e responsabilità corrispondenti al comando di singole unità o gruppi di unità navali, di cui all'articolo 10²³ della

tra le ore 22 e le ore 6, l'indennità di cui al comma 1 dell'art.8 del decreto del Presidente della Repubblica n.359 del 1996 è rideterminata nella misura lorda di L. 3.000 per ciascuna ora.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1999, al personale chiamato a prestare servizio in attività di istituto nei giorni di Natale, 26 dicembre, capodanno, Pasqua, lunedì di Pasqua, 1 maggio e ferragosto, il compenso di cui al comma 3 dell'art.8 del decreto del Presidente della Repubblica n.359 del 1996, in luogo dell'indennità festiva di cui al comma 2 del predetto articolo, è rideterminato nella misura lorda di lire 63.000".

²² - La legge 26 luglio 1975, n.354, reca "norme sull'ordinamento penitenziario e sulle sequele delle misure privative e limitative della libertà"; si trascrive l'art. 41-bis della legge: "Art.41-bis (Situazioni di emergenza). - 1. In casi eccezionali di rivolta o di altre gravi situazioni di emergenza, il Ministro di grazia e giustizia ha facoltà di sospendere nell'istituto interessato o in parte di esso l'applicazione delle normali regole di trattamento dei detenuti e degli internati. La sospensione deve essere motivata dalla necessità di ripristinare l'ordine e la sicurezza e ha la durata strettamente necessaria al conseguimento del fine suddetto.

2. Quando ricorrano gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, anche a richiesta del Ministro dell'interno, il Ministro di grazia e giustizia ha altresì la facoltà di sospendere, in tutto o in parte, nei confronti dei detenuti per taluno dei delitti di cui al comma 1 dell'art.4-bis, l'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla presente legge che possano porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza.

2-bis. Sui reclami avverso i provvedimenti del Ministro di grazia e giustizia emessi a norma del comma 2 è competente a decidere il tribunale di sorveglianza che ha giurisdizione sull'istituto cui il condannato, l'internato o l'imputato è assegnato; tale competenza resta ferma anche nel caso di trasferimento disposto per uno dei motivi indicati nell'art.42".

²³ - La legge 23 marzo 1983, n.78, reca "l'aggiornamento della legge 5 maggio 1976, n.187, relativa alle indennità operative del personale militare"; se ne trascrive l'art. 10: "Art.10 (Indennità supplementare di comando navale, di mancato alloggio e di fuori sede). - Agli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica quando in comando di singole unità o gruppi di unità navali spetta, per il periodo di percezione dell'indennità di cui all'art.4, un'indennità supplementare mensile di comando navale nella misura del 30 per cento dell'indennità di impiego operativo stabilita in relazione al grado e all'anzianità di servizio militare dall'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella.

L'indennità di cui al comma precedente spetta altresì agli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica titolari di comando che abbiano funzioni e responsabilità corrispondenti. I destinatari della predetta indennità saranno determinati, su proposta del capo di stato maggiore della difesa con decreto del Ministro della difesa da emanare di concerto con il Ministro del tesoro. Agli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, imbarcati su navi in armamento o in riserva quando non possono alloggiare a bordo della propria unità, limitatamente alle giornate in cui debbono prendere alloggio a terra non fornito dall'amministrazione, spetta un'indennità supplementare di mancato alloggio nella misura mensile del 70 per cento dell'indennità d'impiego operativo stabilita in relazione al grado e all'anzianità di servizio militare dall'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella; tale indennità è dovuta anche agli ufficiali e sottufficiali imbarcati su navi in allestimento, quando non possono alloggiare a bordo della nave appoggio, e agli ufficiali e sottufficiali imbarcati su navi in armamento quando non possono raggiungere il bordo perché la nave è in crociera, sempre che non spetti l'indennità di missione.

Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica imbarcati su navi in armamento e in allestimento è

legge sulle indennità operative, si provvede all'individuazione dei titolari di comando con determinazione delle singole Amministrazioni interessate di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

4. Ai direttori di macchina ed ai capi motoristi della Polizia ad ordinamento civile è attribuita l'indennità richiamata al comma 3.

5. L'indennità di imbarco di cui all'articolo 3²⁴, comma 18-bis, del decreto-legge 21 settembre 1987, n.387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n.472, è pensionabile secondo le misure e modalità stabilite dalla legge sulle indennità operative.

6. Al personale della Polizia di Stato in possesso del brevetto di abilitazione al lancio con il paracadute, in servizio in qualità di paracadutista presso il Nucleo operativo centrale di sicurezza, spetta l'indennità di aeronavigazione, di cui all'art.5²⁵ della legge sulle indennità operative, ferme restando le vigenti percentuali di cumulo tra le diverse indennità, nelle misure e con le modalità previste per il personale delle Forze armate.

7. Al personale della Polizia ad ordinamento civile, imbarcato su unità di altura, compete secondo le modalità vigenti l'indennità mensile di imbarco di cui all'articolo 4²⁶, comma 1, della legge sulle indennità operative

corrisposta nei giorni di navigazione, purché di durata non inferiore a 8 ore continuative, l'indennità supplementare di fuori sede nella misura mensile del 180 per cento dell'indennità di impiego operativo stabilita in relazione al grado e all'anzianità di servizio militare dall'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella. Tale indennità è corrisposta altresì nei giorni di sosta quando la nave si trova fuori dalla sede di assegnazione, per un massimo di sessanta giorni consecutivi a decorrere dall'ultima navigazione effettuata.

L'indennità di cui al comma precedente è corrisposta, con le stesse limitazioni e modalità, nella misura mensile di L. 90.000 ai graduati e militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e di L. 60.000 ai graduati e militari di truppa in servizio di leva nelle predette forze armate".

²⁴ - *Il decreto-legge 21 settembre 1987, n.387, convertito in legge, con modificazioni, dall'art.1, primo comma, legge 20 novembre 1987, n.472, reca la "copertura finanziaria del decreto del Presidente della repubblica 10 aprile 1987, n.150, di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia"; se ne trascrive l'art.3, comma 18-bis: "18-bis Al personale della Guardia di finanza competono le indennità di cui agli articoli 4 e 10 della legge 23 marzo 1983, n.78, secondo misure e modalità che saranno fissate con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.*

Dette indennità sono cumulabili, nella misura massima del 50 per cento per quella prevista dall'art.4 della legge 23 marzo 1983, n.78, e nella misura intera per quelle previste dall'art.10 della medesima legge, con l'indennità mensile pensionabile di cui alla legge 1 aprile 1981, n.121".

²⁵ - *Si trascrive l'art.5 della legge 23 marzo 1983, n.78: "Art.5 (Indennità di aeronavigazione). - Agli ufficiali e ai sottufficiali dei ruoli naviganti dell'Arma aeronautica spetta l'indennità mensile di aeronavigazione nelle misure stabilite dalle colonne 1, 2 e 3 dell'annessa tabella II, in relazione al tipo di aeromobile sul quale svolgono l'attività di volo. Tale indennità è corrisposta agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito e della Marina, in possesso del brevetto militare di pilota, assegnati per svolgere attività di volo ai reparti di volo dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, nonché a quelli assegnati agli organi di comando, addestrativi e logistici preposti all'attività aerea di ciascuna forza armata o interforze. Per i generali di corpo d'armata e di divisione dell'Esercito e gradi corrispondenti della Marina in possesso di brevetto militare di pilota la stessa indennità è corrisposta soltanto quando sono direttamente preposti a comandi di unità aeree.*

Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina impiegati a bordo di aviogetti supersonici biposto da combattimento con funzioni di operatore di sistema spetta l'indennità mensile di aeronavigazione nelle misure stabilite dalla colonna 2 della annessa tabella II. Agli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica osservatori, in possesso del relativo brevetto militare, assegnati per l'attività di volo a reparti di volo dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, spetta la indennità mensile di aeronavigazione nella misura stabilita dalla colonna 4 dell'annessa tabella II.

Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in possesso del brevetto militare di paracadutista, chiamati a prestare effettivo servizio in qualità di paracadutista presso unità paracadutisti, spetta l'indennità mensile di aeronavigazione nelle misure stabilite dalla colonna 3 dell'annessa tabella II, tenendo conto unicamente dell'anzianità di effettivo servizio presso le anzidette unità, in funzione di paracadutista.

Ai graduati e ai militari di truppa in possesso del brevetto militare di paracadutista, nelle medesime condizioni di impiego di cui al comma precedente, è corrisposta un'indennità mensile di aeronavigazione nella misura di L. 160.000 per quelli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e di L. 80.000, cumulabili, con le indennità per il servizio di istituto di cui alla legge 23 dicembre 1970, n.1054, e successive modificazioni, per quelli dell'Arma dei carabinieri.

Agli ufficiali, ai sottufficiali e ai graduati e militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, in possesso del brevetto militare di paracadutista, che non siano in servizio presso unità paracadutisti, ma che svolgano l'attività annuale di allenamento con il paracadute stabilita con determinazione ministeriale, è dovuta per una volta nell'anno solare una mensilità dell'indennità percepita nell'ultimo mese di effettivo servizio presso le predette unità ai sensi dei commi quarto e quinto del presente articolo".

²⁶ - *Si trascrive l'art.4 della legge 23 marzo 1983, n.78: "Art.4 (Indennità di imbarco). - Agli ufficiali e ai sottufficiali della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica imbarcati su navi di superficie in armamento o in riserva iscritte nel quadro del naviglio militare spetta l'indennità mensile d'imbarco nella misura del 170 per cento dell'indennità di impiego operativo stabilita dal primo comma dell'art.2, rispettivamente per l'ufficiale o sottufficiale dello stesso grado o della stessa anzianità di servizio militare, escluse le maggiorazioni indicate alla nota b) dell'annessa tabella I.*

Agli ufficiali e ai sottufficiali della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica imbarcati su sommergibili spetta l'indennità mensile d'imbarco nella misura del 220 per cento dell'indennità d'impiego operativo stabilita dal primo comma dell'art.2, rispettivamente per l'ufficiale o sottufficiale dello stesso grado e della stessa anzianità di servizio militare, escluse le maggiorazioni indicate nella nota b) dell'annessa tabella I.

percepita dal personale in forza presso il Comando forze da pattugliamento per la sorveglianza e la difesa costiera (COMFORPAT).

8. Le misure mensili dell'indennità di imbarco previste alle lettere a) e b) della tabella "A"²⁷ allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1988 - registrato dalla Corte dei conti in data 12 dicembre 1988, registro n.59/Finanze, foglio n.173 - sono elevate al 55 per cento.

Articolo 14

Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali

1. Per ogni Forza di polizia ad ordinamento civile il Fondo unico per l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui all'articolo 14²⁸ del secondo quadriennio normativo Polizia e all'articolo 11²⁹ del biennio economico Polizia 2000-2001, è ulteriormente incrementato, come da tabella "A" allegata al presente decreto, dalle seguenti risorse economiche:

a) per gli anni 2002 e 2003, dalle somme di cui all'articolo 16³⁰, comma 2, della legge finanziaria 2002, di pertinenza di ogni singola Amministrazione;

Agli allievi delle accademie militari e ai graduati e militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica è corrisposta un'indennità mensile d'imbarco nella misura di L. 90.000 quando imbarcati su navi di superficie in armamento o in riserva e di L. 140.000 quando imbarcati su sommergibili.

Ai graduati e militari di truppa in servizio di leva della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica è corrisposta un'indennità mensile d'imbarco nella misura di L. 36.000 quando imbarcati su navi di superficie in armamento o in riserva e di L. 90.000 quando imbarcati su sommergibili.

Le indennità di cui ai precedenti commi spettano anche al personale imbarcato su navi di superficie o su sommergibili in allestimento, ancorché non iscritti nel quadro del naviglio militare, a partire dalla data di inizio delle prove di moto".

²⁷ - Si riporta la tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1988 - registrato dalla Corte dei conti in data 12 dicembre 1988; registro n.59/Finanze, foglio n.173:

Gradi	Misure
<i>Dal grado di Generale a quello di brigadiere con almeno 14 anni di servizio</i>	(a) 30% dell'indennità operativa di base di cui alla tab.I allegata alla L.n.78/83 e successive modificazioni per il personale imbarcato nelle unità inferiori a 40 tonnellate di dislocamento o con velocità inferiore a 40 nodi; (b) 45% dell'indennità operativa di base di cui al n.II alla tab.I allegata alla L.n.78/83 e successive modificazioni per il personale imbarcato nelle unità superiori a 40 tonnellate di dislocamento o con velocità superiori a 40 nodi;
<i>dal grado di brigadiere con meno di 14 anni di servizio a quello di finanziere</i>	(a) 30% dell'indennità operativa di base di cui al n.II alla tab.I allegata alla L.n.78/83 e successive modificazioni per il personale imbarcato nelle unità inferiori a 40 tonnellate di dislocamento o con velocità inferiore a 40 nodi; (b) 45% dell'indennità operativa di base di cui al n.II alla tab.I allegata alla L.n.78/83 e successive modificazioni per il personale imbarcato nelle unità superiori a 40 tonnellate di dislocamento o con velocità superiori a 40 nodi;

²⁸ - Si trascrive il testo dell'art.14 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n.254: "Art.14 (Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali). - 1. Per ogni forza di polizia ad ordinamento civile è costituito un Fondo unico per l'efficienza dei servizi istituzionali alimentato dalle seguenti risorse economiche:

a) la relativa quota di pertinenza dello stanziamento dello 0,8 per cento di cui all'art.2, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n.449;

b) i risparmi di spesa e di gestione nelle misure e nei limiti previsti dall'art.43, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n.449;

c) le risorse provenienti da specifiche disposizioni normative che destinano risparmi per promuovere miglioramenti nell'efficienza dei servizi;

d) gli importi derivanti dalla riduzione, pari all'1% per il 1999, al 2% per il 2000 e al 3% per il 2001, degli stanziamenti relativi ai compensi per lavoro straordinario previsti negli appositi capitoli di bilancio;

e) l'importo pro-quota di cui al comma 2 dell'art. 10".

²⁹ - Si trascrive il testo dell'art.11 del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n.140: "Art.11 (Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali). - 1. Per ogni forza di polizia ad ordinamento civile il Fondo unico per l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui all'art.14 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n.254, è incrementato:

a) per l'anno 2001 dall'importo derivante dalla riduzione di un ulteriore 3 per cento degli stanziamenti dei capitoli dei compensi per lavoro straordinario;

b) per gli anni 2000 e 2001 dalle somme di cui all'art.19 della legge 23 dicembre 1999, n.488, e all'art.50 della legge 23 dicembre 2000, n.388, di pertinenza di ogni singola amministrazione, come da tabella I allegata al presente decreto. Tali somme, ove non utilizzate nell'esercizio di competenza, sono riassegnate per le medesime esigenze nell'anno successivo."

³⁰ - La legge 28 dicembre 2001, n.448 reca "disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)"; si trascrive l'art.16: "Art.16 (Rinnovi contrattuali). - 1. Ai fini di quanto disposto dall'art.48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, per il biennio 2002-2003 gli oneri posti a carico del bilancio statale derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale, ivi comprese le risorse da destinare alla contrattazione integrativa, comportanti ulteriori incrementi nel limite massimo dello 0,5 per cento per ciascuno degli anni del biennio, sono quantificati, complessivamente, in 1.240,48 milioni di euro per l'anno 2002 ed in 2.299,85 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004. Tali risorse sono

b) per gli anni 2002 e 2003 dalle somme derivanti dall'applicazione dell'articolo 4, comma 4, del presente decreto.

2. Le somme destinate al fondo e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.

Articolo 15

Utilizzazione del fondo

1. Il Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali è finalizzato al raggiungimento di qualificati obiettivi ed a promuovere reali e significativi miglioramenti dell'efficienza dei servizi istituzionali.

2. Il Fondo indicato al comma 1 è utilizzato, con le modalità di cui all'articolo 24, comma 5, lettera a), in particolare per attribuire compensi finalizzati a:

- a) incentivare l'impiego del personale nelle attività operative;
- b) fronteggiare particolari situazioni di servizio;
- c) compensare l'impiego in compiti od incarichi che comportino disagi o particolari responsabilità;
- d) compensare la presenza qualificata;
- e) compensare l'incentivazione della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi.

ripartite ai sensi dell'art.48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, fermo restando che quanto disposto dall'art.24, comma 3, del citato decreto legislativo si applica a decorrere dalla data di definizione della contrattazione integrativa. Fino a tale data i compensi di cui al medesimo art.24, comma 3, restano attribuiti ai dirigenti cui gli incarichi sono conferiti. Restano a carico delle risorse dei fondi unici di amministrazione, e comunque di quelle destinate alla contrattazione integrativa, gli oneri relativi al passaggi all'interno delle aree in attuazione del nuovo ordinamento del personale.

2. Le somme occorrenti per corrispondere i miglioramenti economici al rimanente personale statale in regime di diritto pubblico sono determinate in 454,08 milioni di euro per l'anno 2002 e in 843,67 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, con specifica destinazione, rispettivamente, di 422,46 milioni di euro e 784,92 milioni di euro per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n.195, e successive modificazioni.

3. Per la prosecuzione delle iniziative dirette alla valorizzazione professionale del personale docente della scuola, ed in aggiunta a quanto previsto dal comma 1, l'apposito fondo costituito ai sensi dell'art.50, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n.388, da utilizzare in sede di contrattazione integrativa, è incrementato di 108,46 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002. Il predetto fondo è incrementato, per l'anno 2003, di 381,35 milioni di euro e, a decorrere dall'anno 2004, della somma complessiva di 726,75 milioni di euro, subordinatamente al conseguimento delle economie derivanti dal processo attuativo delle disposizioni contenute nei commi 1 e 4 dell'art.22 della presente legge. Eventuali economie di spesa, da verificarsi annualmente, derivanti dalla riduzione della consistenza numerica del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, non conseguenti a terziarizzazione del servizio, sono destinate ad incrementare le risorse per il trattamento accessorio del medesimo personale. Un'ulteriore somma di 35 milioni di euro per l'anno 2002 è destinata, secondo i criteri e le modalità fissate nella contrattazione integrativa, al rimborso delle spese di autoaggiornamento, debitamente documentate, sostenute dai docenti. In relazione alle esigenze determinate dal processo di attuazione dell'autonomia scolastica, ed in aggiunta a quanto previsto dal comma 1, è stanziata, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, la somma di 20,66 milioni di euro destinata al personale dirigente delle istituzioni scolastiche.

4. In aggiunta a quanto previsto dal comma 2 è stanziata, per l'anno 2002, la somma di 273,72 milioni di euro e, a decorrere dal 2003, la somma di 480,30 milioni di euro da destinare al trattamento accessorio del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n.195, e successive modificazioni, impiegato direttamente in operazioni di contrasto alla criminalità e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica che presentano un elevato grado di rischio ovvero in operazioni militari finalizzate alla predisposizione di interventi anche in campo internazionale. A decorrere dal 2002 è stanziata la somma di 1 milione di euro da destinare alla copertura della responsabilità civile ed amministrativa per gli eventi dannosi non dolosi causati a terzi dal personale delle Forze di polizia nello svolgimento della propria attività istituzionale. Per la progressiva attuazione del disposto di cui all'art.7 della legge 29 marzo 2001, n.86, sono stanziate le ulteriori somme di 47 milioni di euro per l'anno 2002, di 92 milioni di euro per l'anno 2003 e di 138 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004.

5. A decorrere dall'anno 2002, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2, sono stanziate le somme di 5,16 milioni di euro e di 9,30 milioni di euro da destinare, rispettivamente, al personale della carriera diplomatica ed al personale della carriera prefettizia.

6. Le somme di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, comprensive degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, costituiscono l'importo complessivo massimo di cui all'art. 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n.468, come sostituita dall'art.5 della legge 23 agosto 1988, n.362.

7. Ai sensi dell'art.48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2002-2003 del personale dei comparti degli enti pubblici non economici, delle regioni, delle autonomie locali, del Servizio sanitario nazionale, delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione e delle università, nonché degli enti di cui all'art.70, comma 4, del citato decreto legislativo n.165 del 2001, e gli oneri per la corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'art.3, comma 2, del citato decreto legislativo n.165 del 2001, sono a carico delle amministrazioni di competenza nell'ambito delle disponibilità dei rispettivi bilanci. I comitati di settore, in sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'art.47, comma 1, del medesimo decreto legislativo n.165 del 2001, si attengono, anche per la contrattazione integrativa, ai criteri indicati per il personale delle amministrazioni di cui al comma 1 e provvedono alla quantificazione delle risorse necessarie per i rinnovi contrattuali".

3. Le risorse del Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali di cui all'articolo 14 non possono comportare una distribuzione indistinta e generalizzata.

Articolo 16

Orario di lavoro

1. La durata dell'orario di lavoro è di 36 ore settimanali.
2. Il personale inviato in servizio fuori sede che sia impiegato oltre la durata del turno giornaliero, comprensivo sia dei viaggi che del tempo necessario all'effettuazione dell'incarico, è esonerato dall'espletamento del turno ordinario previsto o dal completamento dello stesso. Il turno giornaliero si intende completato anche ai fini dell'espletamento dell'orario settimanale d'obbligo.
3. Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall'Amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale è corrisposta una indennità di euro 5,00 a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero.
4. Al personale impiegato in turni continuativi, qualora il giorno di riposo settimanale o il giorno libero coincida con una festività infrasettimanale, è concesso un ulteriore giorno di riposo da fruire entro le quattro settimane successive.

Articolo 17

Tutela delle lavoratrici madri

1. Oltre a quanto previsto dal testo unico³¹ a tutela della maternità, al personale della Polizia ad ordinamento civile, si applicano le seguenti disposizioni:
 - a) esonero dalla sovrapposizione dei turni, a richiesta degli interessati, tra coniugi dipendenti dalla stessa Amministrazione con figli fino a sei anni di età;
 - b) esonero, a domanda, per la madre o per le situazioni monoparentali dal turno notturno o da turni continuativi articolati sulle 24 ore sino al compimento del terzo anno di età del figlio;
 - c) divieto di inviare in missione fuori sede o in servizio di ordine pubblico per più di una giornata, senza il consenso dell'interessato, il personale con figli di età inferiore a tre anni che ha proposto istanza per essere esonerato dai turni continuativi e notturni e dalla sovrapposizione dei turni;
 - d) esonero, a domanda, dal turno notturno per i dipendenti che abbiano a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge n.104³² del 5 febbraio 1992;
 - e) possibilità per le lavoratrici madri vincitrici di concorso interno, con figli fino al dodicesimo anno di età, di frequentare il corso di formazione presso la scuola più vicina al luogo di residenza, tra quelle in cui il corso stesso si svolge;
 - f) divieto di impiegare la madre che fruisce dei riposi giornalieri, ai sensi dell'art. 39³³ del testo unico a tutela della maternità, in turni continuativi articolati sulle 24 ore.
2. La disposizione di cui all'articolo 9, comma 1, del testo unico a tutela della maternità si applica anche alle appartenenti al Corpo forestale dello Stato.

³¹ - Il decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151, reca il "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art.15 della legge 8 marzo 2000, n.53".

³² - La legge 5 febbraio 1992, n.104, concerne la "legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate".

³³ - Si riportano i testi degli articoli 39 e 9 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151: "Art.39 (Riposi giornalieri della madre). (Legge 30 dicembre 1971, n.1204, art.10). - 1. Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore.

2. I periodi di riposo di cui al comma 1 hanno la durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro. Essi comportano il diritto della donna ad uscire dall'azienda.

3. I periodi di riposo sono di mezz'ora ciascuno quando la lavoratrice fruisca dell'asilo nido o di altra struttura idonea, istituiti dal datore di lavoro nell'unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa".

"Art.9 (Polizia di Stato, penitenziaria e municipale). (Legge 7 agosto 1990, n.232, art.13; legge 8 marzo 2000, n.53, art.14). - 1. Fermo restando quanto previsto dal presente Capo, durante la gravidanza è vietato adibire al lavoro operativo le appartenenti alla Polizia di Stato.

2. Per le appartenenti alla Polizia di Stato, gli accertamenti tecnico-sanitari previsti dal presente testo unico sono devoluti al servizio sanitario dell'amministrazione della pubblica sicurezza, in conformità all'art.6, lettera z), della legge 23 dicembre 1978, n.833, e successive modificazioni.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano al personale femminile del corpo di polizia penitenziaria e ai corpi di polizia municipale".

Articolo 18

Congedo ordinario

1. Qualora indifferibili esigenze di servizio non abbiano reso possibile la completa fruizione del congedo ordinario nel corso dell'anno, la parte residua deve essere fruita entro l'anno successivo. Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze di carattere personale, il dipendente deve fruire del congedo residuo entro il primo semestre dell'anno successivo a quello di spettanza.
2. Al personale a cui, per indifferibili esigenze di servizio, venga revocato il congedo ordinario già concesso compete, sulla base della documentazione fornita, il rimborso delle spese sostenute successivamente alla concessione del congedo stesso e connesse al mancato viaggio e soggiorno.

Articolo 19

Congedi straordinari e aspettativa

1. La riduzione di un terzo di tutti gli assegni, spettanti al pubblico dipendente per il primo giorno di ogni periodo ininterrotto di congedo straordinario, con esclusione delle indennità per servizi e funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario prevista dall'articolo 3, comma 39³⁴, della legge finanziaria 1994, non si applica al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile.
2. Le esigenze di trasloco e di riorganizzazione familiare di cui all'articolo 15, comma 2, del primo quadriennio normativo Polizia, sussistono anche per il personale accasermato.
3. Ferma restando la vigente disciplina in materia di trattamento economico, il personale giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale permanente, ovvero è collocato, in aspettativa fino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione o infermità che ha causato la predetta non idoneità anche oltre i limiti massimi previsti dalla normativa in vigore. Tale periodo di aspettativa non si cumula con gli altri periodi di aspettativa fruiti ad altro titolo ai fini del raggiungimento del detto limite massimo.

Articolo 20

Congedo per la formazione

1. Il personale con almeno cinque anni di anzianità di servizio maturati presso la stessa Amministrazione può usufruire del congedo per la formazione di cui all'articolo 5³⁵ della legge 8 marzo 2000, n.53, per un periodo non superiore a undici mesi, continuativo o frazionato, nell'arco dell'intera vita lavorativa.

³⁴ - La legge 24 dicembre 1993, n.537, reca "Interventi correttivi di finanza pubblica"; si trascrive l'art.3, comma 39: "39. Per il primo giorno di ogni periodo ininterrotto di congedo straordinario spettano al pubblico dipendente tutti gli assegni, ridotti di un terzo, escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario. Durante il periodo di congedo ordinario e straordinario, esclusi i giorni di cui al periodo precedente, spettano al pubblico dipendente tutti gli assegni escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario. All'impiegato in congedo straordinario per richiamo alle armi sono corrisposti lo stipendio e gli assegni personali di cui sia provvisto, nonché l'eventuale eccedenza degli assegni per carichi di famiglia su quelli che risultano dovuti dall'amministrazione militare. I periodi di congedo straordinario sono utili a tutti gli altri effetti".

³⁵ - La legge 8 marzo 2000, n.53, reca "disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città"; si trascrive l'art.5 delle legge: "Art.5 (Congedi per la formazione). - 1. Ferme restando le vigenti disposizioni relative al diritto allo studio di cui all'art.10 della legge 20 maggio 1970, n.300, i dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, che abbiano almeno cinque anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda o amministrazione, possono richiedere una sospensione del rapporto di lavoro per congedi per la formazione per un periodo non superiore ad undici mesi, continuativo o frazionato, nell'arco dell'intera vita lavorativa.

2. Per "congedo per la formazione" si intende quello finalizzato al completamento della scuola dell'obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro.

3. Durante il periodo di congedo per la formazione il dipendente conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione. Tale periodo non è computabile nell'anzianità di servizio e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi. Una grave e documentata infermità, individuata sulla base dei criteri stabiliti dal medesimo decreto di cui all'art.4, comma 4, intervenuta durante il periodo di congedo, di cui sia data comunicazione scritta al datore di lavoro, dà luogo ad interruzione del congedo medesimo.

4. Il datore di lavoro può non accogliere la richiesta di congedo per la formazione ovvero può differirne l'accoglimento nel caso di comprovate esigenze organizzative. I contratti collettivi prevedono le modalità di fruizione del congedo stesso, individuano le percentuali massime dei lavoratori che possono avvalersene, disciplinano le ipotesi di differimento o di diniego all'esercizio di tale facoltà e fissano i termini del preavviso, che comunque non può essere inferiore a trenta giorni.

5. Il lavoratore può procedere al riscatto del periodo di cui al presente articolo, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria.

2. Il congedo per la formazione è finalizzato al completamento della scuola dell'obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dall'Amministrazione.
3. Il personale che fruisce del congedo per la formazione viene collocato in aspettativa, oltre i limiti vigenti, senza assegni e tale periodo non è computato nell'anzianità di servizio e non è utile ai fini del congedo ordinario e del trattamento di quiescenza e previdenza.
4. Il personale che può avvalersi di tale beneficio non può superare il 3% della forza effettiva complessiva.
5. Il personale che intende avvalersi del congedo per la formazione deve presentare istanza almeno trenta giorni prima dell'inizio della fruizione del congedo.
6. Il congedo per la formazione può essere differito con provvedimento motivato per improrogabili esigenze di servizio, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni.

Articolo 21

Congedo parentale

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 34³⁶ del testo unico a tutela della maternità, al personale con figli minori di tre anni che intende avvalersi del congedo parentale previsto dall'articolo 32³⁷ del medesimo testo unico, è concesso il congedo straordinario di cui all'articolo 15³⁸ del primo quadriennio normativo polizia, sino alla misura complessiva di quarantacinque giorni, anche frazionati, nell'arco del triennio e comunque entro il limite massimo annuale previsto per il medesimo istituto. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai fini della definizione dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

³⁶ - Si riporta il testo dell'art.34 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151: "Art.34 (Trattamento economico e normativo). (Legge 30 dicembre 1971, n.1204, articoli 15, commi 2 e 4, e 7, comma 5). - 1. Per i periodi di congedo parentale di cui all'art.32 alle lavoratrici e ai lavoratori è dovuta fino al terzo anno di vita del bambino, un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi. L'indennità è calcolata secondo quanto previsto all'art.23, ad esclusione del comma 2 dello stesso.

2. Si applica il comma 1 per tutto il periodo di prolungamento del congedo di cui all'art.33.

3. Per i periodi di congedo parentale di cui all'art. 32 ulteriori rispetto a quanto previsto ai commi 1 e 2 è dovuta un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria. Il reddito è determinato secondo i criteri previsti in materia di limiti reddituali per l'integrazione al minimo.

4. L'indennità è corrisposta con le modalità di cui all'art.22, comma 2.

5. I periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia.

6. Si applica quanto previsto all'art.22, commi 4, 6 e 7".

³⁷ - Si riporta il testo dell'art.32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151: "Art.32 (Congedo parentale). (Legge 30 dicembre 1971, n.1204, articoli 1, comma 4, e 7, commi 1, 2 e 3). - 1. Per ogni bambino, nei primi suoi otto anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo. Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:

a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità di cui al Capo III, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;

b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2;

c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.

2. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a undici mesi.

3. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi, e comunque con un periodo di preavviso non inferiore a quindici giorni.

4. Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto".

³⁸ - Si riporta il testo dell'art.15 del decreto del Presidente della Repubblica 395 del 1995: "Art.15 (Congedi straordinari). - 1. Per il personale di cui all'art.1, comma 1, il congedo straordinario è disciplinato dalla normativa prevista dall'art.3 della legge 24 dicembre 1993, n.537, come interpretato, modificato ed integrato dall'art.22 della legge 23 dicembre 1994, n.724.

2. In occasione di trasferimento del personale, per le esigenze di trasloco e di riorganizzazione familiare presso la nuova sede di servizio, l'Amministrazione concede un congedo straordinario speciale nelle durate di seguito specificate:

a) trasferimento in territorio nazionale: giorni venti per il personale ammogliato o con famiglia a carico o con almeno dieci anni di servizio; giorni dieci per il personale senza famiglia a carico con meno di dieci anni di servizio;

b) trasferimento per il personale destinato a prestare o che rientri dal servizio all'estero: giorni trenta al personale ammogliato o con famiglia a carico o con almeno dieci anni di servizio; giorni venti al personale senza famiglia a carico con meno di dieci anni di servizio.

3. Le disposizioni di cui all'art.3, comma 39, della legge 24 dicembre 1993, n.537, non si applicano quando l'assenza dal servizio sia dovuta ad infermità o lesioni dipendenti da causa di servizio o comunque riportate per fatti di servizio.

4. Le norme di cui al presente articolo si applicano dal 1 gennaio 1996".

2. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il personale è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare l'ufficio di appartenenza almeno quindici giorni prima della data di inizio del congedo.
3. In caso di malattia del figlio di età non superiore a tre anni i periodi di congedo di cui all'articolo 47³⁹ del testo unico a tutela della maternità non comportano riduzione del trattamento economico, fino ad un massimo di cinque giorni lavorativi nell'arco di ciascun anno oltre il limite dei quarantacinque giorni di cui al comma 1.
4. In caso di malattia del figlio di età compresa tra i tre e gli otto anni ciascun genitore ha diritto ad astenersi alternativamente dal lavoro nel limite di cinque giorni lavorativi annui per i quali non viene corrisposta alcuna retribuzione.
5. In caso di parto prematuro alle lavoratrici madri spettano i periodi di congedo di maternità non goduti prima della data presunta del parto che vengono aggiunti al periodo di astensione dopo il parto. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso strutture ospedaliere pubbliche o private, la madre ha facoltà di riprendere effettivo servizio richiedendo, previa presentazione di un certificato medico attestante la sua idoneità al servizio, la fruizione del restante periodo di congedo obbligatorio post-partum e del periodo ante-partum, qualora non fruito, a decorrere dalla data di effettivo rientro a casa del bambino.
6. Nei casi di adozione o di affidamento preadottivo nazionale ed internazionale di cui agli articoli 36 e 37⁴⁰ del testo unico a tutela della maternità, è concesso un corrispondente periodo di congedo straordinario senza assegni non computabile nel limite dei quarantacinque giorni annui. Tale periodo di congedo non riduce le ferie e la tredicesima mensilità ed è computato nell'anzianità di servizio.
7. Alle lavoratrici madri collocate in congedo di maternità è attribuito il trattamento economico ordinario nella misura intera.
8. I riposi giornalieri di cui agli articoli 39 e seguenti⁴¹ del testo unico a tutela della maternità non incidono sul periodo di congedo ordinario e sulla tredicesima mensilità.

³⁹ - Si riporta il testo dell'art.47 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151: "Art.47 (Congedo per la malattia del figlio). (Legge 30 dicembre 1971, n.1204, articoli 1, comma 4, 7, comma 4, e 30, comma 5). - 1. Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a tre anni.

2. Ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi all'anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni.

3. Per fruire dei congedi di cui al commi 1 e 2 il genitore deve presentare il certificato di malattia rilasciato da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato.

4. La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe, a richiesta del genitore, il decorso delle ferie in godimento per i periodi di cui ai commi 1 e 2.

5. Ai congedi di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni sul controllo della malattia del lavoratore.

6. Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto".

⁴⁰ - Si riporta il testo degli articoli 36 e 37 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151: "Art.36 (Adozioni e affidamenti). (Legge 9 dicembre 1977, n.903, art.6, comma 2; legge 5 febbraio 1992, n.104, art.33, comma 7; legge 8 marzo 2000, n.53, art.3, comma 5). - 1. Il congedo parentale di cui al presente Capo spetta anche per le adozioni e gli affidamenti.

2. Il limite di età, di cui all'art.34, comma 1, è elevato a sei anni. In ogni caso, il congedo parentale può essere fruito nei primi tre anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare.

3. Qualora, all'atto dell'adozione o dell'affidamento, il minore abbia un'età compresa fra i sei e i dodici anni, il congedo parentale è fruito nei primi tre anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare.

"Art.37 (Adozioni e affidamenti preadottivi internazionali). - (Legge 9 dicembre 1977, n.903, art.6, comma 2; legge 4 maggio 1983, n.184, art.31, comma 3, lettera n), e 39-quater, lettera b). - 1. In caso di adozione e di affidamento preadottivo internazionali si applicano le disposizioni dell'art.36.

2. L'Ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del congedo parentale".

⁴¹ - Si riporta il testo degli art.39, 40, 41 e 42 del decreto legislativo 151 del 2001: "Art.39 (Riposi giornalieri della madre). (Legge 30 dicembre 1971, n.1204, art.10). - 1. Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore.

2. I periodi di riposo di cui al comma 1 hanno la durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro. Essi comportano il diritto della donna ad uscire dall'azienda.

3. I periodi di riposo sono di mezz'ora ciascuno quando la lavoratrice fruisca dell'asilo nido o di altra struttura idonea, istituiti dal datore di lavoro nell'unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.

"Art.40 (Riposi giornalieri del padre). (Legge 9 dicembre 1977, n.903, art.6-ter). - 1. I periodi di riposo di cui all'art.39 sono riconosciuti al padre lavoratore:

a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre;

b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;

c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente;

d) in caso di morte o di grave infermità della madre.

"Art.41 (Riposi per parti plurimi). (Legge 30 dicembre 1971, n.1204, art.10, comma 6). - 1. In caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dall'art.39, comma 1, possono essere utilizzate anche dal padre."

Articolo 22

Diritto allo studio

1. Per la preparazione ad esami universitari o post-universitari, nell'ambito delle 150 ore per il diritto allo studio di cui all'articolo 78⁴² del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n.782, possono essere attribuite e conteggiate le quattro giornate immediatamente precedenti agli esami sostenuti in ragione di sei ore per ogni giorno. Il personale, in tali giornate, non può comunque essere impiegato in servizio.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 20⁴³, comma 1, del secondo quadriennio normativo Polizia si applicano anche in caso di corsi organizzati presso le Aziende sanitarie locali.

"Art.42 (Riposi e permessi per i figli con handicap grave). (Legge 8 marzo 2000, n.53, articoli 4, comma 4-bis, e 20). - 1. Fino al compimento del terzo anno di vita del bambino con handicap in situazione di gravità e in alternativa al prolungamento del periodo di congedo parentale, si applica l'art.33, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n.104, relativo alle due ore di riposo giornaliero retribuito.

2. Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino con handicap in situazione di gravità, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre hanno diritto ai permessi di cui all'art.33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104. Detti permessi sono fruibili anche in maniera continuativa nell'ambito del mese.

3. Successivamente al raggiungimento della maggiore età del figlio con handicap in situazione di gravità, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre hanno diritto ai permessi di cui all'art.33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104. Ai sensi dell'art.20 della legge 8 marzo 2000, n.53, detti permessi, fruibili anche in maniera continuativa nell'ambito del mese, spettano a condizione che sussista convivenza con il figlio o, in assenza di convivenza, che l'assistenza al figlio sia continuativa ed esclusiva.

4. I riposi e i permessi, ai sensi dell'art.33, comma 4 della legge 5 febbraio 1992, n.104, possono essere cumulati con il congedo parentale ordinario e con il congedo per la malattia del figlio.

5. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità di cui all'art.3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge medesima da almeno cinque anni e che abbiano titolo a fruire dei benefici di cui all'art. 33, commi 1, 2 e 3, della medesima legge per l'assistenza del figlio, hanno diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'art.4 della legge 8 marzo 2000, n.53, entro sessanta giorni dalla richiesta. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di lire 70 milioni annue per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2002, sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità. I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l'importo dell'indennità dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale competente. Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non è prevista l'assicurazione per le prestazioni di maternità, l'indennità di cui al presente comma è corrisposta con le modalità di cui all'art.1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n.663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n.33. Il congedo fruito ai sensi del presente comma alternativamente da entrambi i genitori non può superare la durata complessiva di due anni; durante il periodo di congedo entrambi i genitori non possono fruire dei benefici di cui all'art.33 della legge 5 febbraio 1992, n.104, fatte salve le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo.

6. I riposi, i permessi e i congedi di cui al presente articolo spettano anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto".

⁴² - *Si trascrive il testo dell'art.78, del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n.782 (Approvazione del regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.): "Art.78 (Diritto allo studio). - L'Amministrazione della pubblica sicurezza favorisce l'aspirazione del personale che intende conseguire un titolo di studio di scuola media superiore o universitario o partecipare a corsi di specializzazione post universitari o ad altri corsi istituiti presso le scuole pubbliche o parificate nella stessa sede di servizio.*

A tal fine, oltre ai normali periodi di congedo straordinario per esami, è concesso un periodo annuale complessivo di 150 ore da dedicare alla frequenza dei corsi stessi.

Tale periodo viene detratto dall'orario normale di servizio, secondo le esigenze prospettate dall'interessato almeno due giorni prima al proprio capo ufficio, e la richiesta deve essere accolta ove non ostino impellenti ed inderogabili esigenze di servizio.

L'interessato dovrà dimostrare, attraverso idonea documentazione, di avere frequentato il corso di studi per il quale ha richiesto il beneficio, che è suscettibile di revoca in caso di abuso, con decurtazione del periodo già fruito dal congedo ordinario dell'anno in corso o dell'anno successivo".

⁴³ - *Si trascrive il testo dell' art.20 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n.395: "Art.20 (Pari opportunità).*

- 1. Al fine di consentire una reale parità uomini-donne, vengono istituiti, presso ciascuna delle Amministrazioni interessate dal presente decreto, con la presenza delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale firmatarie dell'Accordo sindacale recepito con il medesimo decreto, appositi comitati per le pari opportunità che propongono misure adatte a creare effettive condizioni di pari opportunità e relazionano, almeno una volta all'anno, sulle condizioni oggettive in cui si trovano le lavoratrici rispetto alle attribuzioni, alle mansioni, alla partecipazione ai corsi di formazione ed aggiornamento, ai nuovi ingressi, al rispetto dell'applicazione della normativa per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, alla promozione di misure idonee a tutelarne la salute in relazione alle peculiarità psicofisiche ed alla prevedibilità di rischi specifici per le donne con particolare attenzione alle situazioni di lavoro che possono rappresentare rischi per la salute riproduttiva.

2. I comitati, presieduti da un rappresentante dell'Amministrazione, sono composti, in pari numero, da rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale firmatarie dell'Accordo sindacale recepito con il

Articolo 23

Relazioni sindacali

1. Il sistema di relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni delle responsabilità delle Amministrazioni e delle organizzazioni sindacali è riordinato in modo coerente all'obiettivo di incrementare e mantenere elevata l'efficienza dei servizi istituzionali unitamente al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale degli operatori della sicurezza.
2. Il sistema di relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli:
 - a) contrattazione collettiva:
 - a1) la contrattazione collettiva si svolge a livello nazionale sulle materie, con i tempi e le procedure previste dall'articolo 3⁴⁴, comma 1, e dall'articolo 7⁴⁵ del decreto sulle procedure, individuando anche le risorse da destinare al fondo per il raggiungimento di qualificati obiettivi e il miglioramento dell'efficienza dei servizi;
 - a2) accordo nazionale quadro e contrattazione decentrata;
 - b) informazione, che si articola in preventiva e successiva;
 - c) esame;
 - d) consultazione;
 - e) forme di partecipazione;
 - f) norme di garanzia.

presente decreto e da funzionari in rappresentanza dell'Amministrazione.

2-bis. L'Amministrazione dovrà prevedere forme di valorizzazione e di pubblicizzazione del lavoro dei comitati.

2-ter. I comitati dovranno essere rinnovati almeno ogni 4 anni in coincidenza con i rinnovi contrattuali.

3. La disposizione di cui al primo periodo del comma 1 della legge 7 agosto 1990, n.232, come sostituito dall'art.3, comma 4, del decreto-legge 6 maggio 1994, n.271, convertito dalla legge 6 luglio 1994, n.433, si applica anche alle dipendenti del Corpo Forestale dello Stato".

⁴⁴ - *Si trascrive il testo dell'art.3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.195: "Art.3 (Forze di polizia ad ordinamento civile). -*

1. Al fini di cui all'art.2, comma 1, lettera a), per il personale appartenente alle forze di polizia ad ordinamento civile sono oggetto di contrattazione:

a) il trattamento economico fondamentale ed accessorio;

b) il trattamento di fine rapporto e le forme pensionistiche complementari, ai sensi dell'art.26, comma 20, della legge 23 dicembre 1998, n.448;

c) la durata massima dell'orario di lavoro settimanale;

d) i criteri per l'articolazione dell'orario di lavoro obbligatorio giornaliero e settimanale e dei turni di servizio;

e) le misure per incentivare l'efficienza del servizio;

f) congedo ordinario ed il congedo straordinario;

g) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia;

h) i permessi brevi per esigenze personali;

i) le aspettative, i distacchi ed i permessi sindacali;

l) il trattamento economico di missione, di trasferimento e di lavoro straordinario;

m) i criteri di massima per la formazione e l'aggiornamento professionale;

n) i criteri istitutivi degli organi di verifica della qualità e salubrità dei servizi di mensa e degli spacci, per la gestione degli enti di assistenza del personale;

o) l'istituzione dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'art.9 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n.229.

2. Le procedure di contrattazione di cui all'art.2, comma 1, lettera a), disciplinano le materie di cui al comma 1, le relazioni sindacali nonché la durata dei contratti collettivi nazionali di amministrazione, la struttura contrattuale ed i rapporti tra i diversi livelli.

Ciascuna amministrazione attiva, mediante accordi, autonomi livelli di contrattazione, nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie previste al comma 1 e nei limiti stabiliti dal contratto collettivo nazionale, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono. Essa può avere ambito territoriale. Le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata accordi in contrasto con i vincoli risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo derivante dalle predette procedure di contrattazione o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ogni amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate. Gli accordi decentrati sottoscritti, corredati da un'apposita relazione tecnico-finanziaria, sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la compatibilità economico-finanziaria.

3. Nelle materie non oggetto di contrattazione resta comunque ferma l'autonomia decisionale delle amministrazioni.

4. Nell'ambito territoriale la titolarità all'esercizio delle relazioni sindacali è riconosciuta sulla base della rappresentatività, individuata tenendo anche conto del dato elettorale secondo i criteri dettati nell'apposito accordo per la definizione delle modalità di espressione del dato elettorale e delle relative forme di rappresentanza. In attesa dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di recepimento del predetto accordo continuano ad avere vigenza le previsioni dettate sulla materia della normativa vigente prima dell'entrata in vigore del presente decreto".

⁴⁵ - *Il testo dell'art.7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.195, è contenuto nella nota n.2.*

Articolo 24

Accordo nazionale quadro di amministrazione e contrattazione decentrata

1. L'accordo nazionale quadro di amministrazione è stipulato fra il Ministro competente, o un suo delegato, e una delegazione sindacale composta dai rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale firmataria dell'accordo nazionale di cui all'articolo 23, lettera a1).
2. Le relative procedure di contrattazione devono essere avviate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, termine entro il quale le organizzazioni sindacali presentano le relative piattaforme.
3. L'accordo nazionale quadro di amministrazione ha durata quadriennale e le materie che ne costituiscono oggetto devono essere trattate in un'unica sessione.
4. L'accordo non può essere in contrasto con i vincoli risultanti da quanto stabilito nel contratto collettivo nazionale né comportare oneri eccedenti le risorse confluite nel fondo di cui all'articolo 14.
5. Le procedure per l'accordo nazionale quadro si svolgono per ciascuna amministrazione sulle seguenti materie di contrattazione:
 - a) individuazione delle fattispecie, e delle misure da attribuire a ciascuna di esse, a cui destinare le risorse del fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali di cui all'articolo 14; definizione delle modalità per la loro destinazione, utilizzazione e attribuzione, nonché le relative modalità di verifica. L'accordo su tale punto avrà cadenza annuale;
 - b) principi generali per la definizione degli accordi decentrati di cui al comma 6, unitamente alle procedure di perfezionamento in caso di mancata intesa ed alle modalità di verifica di tali accordi, nonché per le determinazioni dei periodi di validità;
 - c) individuazione delle tipologie per l'articolazione dei turni di servizio, disciplinando, in ragione di specifiche esigenze locali, anche la possibilità di accordi decentrati con articolazioni dei turni di servizio diverse rispetto a quelle stabilite con l'accordo quadro;
 - d) criteri per la valutazione dell'adeguatezza degli alloggi di servizio utilizzabili dal personale in missione;
 - e) criteri relativi alla formazione ed all'aggiornamento professionale;
 - f) criteri generali, previa informazione dei dati necessari, per la programmazione di turni di lavoro straordinario diretti a consentire ai responsabili degli uffici di fronteggiare, per periodi predeterminati, particolari esigenze di servizio;
 - g) criteri generali per l'applicazione del riposo compensativo;
 - h) criteri generali per la programmazione di turni di reperibilità;
 - i) indirizzi generali per le attività gestionali degli enti di assistenza del personale;
 - l) criteri per l'impiego del personale con oltre cinquanta anni d'età o con più di trenta anni di servizio.
6. La contrattazione decentrata si svolge presso ogni sede centrale e ufficio o istituto o reparto periferico di livello dirigenziale individuati da ciascuna Amministrazione, senza oneri finanziari aggiuntivi rispetto a quanto previsto dal presente decreto, con le procedure previste dall'articolo 3⁴⁶, comma 2, del decreto sulle procedure, e per le seguenti materie:
 - a) gestione ed applicazione, con cadenza annuale, di quanto previsto dal comma 5, lettera a), secondo le modalità ivi definite ed entro trenta giorni dalla data dell'accordo stesso e dei successivi aggiornamenti. Nel caso non si pervenga, entro tale termine, ad un accordo, la commissione di cui all'articolo 29, comma 3, esprime parere vincolante nel merito;
 - b) criteri applicativi relativi alla formazione ed all'aggiornamento professionale, con riferimento alle materie, ai tempi ed alle modalità;
 - c) criteri per la verifica della qualità e della salubrità dei servizi di mensa e degli spacci;
 - d) criteri per la verifica delle attività di protezione sociale e di benessere del personale;
 - e) misure dirette a favorire pari opportunità nel lavoro e nello sviluppo professionale, ai fini anche delle azioni positive di cui alla legge 10 aprile 1991, n.125⁴⁷.

Articolo 25

Informazione

1. L'informazione si articola in preventiva e successiva.
2. L'informazione preventiva è fornita da ciascuna amministrazione, inviando con congruo anticipo alle rispettive organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto la documentazione necessaria, relativamente ai criteri generali ed alle conseguenti iniziative concernenti:
 - a) l'articolazione dell'orario di lavoro obbligatorio giornaliero e settimanale e dei turni di servizio;

⁴⁶ - Il testo dell'art.3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.195, è riportato nella nota n.44.

⁴⁷ - La legge 10 aprile 1991, n.125, reca "Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro".

- b) la mobilità esterna del personale a domanda e la mobilità interna;
 - c) la programmazione di turni di lavoro straordinario diretti a consentire ai responsabili degli uffici di fronteggiare, per periodi predeterminati, particolari esigenze di servizio;
 - d) l'applicazione del riposo compensativo;
 - e) la programmazione di turni di reperibilità;
 - f) i provvedimenti di massima riguardanti l'organizzazione degli uffici e l'organizzazione del lavoro.
3. Per le materie di cui al comma 2, lettere a), c), d), ed e), l'informazione è fornita a livello centrale e periferico; per le materie di cui alle lettere b) e f) del medesimo comma 2, l'informazione è fornita a livello di amministrazione centrale.
4. L'informazione successiva si attua relativamente ai criteri generali concernenti:
- a) la qualità del servizio ed i rapporti con l'utenza, nonché le altre misure di massima volte a migliorare l'efficienza dei servizi;
 - b) l'attuazione di programmi di formazione del personale;
 - c) le misure in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, anche in relazione all'attuazione della legge n.626⁴⁸ del 1994;
 - d) l'attuazione della mobilità interna.
5. Per le materie suddette, le amministrazioni della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato forniscono le adeguate informazioni alle rispettive organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il presente decreto in un'apposita conferenza di rappresentanti di dette amministrazioni ed organizzazioni sindacali, non avente alcuna natura negoziale, da riunirsi con cadenza semestrale.
6. L'informazione successiva si attua a livello centrale e periferico.
7. Allo scopo di rendere più trasparente e costruttivo il rapporto ed il confronto tra le parti, ciascuna amministrazione trasmette alle rispettive organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il presente decreto gli ordini del giorno del Consiglio di amministrazione e delle commissioni del personale e le relative determinazioni. Per le medesime formalità i dirigenti degli uffici, istituti e reparti della Polizia di Stato presso i quali si svolge la contrattazione decentrata comunicano alle segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito con il presente decreto le determinazioni in materia di movimenti interni del personale. Resta fermo il diritto dei singoli dipendenti di richiedere ed ottenere, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.241⁴⁹, il rilascio della copia degli atti dei procedimenti amministrativi che li riguardano. Di tale richiesta l'interessato potrà informare, ove lo ritenga opportuno, le organizzazioni sindacali.

Articolo 26

Esame

1. L'esame si attua, a livello centrale e periferico, secondo le previsioni di cui all'articolo 25, comma 3, relativamente alle materie oggetto di informazione preventiva. A tal fine, nell'ambito di ogni amministrazione, ciascuna organizzazione sindacale firmataria dell'accordo recepito con il presente decreto, ricevuta l'informazione, può chiedere, in forma scritta, un incontro per l'esame delle suddette materie. Detto incontro - a cui sono invitate anche le altre organizzazioni sindacali non richiedenti - ha inizio entro le quarantotto ore dalla data di ricezione della richiesta e si conclude nel termine tassativo di quindici giorni dalla ricezione dell'informazione, ovvero entro un termine più breve per motivi di urgenza; decorsi tali termini le amministrazioni assumono le proprie autonome determinazioni definitive. Dell'esito dell'esame è redatto verbale dal quale risultano le posizioni delle parti.
2. Durante il periodo in cui si svolge l'esame, le amministrazioni non adottano provvedimenti unilaterali nelle materie in argomento e le organizzazioni sindacali che vi partecipano non assumono sulle stesse iniziative conflittuali.
3. Per il Corpo di polizia penitenziaria, l'amministrazione, per tutte le materie indicate negli articoli 25 e 27, procede, prima di assumere le relative determinazioni, all'esame previsto nel comma 1, nel rispetto dei termini massimi ivi stabiliti, dopo aver fornito alle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il presente decreto operanti presso il Corpo di polizia penitenziaria le informazioni necessarie.

⁴⁸ - Il decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626, reca "attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42, 98/24 e 99/38, riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro".

⁴⁹ - La legge 7 agosto 1990, n.241, reca "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".

Articolo 27

Consultazione

1. La consultazione si svolge relativamente ai criteri generali ed ai provvedimenti concernenti:
 - a) la definizione delle piante organiche;
 - b) la gestione del rapporto di impiego relativamente agli atti normativi ed amministrativi di carattere generale concernenti lo stato giuridico, previdenziale ed assistenziale, ivi compresi i criteri di massima da seguirsi negli scrutini per le promozioni e i regolamenti recanti le modalità di svolgimento dei concorsi;
 - c) l'introduzione di nuove tecnologie e le conseguenti misure di massima riguardanti i processi generali di organizzazione degli uffici centrali e periferici aventi effetti generali sull'organizzazione del lavoro.
2. Per le materie suddette, prima di assumere le relative determinazioni, le amministrazioni della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato, previa adeguata informazione, acquisiscono senza particolari formalità il parere delle rispettive organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito con il presente decreto.
3. La consultazione si attua a livello centrale per le materie di cui al comma 1, lettere a) e b); per la materia di cui alla lettera c) del medesimo comma 1 la consultazione si svolge a livello centrale nonché nel caso di progetti di specifico rilievo locale, anche a livello periferico.

Articolo 28

Forme di partecipazione

1. È costituita una conferenza di rappresentanti delle amministrazioni e delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il presente decreto che, al fine di favorire il coinvolgimento e la partecipazione del personale agli obiettivi di ammodernamento delle strutture e riqualificazione del personale, esamina annualmente gli indirizzi fissati dal Ministro in materia di organizzazione e gestione dell'amministrazione.
2. Nell'ambito di ciascuna amministrazione, i responsabili degli uffici centrali e periferici si incontrano, con cadenza semestrale, con le rispettive strutture periferiche delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito con il presente decreto, anche su richiesta delle stesse, per un confronto - senza alcuna natura negoziale - sulle modalità di attuazione dei criteri concernenti la programmazione di turni di lavoro straordinario, il riposo compensativo ed i turni di reperibilità. A seguito di tale confronto le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito con il presente decreto sottopongono la questione all'amministrazione centrale per un apposito esame, qualora nel predetto confronto si riscontri una diversa valutazione da parte delle medesime organizzazioni.
3. All'articolo 20⁵⁰, comma 2-bis del primo quadriennio normativo Polizia, dopo la dizione "del lavoro dei comitati" sono aggiunte le seguenti parole "anche mediante inserimento nel sito web di ciascuna Forza di Polizia ad ordinamento civile".
4. All'articolo 26⁵¹, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n.395 del 1995 sono aggiunte le seguenti lettere:

⁵⁰ - Il testo dell'art.20 del decreto del Presidente della Repubblica n.395 del 1995 è riportato nella nota n.43.

⁵¹ - Si trascrive il testo dell'art.26, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n.395: "Art.26 (Forme di partecipazione). - 1. Oltre ai comitati e commissioni di partecipazione in materia di pari opportunità e di formazione e aggiornamento professionale di cui agli articoli 20 e 22, presso ciascuna Amministrazione sono costituite apposite commissioni, a livello centrale e periferico, per la verifica e la formulazione di proposte relativamente:

a) alla formazione ed aggiornamento professionale;

b) alla qualità e salubrità dei servizi di mensa e degli spacci;

c) alle attività di protezione sociale e di benessere del personale;

d) alle misure dirette a favorire pari opportunità nel lavoro e nello sviluppo professionale (solo a livello periferico).

2. Nell'ambito di ogni Amministrazione è altresì costituita, a livello centrale, una commissione per la formulazione di pareri in ordine alla qualità e funzionalità del vestiario.

3. Le commissioni di partecipazione costituite ai sensi dei commi 1 e 2 - che non hanno natura negoziale - sono presiedute da un rappresentante dell'Amministrazione e sono composte, in pari numero, da rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il presente decreto e da rappresentanti dell'Amministrazione.

4. Per la commissione per le ricompense al personale della Polizia di Stato, di cui all'art.74 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n.782, il Ministro dell'interno con proprio decreto nomina, con cadenza biennale, sei componenti designati dalle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale, tenuto conto del grado di rappresentatività delle stesse risultante dalle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale conferite dal personale all'Amministrazione. Nei limiti dei posti disponibili, a ciascuna organizzazione sindacale rappresentativa è garantita la designazione di almeno un componente. Analoga commissione, nel rispetto di criteri di pariteticità, è costituita rispettivamente per il personale del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato.

5. Ciascuna Amministrazione, una volta l'anno, indice un apposito incontro, a livello centrale, con le organizzazioni sindacali

"e) Commissione automezzi;

f) Commissione tecnologia ed informatica."

5. Dalla data di sottoscrizione dell'accordo recepito con il presente decreto e fino all'introduzione di una nuova normativa relativa alla materia sopra esposta, le commissioni di cui all'art.26 del decreto del Presidente della Repubblica n.395 del 1995, così come modificato dal comma 4, dovranno essere ricostituite con cinque rappresentanti designati in maniera proporzionale dalle Organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito con il presente decreto.

Articolo 29

Norme di garanzia

1. La corretta applicazione del titolo II del presente decreto è assicurata anche mediante l'attivazione delle procedure di raffreddamento dei conflitti previste dall'articolo 8⁵² del decreto sulle procedure.

2. Qualora in sede di applicazione delle materie regolate dal presente decreto e dall'accordo quadro di amministrazione siano rilevate, in sede centrale o periferica, violazioni delle procedure del sistema delle relazioni sindacali di cui all'articolo 23 o insorgano conflitti fra le amministrazioni e le Organizzazioni sindacali nazionali sulla loro corretta applicazione, può essere formulata, da ciascuna delle parti alla commissione paritetica di cui al comma 3, richiesta scritta di esame della questione controversa con la specifica e puntuale indicazione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la stessa si basa. Nei trenta giorni successivi alla richiesta, la predetta commissione procede ad un esame della questione controversa, predisponendo un parere vincolante nel merito a far data dal giorno in cui è stata formulata la richiesta, al quale le parti si conformano, che successivamente è inviato all'ufficio nel quale la controversia stessa è insorta. Di tale parere è data conoscenza a tutte le sedi centrali e periferiche dell'amministrazione.

3. Presso ciascuna delle amministrazioni interessate, è istituita, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per i fini di cui al comma 2, una commissione presieduta da un rappresentante dell'amministrazione e composta in pari numero da rappresentanti dell'amministrazione e da un rappresentante per ognuna delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'ipotesi di accordo recepita dal presente decreto.

4. Le richieste di esame di cui al comma 2, avanzate dai dirigenti degli uffici centrali e periferici delle amministrazioni o dalle Organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito con il presente decreto, devono essere inoltrate all'ufficio per le relazioni sindacali di ciascuna amministrazione, che cura gli adempimenti conseguenti.

Articolo 30

Proroga di efficacia degli accordi

1. Per le materie oggetto di accordo nazionale quadro di amministrazione e contrattazione decentrata le amministrazioni applicano la normativa derivante dai precedenti accordi fino a quando non intervengano i successivi.

firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il presente decreto per un confronto, senza alcuna natura negoziale, sulle modalità di attuazione degli indirizzi generali concernenti le attività degli enti di assistenza del personale".

⁵² -Si trascrive il testo dell'art.8 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.195: "Art.8 (Procedure di raffreddamento dei conflitti).- 1. Al fine di assicurare la sostanziale omogeneità nell'applicazione delle disposizioni recate dai decreti del Presidente della Repubblica di cui all'art.2, le amministrazioni ed i Comandi generali interessati provvedono a reciproci scambi di informazione, anche attraverso apposite riunioni.

2. Le procedure di contrattazione e di concertazione di cui all'art.2 disciplinano le modalità di raffreddamento dei conflitti che eventualmente insorgano nell'ambito delle rispettive Amministrazioni in sede di applicazione delle disposizioni contenute nei decreti del Presidente della Repubblica di cui al medesimo art.2. Ai predetti fini in sede di contrattazione, per le Forze di polizia ad ordinamento civile, presso le singole amministrazioni vengono costituite commissioni aventi natura arbitrale.

3. Qualora in sede di applicazione delle disposizioni contenute nei decreti del Presidente della Repubblica di cui all'art.2 insorgano contrasti interpretativi di rilevanza generale per tutto il personale interessato, i soggetti di cui al predetto art.2, ossia le amministrazioni, le organizzazioni sindacali e le sezioni COCER, per il tramite dei rispettivi Comandi generali o dello stato maggiore della Difesa, possono ricorrere al Ministro per la funzione pubblica, formulando apposita e puntuale richiesta motivata per l'esame della questione interpretativa controversa. Il Ministro per la funzione pubblica entro trenta giorni dalla formale richiesta, dopo aver acquisito le risultanze delle procedure di cui ai commi 1 e 2, può fare ricorso alle delegazioni trattanti l'accordo nazionale di cui all'art.2, comma 1, lettera a), ovvero alle delegazioni che partecipano alle concertazioni di cui all'art.2, comma 1, lettera b), e comma 2. L'esame della questione interpretativa controversa di interesse generale deve espletarsi nel termine di trenta giorni dal primo incontro. Sulla base dell'orientamento espresso dalle citate delegazioni, il Ministro per la funzione pubblica, ai sensi dell'art.27, primo comma, n.2), della legge 29 marzo 1983, n.93, e della legge 23 agosto 1988, n.400, provvede ad emanare conseguenti direttive contenenti gli indirizzi applicativi per tutte le Amministrazioni interessate".

Articolo 31

Distacchi sindacali

1. A decorrere dal 1 gennaio 2003 il limite massimo dei distacchi sindacali autorizzabili a favore del personale di ciascuna Forza di polizia ad ordinamento civile è determinato rispettivamente nei contingenti complessivi di sessantatre distacchi per la Polizia di Stato, di trentadue distacchi per il Corpo di polizia penitenziaria e di dieci distacchi per il Corpo forestale dello Stato.
2. Alla ripartizione degli specifici contingenti complessivi dei distacchi sindacali di cui al comma 1 tra le organizzazioni sindacali del personale, rappresentative sul piano nazionale ai sensi della normativa vigente, provvede, nell'ambito rispettivamente della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, il Ministro per la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali interessate, entro il primo quadrimestre del 2003, con riferimento allo stesso anno, e successivamente entro il primo quadrimestre di ciascun biennio. La ripartizione, che ha validità fino alla successiva, è effettuata esclusivamente in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale conferite dal personale alle rispettive amministrazioni accertate per ciascuna delle citate organizzazioni sindacali alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettua la ripartizione. Per la Polizia di Stato dal numero delle deleghe deve essere sottratto quello delle revoche prodotte entro il 31 ottobre precedente ai sensi dell'art. 93⁵³, comma 2, della legge 1 aprile 1981, n.121. Per gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria ed al Corpo forestale dello Stato, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio o al 31 dicembre di ogni anno. La delega si intende tacitamente rinnovata ove non venga revocata dall'interessato entro la data del 31 ottobre. Dal numero delle deleghe accertate al 31 dicembre di ciascun anno deve essere sottratto quello, delle revoche prodotte entro il 31 ottobre precedente.
3. Le richieste di distacco sindacale sono presentate dalle organizzazioni sindacali nazionali aventi titolo alle amministrazioni di appartenenza del personale interessato, le quali curano gli adempimenti istruttori, acquisendo per ciascuna richiesta nominativa il preventivo assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, ed emanano il decreto di distacco sindacale entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. L'assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, finalizzato esclusivamente all'accertamento dei requisiti di cui al comma 4 ed alla verifica del rispetto dello specifico contingente e relativo riparto di cui al comma 2, è considerato acquisito qualora il Dipartimento della funzione pubblica non provveda entro venti giorni dalla data di ricezione della richiesta. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le organizzazioni sindacali comunicano la conferma di ciascun distacco sindacale in atto; possono avanzare richiesta di revoca in ogni momento. La conferma annuale e la richiesta di revoca è comunicata alle amministrazioni di appartenenza del personale interessato ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, che adottano i consequenziali provvedimenti nel solo caso di revoca.
4. Possono essere autorizzati distacchi sindacali, nell'ambito di ciascun contingente indicato nei commi 1 e 2, soltanto in favore rispettivamente dei dipendenti della Polizia di Stato, del Corpo di Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, che ricoprono cariche di dirigenti sindacali in seno agli organismi direttivi delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2, secondo le comunicazioni formali circa la composizione degli stessi organismi fatte pervenire da ciascuna organizzazione sindacale all'amministrazione centrale.
5. Ferma restando l'attuale disciplina ed il loro numero complessivo, i distacchi sindacali, sino al limite massimo del 50%, possono essere fruiti dai dirigenti sindacali previo accordo dell'organizzazione sindacale con l'amministrazione interessata, frazionatamente o per periodi non inferiori a tre mesi ciascuno, ed escludendo la frazionabilità dell'orario giornaliero.
6. I periodi di distacco per motivi sindacali sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'amministrazione, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario. I predetti periodi sono retribuiti con esclusione dei compensi e delle indennità per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni.

⁵³ - La legge 1 aprile 1981, n.121, reca il "Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza"; se ne trascrive l'art.93: "Art.93 (Delega per la riscossione di contributi sindacali). - Gli appartenenti alla Polizia di Stato hanno facoltà di rilasciare delega, esente da tassa di bollo e dalla registrazione, a favore della propria organizzazione sindacale, per la riscossione di una quota mensile dello stipendio, paga o retribuzione, per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statutari. Resta fermo il disposto di cui all'art. 70 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n.180.

La delega ha validità dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio al 31 dicembre di ogni anno e si intende tacitamente rinnovata ove non venga revocata dall'interessato entro la data del 31 ottobre. La revoca della delega va inoltrata, in forma scritta, all'amministrazione e alla organizzazione sindacale interessata.

Le trattenute operate dall'amministrazione sulle retribuzioni, in base alle deleghe presentate dalle organizzazioni sindacali, sono versate alle stesse organizzazioni secondo modalità da concordare".

Articolo 32

Permessi sindacali

1. Per l'espletamento del loro mandato, i dipendenti della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, che ricoprono cariche di dirigenti sindacali in seno agli organismi direttivi delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale ai sensi della normativa vigente, nonché i dirigenti sindacali che, pur avendone titolo, non sono collocati in distacco sindacale ai sensi dell'articolo 31, possono fruire di permessi sindacali con le modalità e nei limiti di quanto previsto dal presente articolo.
2. A decorrere dal 1 gennaio 2003 il limite massimo del monte ore annuo dei permessi sindacali retribuiti autorizzabili a favore del personale di ciascuna Forza di polizia ad ordinamento civile è determinato rispettivamente in cinquecentoventimila ore per la Polizia di Stato, in duecentoventimila ore per il Corpo di polizia penitenziaria ed in quarantottomila ore per il Corpo forestale dello Stato.
3. Alla ripartizione degli specifici monte ore annui complessivi di permessi sindacali indicati nel comma 2 tra le organizzazioni sindacali del personale rappresentative sul piano nazionale ai sensi della normativa vigente provvedono, nell'ambito rispettivamente della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, le amministrazioni di appartenenza del personale interessato, sentite le rispettive organizzazioni sindacali aventi titolo entro il 31 marzo 2003, con riferimento all'anno 2002, e successivamente entro il 31 marzo di ciascun anno. Il monte ore dei permessi sindacali in ciascuna Forza di Polizia ad ordinamento civile è ripartito tra le organizzazioni sindacali in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale, conferite dal personale alle rispettive amministrazioni, accertate per ciascuna delle citate organizzazioni sindacali alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettua la ripartizione. Per la Polizia di Stato dal numero delle deleghe deve essere sottratto quello delle revoche prodotte entro il 31 ottobre precedente ai sensi dell'art. 93⁵⁴, comma 2, della legge 1 aprile 1981, n.121. Per gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria ed al Corpo forestale dello Stato, dalla data di entrata in vigore del decreto, la delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio fino al 31 dicembre di ogni anno. La delega si intende tacitamente rinnovata ove non venga revocata dall'interessato entro la data del 31 ottobre. Dal numero delle deleghe accertate al 31 dicembre di ciascun anno deve essere sottratto quello delle revoche prodotte entro il 31 ottobre precedente. Nel periodo 1 gennaio-31 marzo, in attesa della successiva ripartizione, l'amministrazione può autorizzare in via provvisoria la fruizione di permessi sindacali nel limite del 25% del contingente previsto nell'anno precedente per ciascuna organizzazione sindacale avente titolo.
4. Oltre ai permessi sindacali di cui ai commi 2 e 3, tenuto conto della specificità delle funzioni istituzionali e della particolare organizzazione delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in favore del personale di cui al comma 1, sono concessi ulteriori permessi sindacali retribuiti, non computabili nel contingente complessivo di cui ai medesimi commi 2 e 3, esclusivamente per la Partecipazione a riunioni sindacali su convocazione dell'amministrazione.
5. I dirigenti sindacali che intendono fruire dei permessi sindacali di cui al presente articolo devono darne comunicazione scritta almeno tre giorni prima ed in casi eccezionali almeno 24 ore prima, tramite la struttura sindacale di appartenenza avente titolo. L'amministrazione autorizza il permesso sindacale salvo che non ostino eccezionali e motivate esigenze di servizio; da comunicarsi in forma scritta entro tre giorni.
6. In caso di mancato utilizzo del permesso sindacale richiesto l'organizzazione sindacale interessata provvederà a darne comunicazione al dirigente dell'ufficio di appartenenza del dipendente.
7. Tenuto conto della specificità delle funzioni istituzionali e della particolare organizzazione delle Forze di polizia ad ordinamento civile, i permessi sindacali sono autorizzati in misura pari alle ore corrispondenti al turno di servizio giornaliero secondo la durata prevista dalla programmazione settimanale e non possono superare mensilmente per ciascun dirigente sindacale nove turni giornalieri di servizio, con esclusione da tale computo dei permessi di cui al comma 4.
8. Nel limite del 50% del monte ore assegnato da ciascuna amministrazione possono essere autorizzati permessi sindacali di durata superiore al limite dei nove turni giornalieri per ciascun mese, previsti dal comma precedente, alle organizzazioni sindacali aventi titolo che ne facciano richiesta nominativa alle amministrazioni centrali entro il termine di trenta giorni antecedenti la data di decorrenza del cumulo richiesto. L'amministrazione, verificato il rispetto della percentuale prevista, autorizza il cumulo entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta.
9. I permessi sindacali di cui al presente articolo sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'amministrazione e sono retribuiti, con esclusione delle indennità e dei compensi per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni.
10. Le norme di cui al presente articolo si applicano dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

⁵⁴ - L'art.93 della legge 1 aprile 1981, n.121, è riportato alla nota n.53.

Articolo 33

Aspettative e permessi sindacali non retribuiti

1. I dipendenti della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, che ricoprono cariche in seno agli organismi direttivi delle proprie organizzazioni sindacali possono fruire di aspettative sindacali non retribuite.
2. Le richieste di aspettative sindacali di cui al comma 1 sono presentate dalle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale alle amministrazioni di appartenenza del personale interessato, le quali curano gli adempimenti istruttori, acquisendo per ciascuna richiesta nominativa il preventivo assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, ed emanano il decreto di aspettativa entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. L'assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, finalizzato esclusivamente all'accertamento dei requisiti soggettivi, è considerato acquisito qualora il Dipartimento della funzione pubblica non provveda entro venti giorni dalla data di ricezione della richiesta. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le organizzazioni sindacali comunicano la conferma di ciascuna aspettativa sindacale in atto; possono avanzare richiesta di revoca in ogni momento. La conferma annuale e la richiesta di revoca è comunicata alle amministrazioni di appartenenza del personale interessato ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, che adottano i consequenziali provvedimenti nel solo caso di revoca.
3. I dipendenti della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, di cui al comma 1 dell'articolo 32 possono usufruire, con le modalità di cui ai commi 5, 6, 7 e 8 del medesimo articolo 32, di permessi sindacali non retribuiti per la partecipazione a congressi e convegni di natura sindacale nonché alle riunioni degli organi collegiali statutari, nazionali, centrali e periferici, delle rispettive organizzazioni sindacali, oltre i rispettivi monti ore annuali di cui ai commi 2 e 3 del citato articolo 32.
4. Per il personale di cui al presente articolo i contributi figurativi previsti in base all'articolo 8⁵⁵, comma 8, della legge 23 aprile 1981, n.155, sono gli stessi previsti per la retribuzione spettante al personale in distacco sindacale retribuito.

⁵⁵ - La legge 23 aprile 1981, n.155, reca "l'adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione, e misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica"; se ne riporta l'art.8: "Art.8 (Contributi figurativi). - Ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle disposizioni in vigore è determinato sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell'anno solare in cui si collocano i predetti periodi o, nell'anno di decorrenza della pensione, nel periodo compreso sino alla data di decorrenza della pensione stessa. Dal calcolo suddetto sono escluse le retribuzioni settimanali percepite in misura ridotta per uno degli eventi che, in base alle disposizioni vigenti, danno diritto all'accredito di contribuzione figurativa o per i trattamenti di integrazione salariale.

Nei casi in cui nell'anno solare non risultino retribuzioni effettive, il valore retributivo da attribuire ai periodi riconosciuti figurativamente è determinato con riferimento all'anno solare immediatamente precedente nel quale risultino percepite retribuzioni in costanza di lavoro. Per i periodi anteriori all'iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria il valore retributivo da attribuire è determinato con riferimento alla retribuzione percepita nell'anno solare in cui ha inizio l'assicurazione.

Qualora in corrispondenza degli eventi di cui al primo comma sia richiesto il riconoscimento figurativo ad integrazione della retribuzione, la media retributiva dell'anno solare è determinata escludendo le retribuzioni settimanali percepite in misura ridotta. In tale ipotesi ciascuna settimana a retribuzione ridotta è integrata figurativamente fino a concorrenza del valore retributivo riconoscibile, in caso di totale mancanza di retribuzione, ai sensi dei precedenti commi.

I periodi di sospensione, per i quali è ammessa l'integrazione salariale, sono riconosciuti utili d'ufficio per il conseguimento del diritto alla pensione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e per la determinazione della sua misura. Per detti periodi il contributo figurativo è calcolato sulla base della retribuzione cui è riferita l'integrazione salariale.

Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione figurativa relativamente ai periodi di sospensione e di riduzione d'orario, per i quali è ammessa l'integrazione salariale, sono versate, a carico della Cassa integrazione guadagni, al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Il datore di lavoro è tenuto a fornire i dati necessari per il calcolo dei valori retributivi di cui ai precedenti commi secondo criteri e modalità stabiliti dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Per gli operai agricoli dipendenti, ai fini della determinazione dei requisiti contributivi per il diritto a pensione e per il calcolo della retribuzione annua pensionabile ciascuna settimana di contribuzione figurativa è pari a sei giornate. La retribuzione da calcolare per ciascuna giornata è quella determinata ai sensi dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n.488, per l'anno solare in cui si collocano i periodi riconosciuti figurativamente.

In deroga a quanto previsto dal primo comma del presente articolo ai lavoratori collocati in aspettativa ai sensi dell'art.31 della legge 20 maggio 1970, n.300, e successive modificazioni, le retribuzioni da riconoscere ai fini del calcolo della pensione sono commisurate alla retribuzione della categoria e qualifica professionale posseduta dall'interessato al momento del collocamento in aspettativa e di volta in volta adeguate in relazione alla dinamica salariale e di carriera della stessa categoria e qualifica. Per i lavoratori collocati in aspettativa che non abbiano regolato mediante specifiche normative interne o contrattuali il trattamento economico del personale, si prendono in considerazione ai fini predetti le retribuzioni fissate dai contratti nazionali collettivi di lavoro per gli impiegati delle imprese metalmeccaniche.

Restano ferme in materia le disposizioni dell'art.1 della legge 15 febbraio 1974, n.36, e della legge 10 marzo 1955, n.96, e successive modificazioni e integrazioni.

5. Le norme di cui al presente articolo si applicano dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 34

Adempimenti delle amministrazioni - Responsabilità

1. Ai fini dell'accertamento delle deleghe per la riscossione del contributo sindacale di cui al comma 2 dell'articolo 31 ed al comma 3 dell'articolo 32, le amministrazioni centrali forniscono alle rispettive organizzazioni sindacali nazionali i dati riferiti alle predette deleghe e le incontrano per la certificazione dei dati e per la sottoscrizione della relativa documentazione. Ai fini della consistenza associativa vengono conteggiate esclusivamente le deleghe per un contributo sindacale non inferiore allo 0,50% dello stipendio. Ove dovessero essere riscontrati errori od omissioni in base ai dati in proprio possesso, le organizzazioni sindacali provvedono a documentare le richieste di rettifica in un apposito incontro con le predette amministrazioni centrali, nel corso del quale si procede all'esame della documentazione presentata ed alla conseguente rettifica della relativa documentazione nel caso di riscontro positivo della richiesta. Le amministrazioni centrali inviano, entro il 31 marzo di ciascun anno, i dati complessivi relativi alle deleghe per la riscossione del contributo sindacale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, utilizzando modelli e procedure informatizzate, anche elettroniche ed a lettura ottica, predisposti dal medesimo Dipartimento della funzione pubblica.

2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, per la Polizia di Stato dal numero delle deleghe deve essere sottratto quello delle revoche prodotte entro il 31 ottobre precedente ai sensi dell'art. 93⁵⁶, secondo comma della legge 1 aprile 1981, n.121. Per gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria ed al Corpo forestale dello Stato, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio fino al 31 dicembre di ogni anno. La delega si intende tacitamente rinnovata ove non venga revocata dall'interessato entro la data del 31 ottobre. Dal numero delle deleghe accertate al 31 dicembre di ciascun anno deve essere sottratto quello delle revoche prodotte entro il 31 ottobre precedente.

3. Le Organizzazioni sindacali depositano presso ciascuna amministrazione un modello di delega per la riscossione del contributo sindacale e uno per la revoca. Le deleghe hanno efficacia, ai fini associativi e contabili, dal primo giorno del mese successivo a quello della data del timbro di accettazione apposto sulla delega dall'ufficio ricevente.

4. In attuazione dell'art.43⁵⁷, commi 8 e 9, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n.165, è istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica un comitato paritetico al quale partecipano le organizzazioni sindacali

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per il trasferimento dei contributi figurativi ad altri enti previdenziali per richieste presentate dai lavoratori dopo l'entrata in vigore della presente legge".

⁵⁶ - L'art.93 della legge 1 aprile 1981, n.121, è riportato alla nota n.53.

⁵⁷ - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, reca "norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; se ne trascrive l'art. 43: "Art.43 (Rappresentatività sindacale ai fini della contrattazione collettiva). (Art.47-bis del decreto legislativo n.29 del 1993, aggiunto dall'art.7 del decreto legislativo n.396 del 1997, modificato dall'art. 44, comma 4 del decreto legislativo n.80 del 1998; art. 44, comma 7 del decreto legislativo n.80 del 1998, come modificato dall'art.22, comma 4 del decreto legislativo n.387 del 1998). - 1. L'ARAN ammette alla contrattazione collettiva nazionale le organizzazioni sindacali che abbiano nel comparto o nell'area una rappresentatività non inferiore al 5 per cento, considerando a tal fine la media tra il dato associativo e il dato elettorale. Il dato associativo è espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato. Il dato elettorale è espresso dalla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle rappresentanze unitarie del personale, rispetto al totale dei voti espressi nell'ambito considerato.

2. Alla contrattazione collettiva nazionale per il relativo comparto o area partecipano altresì le confederazioni alle quali le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva ai sensi del comma 1 siano affiliate.

3. L'ARAN sottoscrive i contratti collettivi verificando previamente, sulla base della rappresentatività accertata per l'ammissione alle trattative ai sensi del comma 1, che le organizzazioni sindacali che aderiscono all'ipotesi di accordo rappresentino nel loro complesso almeno il 51 per cento come media tra dato associativo e dato elettorale nel comparto o nell'area contrattuale, o almeno il 60 per cento del dato elettorale nel medesimo ambito.

4. L'ARAN ammette alla contrattazione collettiva per la stipulazione degli accordi o contratti collettivi che definiscono o modificano i comparti o le aree o che regolano istituti comuni a tutte le pubbliche amministrazioni o riguardanti più comparti, le confederazioni sindacali alle quali, in almeno due comparti o due aree contrattuali, siano affiliate organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi del comma 1.

5. I soggetti e le procedure della contrattazione collettiva integrativa sono disciplinati, in conformità all'art.40, comma 3, dai contratti collettivi nazionali, fermo restando quanto previsto dall'art.42, comma 7, per gli organismi di rappresentanza unitaria del personale.

6. Agli effetti dell'accordo tra l'ARAN e le confederazioni sindacali rappresentative, previsto dall'art.50, comma 1, e dei contratti collettivi che regolano la materia, le confederazioni e le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva nazionale ai sensi dei commi precedenti, hanno titolo ai permessi, aspettative e distacchi sindacali, in quota proporzionale alla loro rappresentatività ai sensi del comma 1, tenendo conto anche della diffusione territoriale e della consistenza delle strutture

delle Forze di Polizia ad ordinamento civile rappresentative sul piano nazionale, che delibera anche sulle contestazioni relative alla rilevazione delle deleghe qualora permangano valutazioni difformi con le singole amministrazioni.

5. Entro il 31 maggio di ciascun anno, le amministrazioni di appartenenza del personale interessato, utilizzando modelli di rilevazione e procedure informatizzate, anche elettroniche ed a lettura ottica, predisposti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica e per sindacato del personale che ha fruito di distacchi e aspettative sindacali nell'anno precedente.

6. Entro la stessa data del 31 maggio di ciascun anno, le stesse amministrazioni utilizzando i modelli e le procedure informatizzate indicate nel comma 2, sono tenute a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica e sindacato, del personale dipendente che ha fruito dei permessi sindacali nell'anno precedente con l'indicazione per ciascun nominativo del numero complessivo dei giorni e delle ore. Il Dipartimento della funzione pubblica verifica il rispetto dei limiti previsti dal presente decreto.

7. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica può disporre ispezioni nei confronti delle amministrazioni che non ottemperino tempestivamente agli obblighi indicati nei commi 1, 5 e 6 e può fissare un termine per l'adempimento. In caso di ulteriore inerzia, il Dipartimento della funzione pubblica non fornisce ulteriori assenti preventivi richiesti dalle stesse amministrazioni ai sensi dell'articolo 31, comma 3, e dell'articolo 33, comma 2. Dell'inadempimento risponde, comunque, il funzionario responsabile del procedimento appositamente nominato dall'amministrazione competente ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.241⁵⁸.

8. I dati riepilogativi degli elenchi di cui ai commi 5 e 6, distinti per amministrazioni di appartenenza del personale interessato, per sindacato, per qualifica e per sesso, sono pubblicati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica in allegato alla relazione annuale sullo stato della Pubblica amministrazione, da presentare al Parlamento ai sensi dell'articolo 16⁵⁹ della legge 29 marzo 1983, n.93.

organizzative nel comparto o nell'area.

7. La raccolta dei dati sui voti e sulle deleghe è assicurata dall'ARAN. I dati relativi alle deleghe rilasciate a ciascuna amministrazione nell'anno considerato sono rilevati e trasmessi all'ARAN non oltre il 31 marzo dell'anno successivo dalle pubbliche amministrazioni, controfirmati da un rappresentante dell'organizzazione sindacale interessata, con modalità che garantiscano la riservatezza delle informazioni. Le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di indicare il funzionario responsabile della rilevazione e della trasmissione dei dati. Per il controllo sulle procedure elettorali e per la raccolta dei dati relativi alle deleghe l'ARAN si avvale, sulla base di apposite convenzioni, della collaborazione del Dipartimento della funzione pubblica, del Ministero del lavoro, delle istanze rappresentative o associative delle pubbliche amministrazioni.

8. Per garantire modalità di rilevazione certe ed obiettive, per la certificazione dei dati e per la risoluzione delle eventuali controversie è istituito presso l'ARAN un comitato paritetico, che può essere articolato per comparti, al quale partecipano le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva nazionale.

9. Il comitato procede alla verifica dei dati relativi ai voti ed alle deleghe. Può deliberare che non siano prese in considerazione, ai fini della misurazione del dato associativo, le deleghe a favore di organizzazioni sindacali che richiedano ai lavoratori un contributo economico inferiore di più della metà rispetto a quello mediamente richiesto dalle organizzazioni sindacali del comparto o dell'area.

10. Il comitato delibera sulle contestazioni relative alla rilevazione dei voti e delle deleghe. Qualora vi sia dissenso, e in ogni caso quando la contestazione sia avanzata da un soggetto sindacale non rappresentato nel comitato, la deliberazione è adottata su conforme parere del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro - CNEL, che lo emana entro quindici giorni dalla richiesta. La richiesta di parere è trasmessa dal comitato al Ministro per la funzione pubblica, che provvede a presentarla al CNEL entro cinque giorni dalla ricezione.

11. Ai fini delle deliberazioni, l'ARAN e le organizzazioni sindacali rappresentate nel comitato votano separatamente e il voto delle seconde è espresso dalla maggioranza dei rappresentanti presenti.

12. A tutte le organizzazioni sindacali vengono garantite adeguate forme di informazione e di accesso ai dati, nel rispetto della legislazione sulla riservatezza delle informazioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n.675, e successive disposizioni correttive ed integrative.

13. Ai sindacati delle minoranze linguistiche della provincia di Bolzano e delle regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia, riconosciuti rappresentativi agli effetti di speciali disposizioni di legge regionale e provinciale o di attuazione degli Statuti, spettano, eventualmente anche con forme di rappresentanza in comune, i medesimi diritti, poteri e prerogative, previsti per le organizzazioni sindacali considerate rappresentative in base al presente decreto. Per le organizzazioni sindacali che organizzano anche lavoratori delle minoranze linguistiche della provincia di Bolzano e della regione della Val d'Aosta, i criteri per la determinazione della rappresentatività si riferiscono esclusivamente ai rispettivi ambiti territoriali e ai dipendenti ivi impiegati".

⁵⁸ - La legge 7 agosto 1990, n.241, reca "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".

⁵⁹ - La legge 29 marzo 1983, n.93, è la "legge quadro sul pubblico impiego"; se ne riporta l'art.16: "Art.16 (Relazione al Parlamento). - Nella relazione al Parlamento di cui all'art.30 della legge 28 ottobre 1970, n.775, si riferisce anche circa l'attuazione degli accordi, la produttività, le disfunzioni, i tempi e i costi dell'azione amministrativa, il confronto con i rapporti di lavoro nel settore privato, e si avanzano eventuali proposte. In ogni caso il Governo riferisce alle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sui contenuti di ogni ipotesi di accordo sindacale entro

9. I dirigenti che dispongono o consentono l'utilizzazione di distacchi, aspettative e permessi sindacali in violazione della normativa vigente sono responsabili personalmente.

10. Le norme del presente articolo si applicano dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 35

Federazioni sindacali

1. Qualora due o più organizzazioni sindacali diano vita ad aggregazioni associative comunque denominate, l'amministrazione, a seguito della comunicazione dei relativi atti costitutivi, degli Statuti, della sede legale e della persona incaricata di rappresentare l'aggregazione associativa, attribuisce un codice meccanografico per l'accreditamento delle deleghe per la riscossione dei contributi sindacali.

2. Ai fini della misurazione della consistenza associativa delle aggregazioni di cui al comma 1, si conteggiano esclusivamente le deleghe confluite nel relativo codice alla data del 31 dicembre di ciascun anno. Per la Polizia di Stato dal numero delle deleghe deve essere sottratto quello delle revoche prodotte entro il 31 ottobre precedente, ai sensi dell'art.93⁶⁰, secondo comma, della legge 1 aprile 1981, n.121. Per gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria ed al Corpo forestale dello Stato, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio fino al 31 dicembre di ogni anno. La delega si intende tacitamente rinnovata ove non venga revocata dall'interessato entro la data del 31 ottobre. Dal numero delle deleghe accertate al 31 dicembre di ciascun anno deve essere sottratto quello delle revoche prodotte entro il 31 ottobre precedente.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche alle aggregazioni associative costituite prima della data di entrata in vigore del presente decreto che, in prima applicazione, devono definire i relativi adempimenti entro il 31 ottobre 2002.

Articolo 36

Tutela dei dirigenti sindacali

1. Nell'ambito della stessa sede di servizio, i trasferimenti in uffici diversi da quelli di appartenenza del segretario nazionale, regionale e provinciale delle organizzazioni sindacali delle Forze di Polizia ad ordinamento civile rappresentative sul piano nazionale, possono essere effettuati previo nulla osta dell'organizzazione sindacale di appartenenza.

2. Il dirigente che riprende servizio al termine del distacco o aspettativa sindacale può, a domanda, essere trasferito con precedenza rispetto agli altri richiedenti in altra sede dalla propria amministrazione, quando dimostri di aver svolto attività sindacale e di aver avuto domicilio negli ultimi due anni nella sede richiesta e nel caso non abbia nel frattempo conseguito promozioni ad altro ruolo a seguito di concorso.

3. Il dirigente di cui al comma 1 non può essere discriminato per l'attività in precedenza svolta quale dirigente sindacale, né può essere assegnato ad attività che facciano sorgere conflitti di interesse con la stessa.

4. I dirigenti sindacali, nell'esercizio delle loro funzioni e in occasione dei lavori di commissioni previste dal presente decreto o dagli accordi nazionali di amministrazione, non sono soggetti ai doveri derivanti dalla subordinazione gerarchica prevista da leggi o regolamenti.

5. Sono fatte salve le previsioni dell'articolo 32⁶¹ del primo quadriennio normativo Polizia.

trenta giorni dalla formulazione.

La relazione è allegata alla relazione previsionale e programmatica di cui all'art.15 della legge 5 agosto 1978, n.468.

Nell'anno antecedente a quello di entrata in vigore della nuova normativa, la relazione previsionale e programmatica di cui al comma precedente è accompagnata da una apposita relazione programmatica di settore riguardante gli accordi in via di stipulazione".

⁶⁰ - L'art.93 della legge 1 aprile 1981, n.121, è riportato alla nota n.53.

⁶¹ - Si riporta l'art.3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n.395: "Art.32 (Tutela dei dirigenti sindacali). -

1. I trasferimenti ad ufficio con sede in un comune diverso di appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria ed al Corpo forestale dello Stato, che ricoprono cariche di dirigenti sindacali in seno agli organismi direttivi previsti dagli statuti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, possono essere effettuati previo nulla osta delle organizzazioni sindacali di appartenenza.

2. Per il personale della Polizia di Stato si applicano i commi quarto e quinto dell'art.88 della legge 1 aprile 1981, n.121, come modificati ed integrati dall'art.5 del decreto-legge 21 settembre 1987, n.387, convertito dalla legge 20 novembre 1987, n.472.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano sino alla fine dell'anno successivo alla data di cessazione del mandato sindacale.

4. Dei procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei soggetti indicati nei commi 1 e 2 appartenenti alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale è data comunicazione, in occasione della notifica della contestazione degli addebiti, all'Amministrazione centrale per le valutazioni di competenza ed anche al fine di un monitoraggio dell'andamento complessivo di tali procedure disciplinari. La comunicazione è inviata dall'Amministrazione centrale alla

Articolo 37

Buono-pasto

1. Il buono pasto giornaliero di cui l'articolo 35⁶² del secondo quadriennio normativo Polizia è fissato nell'importo di euro 4,65.

Articolo 38

Asili nido

1. Nell'ambito delle attività assistenziali nei confronti del personale e nei limiti degli stanziamenti relativi ai capitoli ad esse inerenti l'amministrazione, in luogo della istituzione di asili nido, può concedere il rimborso, anche parziale, delle rette relative alle spese sostenute dai dipendenti per i figli a carico, secondo modalità e criteri da concordare con le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale.

2. A decorrere dall'anno 2002 sono assegnati complessivamente per le finalità di cui al comma 1 euro 1,5 milioni annui.

3. La ripartizione della somma indicata al comma 2 viene effettuata in proporzione alla consistenza numerica del personale in servizio, alla data del 31 dicembre 2000, presso ciascuna Forza di polizia.

Articolo 39

Tutela assicurativa

1. A decorrere dal 1 gennaio 2002, ai fini della stipula di convenzioni da destinare alla copertura della responsabilità civile ed amministrativa per gli eventi dannosi non dolosi causati a terzi dal personale delle forze di polizia nello svolgimento della propria attività istituzionale, la somma di cui all'articolo 16, comma 4, della legge finanziaria 2002 è ripartita, per le Forze di polizia ad ordinamento civile, come segue:

- a) Polizia di Stato, euro 330.000,00;
- b) Polizia penitenziaria, euro 130.000,00;
- c) Corpo forestale dello Stato, euro 20.000,00.

Articolo 40

Tutela legale

1. Fermo restando il disposto dell'articolo 32⁶³ della legge 22 maggio 1975, n.152, agli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria indagati per fatti inerenti al servizio, che intendono avvalersi di un libero professionista di fiducia, può essere anticipata, a richiesta dell'interessato, la somma di euro 2500,00 per le spese legali, salvo rivalsa se al termine del procedimento viene accertata la responsabilità del dipendente a titolo di dolo.

TITOLO III

FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE

Omissis

segreteria nazionale della organizzazione sindacale interessata".

⁶² - Si riporta il testo dell'art.35 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n.254: "Art.35 (Buono-pasto). - 1. Qualora ricorrano le condizioni previste dall'art.2, comma 1, della legge 18 maggio, 1989, n.203, nelle fattispecie disciplinate dall'art.1, comma 1, lettera b), della stessa legge, allorché si provvede ricorrendo ad esercizi privati. L'onere a carico dell'Amministrazione è elevato, ove inferiore, a L. 9.000 a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Le Amministrazioni, nelle condizioni previste dal comma precedente, possono anche provvedere tramite la concessione di un buono-pasto giornaliero dell'importo di L. 9.000.

3. L'onere derivante dai commi 1 e 2 va contenuto nei limiti degli stanziamenti iscritti nei competenti capitoli di bilancio".

⁶³ - La legge 22 maggio 1975, n.152, reca "disposizioni a tutela dell'ordine pubblico"; se ne riporta l'art.32: "Art.32. - Nei procedimenti a carico di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o dei militari in servizio di pubblica sicurezza per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, la difesa può essere assunta a richiesta dell'interessato dall'Avvocatura dello Stato o da libero professionista di fiducia dell'interessato medesimo. In questo secondo caso le spese di difesa sono a carico del Ministero dell'interno salva rivalsa se vi è responsabilità dell'imputato per fatto doloso.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano a favore di qualsiasi persona che, legalmente richiesta dall'appartenente alle forze di polizia, gli presti assistenza".

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 64

Proroga di efficacia di norme

1. Al personale di cui ai titoli II e III continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente decreto, le norme previste dai precedenti provvedimenti di accordo e concertazione.

Articolo 65

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in milioni di euro 484,80 per il 2002 ed in milioni di euro 876,33 a decorrere dal 2003, si provvede con utilizzo delle autorizzazioni di spesa previste dall'articolo 16⁶⁴, commi 2 e 4, della legge 28 dicembre 2001, n.448, per gli anni 2002-2004, iscritte sul Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, ivi compreso il personale militare e quello dei Corpi di polizia dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni medesimi.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 giugno 2002

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Frattoni, Ministro per la funzione pubblica
Scajola, Ministro dell'interno
Martino, Ministro della difesa
Castelli, Ministro della giustizia
Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 2002
Ministeri istituzionali, registro n.9, foglio n.133

⁶⁴ - Il testo dell'art.16 della legge 28 dicembre 2001, n.448, è riportato nella nota n.30.



Decreto del Presidente della Repubblica 16 Marzo 1999, n. 254

Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999

TITOLO I

FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (POLIZIA DI STATO, CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA E CORPO FORESTALE DELLO STATO)

Art. 1 (Area di applicazione e durata)

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.195, il presente decreto si applica al personale dei ruoli della Polizia di Stato, del Corpo della Polizia Penitenziaria e del Corpo Forestale dello Stato, con esclusione dei rispettivi dirigenti, e del personale ausiliario di leva.
2. Il presente decreto concerne il periodo 1° gennaio 1998 - 31 dicembre 2001 per la parte normativa ed è valido dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1999 per la parte economica e relativi effetti.
3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente decreto, al personale di cui al comma 1 è corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai livelli retributivi tabellari vigenti, inclusa l'indennità integrativa speciale. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo è pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 195 del 1995.

Art. 2 (Nuovi stipendi)

1. Gli stipendi stabiliti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359, sono incrementati a regime, delle seguenti misure mensili lorde:

Livello IV	Lire 68.000
Livello V	Lire 71.000
Livello VI	Lire 77.000
Livello VI-bis	Lire 80.500
Livello VII	Lire 83.000
Livello VII-bis	Lire 86.500
Livello VIII	Lire 90.000
Livello IX	Lire 101.000

2. Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 1° agosto 1999.
3. Dal 1° ottobre 1998 al 31 luglio 1999 competono i seguenti aumenti stipendiali mensili lordi:



Decreto del Presidente della Repubblica 16 Marzo 1999, n. 254

Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999

Livello IV	Lire 37.000
Livello V	Lire 39.000
Livello VI	Lire 42.000
Livello VI-bis	Lire 43.500
Livello VII	Lire 45.000
Livello VII-bis	Lire 47.000
Livello VIII	Lire 49.000
Livello IX	Lire 55.000

4. Gli aumenti di cui al comma 3 hanno effetto fino alla data del conseguimento di quello successivo.
5. I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime, derivanti dall'applicazione dei precedenti commi sono:

Livello IV	Lire 13.519.000
Livello V	Lire 14.773.000
Livello VI	Lire 16.371.000
Livello VI-bis	Lire 17.623.500
Livello VII	Lire 18.875.000
Livello VII-bis	Lire 20.263.000
Livello VIII	Lire 21.651.000
Livello IX	Lire 24.851.000

6. Gli importi stabiliti dal presente articolo assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10.05.1996, n. 359.

Art. 3 (Effetti dei nuovi stipendi)

1. Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relative contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.
2. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto, riguardante il biennio 1998-1999, sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti dal medesimo provvedimento, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti dell'indennità di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
3. Ai fini della corresponsione dei nuovi stipendi derivanti dall'applicazione del presente decreto si applica l'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
4. Gli aumenti e i valori stipendiali di cui all'articolo 2 hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario a decorrere dal 31 dicembre 1999.

Art. 4 (Indennità pensionabile)

1. Le misure dell'indennità di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1984, n. 69, e successive modificazioni ed integrazioni, sono rideterminate a decorrere dalle date di seguito indicate nei seguenti nuovi importi mensili lordi:



Segreteria Nazionale
Ufficio Studi



Decreto del Presidente della Repubblica 16 Marzo 1999, n. 254

Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999

a) dal 1° settembre 1998

Vice Questore Aggiunto e qualifiche equiparate	Lire 1.128.000
Commissario Capo e qualifiche equiparate	Lire 1.103.000
Commissario e qualifiche equiparate	Lire 1.088.000
Vice Commissario e qualifiche equiparate	Lire 1.051.000
Ispettore Superiore SUPS e qualifiche equiparate	Lire 1.071.000
Ispettore Capo e qualifiche equiparate	Lire 1.021.000
Ispettore e qualifiche equiparate	Lire 985.000
Vice Ispettore e qualifiche equiparate	Lire 942.000
Sovrintendente Capo e qualifiche equiparate	Lire 980.000
Sovrintendente e qualifiche equiparate	Lire 913.000
Vice Sovrintendente e qualifiche equiparate	Lire 908.000
Assistente Capo e qualifiche equiparate	Lire 805.000
Assistente e qualifiche equiparate	Lire 725.000
Agente Scelto e qualifiche equiparate	Lire 660.000
Agente e qualifiche equiparate	Lire 604.000

b) dal 1° ottobre 1999

Vice Questore Aggiunto e qualifiche equiparate	Lire 1.145.000
Commissario Capo e qualifiche equiparate	Lire 1.120.000
Commissario e qualifiche equiparate	Lire 1.104.000
Vice Commissario e qualifiche equiparate	Lire 1.067.000
Ispettore Superiore SUPS e qualifiche equiparate	Lire 1.087.000
Ispettore Capo e qualifiche equiparate	Lire 1.037.000
Ispettore e qualifiche equiparate	Lire 1.000.000
Vice Ispettore e qualifiche equiparate	Lire 956.000
Sovrintendente Capo e qualifiche equiparate	Lire 995.000
Sovrintendente e qualifiche equiparate	Lire 927.000
Vice Sovrintendente e qualifiche equiparate	Lire 922.000
Assistente Capo e qualifiche equiparate	Lire 818.000
Assistente e qualifiche equiparate	Lire 736.000
Agente Scelto e qualifiche equiparate	Lire 670.000
Agente e qualifiche equiparate	Lire 614.000

c) dal 1° ottobre 1999

Vice Questore Aggiunto e qualifiche equiparate	Lire 1.162.000
Commissario Capo e qualifiche equiparate	Lire 1.140.000



Segreteria Nazionale
Ufficio Studi



Decreto del Presidente della Repubblica 16 Marzo 1999, n. 254

Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999

Commissario e qualifiche equiparate	Lire 1.130.000
Vice Commissario e qualifiche equiparate	Lire 1.083.000
Ispettore Superiore SUPS e qualifiche equiparate	Lire 1.103.000
Ispettore Capo e qualifiche equiparate	Lire 1.053.000
Ispettore e qualifiche equiparate	Lire 1.015.000
Vice Ispettore e qualifiche equiparate	Lire 976.000
Sovrintendente Capo e qualifiche equiparate	Lire 1.010.000
Sovrintendente e qualifiche equiparate	Lire 941.000
Vice Sovrintendente e qualifiche equiparate	Lire 936.000
Assistente Capo e qualifiche equiparate	Lire 829.000
Assistente e qualifiche equiparate	Lire 747.000
Agente Scelto e qualifiche equiparate	Lire 680.000
Agente e qualifiche equiparate	Lire 622.000

2. Dal 1° settembre 1998, è soppresso l'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395.

Art. 5 (Assegno funzionale)

1. L'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1990, n. 147, nelle misure derivanti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 359 del 1996, è fissato nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:

QUALIFICHE	19 ANNI	29 ANNI
Agente e qualifiche equiparate	Lire 1.365.000	Lire 1.785.000
Agente Scelto e qualifiche equiparate	Lire 1.365.000	Lire 1.785.000
Assistente e qualifiche equiparate	Lire 1.365.000	Lire 1.785.000
Assistente Capo e qualifiche equiparate	Lire 1.365.000	Lire 1.785.000
Vice Sovrintendente e qualifiche equiparate	Lire 1.785.000	Lire 2.625.000
Sovrintendente e qualifiche equiparate	Lire 1.785.000	Lire 2.625.000
Sovrintendente Capo e qualifiche equiparate	Lire 1.785.000	Lire 2.625.000
Vice Ispettore e qualifiche equiparate	Lire 1.820.000	Lire 2.675.000
Ispettore e qualifiche equiparate	Lire 1.820.000	Lire 2.675.000
Ispettore Capo e qualifiche equiparate	Lire 1.820.000	Lire 2.675.000
Ispettore Superiore SUPS e qualifiche equiparate	Lire 1.820.000	Lire 2.675.000

2. Per gli appartenenti al ruolo dei commissari o qualifiche equiparate della Polizia di Stato, per gli ufficiali del disciolto Corpo degli Agenti di custodia e per gli ufficiali del Corpo Forestale dello Stato, provenienti da ruoli inferiori, l'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, nelle misure derivanti



Segreteria Nazionale
Ufficio Studi



Decreto del Presidente della Repubblica 16 Marzo 1999, n. 254

Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999

dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 359 del 1996, è fissato nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:

QUALIFICHE	19 ANNI	29 ANNI
Vice Commissario e qualifiche equiparate	Lire 2.205.000	Lire 2.835.000
Commissario e qualifiche equiparate	Lire 2.205.000	Lire 2.835.000
Commissario Capo e qualifiche equiparate	Lire 2.940.000	Lire 4.725.000
Vice Questore Aggiunto e qualifiche equiparate	Lire 3.360.000	Lire 4.725.000

3. Per l'attribuzione dell'assegno funzionale al personale di cui ai commi 1 e 2, la valutazione dei requisiti prescritti è riferita al biennio precedente alla data di maturazione della prevista anzianità, escludendo dal computo gli anni compresi nel periodo suddetto in cui il dipendente abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della deplorazione o un giudizio complessivo inferiore a buono.

Art. 6 (Trattamento di missione)

1. Il personale che, comandato in missione fuori dalla sede di servizio, utilizzi il mezzo aereo o il mezzo proprio senza la prevista autorizzazione, è rimborsato di una somma nel limite del costo del biglietto ferroviario per la classe consentita a tariffa d'uso.
2. Il trattamento economico di missione previsto dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836 e successive modificazioni compete al personale chiamato a comparire, quale indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, dinanzi ad organi della magistratura ordinaria, militare o contabile solo alla conclusione del procedimento ed esclusivamente allorché l'interessato sia stato prosciolto o assolto in via definitiva. Si continua ad applicare l'articolo 116 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per i procedimenti di fronte ai consigli o commissioni di disciplina o inchiesta.
3. Al personale inviato in servizio fuori sede compete, limitatamente alla durata del viaggio, l'indennità oraria di missione maggiorata di lire 2.500 per ogni ora, a condizione che il personale stesso sia impiegato oltre la durata del turno giornaliero.
Tale maggiorazione non è cumulabile con il compenso per lavoro straordinario. La spesa derivante dall'incremento deve essere contenuta dalle singole, Amministrazioni negli ordinari stanziamenti di bilancio.
4. In caso di missioni di durata superiore a trenta giorni connesse con particolari attività di servizio di carattere operativo che coinvolgano più unità di personale, l'Amministrazione ove lo ritenga più conveniente e comunque con costi non superiori al rimborso medio delle spese di pernottamento degli eventuali fruitori, ha facoltà di locare con oneri, compresi quelli per gestione e consumi, a carico dei relativi capitoli, appartamenti ammobiliati da reperire sul libero mercato da concedere al personale interessato, in luogo della sistemazione alberghiera e con riduzione del trattamento di missione per fruizione di alloggio gratuito secondo le normative in vigore. Al predetto personale le spese per il vitto sono rimborsate secondo le disposizioni vigenti.
5. Nei casi di missione continuativa nella medesima località di durata superiore a sei giorni è consentito il rimborso delle spese per il pernottamento in residenza turistico-alberghiera, purché non risulti economicamente più oneroso rispetto al costo medio della categoria alberghiera consentita nella località stessa.



COISP - COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA



Segreteria Nazionale
Ufficio Studi





Decreto del Presidente della Repubblica 16 Marzo 1999, n. 254

Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999

6. Al personale in trasferta che per ragioni di servizio comprovate all'Amministrazione non possa consumare i pasti, ove ne maturi il diritto ai sensi della vigente normativa, compete un rimborso pari al 50% del limite vigente, ferma restando la misura del 40% della diaria di trasferta.
7. Al personale inviato in missione è anticipata, a richiesta dell'interessato, una somma pari all'intero importo delle spese di viaggio e pernottamento, nel limite del costo medio della categoria consentita, nonché l'85% delle presumibili spese di vitto.
8. La località di abituale dimora può essere considerata la sede di partenza e di rientro dalla missione, ove richiesto dal personale e non più oneroso per l'Amministrazione.
9. Restano ferme le altre disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 147 del 1990, all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995 e all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 359 del 1996.

Art. 7 (Assegnazione temporanea)

1. L'Amministrazione, valutate le esigenze di servizio, può concedere al personale che ne abbia fatto domanda, per gravissimi motivi di carattere familiare o personale, adeguatamente documentati, l'assegnazione anche in sovrannumero all'organico in altra sede di servizio per un periodo non superiore a sessanta giorni, rinnovabile.
2. L'assegnazione non comporta la corresponsione degli emolumenti, indennità e rimborsi comunque previsti per il servizio fuori sede.
3. Annualmente le Amministrazioni comunicano il numero delle assegnazioni temporanee e dei relativi rinnovi alle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale.

Art. 8 (Trattamento economico di trasferimento)

1. L'Amministrazione ove non disponga di mezzi idonei ad effettuare il trasporto dei mobili e delle masserizie dei dipendenti trasferiti d'ufficio, previsto dall'articolo 19, comma 8 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, provvede a stipulare entro il 31 dicembre 1999 convenzioni con trasportatori privati anche oltre i limiti stabiliti dal comma 1 del medesimo articolo.
2. A decorrere dal 1° gennaio 1999 il personale trasferito d'autorità, ove sussista l'alloggio di servizio, ne abbia titolo in relazione all'incarico ricoperto ed abbia presentato domanda, ove prevista, per ottenerlo, può richiedere, dietro presentazione di formale contratto di locazione o di fattura quietanzata, il rimborso del canone dell'alloggio per un importo massimo di L. 1.500.000 mensili, fino all'assegnazione dell'alloggio di servizio e, comunque per un periodo non superiore a tre mesi. In tali casi il trattamento economico previsto dalla legge 10 marzo 1987, n. 100, è ridotto ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della stessa legge.
3. Nelle stesse condizioni indicate al comma 2 il personale ha facoltà di optare per la riduzione dell'importo mensile ivi previsto in relazione alla elevazione proporzionale dei mesi di durata del beneficio e comunque non oltre i sei mesi.
4. L'onere derivante dai commi 1, 2 e 3 va contenuto nei limiti degli stanziamenti iscritti nei competenti capitoli di bilancio.
5. A decorrere dal 1° luglio 1999, al personale con famiglia a carico trasferito d'autorità che non fruisca dell'alloggio di servizio o che, comunque, non benefici di alloggi forniti dall'Amministrazione, è dovuta in un'unica soluzione, all'atto del trasferimento del nucleo familiare nella nuova sede di servizio, o nelle località viciniori consentite, un'indennità di L. 1.500.000.



Segreteria Nazionale
Ufficio Studi



Decreto del Presidente della Repubblica 16 Marzo 1999, n. 254

Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999

Art. 9 (Specializzazioni)

1. L'istituzione di nuove specializzazioni può essere proposta anche in sede di accordo nazionale quadro.

Art. 10 (Presenza qualificata)

1. L'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, è soppresso.
2. Lo stanziamento relativo alla corresponsione dell'indennità di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 359 del 1996, di cui resta ferma la misura, diviso pro-quota per singola Amministrazione, confluisce nel fondo di cui all'articolo 14 ed è gestito secondo le modalità definite dall'articolo 23, comma 5, lettera a), del presente decreto.

Art. 11 (Servizi esterni ed ordine pubblico in sede)

1. A decorrere dal 1° giugno 1999 il compenso giornaliero di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, è esteso al personale delle forze di polizia ad ordinamento civile che eserciti precipuamente attività di tutela, scorta, traduzione, vigilanza, lotta alla criminalità, nonché tutela della normativa in materia di poste e comunicazioni, impiegato in turni e sulla base di ordini formali di servizio svolti all'esterno degli uffici o presso enti e strutture di terzi.
2. A decorrere dal 1° gennaio 1999 le misure dell'indennità di ordine pubblico in sede di cui all'articolo 5 della legge 27 maggio 1977, n. 284, come rideterminate dall'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 505, e dall'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, sono incrementate di lire 1.000 lorde per ogni turno.

Art. 12 (Indennità di presenza notturna e festiva)

1. A decorrere dal 30 novembre 1999, al personale impiegato in turno di servizio che si effettua tra le ore 22 e le ore 6, l'indennità di cui al comma 1 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 359 del 1996 è rideterminata nella misura lorda di lire 3.000 per ciascuna ora.
2. A decorrere dal 1° gennaio 1999, al personale chiamato a prestare servizio in attività di istituto nei giorni di Natale, 26 dicembre, Capodanno, Pasqua, lunedì di Pasqua, 1° maggio e Ferragosto, il compenso di cui al comma 3 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 359 del 1996, in luogo dell'indennità festiva di cui al comma 2 del Predetto articolo, è rideterminato nella misura lorda di lire 63.000.

Art. 13 (Indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco e relative indennità supplementari)

1. Il personale destinatario dell'indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco e relative indennità supplementari, che sia transitato al ruolo superiore e, a parità di impiego, si trovi nella condizione di avere diritto ad un'indennità di misura inferiore a quella di cui sia già provvisto, conserva il trattamento in godimento.
2. Le indennità di cui all'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n.78, e successive modificazioni, competono dal 1° gennaio 1999 anche al personale di cui all'articolo 1, comma 1, che si trovi nelle condizioni d'impiego previste dal medesimo articolo 9, e sono cumulabili nelle misure del 50% con ogni indennità accessoria, compresa l'indennità pensionabile.



Segreteria Nazionale
Ufficio Studi



Decreto del Presidente della Repubblica 16 Marzo 1999, n. 254

Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999

3. Per il personale della Polizia di Stato, del Corpo della Polizia Penitenziaria e del Corpo Forestale dello Stato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1995 e successive modificazioni, secondo le modalità e nelle misure ivi stabilite.

Art. 14 (Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali)

1. Per ogni Forza di polizia ad ordinamento civile è costituito un Fondo unico per l'efficienza dei servizi istituzionali alimentato dalle seguenti risorse economiche:
 - a) la relativa quota di pertinenza dello stanziamento dello 0,8 per cento di cui all'articolo 2, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 449;
 - b) i risparmi di spesa e di gestione nelle misure e nei limiti previsti dall'articolo 43, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
 - c) le risorse provenienti da specifiche disposizioni normative che destinano risparmi per promuovere miglioramenti nell'efficienza dei servizi;
 - d) gli importi derivanti dalla riduzione, pari all'1% per il 1999, al 2% per il 2000 e al 3% per il 2001, degli stanziamenti relativi ai compensi per lavoro straordinario previsti negli appositi capitoli di bilancio;
 - e) l'importo pro-quota di cui al comma 2 dell'articolo 10.

Art. 15 (Utilizzazione del fondo)

1. Il Fondo di cui all'articolo 14 è finalizzato da ogni singola Amministrazione al raggiungimento di qualificati obiettivi ed a promuovere reali e significativi miglioramenti dell'efficienza dei servizi istituzionali.
2. Il fondo indicato al comma 1 è utilizzato, con le modalità di cui all'articolo 23, co. 5, lettera a), in particolare per attribuire compensi finalizzati a:
 - a) incentivare l'impiego del personale nelle attività operative;
 - b) fronteggiare particolari situazioni di servizio;
 - c) compensare l'impiego in compiti od incarichi che comportino disagi;
 - d) compensare la presenza qualificata;
 - e) compensare l'incentivazione della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi.
3. Le risorse di cui all'articolo 14 non possono comportare una distribuzione indistinta e generalizzata.

Art. 16 (Orario di lavoro)

1. La durata dell'orario di lavoro è di 36 ore settimanali.
2. In aggiunta, all'orario ordinario di cui al comma 1, il personale di cui all'articolo 1, comma 1, è tenuto ad effettuare la prestazione di lavoro obbligatorio settimanale di un'ora fino alla definizione dell'accordo per il biennio economico 2000-2001. In sede delle relative procedure di negoziazione e verificato che le Amministrazioni abbiano predisposto o positivamente sperimentato entro il 31 marzo 2000 stabili modifiche degli assetti organizzativi, la soppressione di tale prestazione obbligatoria è subordinata alla possibilità che il relativo costo venga con esse compensato.
3. Dal 1° luglio 1999 al personale impegnato in turni di servizio continuativo che coprano le 24 ore, non si applica quanto previsto dal comma 2. Le Amministrazioni apporteranno le necessarie, stabili modifiche agli assetti organizzativi che portino all'autofinanziamento.



COISP - COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA



Segreteria Nazionale
Ufficio Studi





Decreto del Presidente della Repubblica 16 Marzo 1999, n. 254

Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999

4. Il personale inviato in servizio fuori sede che sia impiegato oltre la durata del turno giornaliero, comprensivo sia dei viaggi che del tempo necessario all'effettuazione dell'incarico, è esonerato dall'espletamento del turno ordinario previsto o dal completamento dello stesso.

Art. 17 (Tutela delle lavoratrici madri)

1. Oltre a quanto previsto dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, per il personale di cui all'articolo 1, comma 1, si applicano le seguenti disposizioni:
 - a) divieto di sovrapposizione dei turni tra coniugi dipendenti dalla stessa Amministrazione con figli fino a 6 anni di età;
 - b) esonero, a domanda, per la madre o per le situazioni monoparentali dal turno notturno o da turni continuativi articolati sulle 24 ore sino al compimento del terzo anno di età del figlio;
 - c) esonero, a domanda, dal turno notturno per i dipendenti che abbiano a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge n. 104 del 1992;
 - d) possibilità per le lavoratrici madri vincitrici di concorso interno, con figli fino al 12° anno di età, di frequentare il corso di formazione presso la scuola più vicina al luogo di residenza, tra quelle in cui il corso stesso si svolge.

Art. 18 (Congedo ordinario)

1. Al pagamento sostitutivo del congedo ordinario si procede, oltre che nei casi previsti dall'articolo 14, comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995, anche quando lo stesso non sia stato fruito per decesso, per cessazione dal servizio per infermità o per dispensa dal servizio del dipendente, disposta dopo il collocamento in aspettativa per infermità.
2. Il congedo ordinario potrà essere fruito entro il secondo semestre dell'anno successivo, qualora il personale in servizio all'estero di cui all'articolo 47, comma 2, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995 non abbia fruito di congedo nel corso dell'anno per indifferibili esigenze di servizio.

Art. 19 (Congedi straordinari)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 39, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non si applicano, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, al personale di cui all'articolo 1, comma 1.
2. Il congedo straordinario spetta anche al personale che si sottopone alla donazione di organi, ivi compresa la donazione di midollo osseo.
3. A parità di fattispecie e di situazioni legittimanti è riconosciuto lo stesso numero di giornate di congedo straordinario indipendentemente dalla qualifica posseduta.
4. Le esigenze di trasloco e di riorganizzazione familiare di cui all'articolo 15, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, sussistono anche per il personale accasermato.
5. Al personale inviato in missione collettiva all'estero compete il rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno sostenute e documentate, in caso di concessione di congedo straordinario per gravi motivi.

Art. 20 (Diritto allo studio)

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, ove i corsi richiamati nel predetto articolo non siano attivati nella sede di



COISP - COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA



Segreteria Nazionale
Ufficio Studi





Decreto del Presidente della Repubblica 16 Marzo 1999, n. 254

Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999

servizio, il diritto alle 150 ore da dedicare alla frequenza compete anche per i medesimi corsi svolti in altra località. In tal caso i giorni eventualmente necessari per il raggiungimento di tale località ed il rientro in sede sono conteggiati, in ragione di 6 ore per ogni giorno impiegato, nelle 150 ore medesime.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche al personale trasferito ad altra sede di servizio che abbia già iniziato la frequenza dei corsi nella precedente sede di servizio.
3. Non si applicano i commi 1 e 2 nel caso di iscrizione a corsi universitari o postuniversitari fuori dalla sede di servizio e laddove nella sede di appartenenza siano attivati analoghi corsi, e pertanto il tempo necessario al raggiungimento di tali località ed il rientro in sede non può essere computato nelle 150 ore.
4. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche in caso di corsi organizzati dagli Enti pubblici territoriali.
5. Per la preparazione ad esami universitari o postuniversitari, nell'ambito delle 150 ore per il diritto allo studio, possono essere attribuite e conteggiate le tre giornate immediatamente precedenti agli esami sostenuti in ragione di 6 ore per ogni giorno.

Art. 21 (Elevazione e aggiornamento culturale Formazione e aggiornamento)

1. All'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995 dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
 - 3-bis. *Ulteriori iniziative di formazione e aggiornamento del personale potranno essere realizzate, qualora l'Amministrazione lo ritenga più conveniente, anche attraverso protocolli o convenzioni con enti locali, università, società private e Amministrazioni.*
 - 3-ter. *Per garantire le attività formative del presente articolo le Amministrazioni utilizzeranno oltre alle quote previste dai rispettivi bilanci, anche le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge ovvero da particolari disposizioni comunitarie. Dell'entità di tali risorse è data informazione alla commissione di cui al comma 3.*
2. Le giornate destinate alla formazione ed all'aggiornamento professionale di cui all'articolo 22, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995, qualora non siano utilizzate nel corso dell'anno per esigenze di servizio, sono recuperate nell'anno successivo.

Art. 22 (Relazioni Sindacali)

1. Il sistema di relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni delle responsabilità delle Amministrazioni e delle organizzazioni sindacali è riordinato in modo coerente all'obiettivo di incrementare e mantenere elevata l'efficienza dei servizi istituzionali unitamente al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale degli operatori della sicurezza.
2. Il sistema di relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli:
 - a) contrattazione collettiva:
 - a1) la contrattazione collettiva si svolge a livello nazionale sulle materie, con i tempi e le procedure previste dall'articolo 3, comma 1, e dall'articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, individuando anche le risorse da destinare al fondo per il raggiungimento di qualificati obiettivi e il miglioramento dell'efficienza dei servizi;
 - a2) accordo nazionale quadro e contrattazione decentrata;
 - b) informazione che si articola in preventiva e successiva;



Segreteria Nazionale
Ufficio Studi



Decreto del Presidente della Repubblica 16 Marzo 1999, n. 254

Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999

- c) esame;
- d) consultazione;
- e) forme di partecipazione;
- f) norme di garanzia.

Art. 23 (Accordo nazionale quadro di Amministrazione e contrattazione decentrata)

1. L'accordo nazionale quadro di Amministrazione è stipulato fra il Ministro competente, o un suo delegato, e una delegazione sindacale composta dai rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale firmataria dell'accordo nazionale di cui all'articolo 22, lettera a1).
2. Le relative procedure di contrattazione devono essere avviate entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, termine entro il quale le organizzazioni sindacali presentano le relative piattaforme.
3. L'accordo nazionale quadro di Amministrazione ha durata quadriennale e le materie che ne costituiscono oggetto devono essere trattate in un'unica sessione.
4. L'accordo non può essere in contrasto con i vincoli risultanti da quanto stabilito nel contratto collettivo nazionale né comportare oneri eccedenti le risorse confluite nel fondo di cui all'articolo 14.
5. Le procedure per l'accordo nazionale quadro si svolgono per ciascuna Amministrazione sulle seguenti materie di contrattazione:
 - a) individuazione delle fattispecie, e delle misure da attribuire a ciascuna di esse, a cui destinare le risorse del fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali di cui, all'articolo 14; definizione delle modalità per la loro destinazione, utilizzazione e attribuzione, nonché le relative modalità di verifica. L'accordo su tale punto avrà cadenza annuale;
 - b) principi generali per la definizione degli accordi decentrati di cui al comma 6, unitamente alle procedure di perfezionamento in caso di mancata intesa ed alle modalità di verifica di tali accordi, nonché per le determinazioni dei periodi di validità;
 - c) individuazione delle tipologie per l'articolazione dei turni di servizio;
 - d) criteri per la valutazione dell'adeguatezza degli alloggi di servizio utilizzabili dal personale in missione;
 - e) criteri relativi alla formazione ed all'aggiornamento professionale;
 - f) criteri generali, previa informazione dei dati necessari, per la programmazione di turni di lavoro straordinario diretti a consentire ai responsabili degli uffici di fronteggiare, per periodi predeterminati, particolari esigenze di servizio;
 - g) criteri generali per l'applicazione del riposo compensativo;
 - h) criteri generali Per la programmazione di turni di reperibilità;
 - i) indirizzi generali per le attività gestionali degli enti di assistenza del personale.
6. La contrattazione decentrata si svolge presso ogni sede centrale e ufficio o istituto o reparto periferico di livello e individuati da ciascuna Amministrazione, senza oneri finanziari aggiuntivi rispetto a quanto previsto dal presente decreto, con le procedure previste dall'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e per le seguenti materie:
 - a) gestione ed applicazione, con cadenza annuale, di quanto previsto dal comma 5, lettera a), secondo le modalità ivi definite ed entro 30 giorni dalla data dell'accordo stesso e dei successivi aggiornamenti. Nel caso non si pervenga, entro tale termine, ad, un accordo, la commissione di cui all'articolo 28, comma 3, esprime parere vincolante nel merito;



Segreteria Nazionale
Ufficio Studi



Decreto del Presidente della Repubblica 16 Marzo 1999, n. 254

Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999

- b) criteri applicativi relativi alla formazione ed all'aggiornamento professionale, con riferimento ai tempi ed alle modalità;
- c) criteri per la verifica della qualità e della salubrità dei servizi di mensa e degli spacci;
- d) criteri per la verifica delle attività di protezione sociale e di benessere del personale;
- e) misure dirette a favorire pari opportunità nel lavoro e nello sviluppo professionale, ai fini anche delle azioni positive di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125.

Art. 24 (Informazione)

1. L'informazione si articola in preventiva e successiva.
2. L'informazione preventiva è fornita da ciascuna Amministrazione, inviando con congruo anticipo alle rispettive organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il presente decreto la documentazione necessaria, relativamente ai criteri generali ed alle iniziative concernenti:
 - a) l'articolazione dell'orario di lavoro obbligatorio giornaliero e settimanale e dei turni di servizio;
 - b) la mobilità esterna del personale a domanda;
 - c) la programmazione di turni di lavoro straordinario diretti a consentire ai responsabili degli uffici di fronteggiare, per periodi predeterminati, particolari esigenze di servizio;
 - d) l'applicazione del riposo compensativo;
 - e) la programmazione di turni di reperibilità;
3. Per le materie di cui al comma 2, lettere a), c), d), ed e), l'informazione è fornita a livello centrale e periferico; per la materia di cui alla lettera b) del medesimo comma 2 l'informazione è fornita a livello di Amministrazione centrale.
4. L'informazione successiva si attua relativamente ai criteri generali concernenti:
 - a) le misure di massima riguardanti l'organizzazione degli uffici e l'organizzazione del lavoro;
 - b) la qualità del servizio ed i rapporti con l'utenza, nonché le altre misure di massima volte a migliorare l'efficienza dei servizi;
 - c) l'attuazione di programmi di formazione del personale;
 - d) le misure in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, anche in relazione all'attuazione della legge n. 626 del 1994.
5. Per le materie suddette, le Amministrazioni della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato forniscono le adeguate informazioni alle rispettive organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il presente decreto in una apposita conferenza di rappresentanti di dette Amministrazioni ed organizzazioni sindacali, non avente alcuna natura negoziale, da riunirsi con cadenza semestrale.
6. L'informazione successiva si attua a livello centrale e periferico.
7. Allo scopo di rendere più trasparente e costruttivo il rapporto ed il confronto tra le parti, ciascuna Amministrazione trasmette alle rispettive organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il presente decreto gli ordini del giorno del Consiglio di Amministrazione e delle commissioni del personale e le relative determinazioni. Resta fermo il diritto dei singoli dipendenti di richiedere ed ottenere, a i sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il rilascio della copia degli atti dei procedimenti amministrativi che li riguardano. Di tale richiesta l'interessato potrà informare, ove lo ritenga opportuno, le organizzazioni sindacali.



Segreteria Nazionale
Ufficio Studi



Decreto del Presidente della Repubblica 16 Marzo 1999, n. 254

Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999

Art. 25 (Esame)

1. L'esame si attua, a livello centrale e periferico, secondo le previsioni di cui all'articolo 24, comma 3, relativamente alle materie oggetto di informazione preventiva. A tal fine, nell'ambito di ogni Amministrazione, ciascuna organizzazione sindacale firmataria dell'accordo sindacale recepito con il presente decreto, ricevuta l'informazione, può chiedere, in forma scritta, un incontro per l'esame delle suddette materie. Detto incontro a cui sono invitate anche le altre organizzazioni sindacali non richiedenti ha inizio entro le 48 ore dalla data di ricezione della richiesta e si conclude nel termine tassativo di quindici giorni dalla ricezione dell'informazione, ovvero entro un termine più breve per motivi di urgenza; decorsi tali termini le Amministrazioni assumono le proprie autonome determinazioni definitive. Dell'esito dell'esame è redatto verbale dal quale risultano le posizioni delle parti.
2. Durante il periodo in cui si svolge l'esame, le Amministrazioni non adottano provvedimenti unilaterali nelle materie in argomento e le organizzazioni sindacali che vi partecipano non assumono sulle stesse iniziative conflittuali.
3. Per il Corpo di polizia penitenziaria, l'Amministrazione, per tutte le materie indicate negli articoli 24 e 26, procede, prima di assumere le relative determinazioni, all'esame previsto nel comma 1, nel rispetto dei termini massimi ivi stabiliti, dopo aver fornito alle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il presente decreto operanti Presso il Corpo di polizia penitenziaria le informazioni necessarie.

Art. 26 (Consultazione)

1. La consultazione si svolge relativamente ai criteri generali concernenti:
 - a) la definizione delle piante organiche;
 - b) la gestione del rapporto di impiego relativamente agli atti normativi ed amministrativi di carattere generale concernenti lo stato giuridico, previdenziale ed assistenziale, ivi compresi i criteri di massima da seguirsi negli scrutini per le promozioni;
 - c) l'introduzione di nuove tecnologie e le conseguenti misure di massima riguardanti i processi generali di organizzazione degli uffici centrali e periferici aventi effetti generali sull'organizzazione del lavoro.
2. Per le materie suddette, prima di assumere le relative determinazioni, le Amministrazioni della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato, previa adeguata informazione, acquisiscono senza particolari formalità il parere delle rispettive organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il presente decreto.
3. La consultazione si attua a livello centrale per le materie di cui al comma 1, lettere a) e b); per la materia di cui alla lettera c) del medesimo comma 1 la consultazione si svolge a livello centrale nonché, nel caso di progetti di specifico rilievo locale, anche a livello periferico.

Art. 27 (Forme di partecipazione)

1. È costituita una conferenza di rappresentanti delle Amministrazioni e delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il presente decreto che, al fine di favorire il coinvolgimento e la partecipazione del personale agli obiettivi di ammodernamento delle strutture e riqualificazione del personale, esamina annualmente gli indirizzi fissati dal Ministro in materia di organizzazione e gestione dell'Amministrazione.



COISP - COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA



Segreteria Nazionale
Ufficio Studi





Decreto del Presidente della Repubblica 16 Marzo 1999, n. 254

Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999

2. Nell'ambito di ciascuna Amministrazione, i responsabili degli uffici centrali e periferici si incontrano, con cadenza trimestrale, con le rispettive strutture periferiche delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il presente decreto, anche su richiesta delle stesse, per un confronto - senza alcuna natura negoziale - sulle modalità di attuazione dei criteri concernenti la programmazione di turni di lavoro straordinario, il riposo compensativo ed i turni di reperibilità. A seguito di tale confronto le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il presente decreto sottopongono la questione all'Amministrazione centrale per un apposito esame, qualora nel predetto confronto si riscontri una diversa valutazione da parte delle medesime organizzazioni.
3. All'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995 dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
2-bis. L'Amministrazione dovrà prevedere forme di valorizzazione e di pubblicazione del lavoro dei comitati.
2-ter. I comitati dovranno essere rinnovati almeno ogni 4 anni in coincidenza con i rinnovi contrattuali. .
4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995, il comma 4 del predetto articolo è sostituito dal seguente:
"4. Per la commissione per le ricompense al personale della Polizia di Stato, di cui all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, il Ministro dell'interno con proprio decreto nomina, con cadenza biennale, sei componenti designati dalle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale, tenuto conto del grado di rappresentatività delle stesse risultante dalle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale conferite dal personale all'Amministrazione. Nei limiti dei posti disponibili, a ciascuna organizzazione sindacale rappresentativa è garantita la designazione di almeno un componente. Analoga commissione, nel rispetto di criteri di pariteticità, è costituita rispettivamente per il personale del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato."

Art. 28 (Norme di garanzia)

1. La corretta applicazione del titolo I del presente decreto è assicurata anche mediante l'attivazione delle procedure di raffreddamento dei conflitti previste dall'articolo 8 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.
2. Qualora in sede di applicazione delle materie regolate dal presente decreto e dall'accordo quadro di Amministrazione siano rilevate, in sede centrale o periferica, violazioni delle procedure del sistema delle relazioni sindacali di cui all'articolo 22 o insorgano conflitti fra le Amministrazioni e le OO.SS. nazionali sulla loro corretta applicazione, può essere formulata, da ciascuna delle parti alla commissione paritetica di cui al comma 3, richiesta scritta di esame della questione controversa con la specifica e puntuale indicazione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la stessa si basa. Nei 30 giorni successivi alla richiesta, la predetta commissione procede ad un esame della questione controversa, predisponendo un parere vincolante nel merito, al quale le parti si conformano, che successivamente è inviato all'ufficio nel quale la controversia stessa è insorta. Di tale parere è comunque data conoscenza a tutte le sedi centrali e periferiche dell'Amministrazione.
3. Presso ciascuna delle Amministrazioni interessate, è istituita, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per i fini di cui al comma 2, una commissione presieduta da un



Segreteria Nazionale
Ufficio Studi



Decreto del Presidente della Repubblica 16 Marzo 1999, n. 254

Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999

rappresentante dell'Amministrazione e composta in pari numero da rappresentanti dell'Amministrazione e da un rappresentante per ognuna delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il presente decreto.

Art. 29 (Proroga di efficacia degli accordi)

1. Per le materie oggetto di accordo nazionale quadro di Amministrazione e contrattazione decentrata le Amministrazioni applicano la normativa derivante dai precedenti accordi fino a quando non intervengano i successivi.

Art. 30 (Distacchi sindacali)

1. A decorrere dal 1° gennaio 1998 il limite massimo dei distacchi sindacali autorizzabili a favore del personale di ciascuna Forza di polizia ad ordinamento civile è determinato rispettivamente nei contingenti complessivi di n. 58 distacchi per la Polizia di Stato, di n. 30 distacchi per il Corpo di polizia penitenziaria e di n. 9 distacchi per il Corpo forestale dello Stato.
2. Alla ripartizione degli specifici contingenti complessivi dei distacchi sindacali di cui al comma 1 tra le organizzazioni sindacali del personale rappresentative sul piano nazionale ai sensi della normativa vigente, provvede, nell'ambito rispettivamente della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, il Ministro per la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali interessate, entro il primo quadrimestre del 1999, con riferimento all'anno 1999, e successivamente entro il primo quadrimestre di ciascun biennio. La ripartizione, che ha validità fino alla successiva, è effettuata in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale conferite dal personale alle rispettive Amministrazioni accertate per ciascuna delle citate organizzazioni sindacali alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettua la ripartizione. Per l'anno 1998, e fino alla successiva, sono fatte salve le assegnazioni effettuate sulla base della ripartizione di cui al decreto del Ministro per la funzione pubblica 11 marzo 1996.
3. Le richieste di distacco sindacale sono presentate dalle organizzazioni sindacali nazionali aventi titolo alle Amministrazioni di appartenenza del personale interessato, le quali curano gli adempimenti istruttori - acquisendo per ciascuna richiesta nominativa il preventivo assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - ed emanano il decreto di distacco sindacale entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. L'assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, finalizzato esclusivamente all'accertamento dei requisiti di cui al comma 4 ed alla verifica del rispetto dello specifico contingente e relativo riparto di cui al comma 2, è considerato acquisito qualora il Dipartimento della funzione pubblica non provveda entro venti giorni dalla data di ricezione della richiesta. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le organizzazioni sindacali comunicano la conferma di ciascun distacco sindacale in atto; possono avanzare richiesta di revoca in ogni momento. La conferma annuale e la richiesta di revoca è comunicata alle Amministrazioni di appartenenza del personale interessato ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. - Dipartimento della funzione pubblica, che adottano i consequenziali provvedimenti nel solo caso di revoca.
4. Possono essere autorizzati distacchi sindacali, nell'ambito di ciascun contingente indicato nei commi 1 e 2, soltanto in favore rispettivamente dei dipendenti della Polizia di Stato, del Corpo di



Segreteria Nazionale
Ufficio Studi



Decreto del Presidente della Repubblica 16 Marzo 1999, n. 254

Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999

polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, che ricoprono cariche di dirigenti sindacali in seno agli organismi direttivi delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2.

5. Ferma restando l'attuale disciplina ed il loro numero complessivo, i distacchi sindacali, sino al limite massimo del 50%, possono essere fruiti dai dirigenti sindacali previo accordo dell'organizzazione sindacale con l'Amministrazione interessata, frazionatamente o per periodi non inferiori a tre mesi ciascuno, ed escludendo la frazionabilità dell'orario giornaliero.
6. I periodi di distacco per motivi sindacali sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'Amministrazione, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario. I predetti periodi sono retribuiti con esclusione dei compensi e delle indennità per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni.

Art. 31 (Permessi sindacali)

1. Per l'espletamento del loro mandato, i dipendenti della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, che ricoprono cariche di dirigenti sindacali in seno agli organismi direttivi delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale ai sensi della normativa vigente, nonché i dirigenti sindacali che, pur avendone titolo, non sono collocati in distacco sindacale ai sensi dell'articolo 30, possono fruire di permessi sindacali con le modalità e nei limiti di quanto previsto dal presente articolo.
2. A decorrere dal 1° gennaio 1999 il limite massimo del monte ore annuo dei permessi sindacali retribuiti autorizzabili a favore del personale di ciascuna Forza di polizia ad ordinamento civile è determinato rispettivamente in n. 470.000 ore per la Polizia di Stato, in n. 200.000 ore per il Corpo di polizia penitenziaria ed in n. 40.000 ore per il Corpo forestale dello Stato.
3. Alla ripartizione degli specifici monte ore annui complessivi di permessi sindacali indicati nel comma 2 tra le organizzazioni sindacali del personale rappresentative sul piano nazionale ai sensi della normativa vigente, provvedono, nell'ambito rispettivamente della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, le Amministrazioni di appartenenza del personale interessato, sentite le rispettive organizzazioni sindacali aventi titolo entro il 31 marzo 1999, con riferimento all'anno 1998, e successivamente entro il 31 marzo di ciascun anno. Nella ripartizione del monte ore dei permessi Sindacali in ciascuna Forza di Polizia ad ordinamento civile la quota pari al 10% è attribuita in parti uguali a tutte le predette organizzazioni sindacali e la parte restante è attribuita alle medesime organizzazioni sindacali in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale, conferite dal personale alle rispettive Amministrazioni, accertate per ciascuna delle citate organizzazioni sindacali alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettua la ripartizione. Nel periodo 1° gennaio 31 marzo, in attesa della successiva ripartizione, l'Amministrazione può autorizzare in via provvisoria la fruizione di permessi sindacali nel limite del 25% del contingente annuale previsto per ciascuna organizzazione sindacale avente titolo.
4. Oltre ai permessi sindacali di cui ai commi 2 e 3, tenuto conto della specificità delle funzioni istituzionali e della particolare organizzazione delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in favore del personale di cui al comma 1, sono concessi ulteriori permessi sindacali retribuiti, non computabili nel contingente complessivo di cui ai medesimi commi 2 e 3, esclusivamente per la partecipazione a riunioni sindacali su convocazione dell'Amministrazione.
5. I dirigenti sindacali che intendono fruire dei permessi sindacali di cui al presente articolo devono darne comunicazione scritta almeno tre giorni prima ed in casi eccezionali almeno 24 ore prima, tramite la struttura sindacale di appartenenza avente titolo. L'Amministrazione autorizza il



COISP - COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA



Segreteria Nazionale
Ufficio Studi





Decreto del Presidente della Repubblica 16 Marzo 1999, n. 254

Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999

- permesso sindacale salvo che non ostino eccezionali e motivate esigenze di servizio, da comunicarsi in forma scritta entro tre giorni.
6. In caso di mancato utilizzo del permesso sindacale richiesto, l'organizzazione sindacale interessata provvederà a darne comunicazione al dirigente dell'ufficio di appartenenza del dipendente.
 7. Tenuto conto della specificità delle funzioni istituzionali e della particolare organizzazione delle Forze di polizia ad ordinamento civile, i permessi sindacali sono autorizzati in misura pari alle ore corrispondenti al turno di servizio giornaliero e non possono superare mensilmente per ciascun dirigente sindacale nove turni giornalieri di servizio, con esclusione da tale computo dei permessi di cui al comma 4.
 8. Nel limite del 50% del monte ore assegnato da ciascuna Amministrazione possono essere autorizzati permessi sindacali di durata superiore al limite dei nove turni giornalieri per ciascun mese, previsti dal comma precedente, alle organizzazioni sindacali aventi titolo che ne facciano richiesta nominativa alle Amministrazioni centrali entro il termine di 30 giorni antecedenti la data di decorrenza del cumulo richiesto. L'Amministrazione verificato il rispetto della percentuale prevista, autorizza il cumulo entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta.
 9. I permessi sindacali di cui al presente articolo sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'Amministrazione e sono retribuiti, con esclusione delle indennità e dei compensi per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni.
 10. Le norme di cui al presente articolo si applicano dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 32 (Aspettative e permessi sindacali non retribuiti)

1. I dipendenti della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, che ricoprono cariche in seno agli organismi direttivi delle proprie organizzazioni sindacali possono fruire di aspettative sindacali non retribuite.
2. Le richieste di aspettative sindacali di cui al comma 1 sono presentate dalle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale alle Amministrazioni di appartenenza del personale interessato, le quali curano gli adempimenti istruttori, acquisendo per ciascuna richiesta nominativa il preventivo assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, ed emanano il decreto di aspettativa entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. L'assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica, finalizzato esclusivamente all'accertamento dei requisiti soggettivi, è considerato acquisito qualora il Dipartimento della funzione pubblica non provveda entro venti giorni dalla data di ricezione della richiesta. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le organizzazioni sindacali comunicano la conferma di ciascuna aspettativa sindacale in atto; possono avanzare richiesta di revoca in ogni momento. La conferma annuale e la richiesta di revoca è comunicata alle Amministrazioni di appartenenza del personale interessato ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, che adottano i consequenziali provvedimenti nel solo caso di revoca.
3. I dipendenti della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, di cui al comma 1 dell'articolo 31 possono usufruire, con le modalità di cui ai commi 5, 6, 7 e 8 del medesimo articolo 31 di permessi sindacali non retribuiti per la partecipazione a congressi e convegni di natura sindacale nonché alle riunioni degli organi collegiali statutari,



Segreteria Nazionale
Ufficio Studi



Decreto del Presidente della Repubblica 16 Marzo 1999, n. 254

Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999

nazionali, centrali e periferiche delle rispettive organizzazioni sindacali, oltre i rispettivi monti ore annuali di cui ai commi 2, e 3 del citato articolo 31.

4. Per il personale di cui al presente articolo i contributi figurativi previsti in base all'articolo 8, comma 8, della legge 23 aprile 1981, n. 155, sono gli stessi previsti per la retribuzione spettante al personale in distacco sindacale retribuito.
5. Le norme di cui al presente articolo si applicano dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 33 (Adempimenti delle Amministrazioni- Responsabilità)

1. Ai fini dell'accertamento delle deleghe per la riscossione del contributo sindacale di cui al comma 2 dell'articolo 30 ed al comma 3 dell'articolo 31, le Amministrazioni centrali forniscono alle rispettive organizzazioni sindacali nazionali i dati riferiti alle predette deleghe e le incontrano per la certificazione dei dati e per la sottoscrizione della relativa documentazione. Ove dovessero essere riscontrati errori od omissioni in base ai dati in proprio possesso, le organizzazioni sindacali provvedono a documentare le richieste di rettifica in un apposito incontro con le predette Amministrazioni centrali, nel corso del quale si procede all'esame della documentazione presentata ed alla conseguente rettifica della relativa documentazione nel caso di riscontro positivo della richiesta. Le Amministrazioni centrali inviano, entro il 31 marzo di ciascun anno, i dati complessivi relativi alle deleghe per la riscossione del contributo sindacale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, utilizzando modelli e procedure informatizzate, anche elettroniche ed a lettura ottica, predisposti dal medesimo Dipartimento della funzione pubblica.
2. Ai fini di quanto previsto dal precedente comma, le deleghe per la riscossione del contributo sindacale, delle quali risultino titolari le organizzazioni sindacali che abbiano dato vita ad aggregazioni associative sono attribuite, in applicazione dell'articolo 44, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.80, al nuovo soggetto sindacale a condizione che le stesse documentino di essersi dotate di un unico codice per l'accreditamento del contributo delle deleghe stesse o che le deleghe siano confermate dagli iscritti a favore del nuovo soggetto.
3. In attuazione dell'art. 47-bis, commi 8, 9 e 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni e integrazioni, è istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica un comitato paritetico al quale partecipano le organizzazioni sindacali delle Forze di Polizia ad ordinamento civile rappresentative sul piano nazionale, che delibera anche sulle contestazioni relative alla rilevazione delle deleghe qualora permangano valutazioni difformi con le singole Amministrazioni.
4. Entro il 31 maggio di ciascun anno, le Amministrazioni di appartenenza del personale interessato - utilizzando modelli di rilevazione e procedure informatizzate, anche elettroniche ed a lettura ottica, predisposti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica e per sindacato, del personale che ha fruito di distacchi e aspettative sindacali nell'anno precedente.
5. Entro la stessa data del 31 maggio di ciascun anno, le stesse Amministrazioni utilizzando i modelli e le procedure informatizzate indicate nel comma 2, sono tenute a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica e sindacato, del personale dipendente che ha fruito dei permessi sindacali nell'anno precedente con l'indicazione per ciascun nominativo del numero



Segreteria Nazionale
Ufficio Studi



Decreto del Presidente della Repubblica 16 Marzo 1999, n. 254

Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999

complessivo dei giorni e delle ore. Il Dipartimento della funzione pubblica verifica il rispetto dei limiti previsti dal presente decreto.

6. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica può disporre ispezioni nei confronti delle Amministrazioni che non ottemperino tempestivamente agli obblighi indicati nei commi 1, 4 e 5 e può fissare un termine per l'adempimento. In caso di ulteriore inerzia, il Dipartimento della funzione pubblica non fornisce ulteriori assensi preventivi richiesti dalle stesse Amministrazioni ai sensi dell'articolo 30, comma 3, e dell'articolo 32, comma 2. Dell'inadempimento risponde, comunque, il funzionario responsabile del procedimento appositamente nominato dall'Amministrazione competente ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.
7. I dati riepilogativi degli elenchi di cui ai commi 2 e 3, distinti per Amministrazioni di appartenenza del personale interessato, per sindacato, per qualifica e per sesso, sono pubblicati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica in allegato alla relazione annuale sullo stato della Pubblica Amministrazione, da presentare al Parlamento ai sensi dell'articolo 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93.
8. I dirigenti che dispongono o consentono l'utilizzazione di distacchi, aspettative e permessi sindacali in violazione della normativa vigente sono responsabili personalmente.
9. Le norme del presente articolo si applicano dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 34 (Tutela dei dirigenti sindacali)

1. Nell'ambito della stessa sede di servizio, i trasferimenti in uffici diversi da quelli di appartenenza del segretario nazionale, regionale e provinciale delle organizzazioni sindacali delle Forze di Polizia ad ordinamento civile rappresentative sul piano nazionale, possono essere effettuati previo nulla osta dell'organizzazione sindacale di appartenenza.
2. Il dirigente che riprende servizio al termine del distacco o aspettativa sindacale può a domanda, essere trasferito con precedenza rispetto agli altri richiedenti in altra sede dalla propria Amministrazione, quando dimostri di aver svolto attività sindacale e di aver avuto domicilio negli ultimi due anni nella sede richiesta e nel caso non abbia nel frattempo conseguito promozioni ad altro ruolo a seguito di concorso.
3. Il dirigente di cui al comma 1 non può essere discriminato per l'attività in precedenza svolta quale dirigente sindacale, né può essere assegnato ad attività che facciano sorgere conflitti di interesse con la stessa.
4. I dirigenti sindacali, nell'esercizio delle loro funzioni, non sono soggetti ai doveri derivanti dalla subordinazione gerarchica prevista da leggi o regolamenti.
5. Sono fatte salve le previsioni dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995.

Art. 35 (Buono - pasto)

1. Qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 1, della legge 18 maggio 1989, n. 203, nelle fattispecie disciplinate dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della stessa legge, allorché si provvede ricorrendo ad esercizi privati, l'onere a carico dell'Amministrazione è elevato, ove inferiore, a lire 9.000 a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Le Amministrazioni, nelle condizioni previste dal comma precedente, possono anche provvedere tramite la concessione di un buono - pasto giornaliero dell'importo di lire 9.000.



Segreteria Nazionale
Ufficio Studi



Decreto del Presidente della Repubblica 16 Marzo 1999, n. 254

Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999

3. L'onere derivante dai commi 1 e 2 va contenuto nei limiti degli stanziamenti iscritti nei competenti capitoli di bilancio.

Art. 36 (Asili nido)

1. Nell'ambito delle attività assistenziali nei confronti del personale e nei limiti degli stanziamenti relativi ai capitoli ad esse inerenti l'Amministrazione, in luogo della istituzione di asili nido, può concedere il rimborso, anche parziale, delle rette relative alle spese sostenute dai dipendenti per i figli a carico, secondo modalità e criteri da concordare con le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale.
2. Limitatamente agli anni 1998 e 1999 sono assegnati complessivamente, per le finalità di cui al comma 1, rispettivamente, lire 700.000.000 e lire 350.000.000.

Art. 37 (Tutela legale)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, si applicano anche a favore del coniuge e dei figli del dipendente deceduto.

Art. 38 (Emolumento ex articolo 3, comma 2, della legge 28 marzo 1997, n. 85)

1. Agli ispettori superiori sostituti ufficiali di pubblica sicurezza e qualifiche equiparate e corrispondenti, con almeno due anni e quattro mesi di anzianità nella qualifica maturata a partire da data non anteriore al 1° settembre 1995, è attribuito un emolumento pensionabile annuo lordo, valido anche per la tredicesima mensilità e l'indennità di buonuscita, non superiore nel triennio 1998-2000 alla differenza tra il proprio livello di inquadramento ed il livello retributivo superiore.
2. L'emolumento di cui al comma 1 è corrisposto per ciascun anno del triennio 1998-2000 nella misura annua lorda di lire 660.000 non cumulabili.
3. Ai vice-commissari e qualifiche equiparate e corrispondenti, provenienti dal ruolo degli ispettori, con almeno venti anni di servizio comunque prestato, è attribuito l'emolumento pensionabile di cui al comma 1, con le modalità e le decorrenze previste nel comma 2.
4. I benefici di cui ai commi 1, 2 e 3 non sono fra loro cumulabili, non competono in caso di passaggio al livello retributivo superiore e non costituiscono presupposto per la determinazione degli scatti gerarchici di stipendio.

Art. 39 (Norme transitorie e finali)

1. L'indennità prevista dall'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1988 - registrato dalla Corte dei conti in data 12 dicembre 1988, Reg. n. 59/Finanze, foglio n. 173 - al punto b) dell'annessa tabella A, compete, nella misura del 50%, al personale specializzato delle Forze di Polizia effettivamente impiegato in modo esclusivo nei Comandi e reparti logistico- addestrativi a supporto del dispositivo navale, con le modalità previste per il personale imbarcato.

Art. 40 (Trattamento di fine rapporto e previdenza complementare)

1. Le procedure di negoziazione e di concertazione attivate, per la prima applicazione, ai sensi dell'articolo 26, comma 20, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, provvedono a definire:



COISP - COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA



Segreteria Nazionale
Ufficio Studi





Decreto del Presidente della Repubblica 16 Marzo 1999, n. 254

Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999

- a) la costituzione di uno o più fondi nazionali pensione complementare per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.124, della legge 8 agosto 1995, n.335, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, anche verificando la possibilità di unificarlo con analoghi fondi istituiti ai sensi delle normative richiamate per i lavoratori del pubblico impiego;
 - b) la misura percentuale della quota di contribuzione a carico delle Amministrazioni e di quella dovuta dal lavoratore, nonché la retribuzione utile alla determinazione delle quote stesse;
 - c) le modalità di trasformazione della buonuscita in trattamento di fine rapporto, le voci retributive utili per gli accantonamenti del trattamento di fine rapporto, nonché la quota di trattamento di fine rapporto da destinare a previdenza complementare.
2. Destinatario dei fondi pensione di cui al comma 1 è il personale che liberamente aderisce ai fondi stessi.

TITOLO II

FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE (ARMA DEI CARABINIERI E CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA)

omissis

Art. 68 (Proroga di efficacia di norme)

1. Al personale di cui ai titoli I e II continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente decreto, le norme dei decreti del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, e 10 maggio 1996, n. 359.

Art. 69 (Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 89,4 miliardi per il 1998, in lire 541,6 miliardi per il 1999 ed in lire 841,2 miliardi per il 2000, si provvede con utilizzo delle autorizzazioni di spesa previste dall'articolo 2 delle leggi 27 dicembre 1997, n. 450, e 23 dicembre 1998, n. 449, per gli anni 1998- 2000, iscritte sul Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle Amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, ivi compreso il personale militare e quello dei Corpi di polizia e delle università, importato nell'ambito dell'unità previsionale di base Fondi da ripartire per oneri di personale dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per gli anni medesimi.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



Segreteria Nazionale
Ufficio Studi



Decreto del Presidente della Repubblica 31 Luglio 1995, n. 395

Recepimento dell'accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di Polizia Penitenziaria e Corpo Forestale dello Stato) e del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei Carabinieri e Corpo della Guardia di Finanza). Quadriennio normativo 1994-1997 ed al biennio economico 1994-1995

TITOLO I

FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (POLIZIA DI STATO, CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA E CORPO FORESTALE DELLO STATO)

Art. 1 (Area di applicazione e durata)

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo 12 maggio 1995, n.195, il presente decreto si applica al personale dei ruoli della Polizia di Stato, del Corpo della Polizia Penitenziaria e del Corpo Forestale dello Stato, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale ausiliario di leva.
2. Il presente decreto concerne il periodo 1° gennaio 1994-31 dicembre 1997 per la parte normativa ed è valido dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1995 per la parte economica.
3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a 3 mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente decreto, al personale di cui al comma 1 sarà corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai livelli retributivi tabellari vigenti, inclusa l'indennità integrativa speciale. dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmata e cessa di essere erogato dalla decorrenza del nuovo decreto emanato ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo n. 195/1995.

Art. 2 (Nuovi stipendi)

1. Gli stipendi stabiliti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, e dall'art. 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 232, comprensivi del conglobamento dell'elemento distinto della retribuzione di cui all'art. 7 del Decreto-Legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito dalla Legge 14 novembre 1992, n. 438, sono incrementati, a regime, delle seguenti misure mensili lorde:

Livello III	Lire 102.000
Livello IV	Lire 107.600
Livello V	Lire 113.000
Livello VI	Lire 123.000
Livello VI-bis	Lire 131.000
Livello VII	Lire 139.000
Livello VII-bis	Lire 150.000
Livello VIII	Lire 161.000



Decreto del Presidente della Repubblica 31 Luglio 1995, n. 395

Recepimento dell'accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di Polizia Penitenziaria e Corpo Forestale dello Stato) e del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei Carabinieri e Corpo della Guardia di Finanza).
Quadriennio normativo 1994-1997 ed al biennio economico 1994-1995

Livello IX	Lire 182.000
------------	--------------

2. Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 1° dicembre 1995.
3. Dal 1° gennaio 1995 al 30 novembre 1995 competono i seguenti aumenti stipendiali mensili lordi:

Livello III	Lire 78.000
Livello IV	Lire 82.000
Livello V	Lire 86.000
Livello VI	Lire 94.000
Livello VI-bis	Lire 100.000
Livello VII	Lire 106.000
Livello VIII	Lire 123.000
Livello IX	Lire 140.000

4. Dal 1° settembre 1995 al livello VII- bis di cui ai Decreti Legislativi 12 maggio 1995, n. 197, n. 200, e n. 201, compete l'aumento mensile lordo di L. 114.000.
5. Gli aumenti di cui ai commi 3 e 4 hanno effetto fino alla data del conseguimento di quello successivo ed assorbono il miglioramento economico mensile lordo previsto dal Decreto-Legge 27 marzo 1995, n. 89, convertito dalla Legge 17 maggio 1995, n.186.
6. I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime, derivanti dall'applicazione dei precedenti commi, sono:

Livello III	Lire 9.445.000
Livello IV	Lire 10.555.000
Livello V	Lire 11.677.000
Livello VI	Lire 13.047.000
Livello VI-bis	Lire 14.143.000
Livello VII	Lire 15.239.000
Livello VII-bis	Lire 16.471.000
Livello VIII	Lire 17.703.000
Livello IX	Lire 20.495.000

Art. 3 (Effetti dei nuovi stipendi)

1. Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relative contributi, compresi la ritenuta in conto entrata TESORO, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.
2. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti dal medesimo decreto, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti dell'indennità di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.



Segreteria Nazionale
Ufficio Studi



Decreto del Presidente della Repubblica 31 Luglio 1995, n. 395

Recepimento dell'accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di Polizia Penitenziaria e Corpo Forestale dello Stato) e del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei Carabinieri e Corpo della Guardia di Finanza). Quadriennio normativo 1994-1997 ed al biennio economico 1994-1995.

3. Ai fini della corresponsione dei nuovi stipendi derivanti dall'applicazione del presente decreto si applica l'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
4. Gli aumenti stipendiali di cui all'articolo 2 hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore del presente decreto.
5. La spesa globale per la remunerazione delle prestazioni straordinarie, secondo le nuove misure orarie, dovrà essere in ogni caso contenuta per l'anno 1995 nei limiti degli importi iscritti negli appositi stanziamenti degli stati di previsione dei Ministeri dell'Interno e di Grazia e Giustizia per il medesimo anno finanziario.

Art. 4 (Indennità pensionabile)

1. L'indennità di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1984, n. 69, nelle misure derivanti dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni, è incrementata, a decorrere dal 1 novembre 1995, del 6 per cento.
2. A decorrere dal 1 novembre 1995 l'indennità di cui al comma 1 è incrementata di L. 37.400 mensili lorde con contestuale soppressione del supplemento giornaliero dell'indennità d'istituto previsto dall'art. 2 della Legge 28 aprile 1975, n. 135, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. In relazione agli incrementi previsti dai commi 1 e 2 l'indennità pensionabile è dovuta nei seguenti nuovi importi mensili lordi:

Vice Questore Aggiunto e qualifiche equiparate	Lire 876.900
Commissario Capo e qualifiche equiparate	Lire 861.700
Commissario e qualifiche equiparate	Lire 846.400
Vice Commissario e qualifiche equiparate	Lire 815.900
Ispettore Superiore SUPS e qualifiche equiparate	Lire 831.100
Ispettore Capo e qualifiche equiparate	Lire 815.900
Ispettore e qualifiche equiparate	Lire 785.300
Vice Ispettore e qualifiche equiparate	Lire 754.800
Sovrintendente Capo e qualifiche equiparate	Lire 785.300
Sovrintendente e qualifiche equiparate	Lire 724.300
Vice Sovrintendente e qualifiche equiparate	Lire 724.300
Assistente Capo e qualifiche equiparate	Lire 632.100
Assistente e qualifiche equiparate	Lire 556.400
Agente Scelto e qualifiche equiparate	Lire 495.300
Agente e qualifiche equiparate	Lire 441.900

4. L'indennità di cui al comma 3 è, altresì, incrementata, a decorrere dal 31 dicembre 1995, dei seguenti importi mensili lordi, corrispondentemente alla fissazione del nuovo orario di lavoro nei termini previsti nei commi 1, 2 e 3 dell'art. 12:

Livello IV	Lire 122.000
------------	--------------



COISP - COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA



Segreteria Nazionale
Ufficio Studi





Decreto del Presidente della Repubblica 31 Luglio 1995, n. 395

Recepimento dell'accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di Polizia Penitenziaria e Corpo Forestale dello Stato) e del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei Carabinieri e Corpo della Guardia di Finanza).
Quadriennio normativo 1994-1997 ed al biennio economico 1994-1995

Livello V	Lire 129.000
Livello VI	Lire 136.000
Livello VI-bis	Lire 143.000
Livello VII	Lire 149.000
Livello VII-bis	Lire 156.000
Livello VIII	Lire 163.000
Livello IX	Lire 178.000

Art. 5 (Assegno funzionale)

1. L'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1990, n. 147, è dovuto nei seguenti importi annui lordi:

QUALIFICHE	19 ANNI	29 ANNI
Ruolo degli Agenti ed Assistenti ed equiparati	Lire 1.300.000	Lire 1.700.000
Ruolo dei Sovrintendenti ed equiparati e ruolo Ispettori ed equiparati	Lire 1.700.000	Lire 2.500.000

2. Per gli appartenenti al ruolo dei commissari o qualifiche equiparate della Polizia di Stato, per gli ufficiali del disciolto Corpo degli Agenti di custodia e per gli ufficiali del Corpo Forestale dello Stato, provenienti da ruoli inferiori, l'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, è dovuto nei seguenti importi annui lordi:

QUALIFICHE	19 ANNI	29 ANNI
Vice Commissario, Commissario, Commissario Capo e qualifiche equiparate	Lire 2.100.000	Lire 2.700.000
Vice Questore Aggiunto e qualifiche equiparate	Lire 3.200.000	Lire 4.500.000

3. Per l'attribuzione dell'assegno funzionale al personale di cui ai commi 1 e 2, la valutazione dei requisiti prescritti è riferita al triennio precedente alla data di maturazione della prevista anzianità, escludendo dal computo gli anni compresi nel periodo suddetto in cui il dipendente abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della deplorazione o un giudizio complessivo inferiore a buono.

Art. 6 (Trattamento di missione)

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n.147, i limiti di spesa per i pasti da consumare per incarichi di missione aventi durata non inferiore ad otto ore sono determinati come segue:
L. 42.000 per un pasto;
L. 83.600 per due pasti.
2. Gli importi di cui al comma 1 hanno effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. A decorrere dal 31 dicembre 1995, al personale comandato in missione fuori della sede di servizio, anche in contingenti superiori a dieci unità, per esigenze di prevenzione, sicurezza e controllo, è dovuto il trattamento di missione di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della



COISP - COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA



Segreteria Nazionale
Ufficio Studi





Decreto del Presidente della Repubblica 31 Luglio 1995, n. 395

Recepimento dell'accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di Polizia Penitenziaria e Corpo Forestale dello Stato) e del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei Carabinieri e Corpo della Guardia di Finanza).
Quadriennio normativo 1994-1997 ed al biennio economico 1994-1995

Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, in luogo della indennità supplementare di marcia prevista dall'art. 8 della Legge 23 marzo 1983, n. 78.

4. A decorrere dal 1 settembre 1995, al personale inviato in missione continuativa per una durata superiore a 30 giorni, in località diversa dalla sede ordinaria di servizio e dell'abituale dimora, è data facoltà di chiedere, dietro presentazione di formale contratto di locazione o di fattura quietanzata, il rimborso del costo di un alloggio per un importo massimo di lire 1.500.000 mensili, in luogo del rimborso delle spese di albergo o di residence e per i pasti. In tale caso, le misure tabellari dell'indennità di trasferta sono ridotte di 1/3 ai sensi dell'art. 9, comma 3, della Legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni. La disposizione di cui al presente comma trova applicazione limitatamente al tempo di durata della missione e nella sola ipotesi che l'amministrazione si trovi nella impossibilità di fornire vitto e alloggio gratuito, ai sensi delle vigenti disposizioni.
5. Al personale inviato in missione è anticipata, a richiesta dell'interessato, una somma pari all'intero importo delle spese di viaggio nonché il 75 per cento delle presumibili spese di vitto e pernottamento nel limite del costo medio della categoria consentita.

Art. 7 (Trattamento economico di trasferimento)

1. A decorrere dal 1 settembre 1995, per gli appartenenti alle Forze di Polizia ad ordinamento civile, la distanza massima di 30 chilometri prevista dall'art. 22, comma 1, della Legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni, per il riconoscimento del diritto alle indennità ed ai rimborsi inerenti al trasferimento di sede, è elevata a 90 chilometri. L'eventuale successivo trasloco dei mobili e delle masserizie, per volontà del dipendente, in una località comunque compresa tra la sede di servizio ed il comune ove il dipendente sia stato autorizzato ad alloggiare anche in applicazione della presente norma, non dà diritto alle indennità ed ai rimborsi previsti dal Titolo II della stessa Legge n. 836/1973.
2. A decorrere dal 1 settembre 1995, il personale trasferito d'autorità che abbia diritto all'alloggio di servizio in relazione all'incarico ricoperto, può richiedere, dietro presentazione di formale contratto di locazione o di fattura quietanzata, il rimborso del costo di un alloggio per un importo massimo di L. 1.500.000 mensili e, comunque, per un periodo non superiore a tre mesi, a condizione che nella nuova sede di servizio sussista la disponibilità dell'alloggio di servizio e l'interessato non possa temporaneamente disporre in quanto ancora occupato dal precedente titolare, ovvero siano in corso lavori di ristrutturazione. In tali casi, il trattamento economico previsto dalla Legge 10 marzo 1987, n. 100, è ridotto ai sensi dell'art. 1, comma 3, della stessa legge.
3. La spesa globale per i rimborsi e le indennità inerenti al trasferimento di sede anche in applicazione dei commi 1 e 2 dovrà essere in ogni caso contenuta nei limiti degli importi iscritti negli appositi stanziamenti dei rispettivi stati di previsione dei ministeri dell'Interno - Polizia di Stato - di Grazia e Giustizia Corpo di Polizia Penitenziaria - e del Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali - Corpo Forestale dello Stato.

Art. 8 (Presenza qualificata)

1. A decorrere dal 1 novembre 1995, al personale che assicura la presenza qualificata di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, è corrisposta una indennità nella misura di L. 8.500 lorde per ciascun turno.



Segreteria Nazionale
Ufficio Studi



Decreto del Presidente della Repubblica 31 Luglio 1995, n. 395

Recepimento dell'accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di Polizia Penitenziaria e Corpo Forestale dello Stato) e del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei Carabinieri e Corpo della Guardia di Finanza).
Quadriennio normativo 1994-1997 ed al biennio economico 1994-1995

2. L'indennità di cui al comma 1 non è cumulabile con quella prevista dall'art. 9, commi 1 e 2.

Art. 9 (Servizi esterni ed ordine pubblico in sede)

1. A decorrere dal 1° novembre 1995 al personale impiegato nei servizi esterni, organizzati in turni sulla base di ordini formali di servizio, ivi compresi quelli di vigilanza esterna agli Istituti di pena e quelli svolti dal personale del Corpo Forestale dello Stato, è corrisposto un compenso giornaliero pari a L. 5.100 lorde.
2. Il compenso di cui al comma 1 compete anche al personale del Corpo di Polizia Penitenziaria impiegato in servizi organizzati in turni, sulla base di ordini formali di servizio, presso le Sezioni o i Reparti e, comunque, in altri ambienti in cui siano presenti detenuti o internati.
3. A decorrere dal 1° novembre 1995 le misure dell'indennità di ordine pubblico in sede di cui all'art. 5 della Legge 27 maggio 1977, n. 284, come rideterminate dall'art. 3 della Legge 5 agosto 1978, n. 505, sono incrementate di L. 2.500 lorde per ogni turno.

Art. 10 (Indennità di presenza notturna e festiva)

1. A decorrere dal 1° novembre 1995, al personale che presta servizio in un giorno festivo ed a quello impiegato in turno di servizio che si effettua tra le ore 22 e le ore 6, sono corrisposte, rispettivamente, L. 9.900 lorde per ciascun turno e L. 2.000 lorde per ciascuna ora.
2. A decorrere dal 1° novembre 1995, al personale chiamato a prestare servizio in attività di istituto nei giorni di Natale, 26 dicembre, Capodanno, Pasqua, Lunedì di Pasqua, 1 maggio e Ferragosto, è corrisposto, in luogo dell'indennità festiva di cui al comma 1, un compenso nella misura lorda di L. 38.000.

Art. 11 (Indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco e relative indennità supplementari)

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 17 della legge 23 marzo 1983, n. 78, in materia di corresponsione e cumulabilità delle indennità di impiego operativo e delle relative indennità supplementari, nonché dall'art. 3, commi 18-bis e 18-quater, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, nei confronti del personale di cui all'art. 1, comma 1, che presta servizio nelle condizioni di impiego previste dalle citate norme, le indennità di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e di imbarco e relative indennità supplementari sono rapportate alle misure vigenti per i militari delle Forze armate impiegati nelle medesime condizioni operative.
2. Il personale in servizio alla data del 30 novembre 1995 che, in applicazione del comma 1, si trovi nella condizione di aver diritto ad una indennità di misura inferiore a quella di cui sia già provvisto, conserva il trattamento in godimento.
3. La corrispondenza tra le qualifiche delle Forze di polizia ad ordinamento civile con i gradi ed i ruoli delle Forze armate è stabilita sulla base delle tabelle A/1 e A/2, allegate al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e alla tabella allegata all'art. 43-bis della Legge 1° Aprile 1981, n. 121.

Art. 12 (Orario di lavoro)

1. La durata dell'orario ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali.



Segreteria Nazionale
Ufficio Studi



Decreto del Presidente della Repubblica 31 Luglio 1995, n. 395

Recepimento dell'accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di Polizia Penitenziaria e Corpo Forestale dello Stato) e del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei Carabinieri e Corpo della Guardia di Finanza). Quadriennio normativo 1994-1997 ed al biennio economico 1994-1995.

2. In aggiunta all'orario ordinario di lavoro di cui al comma 1, il personale di cui all'art. 1, comma 1, è tenuto ad effettuare prestazioni di lavoro obbligatorie settimanali rispettivamente di 2 ore, a decorrere dal 31 dicembre 1995, e di 1 ora, a decorrere dal 1° gennaio 1997.
3. Fino al 30 dicembre 1995 resta ferma la disciplina di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 Giugno 1988, n. 234.
4. L'orario di lavoro è funzionale all'orario di servizio e di apertura al pubblico; l'articolazione dell'orario di lavoro è determinata con le procedure stabilite dall'art. 3, comma 3, del Decreto legislativo 12 Maggio 1995, n. 195, secondo le seguenti tipologie di orario:
orario articolato in turni;
orario articolato su cinque giorni;
orario articolato su sei giorni;
orario flessibile.

Art. 13 (Festività)

1. Sono considerati giorni festivi esclusivamente le domeniche e gli altri giorni riconosciuti come tali dallo Stato a tutti gli effetti civili, nonché la ricorrenza del Santo Patrono del comune sede di servizio, se ricadente in giornata feriale.
2. Ai dipendenti appartenenti alle chiese cristiane avventiste ed alla religione ebraica si applicano le disposizioni delle leggi 22 novembre 1988, n. 516, e 8 marzo 1989, n. 101.

Art. 14 (Congedo ordinario)

1. Il personale di cui all'art. 1, comma 1, ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di congedo ordinario retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, esclusi i compensi per prestazioni di lavoro straordinario e le indennità che non siano corrisposte per dodici mensilità.
2. La durata del congedo ordinario è di 32 giorni lavorativi. Per il personale con oltre 15 anni di servizio e per quello con oltre 25 anni di servizio la durata del congedo ordinario è rispettivamente di 37 e di 45 giorni lavorativi. Per i dipendenti assunti dopo l'entrata in vigore del presente decreto la durata del congedo ordinario per i primi 3 anni di servizio è di 30 giorni lavorativi.
3. I periodi di cui al comma 2 sono comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lettera a), della Legge 23 Dicembre 1977, n. 937.
4. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla Legge 23 Dicembre 1977, n. 937.
5. In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su cinque giorni, il sabato è considerato non lavorativo ed i giorni di congedo ordinario di cui al comma 2, sono ridotti rispettivamente a 28, 32, 39 giorni lavorativi ed a 26 giorni lavorativi per i dipendenti nei primi 3 anni di servizio.
6. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata del congedo ordinario è determinata in proporzione ai dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
7. Il congedo ordinario è un diritto irrinunciabile e non è monetizzabile.
8. Il congedo ordinario può essere autorizzato, a richiesta del dipendente, e compatibilmente con le esigenze di servizio, scaglionandolo in quattro periodi entro il 31 dicembre dell'anno cui il congedo si riferisce, dei quali uno almeno di due settimane nel periodo dal 1° giugno al 30



COISP - COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA



Segreteria Nazionale
Ufficio Studi





Decreto del Presidente della Repubblica 31 Luglio 1995, n. 395

Recepimento dell'accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di Polizia Penitenziaria e Corpo Forestale dello Stato) e del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei Carabinieri e Corpo della Guardia di Finanza). Quadriennio normativo 1994-1997 ed al biennio economico 1994-1995.

settembre. Per il personale con oltre 25 anni di servizio, almeno uno degli scaglioni non può essere inferiore ai 20 giorni.

9. Nel caso di indifferibili esigenze di servizio che non abbiano reso possibile la fruizione del congedo ordinario nel corso dell'anno, il congedo ordinario dovrà essere fruito entro il primo semestre dell'anno successivo.
10. Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze di carattere personale, il dipendente dovrà fruire del congedo residuo al 31 dicembre entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di spettanza.
11. Il diritto al congedo ordinario non è riducibile in ragione di assenza per infermità, anche se tale assenza si sia protratta per l'intero anno solare. In quest'ultima ipotesi il dirigente autorizza il periodo di godimento del congedo ordinario in relazione alle esigenze di organizzazione del servizio.
12. Le infermità insorte durante la fruizione del congedo ordinario ne interrompono il godimento nei casi di ricovero ospedaliero o di infortuni e malattie superiori a 3 giorni, adeguatamente e debitamente documentate e che l'amministrazione sia posta in condizione di accertare a seguito di tempestiva informazione.
13. In caso di richiamo dal congedo ordinario per indifferibili esigenze di servizio, al dipendente richiamato compete il rimborso delle spese di viaggio per il rientro in sede nonché l'indennità di missione per la durata del medesimo viaggio sempre che ricorrano i presupposti previsti dalla Legge 18.12.1973, n. 836, e successive modificazioni. Identico trattamento compete anche nel caso di ritorno nella località ove il dipendente fruiva del congedo ordinario. Il personale ha inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate per il periodo di congedo ordinario non goduto.
14. Fermo restando il disposto del comma 7, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, qualora il congedo ordinario spettante a tale data non sia stato fruito per documentate esigenze di servizio, si procede al pagamento sostitutivo dello stesso.
15. Le norme di cui al presente articolo si applicano dal 1° gennaio 1996. Per il personale che ha già maturato 25 anni di servizio o li maturerà entro la data del 31 dicembre 1996, la durata del congedo ordinario è di 47 giorni lavorativi e, nella ipotesi di cui al comma 5, 41 giorni lavorativi.

Art. 15 (Congedi straordinari)

1. Per il personale di cui all'art. 1, comma 1, il congedo straordinario è disciplinato dalla normativa prevista dall'art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come interpretato, modificato ed integrato dall'art. 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
2. In occasione di trasferimento del personale, per le esigenze di trasloco e di riorganizzazione familiare presso la nuova sede di servizio, l'Amministrazione concede un congedo straordinario speciale nelle durate di seguito specificate:
 - a) trasferimento in territorio nazionale: giorni 20 per il personale ammogliato o con famiglia a carico o con almeno 10 anni di servizio; giorni 10 per il personale senza famiglia a carico con meno di 10 anni di servizio;
 - b) trasferimento per il personale destinato a prestare o che rientri dal servizio all'estero: giorni 30 al personale ammogliato o con famiglia a carico o con almeno 10 anni di servizio; giorni 20 al personale senza famiglia a carico con meno di 10 anni di servizio.



COISP - COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA



Segreteria Nazionale
Ufficio Studi





Decreto del Presidente della Repubblica 31 Luglio 1995, n. 395

Recepimento dell'accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di Polizia Penitenziaria e Corpo Forestale dello Stato) e del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei Carabinieri e Corpo della Guardia di Finanza).
Quadriennio normativo 1994-1997 ed al biennio economico 1994-1995

3. Le disposizioni di cui all'art. 3, comma 39, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non si applicano quando l'assenza dal servizio sia dovuta ad infermità o lesioni dipendenti da causa di servizio o comunque riportate per fatti di servizio.
4. Le norme di cui al presente articolo si applicano dal 1° gennaio 1996.

Art. 16 (Aspettative per motivi di salute e di famiglia)

1. Per il personale di cui all'art. 1, comma 1, l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia è disciplinata dalla normativa prevista dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dalla legge 23.12.1994, n. 724, e, per le parti non previste da tali leggi, dalle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10.01.1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il periodo di ricovero in luoghi di cura a seguito di ferite o lesioni riportate per cause di servizio non è computato ai fini del compimento del periodo massimo di aspettativa.
3. Fino a completa guarigione clinica, i periodi di assenza del dipendente dovuti a ferite o lesioni traumatiche riportate in servizio, che non comportino inidoneità assoluta al servizio, non sono computati ai fini del compimento del periodo massimo di aspettativa.
4. Le norme di cui al presente articolo si applicano dal 1° gennaio 1996.

Art. 17 (Permessi brevi)

1. Previa valutazione del capo dell'ufficio, può essere concesso al dipendente che ne faccia richiesta il permesso di assentarsi per brevi periodi durante l'orario di lavoro. I permessi concessi a tale titolo non possono essere in nessun caso di durata superiore alla metà dell'orario di lavoro giornaliero e non possono comunque superare le 36 ore nel corso dell'anno.
2. La richiesta del permesso deve essere formulata in tempo utile per consentire al capo dell'ufficio di adottare le misure organizzative necessarie.
3. Il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate entro il mese successivo, secondo le disposizioni del capo dell'ufficio. Nel caso in cui il recupero non venga effettuato, la retribuzione viene proporzionalmente decurtata.

Art. 18 (Prevenzione infortuni, igiene e sicurezza del lavoro)

1. L'Amministrazione deve mantenere i locali di lavoro in condizioni di salubrità ed organizzare il lavoro in modo da salvaguardare l'incolumità e la salute del personale, adoperandosi per individuare e rimuovere ogni fonte di inquinamento eliminabile che possa compromettere l'incolumità e la salute degli operatori addetti, e per ridurre al minimo, anche attraverso una opportuna preventiva opera di sensibilizzazione e di formazione dei predetti operatori ed attraverso connesse iniziative di medicina preventiva e controllo sanitario, i rischi connessi con ogni fattispecie di impiego.
2. In materia di prevenzione infortuni, igiene e medicina del lavoro si applicano le disposizioni di cui al Decreto legislativo 19 Settembre 1994, n. 626, tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato e delle attribuzioni proprie di ciascuna Forza di polizia ad ordinamento civile, individuate con i decreti ministeriali previsti dall'art. 1, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 626 del 1994. Le Amministrazioni provvederanno a sollecitare le altre competenti istituzioni per pervenire al più presto alla emanazione dei predetti decreti.
3. Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante per la sicurezza di cui all'art. 18 del Decreto legislativo 19 Settembre 1994, n. 626, il tempo di lavoro retribuito e gli



Segreteria Nazionale
Ufficio Studi



Decreto del Presidente della Repubblica 31 Luglio 1995, n. 395

Recepimento dell'accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di Polizia Penitenziaria e Corpo Forestale dello Stato) e del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei Carabinieri e Corpo della Guardia di Finanza).
Quadriennio normativo 1994-1997 ed al biennio economico 1994-1995

strumenti per l'espletamento delle funzioni, sono stabiliti nell'accordo nazionale quadro previsto dall'art. 3, settimo comma, del Decreto legislativo 12 Maggio 1995, n. 195. Nello stesso accordo nazionale quadro sono stabilite, altresì, le modalità e i contenuti specifici della formazione del rappresentante della sicurezza.

4. L'Amministrazione favorisce l'informazione del personale in merito agli interventi di primo soccorso, con particolare priorità per quello addetto a mansioni rischiose.
5. Ai fini dell'aggiornamento scientifico della propria specializzazione professionale il personale medico appartenente ai ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato, può essere autorizzato ad usufruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, di 8 giorni di congedo annui nell'ambito dei periodi di congedo straordinario di cui all'art. 15, comma 1.

Art. 19 (Copertura assicurativa)

1. Le disposizioni di cui all'art. 15 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 Giugno 1990, n. 147, si applicano anche al personale del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato.

Art. 20 (Pari opportunità)

1. Al fine di consentire una reale parità uomini-donne, vengono istituiti, presso ciascuna delle Amministrazioni interessate dal presente decreto, con la presenza delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale firmatarie dell'Accordo sindacale recepito con il medesimo decreto, appositi comitati per le pari opportunità che propongono misure adatte a creare effettive condizioni di pari opportunità e relazionano, almeno una volta all'anno, sulle condizioni oggettive in cui si trovano le lavoratrici rispetto alle attribuzioni, alle mansioni, alla partecipazione ai corsi di formazione ed aggiornamento, ai nuovi ingressi, al rispetto dell'applicazione della normativa per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, alla promozione di misure idonee a tutelarne la salute in relazione alle peculiarità psicofisiche ed alla prevedibilità di rischi specifici per le donne con particolare attenzione alle situazioni di lavoro che possono rappresentare rischi per la salute riproduttiva.
2. I comitati, presieduti da un rappresentante dell'Amministrazione, sono composti, in pari numero, da rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale firmatarie dell'Accordo sindacale recepito con il presente decreto e da funzionari in rappresentanza dell'Amministrazione.
- 2-bis. L'Amministrazione dovrà prevedere forme di valorizzazione e di pubblicizzazione del lavoro dei comitati.
- 2-ter. I comitati dovranno essere rinnovati almeno ogni 4 anni in coincidenza con i rinnovi contrattuali.
3. La disposizione di cui al primo periodo del comma 1 della Legge 7 Agosto 1990, n. 232, come sostituito dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 271, convertito dalla legge 6 luglio 1994, n. 433, si applica anche alle dipendenti del Corpo Forestale dello Stato.

Art. 21 (Diritto allo studio)

1. Nei confronti del personale del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato si applica l'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782.



COISP - COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA



Segreteria Nazionale
Ufficio Studi





Decreto del Presidente della Repubblica 31 Luglio 1995, n. 395

Recepimento dell'accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di Polizia Penitenziaria e Corpo Forestale dello Stato) e del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei Carabinieri e Corpo della Guardia di Finanza).
Quadriennio normativo 1994-1997 ed al biennio economico 1994-1995.

Art. 22 (Elevazione e aggiornamento culturale. Formazione e aggiornamento)

1. L'Amministrazione favorisce l'elevazione e l'aggiornamento culturale e professionale del personale.
2. La formazione e l'aggiornamento professionale, anche con riferimento alla conoscenza di lingue straniere, sono stabiliti da ciascuna Amministrazione secondo proprie necessità e peculiarità con l'osservanza delle norme previste dai rispettivi ordinamenti.
3. I programmi di insegnamento per la formazione e l'aggiornamento professionale sono stabiliti da ciascuna Amministrazione previo parere di una commissione presieduta da un rappresentante dell'Amministrazione e composta, in pari numero, da rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il presente decreto e da rappresentanti dell'Amministrazione.
- 3-bis. Ulteriori iniziative di formazione e aggiornamento del personale potranno essere realizzate, qualora l'Amministrazione lo ritenga più conveniente, anche attraverso protocolli o convenzioni con enti locali, università, società private e Amministrazioni.
- 3-ter. Per garantire le attività formative del presente articolo le Amministrazioni utilizzeranno oltre alle quote previste dai rispettivi bilanci, anche le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge ovvero da particolari disposizioni comunitarie. Dell'entità di tali risorse è data informazione alla commissione di cui al comma 3.
4. Le giornate da destinare per tutto il personale alla formazione e aggiornamento professionale sono finalizzate a:
 - a) addestramento al tiro ed alle tecniche operative;
 - b) aggiornamento professionale.
5. Ogni anno ciascun dipendente sarà impegnato per la durata di 12 giornate lavorative per l'addestramento e aggiornamento professionale, di norma così distribuite:
 - a) 6 giorni per l'addestramento al tiro ed alle tecniche operative;
 - b) 6 giorni per l'aggiornamento professionale.

Art. 23 (Specializzazione di conduttore di unità cinofile, di elicotterista, di sommozzatore, di tiratore scelto ed istruttore di tiro)

1. Per il personale del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato la specializzazione di conduttore di unità cinofile, di elicotterista, di sommozzatore, di tiratore scelto ed istruttore di tiro, si consegue dopo aver superato con esito positivo un apposito corso di addestramento.
2. Con decreti del Ministro di grazia e giustizia e del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali sono stabilite le relative norme di attuazione, con particolare riferimento alle modalità e periodi di addestramento e dell'impiego del personale che ha conseguito la specializzazione di cui al comma 1.

Art. 24 (Gruppi sportivi)

1. Il personale della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, inquadrato nei rispettivi gruppi sportivi «Fiamme Oro», «Fiamme Azzurre» e «Centro sportivo del Corpo forestale dello Stato» o riconosciuto atleta di interesse nazionale od olimpico dalle Federazioni sportive o dal CONI, potrà essere autorizzato a non presenziare alle attività di servizio ed a quelle previste dai corsi di formazione, su specifica e motivata richiesta da parte



COISP - COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA



Segreteria Nazionale
Ufficio Studi





Decreto del Presidente della Repubblica 31 Luglio 1995, n. 395

Recepimento dell'accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di Polizia Penitenziaria e Corpo Forestale dello Stato) e del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei Carabinieri e Corpo della Guardia di Finanza).
Quadriennio normativo 1994-1997 ed al biennio economico 1994-1995

degli organismi sportivi sopra menzionati, sulla base di apposite convenzioni stipulate tra il CONI o le Federazioni Sportive e le rispettive Amministrazioni. Tale autorizzazione potrà essere rilasciata anche nei confronti del personale del Corpo di polizia penitenziaria appartenente al Gruppo sportivo «Astrea», limitatamente al periodo di svolgimento della attività calcistica organizzata dalla Federazione italiana gioco calcio.

Art. 25 (Relazioni sindacali)

1. Il sistema di relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli:

- a) contrattazione collettiva nazionale:
si svolge a livello nazionale sulle materie, con i tempi e le procedure previste dall'art. 3, comma 1, e dall'art. 7 del Decreto legislativo 12 Maggio 1995, n. 195;
- b) accordo nazionale quadro:
 - b1) si svolge presso ogni sede centrale di ciascuna Amministrazione senza oneri finanziari aggiuntivi rispetto a quanto previsto dal presente decreto, con le procedure di cui all'art. 3, comma 7, del Decreto legislativo 12 Maggio 1995, n. 195, per la seguente materia:
 - 1) principi generali per la definizione degli accordi decentrati di cui alla lettera c), unitamente alle procedure di perfezionamento in caso di mancata intesa ed alle modalità di verifica di tali accordi, nonché per le determinazioni dei periodi di validità;
 - b2) nell'ambito dell'accordo nazionale quadro sono definite, ferme restando le competenze gestionali delle Amministrazioni, le seguenti materie:
 - 1) individuazione delle tipologie per l'articolazione dei turni di servizio;
 - 2) criteri relativi alla formazione ed all'aggiornamento professionale;
 - 3) criteri generali per la programmazione di turni di lavoro straordinario diretti a consentire ai responsabili degli uffici di fronteggiare, per periodi predeterminati, particolari esigenze di servizio;
 - 4) criteri generali per l'applicazione del riposo compensativo;
 - 5) criteri generali per la programmazione di turni di reperibilità;
 - 6) indirizzi generali per le attività gestionali degli enti di assistenza del personale;
- c) contrattazione decentrata:
si svolge presso ogni sede centrale e ufficio o istituto o reparto periferico di livello dirigenziale individuati da ciascuna Amministrazione, senza oneri finanziari aggiuntivi rispetto a quanto previsto dal presente decreto, con le procedure previste dall'art. 3, comma 7, del Decreto legislativo 12 Maggio 1995, n. 195 (36), e per le seguenti materie:
 - 1) criteri applicativi relativi alla formazione ed all'aggiornamento professionale, con riferimento ai tempi ed alle modalità;
 - 2) criteri per la verifica della qualità e della salubrità dei servizi di mensa e degli spacci;
 - 3) criteri per la verifica delle attività di protezione sociale e di benessere del personale;
 - 4) misure dirette a favorire pari opportunità nel lavoro e nello sviluppo professionale, ai fini anche delle azioni positive di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125 (37);
- d) informazione preventiva:
 - d1) è fornita da ciascuna Amministrazione, inviando con congruo anticipo alle rispettive organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il presente





Decreto del Presidente della Repubblica 31 Luglio 1995, n. 395

Recepimento dell'accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di Polizia Penitenziaria e Corpo Forestale dello Stato) e del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei Carabinieri e Corpo della Guardia di Finanza).
Quadriennio normativo 1994-1997 ed al biennio economico 1994-1995

decreto la documentazione necessaria, relativamente ai criteri generali ed alle conseguenti iniziative concernenti:

- 1) l'articolazione dell'orario di lavoro obbligatorio giornaliero e settimanale e dei turni di servizio;
 - 2) la mobilità esterna del personale a domanda;
 - 3) la programmazione di turni di lavoro straordinario diretti a consentire ai responsabili degli uffici di fronteggiare, per periodi predeterminati, particolari esigenze di servizio;
 - 4) l'applicazione del riposo compensativo;
 - 5) la programmazione di turni di reperibilità;
- d2) per le materie di cui ai punti 1), 3), 4) e 5) l'informazione è fornita a livello centrale e periferico; per la materia di cui al punto 2) l'informazione è fornita a livello centrale;
- e) esame:
- e1) si attua, a livello centrale e periferico, secondo le previsioni di cui al punto d2), relativamente alle materie oggetto di informazione preventiva. A tal fine, nell'ambito di ogni Amministrazione, ciascuna organizzazione sindacale firmataria dell'accordo sindacale recepito con il presente decreto, ricevuta l'informazione, può chiedere, in forma scritta, un incontro per l'esame delle suddette materie. Detto incontro - a cui sono invitate anche le altre organizzazioni sindacali non richiedenti - ha inizio entro le 48 ore dalla data di ricezione della richiesta e si conclude nel termine tassativo di quindici giorni dalla ricezione dell'informazione, ovvero entro un termine più breve per motivi di urgenza; decorsi tali termini le Amministrazioni assumono le proprie autonome determinazioni definitive. Dell'esito dell'esame è redatto verbale dal quale risultano le posizioni delle parti;
 - e2) durante il periodo in cui si svolge l'esame, le Amministrazioni non adottano provvedimenti unilaterali nelle materie in argomento e le organizzazioni sindacali che vi partecipano non assumono sulle stesse iniziative conflittuali;
- f) consultazione:
- f1) si svolge relativamente ai criteri generali concernenti:
 - 1) la definizione delle piante organiche;
 - 2) la gestione del rapporto di impiego relativamente agli atti normativi ed amministrativi di carattere generale concernenti lo stato giuridico, previdenziale ed assistenziale, ivi compresi i criteri di massima da seguirsi negli scrutini per le promozioni;
 - 3) l'introduzione di nuove tecnologie e le conseguenti misure di massima riguardanti i processi generali di organizzazione degli uffici centrali e periferici aventi effetti generali sull'organizzazione del lavoro;
 - f2) per le materie suddette, prima di assumere le relative determinazioni, le Amministrazioni della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato, previa adeguata informazione, acquisiscono senza particolari formalità il parere delle rispettive organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il presente decreto;
 - f3) la consultazione si attua a livello centrale per le materie di cui ai punti 1) e 2); per la materia di cui al punto 3) la consultazione si svolge a livello centrale nonché, nel caso di progetti di specifico rilievo locale, anche a livello periferico;



COISP - COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA



Segreteria Nazionale
Ufficio Studi





Decreto del Presidente della Repubblica 31 Luglio 1995, n. 395

Recepimento dell'accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di Polizia Penitenziaria e Corpo Forestale dello Stato) e del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei Carabinieri e Corpo della Guardia di Finanza).
Quadriennio normativo 1994-1997 ed al biennio economico 1994-1995.

g) informazione successiva:

g1) si attua relativamente ai criteri generali concernenti:

- 1) le misure di massima riguardanti l'organizzazione degli uffici e l'organizzazione del lavoro;
- 2) la qualità del servizio ed i rapporti con l'utenza, nonché le altre misure di massima volte a migliorare l'efficienza dei servizi;
- 3) l'attuazione di programmi di formazione del personale;
- 4) le misure in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;

g2) per le materie suddette, le Amministrazioni della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato forniscono le adeguate informazioni alle rispettive organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il presente decreto in una apposita conferenza di rappresentanti di dette Amministrazioni ed organizzazioni sindacali, non avente alcuna natura negoziale, da riunirsi con cadenza semestrale;

g3) l'informazione successiva si attua a livello centrale e periferico.

2. Per il Corpo di polizia penitenziaria, l'Amministrazione, per tutte le materie indicate al comma 1, lettere d), f) e g), procede, prima di assumere le relative determinazioni, all'esame previsto nel comma 1, lettera e), nel rispetto dei termini massimi ivi stabiliti, dopo aver fornito alle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il presente decreto operanti presso il Corpo di polizia penitenziaria le informazioni necessarie.
3. La corretta applicazione del presente decreto è assicurata anche mediante l'attivazione delle procedure di raffreddamento dei conflitti previste dall'art. 8 del Decreto legislativo 12 Maggio 1995, n. 195.
4. Le Amministrazioni provvederanno ad individuare, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, gli uffici, centrali e periferici, sedi di contrattazione decentrata.
5. Per le materie oggetto di contrattazione decentrata, le Amministrazioni applicano la normativa derivante dagli accordi precedenti fino a quando non interverranno i nuovi accordi decentrati.
6. Nell'ambito di ciascuna Amministrazione, i responsabili degli uffici centrali e periferici si incontrano, con cadenza trimestrale, con le rispettive strutture periferiche delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il presente decreto, anche su richiesta delle stesse, per un confronto - senza alcuna natura negoziale sulle modalità di attuazione dei criteri concernenti la programmazione di turni di lavoro straordinario, il riposo compensativo ed i turni di reperibilità. A seguito di tale confronto le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il presente decreto sottopongono la questione all'Amministrazione centrale per un apposito esame, qualora nel predetto confronto si riscontri una diversa valutazione da parte delle medesime organizzazioni sindacali.
7. Allo scopo di rendere più trasparente e costruttivo il rapporto ed il confronto tra le parti, ciascuna Amministrazione trasmette alle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il presente decreto gli ordini del giorno del Consiglio di amministrazione e delle commissioni del personale e le relative determinazioni. Resta fermo il diritto dei singoli dipendenti di richiedere ed ottenere, ai sensi della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 (39), il rilascio della copia degli atti dei procedimenti amministrativi che li riguardano. Di tale richiesta l'interessato potrà informare, ove lo ritenga opportuno, le organizzazioni sindacali.



COISP - COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA



Segreteria Nazionale
Ufficio Studi





Decreto del Presidente della Repubblica 31 Luglio 1995, n. 395

Recepimento dell'accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di Polizia Penitenziaria e Corpo Forestale dello Stato) e del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei Carabinieri e Corpo della Guardia di Finanza).
Quadriennio normativo 1994-1997 ed al biennio economico 1994-1995.

Art. 27 (Distacchi sindacali)

1. A decorrere dal 1° gennaio 1996 il limite massimo dei distacchi sindacali autorizzabili a favore del personale di ciascuna Forza di polizia ad ordinamento civile è determinato rispettivamente nei contingenti complessivi di n. 58 distacchi per la Polizia di Stato, di n. 30 distacchi per il Corpo di polizia penitenziaria e di n. 9 distacchi per il Corpo Forestale dello Stato.
2. Alla ripartizione degli specifici contingenti complessivi dei distacchi sindacali di cui al comma 1 tra le organizzazioni sindacali del personale maggiormente rappresentative sul piano nazionale firmatarie dell'accordo nazionale di cui all'art. 2, comma 1, lettera A), del Decreto legislativo 12 Maggio 1995, n. 195, provvede, nell'ambito rispettivamente della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, il Ministro per la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali interessate, entro il primo trimestre del 1996, con riferimento agli anni 1996 e 1997, e successivamente entro il primo trimestre di ciascun quadriennio. La ripartizione è effettuata in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale conferite dal personale alle rispettive Amministrazioni, accertate per ciascuna delle citate organizzazioni sindacali alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettua la ripartizione.
3. Le richieste di distacco sindacale sono presentate dalle organizzazioni sindacali nazionali aventi titolo alle Amministrazioni di appartenenza del personale interessato, le quali curano gli adempimenti istruttori - acquisendo per ciascuna richiesta nominativa il preventivo assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - ed emanano il decreto di distacco sindacale entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. L'assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - finalizzato esclusivamente all'accertamento dei requisiti di cui al comma 4 ed alla verifica del rispetto dello specifico contingente e relativo riparto di cui al precedente comma 2 - è considerato acquisito qualora il Dipartimento della funzione pubblica non provveda entro venti giorni dalla data di ricezione della richiesta. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le organizzazioni sindacali comunicano la conferma di ciascun distacco sindacale in atto; possono avanzare richiesta di revoca in ogni momento. La conferma annuale e la richiesta di revoca è comunicata alle Amministrazioni di appartenenza del personale interessato ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, che adottano i conseguenziali provvedimenti nel solo caso di revoca.
4. Possono essere autorizzati distacchi sindacali, nell'ambito di ciascun contingente indicato nei commi 1 e 2, soltanto in favore rispettivamente dei dipendenti della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, che ricoprono cariche di dirigenti sindacali in seno agli organismi direttivi delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2.
5. I periodi di distacco per motivi sindacali sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'Amministrazione, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario. I predetti periodi sono retribuiti con esclusione dei compensi e delle indennità per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni.
6. A partire dal 1° gennaio 1996 cessano di avere efficacia gli articoli 88, commi 1, 2 e 3, e 89 della Legge 1° Aprile 1981, n. 121 e l'art. 17 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 Giugno 1990, n. 147, e tutti i provvedimenti attualmente in vigore nell'ambito delle Forze di polizia ad ordinamento civile per la ripartizione delle aspettative sindacali ed i provvedimenti che consentono con qualsiasi modalità l'autorizzazione di permessi sindacali annuali e cumulati.



COISP - COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA



Segreteria Nazionale
Ufficio Studi





Decreto del Presidente della Repubblica 31 Luglio 1995, n. 395

Recepimento dell'accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di Polizia Penitenziaria e Corpo Forestale dello Stato) e del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei Carabinieri e Corpo della Guardia di Finanza).
Quadriennio normativo 1994-1997 ed al biennio economico 1994-1995.

Art. 26 (Forme di partecipazione)

1. Oltre ai comitati e commissioni di partecipazione in materia di pari opportunità e di formazione e aggiornamento professionale di cui agli articoli 20 e 22, presso ciascuna Amministrazione sono costituite apposite commissioni, a livello centrale e periferico, per la verifica e la formulazione di proposte relativamente:
 - a) alla formazione ed aggiornamento professionale;
 - b) alla qualità e salubrità dei servizi di mensa e degli spacci;
 - c) alle attività di protezione sociale e di benessere del personale;
 - d) alle misure dirette a favorire pari opportunità nel lavoro e nello sviluppo professionale (solo a livello periferico).
2. Nell'ambito di ogni Amministrazione è altresì costituita, a livello centrale, una commissione per la formulazione di pareri in ordine alla qualità e funzionalità del vestiario.
3. Le commissioni di partecipazione costituite ai sensi dei commi 1 e 2 - che non hanno natura negoziale - sono presiedute da un rappresentante dell'Amministrazione e sono composte, in pari numero, da rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il presente decreto e da rappresentanti dell'Amministrazione.
4. Per la commissione per le ricompense al personale della Polizia di Stato, di cui all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, il Ministro dell'interno con proprio decreto nomina, con cadenza biennale, sei componenti designati dalle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale, tenuto conto del grado di rappresentatività delle stesse risultante dalle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale conferite dal personale all'Amministrazione. Nei limiti dei posti disponibili, a ciascuna organizzazione sindacale rappresentativa è garantita la designazione di almeno un componente. Analoga commissione, nel rispetto di criteri di pariteticità, è costituita rispettivamente per il personale del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato.
5. Ciascuna Amministrazione, una volta l'anno, indice un apposito incontro, a livello centrale, con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il presente decreto per un confronto, senza alcuna natura negoziale, sulle modalità di attuazione degli indirizzi generali concernenti le attività degli enti di assistenza del personale.

Art. 28 (Permessi sindacali)

1. Per l'espletamento del loro mandato, i dipendenti della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, che ricoprono cariche di dirigenti sindacali in seno agli organismi direttivi delle organizzazioni sindacali aventi titolo alla contrattazione decentrata, nonché i dirigenti sindacali che, pur avendone titolo, non sono collocati in distacco sindacale ai sensi dell'art. 27, possono fruire di permessi sindacali con le modalità e nei limiti di quanto previsto dai commi successivi.
2. A decorrere dal 1° gennaio 1996 il limite massimo del monte ore annuo dei permessi sindacali retribuiti autorizzabili a favore del personale di ciascuna Forza di polizia ad ordinamento civile è determinato rispettivamente in n. 430.000 ore per la Polizia di Stato, in n. 171.000 ore per il Corpo di polizia penitenziaria ed in n. 36.000 ore per il Corpo forestale dello Stato. In riferimento a quanto indicato nel comma 7, i rispettivi monti ore annui dei permessi sindacali sono rapportati in turni giornalieri di servizio.



COISP - COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA



Segreteria Nazionale
Ufficio Studi





Decreto del Presidente della Repubblica 31 Luglio 1995, n. 395

Recepimento dell'accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di Polizia Penitenziaria e Corpo Forestale dello Stato) e del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei Carabinieri e Corpo della Guardia di Finanza).
Quadriennio normativo 1994-1997 ed al biennio economico 1994-1995

3. Alla ripartizione degli specifici monti ore annui complessivi di permessi sindacali indicati nel comma 2 tra le organizzazioni sindacali del personale maggiormente rappresentative sul piano nazionale firmatarie dell'accordo nazionale di cui all'art. 2, comma 1, lettera A), del Decreto legislativo 12 Maggio 1995, n. 195, provvedono, nell'ambito rispettivamente della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, le Amministrazioni di appartenenza del personale interessato, sentite le rispettive organizzazioni sindacali aventi titolo entro il primo trimestre del 1996, con riferimento all'anno 1996, e successivamente entro il primo trimestre di ciascun anno. Nella ripartizione del monte ore dei permessi sindacali in ciascuna Forza di Polizia ad ordinamento civile la quota pari al 10% è attribuita in parti uguali a tutte le predette organizzazioni sindacali e la parte restante è attribuita alle medesime organizzazioni sindacali in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale conferite dal personale alle rispettive Amministrazioni, accertate per ciascuna delle citate organizzazioni sindacali alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettua la ripartizione.
4. Oltre ai permessi sindacali di cui ai commi 2 e 3, tenuto conto della specificità delle funzioni istituzionali e della particolare organizzazione delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in favore del personale di cui al comma 1, possono essere autorizzati ulteriori permessi sindacali retribuiti, non computabili nel contingente complessivo di cui ai medesimi commi 2 e 3, esclusivamente per la partecipazione a riunioni sindacali su convocazione dell'Amministrazione.
5. I dirigenti sindacali che intendono fruire dei permessi sindacali di cui al presente articolo devono darne comunicazione scritta almeno tre giorni prima ed in casi eccezionali almeno 24 ore prima, tramite la struttura sindacale di appartenenza avente titolo. L'Amministrazione autorizza il permesso sindacale salvo che non ostino eccezionali e motivate esigenze di servizio. È vietata ogni forma di cumulo dei permessi sindacali, giornalieri o orari.
6. L'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali di cui al presente articolo deve essere certificata entro tre giorni al dirigente dell'ufficio di appartenenza del dipendente in permesso sindacale da parte della organizzazione sindacale che ha richiesto ed utilizzato il permesso. Il predetto dirigente provvederà ad informare il capo del personale.
7. I permessi sindacali di cui al presente articolo sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'Amministrazione. Tenuto conto della specificità delle funzioni istituzionali e della particolare organizzazione delle Forze di polizia ad ordinamento civile, essi sono autorizzati in misura corrispondente al turno di servizio giornaliero e non possono superare mensilmente per ciascun dirigente sindacale nove turni giornalieri di servizio.
8. I permessi sindacali di cui al presente articolo sono retribuiti, con esclusione delle indennità e dei compensi per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni.
9. A partire dal 1° gennaio 1996, cessano di avere efficacia gli articoli 90 e 91 della legge 1° aprile 1991, n. 121, e gli articoli 18 e 19 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 Giugno 1990, n. 147, e tutti i provvedimenti attualmente in vigore nell'ambito delle forze di polizia ad ordinamento civile per la ripartizione dei permessi sindacali ed i provvedimenti che consentono con modalità difformi da quelle indicate nel presente articolo l'autorizzazione di permessi sindacali.
10. Le norme di cui al presente articolo si applicano dal 1° gennaio 1996.



COISP - COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA



Segreteria Nazionale
Ufficio Studi





Decreto del Presidente della Repubblica 31 Luglio 1995, n. 395

Recepimento dell'accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di Polizia Penitenziaria e Corpo Forestale dello Stato) e del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei Carabinieri e Corpo della Guardia di Finanza).
Quadriennio normativo 1994-1997 ed al biennio economico 1994-1995.

Art. 29 (Aspettative e permessi sindacali non retribuiti)

1. I dipendenti della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, che ricoprono cariche in seno agli organismi direttivi delle proprie organizzazioni sindacali possono fruire di aspettative sindacali non retribuite.
2. Le richieste di aspettative sindacali di cui al comma 1 sono presentate dalle organizzazioni sindacali aventi titolo alle Amministrazioni di appartenenza del personale interessato, le quali curano gli adempimenti istruttori - acquisendo per ciascuna richiesta nominativa il preventivo assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - ed emanano il decreto di aspettativa entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. L'assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - finalizzato esclusivamente all'accertamento dei requisiti soggettivi - è considerato acquisito qualora il Dipartimento della funzione pubblica non provveda entro venti giorni dalla data della ricezione della richiesta. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le organizzazioni sindacali comunicano la conferma di ciascuna aspettativa sindacale in atto; possono avanzare richiesta di revoca in ogni momento. La conferma annuale e la richiesta di revoca è comunicata alle Amministrazioni di appartenenza del personale interessato ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, che adottano i conseguenziali provvedimenti nel solo caso di revoca.
3. I dipendenti della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, di cui al comma 1 dell'art. 28 possono usufruire - con le modalità di cui ai commi 5, 6 e 7 del medesimo art. 28 - di permessi sindacali non retribuiti per la partecipazione a congressi e convegni di natura sindacale nonché alle riunioni degli organi collegiali statutari, nazionali, centrali e periferici, delle rispettive organizzazioni sindacali, oltre i rispettivi monti ore annuali di cui ai commi 2 e 3 del citato art. 28.
4. Le norme di cui al presente articolo si applicano dal 1° gennaio 1996.

Art. 30 (Adempimenti delle Amministrazioni – Responsabilità)

1. Ai fini dell'accertamento delle deleghe per la riscossione del contributo sindacale di cui al comma 2 dell'art. 27 ed al comma 3 dell'art. 28, gli uffici periferici, prima di inviare alla rispettiva Amministrazione centrale i dati relativi alle predette deleghe riferite a ciascuna organizzazione sindacale, li comunicano alle medesime organizzazioni sindacali con apposita scheda che deve essere restituita sottoscritta dal rappresentante delle stesse organizzazioni sindacali presso i citati uffici. Ove dovessero essere riscontrati errori od omissioni in base ai dati in proprio possesso, le organizzazioni sindacali provvedono a documentare le richieste di rettifica in un apposito incontro con i responsabili degli uffici periferici, nel corso del quale si procede all'esame della documentazione presentata ed alla conseguente rettifica della relativa scheda nel caso di riscontro positivo della richiesta. Le Amministrazioni centrali, acquisite le schede pervenute dai propri uffici periferici, inviano, entro il 15 giugno di ciascun anno, i dati complessivi relativi alle deleghe per la riscossione del contributo sindacale contestualmente alle organizzazioni sindacali alle quali i dati stessi si riferiscono, ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, utilizzando modelli e procedure informatizzate, anche elettroniche ed a lettura ottica, predisposti dal medesimo Dipartimento della funzione pubblica.



COISP - COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA



Segreteria Nazionale
Ufficio Studi





Decreto del Presidente della Repubblica 31 Luglio 1995, n. 395

Recepimento dell'accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di Polizia Penitenziaria e Corpo Forestale dello Stato) e del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei Carabinieri e Corpo della Guardia di Finanza).
Quadriennio normativo 1994-1997 ed al biennio economico 1994-1995

2. Entro il 31 maggio di ciascun anno, le Amministrazioni di appartenenza del personale interessato - utilizzando modelli di rilevazione e procedure informatizzate, anche elettroniche ed a lettura ottica, predisposti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica e per sindacato, del personale che ha fruito di distacchi e aspettative sindacali nell'anno precedente.
3. Entro la stessa data del 31 maggio di ciascun anno, le stesse Amministrazioni - utilizzando i modelli e le procedure informatizzate indicate nel comma 2 - sono tenute a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica e sindacato, del personale dipendente che ha fruito dei permessi sindacali nell'anno precedente con l'indicazione per ciascun nominativo del numero complessivo dei giorni e delle ore. Il Dipartimento della funzione pubblica verifica il rispetto dei limiti previsti dal presente accordo.
4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica può disporre ispezioni nei confronti delle Amministrazioni che non ottemperino tempestivamente agli obblighi indicati nei commi 1, 2 e 3 e può fissare un termine per l'adempimento. In caso di ulteriore inerzia, il Dipartimento della funzione pubblica non fornisce ulteriori assensi preventivi richiesti dalle stesse Amministrazioni ai sensi dell'art. 27, comma 3, e dell'art. 29, comma 2. Dell'inadempimento risponde, comunque, il funzionario responsabile del procedimento appositamente nominato dall'Amministrazione competente ai sensi della Legge 7 Agosto 1990, n. 241.
5. I dati riepilogativi degli elenchi di cui ai commi 2 e 3, distinti per Amministrazioni di appartenenza del personale interessato, per sindacato, per qualifica e per sesso, sono pubblicati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica in allegato alla relazione annuale sullo stato della pubblica amministrazione, da presentare al Parlamento ai sensi dell'art. 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93.
6. I dirigenti che dispongono o consentono l'utilizzazione di distacchi, aspettative e permessi sindacali in violazione della normativa vigente sono responsabili personalmente.
7. Le norme del presente articolo si applicano dal 1° gennaio 1996.

Art. 31 (Diritto di affissione)

1. Negli uffici centrali e periferici della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato è concesso alle varie organizzazioni sindacali l'uso gratuito di appositi spazi per l'affissione di giornali murali, notiziari, circolari, manifesti e altri scritti o stampati conformi alle disposizioni generali sulla stampa e concernenti notizie esclusivamente sindacali in locali distinti da quelli in cui è generalmente ammesso il pubblico.

Art. 32 (Tutela dei dirigenti sindacali)

1. I trasferimenti ad ufficio con sede in un comune diverso di appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria ed al Corpo forestale dello Stato, che ricoprono cariche di dirigenti sindacali in seno agli organismi direttivi previsti dagli statuti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, possono essere effettuati previo nulla osta delle organizzazioni sindacali di appartenenza.



Segreteria Nazionale
Ufficio Studi



Decreto del Presidente della Repubblica 31 Luglio 1995, n. 395

Recepimento dell'accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di Polizia Penitenziaria e Corpo Forestale dello Stato) e del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei Carabinieri e Corpo della Guardia di Finanza).
Quadriennio normativo 1994-1997 ed al biennio economico 1994-1995

2. Per il personale della Polizia di Stato si applicano i commi quarto e quinto dell'art. 88 della Legge 1° Aprile 1981, n. 121, come modificati ed integrati dall'art. 5 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito dalla legge 20 novembre 1987, n. 472.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano sino alla fine dell'anno successivo alla data di cessazione del mandato sindacale.
4. Dei procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei soggetti indicati nei commi 1 e 2 appartenenti alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale è data comunicazione, in occasione della notifica della contestazione degli addebiti, all'Amministrazione centrale per le valutazioni di competenza ed anche al fine di un monitoraggio dell'andamento complessivo di tali procedure disciplinari. La comunicazione è inviata dall'Amministrazione centrale alla segreteria nazionale della organizzazione sindacale interessata.

Art 33 (Tutela legale)

1. Nei procedimenti a carico di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o dei militari in servizio di pubblica sicurezza, per fatti compiuti in servizio anche relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, continua ad applicarsi l'art. 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152.

TITOLO II

FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE (ARMA DEI CARABINIERI E CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA)

omissis

Art. 60 (Tutela legale)

1. Nei procedimenti a carico di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o dei militari in servizio di pubblica sicurezza, per fatti compiuti in servizio anche relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, continua ad applicarsi l'art. 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152.

Art. 61 (Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 487 miliardi per il 1995 ed in lire 845 miliardi a decorrere dal 1996, si provvede mediante riduzione del fondo di cui al capitolo 6868 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



Segreteria Nazionale
Ufficio Studi



Decreto Legislativo 12 Maggio 1995, n. 195

(modificato dal Decreto Legislativo 31 Marzo 2000, n. 129)

Attuazione dell'art. 2 della Legge 6 Marzo 1992, n. 216,
in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego
del personale delle Forze di Polizia e delle Forze Armate

Art. 1 - Ambito di applicazione e durata.

1. Le procedure che disciplinano i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di Polizia anche ad ordinamento militare e delle Forze Armate, esclusi i rispettivi dirigenti civili e militari ed il personale di leva nonché quello ausiliario di leva, sono stabilite dal presente Decreto Legislativo. Il rapporto di impiego del personale civile e militare con qualifica dirigenziale resta disciplinato dai rispettivi ordinamenti ai sensi dell'art. 2, comma 4, e delle altre disposizioni del Decreto Legislativo 3 Febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le procedure di cui al comma 1, da attuarsi secondo le modalità e per le materie indicate negli articoli seguenti, si concludono con l'emanazione di separati decreti del Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale delle Forze di Polizia anche ad ordinamento militare e quello delle Forze Armate.

Art. 2 – Provvedimenti

(modificato dall'art. 1 del Decreto Legislativo 31 Marzo 2000, n. 129)

1. Il Decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 1, comma 2, concernente il personale delle Forze di Polizia è emanato:
 - a) per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della Polizia Penitenziaria e Corpo Forestale dello Stato), a seguito di accordo sindacale stipulato da una delegazione di parte pubblica, composta dal Ministro per la Funzione Pubblica, che la presiede, e dai Ministri dell'Interno, del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, della Difesa, delle Finanze, della Giustizia e delle Politiche Agricole e Forestali o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, e da una delegazione sindacale, composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale della Polizia di Stato, del Corpo della Polizia Penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, individuate con decreto del Ministro per la Funzione Pubblica in conformità alle disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di accertamento della rappresentatività sindacale, misurata tenendo conto del dato associativo e del dato elettorale; le modalità di espressione di quest'ultimo, le relative forme di rappresentanza e le loro attribuzioni sono definite, tra le suddette delegazioni di parte pubblica e sindacale, con apposito accordo, recepito, con le procedure di cui all'articolo 7, commi 4 e 11, con decreto del Presidente della Repubblica, in attesa della cui entrata in vigore il predetto decreto del Ministro per la Funzione Pubblica tiene conto del solo dato associativo;".
 - b) per quanto attiene alle Forze di Polizia ad ordinamento militare (Arma dei Carabinieri e Corpo della Guardia di Finanza), a seguito di concertazione fra i Ministri indicati nella lettera



Decreto Legislativo 12 Maggio 1995, n. 195

(modificato dal Decreto Legislativo 31 Marzo 2000, n. 129)

Attuazione dell'art. 2 della Legge 6 Marzo 1992, n. 216,
in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego
del personale delle Forze di Polizia e delle Forze Armate

- a) o i Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati alla quale partecipano, nell'ambito delle delegazioni dei Ministri della Difesa e delle Finanze, i Comandanti Generali dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza o loro delegati ed i rappresentanti del consiglio centrale di rappresentanza (Cocer - Sezioni Carabinieri e Guardia di Finanza).
2. Il Decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 1, comma 2, concernente il personale delle Forze Armate è emanato a seguito di concertazione tra i Ministri per la Funzione Pubblica, del Tesoro e della Difesa, o Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, alla quale partecipano, nell'ambito della delegazione del Ministro della Difesa, il Capo di Stato Maggiore della Difesa o suoi delegati ed i rappresentanti del consiglio centrale di rappresentanza (Cocer - Sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica).
3. Le delegazioni delle organizzazioni sindacali di cui al comma 1, lettera a) sono composte da rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale. nelle delegazioni dei Ministeri della Difesa e delle Finanze di cui al comma 1, lettera b), e al comma 2 le rappresentanze militari partecipano con rappresentanti di ciascuna sezione del consiglio centrale di rappresentanza (Cocer), in modo da consentire la rappresentanza di tutte le categorie interessate.

Art. 3 - Forze di polizia ad ordinamento civile

(modificato dall'art. 2 del Decreto Legislativo 31 Marzo 2000, n. 129)

1. Ai fini di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), per il personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile sono oggetto di contrattazione:
- a) il trattamento economico fondamentale ed accessorio;
 - b) il trattamento di fine rapporto e le forme pensionistiche complementari, ai sensi dell'articolo 26, comma 20, della Legge 23 Dicembre 1998, n. 448;
 - c) la durata massima dell'orario di lavoro settimanale;
 - d) i criteri per l'articolazione dell'orario di lavoro obbligatorio giornaliero e settimanale e dei turni di servizio;
 - e) le misure per incentivare l'efficienza del servizio;
 - f) il congedo ordinario ed il congedo straordinario;
 - g) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia;
 - h) i permessi brevi per esigenze personali;
 - i) le aspettative, i distacchi ed i permessi sindacali;
 - l) il trattamento economico di missione, di trasferimento e di lavoro straordinario;
 - m) i criteri di massima per la formazione e l'aggiornamento professionale;
 - n) i criteri istitutivi degli organi di verifica della qualità e salubrità dei servizi di mensa e degli spacci, per la gestione degli enti di assistenza del personale;
 - o) l'istituzione dei fondi integrativi del Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi dell'articolo 9 del Decreto Legislativo 19 Giugno 1999, n. 229.
2. Le procedure di contrattazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), disciplinano le materie di cui al comma 1, le relazioni sindacali nonché la durata dei contratti collettivi nazionali di amministrazione, la struttura contrattuale ed i rapporti tra i diversi livelli. Ciascuna amministrazione attiva, mediante accordi, autonomi livelli di contrattazione, nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie previste al comma 1 e nei limiti stabiliti dal contratto collettivo nazionale, tra i soggetti e con le procedure



COISP - COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA



Segreteria Nazionale
Ufficio Studi





Decreto Legislativo 12 Maggio 1995, n. 195

(modificato dal Decreto Legislativo 31 Marzo 2000, n. 129)

Attuazione dell'art. 2 della Legge 6 Marzo 1992, n. 216,
in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego
del personale delle Forze di Polizia e delle Forze Armate

negoziali che questi ultimi prevedono. Essa può avere ambito territoriale. Le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata accordi in contrasto con i vincoli risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo derivante dalle predette procedure di contrattazione o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ogni amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate. Gli accordi decentrati sottoscritti, corredati da un'apposita relazione tecnico-finanziaria, sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica e al Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, che, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la compatibilità economico-finanziaria.

3. Nelle materie non oggetto di contrattazione resta comunque ferma l'autonomia decisionale delle amministrazioni.
4. Nell'ambito territoriale la titolarità all'esercizio delle relazioni sindacali è riconosciuta sulla base della rappresentatività, individuata tenendo anche conto del dato elettorale secondo i criteri dettati nell'apposito accordo per la definizione delle modalità di espressione del dato elettorale e delle relative forme di rappresentanza. In attesa dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di recepimento del predetto accordo continuano ad avere vigenza le previsioni dettate sulla materia della normativa vigente prima dell'entrata in vigore del presente decreto."

Art. 4 - Forze di Polizia ad ordinamento militare

(modificato dall'art. 3 del Decreto Legislativo 31 Marzo 2000, n. 129)

1. Per il personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento militare, le materie oggetto di concertazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), riguardano:
 - a) il trattamento economico fondamentale e accessorio;
 - b) il trattamento di fine rapporto e le forme pensionistiche complementari, ai sensi dell'art. 26, comma 20, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
 - c) la durata massima dell'orario di lavoro settimanale;
 - d) le licenze;
 - e) l'aspettativa per motivi privati e per infermità;
 - f) i permessi brevi per esigenze personali;
 - g) il trattamento economico di missione, di trasferimento e di lavoro straordinario;
 - h) i criteri di massima per l'aggiornamento professionale ai fini dei servizi di polizia;
 - i) i criteri per l'istituzione di organi di verifica della qualità e salubrità dei servizi di mensa e degli spacci, per lo sviluppo delle attività di protezione sociale e di benessere del personale, ivi compresi l'elevazione e l'aggiornamento culturale del medesimo, nonché per la gestione degli enti di assistenza del personale;
 - l) l'istituzione dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.
2. Per le materie oggetto di informazione e per le forme di partecipazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, commi 4 e seguenti, della Legge 11 Luglio 1978, n. 382.
3. Fermo restando quanto richiamato al comma 2, le procedure di concertazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera B), individuano e disciplinano le modalità attraverso le quali si esercitano, nei confronti del Cocer, l'informazione e le forme di partecipazione in ordine alle materie oggetto di concertazione.



COISP - COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA



Segreteria Nazionale
Ufficio Studi





Decreto Legislativo 12 Maggio 1995, n. 195

(modificato dal Decreto Legislativo 31 Marzo 2000, n. 129)

Attuazione dell'art. 2 della Legge 6 Marzo 1992, n. 216,
in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego
del personale delle Forze di Polizia e delle Forze Armate

Art. 5 - Forze Armate

(modificato dall'art. 4 del Decreto Legislativo 31 Marzo 2000, n. 129)

1. Per il personale appartenente alle Forze armate, le materie oggetto di concertazione di cui all'articolo 2, comma 2, riguardano:
 - a) il trattamento economico fondamentale e accessorio;
 - b) il trattamento di fine rapporto e le forme pensionistiche complementari, ai sensi dell'articolo 26, comma 20, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
 - c) la durata massima dell'orario di lavoro settimanale;
 - d) le licenze;
 - e) l'aspettativa per motivi privati e per infermità;
 - f) i permessi brevi per esigenze personali;
 - g) il trattamento economico di missione, di trasferimento e di lavoro straordinario;
 - h) i criteri per l'istituzione di organi di verifica della qualità e salubrità dei servizi di mensa e degli spacci, per lo sviluppo delle attività di protezione sociale e di benessere del personale, ivi compresi l'elevazione e l'aggiornamento culturale del medesimo, nonché per la gestione degli enti di assistenza del personale;
 - i) l'istituzione dei fondi integrativi del Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi dell'articolo 9 del Decreto Legislativo 19 Giugno 1999, n. 229.
2. Per le materie oggetto di informazione e per le forme di partecipazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, commi 4 e seguenti, della Legge 11 Luglio 1978, n. 382.
3. Fermo restando quanto richiamato al comma 2, le procedure di concertazione di cui all'articolo 2, comma 2, individuano e disciplinano le modalità attraverso le quali si esercitano, nei confronti del Cocer, l'informazione e le forme di partecipazione in ordine alle materie oggetto di concertazione.

Art. 6 - Materie riservate alla legge

1. Per il personale di cui all'art. 1, restano comunque riservate alla disciplina per legge, ovvero per atto normativo o amministrativo adottato in base alla legge, secondo l'ordinamento delle singole amministrazioni, le materie indicate dall'art. 2, comma 4, della Legge 6 Marzo 1992, n. 216.

Art. 7 – Procedimento

(modificato dall'art. 5 del Decreto Legislativo 31 Marzo 2000, n. 129)

1. Le procedure per l'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 2 sono avviate dal Ministro per la Funzione Pubblica almeno quattro mesi prima dei termini di scadenza previsti dai precedenti decreti. Entro lo stesso termine, le organizzazioni sindacali del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile possono presentare proposte e richieste relative alle materie oggetto delle procedure stesse. Il Cocer Interforze può presentare nel termine predetto, anche separatamente per sezioni Carabinieri, Guardia di finanza e Forze armate, le relative proposte e richieste al Ministro per la Funzione Pubblica, al Ministro della Difesa e, per il Corpo della Guardia di Finanza, al Ministro delle Finanze, per il tramite dello Stato Maggiore della Difesa o del Comando Generale corrispondente.



COISP - COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA



Segreteria Nazionale
Ufficio Studi





Decreto Legislativo 12 Maggio 1995, n. 195

(modificato dal Decreto Legislativo 31 Marzo 2000, n. 129)

Attuazione dell'art. 2 della Legge 6 Marzo 1992, n. 216,
in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego
del personale delle Forze di Polizia e delle Forze Armate

- 1-bis. Le procedure di cui all'articolo 2 hanno inizio contemporaneamente e si sviluppano con carattere di contestualità nelle fasi successive, compresa quella della sottoscrizione dell'ipotesi di accordo sindacale, per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento civile, e della sottoscrizione dei relativi schemi di provvedimento, per quanto attiene le Forze di polizia ad ordinamento militare e al personale delle Forze armate."
2. Al fine di assicurare condizioni di sostanziale omogeneità, il Ministro per la Funzione Pubblica, in qualità di presidente delle delegazioni di parte pubblica, nell'ambito delle procedure di cui ai commi 3, 5 e 7, può convocare, anche congiuntamente, le delegazioni di parte pubblica, i rappresentanti dello Stato Maggiore Difesa, dei Comandi Generali dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza e dei coker di cui all'art. 2, nonché delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile di cui al medesimo art. 2.
3. Le trattative per la definizione dell'accordo sindacale riguardante le Forze di Polizia ad ordinamento civile di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), si svolgono in riunioni cui partecipano i rappresentanti delle organizzazioni sindacali legittimate a parteciparvi ai sensi della citata disposizione e si concludono con la sottoscrizione di una ipotesi unica di accordo sindacale.
4. Le organizzazioni sindacali dissenzienti dall'ipotesi di accordo di cui al comma 3 possono trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le loro osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla sottoscrizione dell'accordo.
5. I lavori per la formulazione dello schema di provvedimento riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), si svolgono in riunioni cui partecipano i delegati dei Comandi Generali dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza e rappresentanti delle rispettive sezioni Coker e si concludono con la sottoscrizione dello schema di provvedimento concordato.
6. Le sezioni Carabinieri e Guardia di Finanza del consiglio centrale di rappresentanza, entro il termine di cinque giorni dalla ricezione dello schema di provvedimento di cui al comma 5, possono trasmettere, ove dissenzienti, al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri competenti, le loro osservazioni in ordine al predetto schema, per il tramite dei rispettivi Comandi Generali.
7. I lavori per la formulazione dello schema di provvedimento riguardante le Forze armate si svolgono in riunioni cui partecipano i delegati dello Stato Maggiore della Difesa e i rappresentanti del Coker (sezioni Esercito, Marina e Aeronautica) e si concludono con la sottoscrizione dello schema di provvedimento concordato.
8. Le sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica del consiglio centrale di rappresentanza, entro il termine di cinque giorni dalla ricezione dello schema di provvedimento di cui al comma 7, possono trasmettere, ove dissenzienti, al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri competenti le loro osservazioni in ordine al predetto schema, per il tramite dello Stato Maggiore Difesa.
9. Per la formulazione di pareri, richieste ed osservazioni sui provvedimenti in concertazione, il consiglio centrale di rappresentanza (Coker) si articola e delibera nei comparti. I comparti interessati sono due e sono formati rispettivamente dai delegati con rapporto d'impiego delle sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica, e dai delegati con rapporto d'impiego delle sezioni Carabinieri e Guardia di Finanza.



Segreteria Nazionale
Ufficio Studi



Decreto Legislativo 12 Maggio 1995, n. 195

(modificato dal Decreto Legislativo 31 Marzo 2000, n. 129)

Attuazione dell'art. 2 della Legge 6 Marzo 1992, n. 216,
in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego
del personale delle Forze di Polizia e delle Forze Armate

10. L'ipotesi di accordo sindacale di cui al comma 3 e gli schemi di provvedimento di cui ai commi 5 e 7 sono corredati da appositi prospetti contenenti l'individuazione del personale interessato, i costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento economico, nonché la quantificazione complessiva della spesa, diretta ed indiretta, ivi compresa quella eventualmente rimessa alla contrattazione decentrata, con l'indicazione della copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di validità dei predetti atti, prevedendo, altresì, la possibilità di prorogarne l'efficacia temporale, ovvero di sospenderne l'esecuzione parziale, o totale, in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa. Essi possono prevedere la richiesta - da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri o delle organizzazioni sindacali firmatarie ovvero delle sezioni Cocer, per il tramite dei rispettivi Comandi Generali o dello Stato Maggiore della Difesa - al Nucleo di valutazione della spesa relativa al Pubblico Impiego (istituito presso il Consiglio Nazionale dell'economia e del Lavoro dall'art. 10 della Legge 30 Dicembre 1991, n. 412) di Controllo e Certificazione dei costi esorbitanti sulla base delle rilevazioni effettuate dalla Ragioneria Generale dello Stato, dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dall'Istituto Nazionale di Statistica. Il Nucleo si pronuncia entro quindici giorni dalla richiesta. L'ipotesi di accordo sindacale ed i predetti schemi di provvedimento non possono in ogni caso comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto stabilito nel documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge finanziaria e nel provvedimento collegato, nonché nel bilancio. In nessun caso possono essere previsti oneri aggiuntivi, diretti o indiretti, oltre il periodo di validità dei decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 11, in particolare per effetto della decorrenza dei benefici a regime.
11. Il Consiglio dei Ministri, entro quindici giorni dalla sottoscrizione, verificate le compatibilità finanziarie ed esaminate le osservazioni di cui ai commi 4, 6 e 8, approva l'ipotesi di accordo sindacale riguardante le Forze di polizia ad ordinamento civile e gli schemi di provvedimento riguardanti rispettivamente le Forze di polizia ad ordinamento militare e le Forze armate, i cui contenuti sono recepiti con i decreti del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 1, comma 2, per i quali si prescinde dal parere del Consiglio di Stato.
- 11-bis. Nel caso in cui la Corte dei Conti, in sede di esercizio del controllo preventivo di legittimità sui decreti di cui al comma 11, richieda chiarimenti o elementi integrativi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della Legge 14 Gennaio 1994, n. 20, le controdeduzioni devono essere trasmesse alla stessa entro quindici giorni.
12. La disciplina emanata con i decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 11, ha durata quadriennale per gli aspetti normativi e biennali per quelli retributivi, a decorrere dai termini di scadenza previsti dai precedenti decreti, e conserva efficacia fino all'entrata in vigore dei decreti successivi.
13. Nel caso in cui l'accordo e le concertazioni di cui al presente decreto non vengano definiti entro centocinquanta giorni dall'inizio delle relative procedure, il Governo riferisce alla Camera dei Deputati ed al Senato della Repubblica nelle forme e nei modi stabiliti dai rispettivi regolamenti.

Art. 8 - Procedure di raffreddamento dei conflitti

(modificato dall'art. 6 del Decreto Legislativo 31 Marzo 2000, n. 129)

1. Al fine di assicurare la sostanziale omogeneità nell'applicazione delle disposizioni recate dai decreti del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 2, le amministrazioni ed i Comandi



COISP - COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA



Segreteria Nazionale
Ufficio Studi





Decreto Legislativo 12 Maggio 1995, n. 195

(modificato dal Decreto Legislativo 31 Marzo 2000, n. 129)

Attuazione dell'art. 2 della Legge 6 Marzo 1992, n. 216,
in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego
del personale delle Forze di Polizia e delle Forze Armate

generali interessati provvedono a reciproci scambi di informazione, anche attraverso apposite riunioni.

2. Le procedure di contrattazione e di concertazione di cui all'articolo 2 disciplinano le modalità di raffreddamento dei conflitti che eventualmente insorgano nell'ambito delle rispettive amministrazioni in sede di applicazione delle disposizioni contenute nei decreti del Presidente della Repubblica di cui al medesimo articolo 2. Ai predetti fini in sede di contrattazione, per le Forze di polizia ad ordinamento civile, presso le singole amministrazioni vengono costituite commissioni aventi natura arbitrale.
3. Qualora in sede di applicazione delle disposizioni contenute nei decreti del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 2 insorgano contrasti interpretativi di rilevanza generale per tutto il personale interessato, i soggetti di cui al predetto articolo 2, ossia le amministrazioni, le organizzazioni sindacali e le sezioni Cocer, per il tramite dei rispettivi Comandi Generali o dello Stato Maggiore della Difesa, possono ricorrere al Ministro per la Funzione Pubblica, formulando apposita e puntuale richiesta motivata per l'esame della questione interpretativa controversa. Il Ministro per la Funzione Pubblica entro trenta giorni dalla formale richiesta, dopo aver acquisito le risultanze delle procedure di cui ai commi 1 e 2, può fare ricorso alle delegazioni trattanti l'accordo nazionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), ovvero alle delegazioni che partecipano alle concertazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), e comma 2. L'esame della questione interpretativa controversa di interesse generale deve espletarsi nel termine di trenta giorni dal primo incontro. Sulla base dell'orientamento espresso dalle citate delegazioni, il Ministro per la Funzione Pubblica, ai sensi dell'articolo 27, primo comma, n. 2), della Legge 29 Marzo 1983, n. 93, e della Legge 23 Agosto 1988, n. 400, provvede ad emanare conseguenti direttive contenenti gli indirizzi applicativi per tutte le amministrazioni interessate.

Art. 8 bis - Consultazione delle rappresentanze del personale

(aggiunto dall'art. 7 del Decreto Legislativo 31 Marzo 2000, n. 129)

1. Le organizzazioni sindacali e le sezioni del Cocer di cui all'articolo 2 sono convocate presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in occasione della predisposizione del documento di programmazione economico-finanziaria e prima della deliberazione del disegno di legge di bilancio per essere consultate.

Art. 9 - Norma finale

1. Sono abrogate le norme riguardanti le Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare e quelle riguardanti le Forze Armate in contrasto con le disposizioni del presente decreto. Il presente decreto, munito del Sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi della Repubblica Italiana. È Fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



COISP - COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA



Segreteria Nazionale
Ufficio Studi

